

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 28 agosto 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento (UE) 2017/1133 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (17CE1817).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/1134 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (17CE1818).....</u>	Pag. 6
<u>Regolamento (UE) 2017/1135 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti (17CE1819).....</u>	Pag. 28
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)] (17CE1820).....</u>	Pag. 52
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1137 della Commissione, del 26 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate (17CE1821).....</u>	Pag. 54
<u>Decisione (UE) 2017/1138 del Consiglio, del 19 giugno 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione (17CE1822).....</u>	Pag. 56
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1139 della Commissione, del 23 giugno 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4450] (17CE1823).....</u>	Pag. 59



<u>Raccomandazione (UE) 2017/1140 della Commissione, del 23 giugno 2017, relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero [notificata con il numero C(2017) 4197] (17CE1824)</u>	Pag. 65
<i>Publicati nel n. L 164 del 27 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1825)</u>	Pag. 68
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1142 della Commissione, del 27 giugno 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni (17CE1826)</u>	Pag. 95
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/1143 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica francese (17CE1827)</u>	Pag. 102
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2017) 4136] (17CE1828)</u>	Pag. 103
<i>Publicati nel n. L 165 del 28 giugno 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, del 8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi (17CE1829)</u>	Pag. 142
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd (17CE1830)</u>	Pag. 164
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione, del 28 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1831)</u>	Pag. 173
<u>Decisione (PESC) 2017/1148 del Consiglio, del 28 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (17CE1832)</u>	Pag. 176
<u>Decisione (UE) 2017/1149 della Commissione, del 27 settembre 2016, relativa all'aiuto di stato SA.30931 (11/C) (ex N 185/10) cui la Romania ha dato esecuzione a favore degli aeroporti regionali rumeni [notificata con il numero C(2016) 6031] (17CE1833)</u>	Pag. 177
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 469/15/COL, del 4 novembre 2015, di chiudere il procedimento d'indagine formale riguardante i presunti aiuti di Stato concessi a Innovation Norway per le sue attività nel mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi, nonché gli eventuali aiuti a favore degli enti regionali del turismo e delle organizzazioni di gestione della destinazione (Norvegia) [2017/1150] (17CE1834)</u>	Pag. 199
<i>Publicati nel n. L 166 del 29 giugno 2017</i>	




RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5 maggio 2017) (17CE1835).....

Pag. 223

Publicato nel n. L 166 del 29 giugno 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/1133 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi ⁽¹⁾. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per tali motivi è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2017, per sette nuovi prodotti.
- (2) Nel caso di cinque altri prodotti dovrebbero essere aumentati i volumi del contingente tariffario poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Inoltre, per un prodotto l'aumento di volume del contingente tariffario dovrebbe applicarsi solo nel secondo semestre del 2017, mentre al contingente tariffario esistente per detto prodotto dovrebbe essere assegnata come data di termine il 31 dicembre 2017.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché le modifiche riguardanti i contingenti tariffari relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).



- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALI

—




ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
«09.2828	2712 20 90		Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	1.7-31.12	60 000 tonnellate	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldeide (furfurale)	1.7-31.12	5 000 tonnellate	0 %
09.2844	ex 3824 99 92	71	Miscele contenenti, in peso: — tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2), — tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8), — tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6), — non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e — non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)	1.7-31.12	3 000 tonnellate	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conforme alla norma ISO 13468-2)	1.7-31.12	800 tonnellate	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)	1.7-31.12	5 000 tonnellate	0 %
09.2870	ex 7019 40 00	60	Tessuti di fibre di vetro «E»:	1.7-31.12	3 000 km	0 %
	ex 7019 52 00	20	— di peso uguale o superiore a 20 g/m ² ma non oltre i 209 g/m ² , — impregnati di silano, — con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,13 % in peso, — contenenti meno di 3 fibre cave ogni 100 000 fibre, destinati a essere utilizzati nella produzione di fogli, rotoli o laminati preimpregnati per la produzione di circuiti stampati per l'industria automobilistica (?)			
09.2850	ex 8414 90 00	70	Girante del compressore in lega di alluminio con: — diametro compreso tra 20 mm e 130 mm, e — peso compreso tra 5 g e 800 g destinato ad essere usato nella fabbricazione di motori a combustione (?)	1.7-31.12	2 950 000 pezzi	0 %



Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2868	ex 8714 10 90	60	Pistoni per sistemi di sospensione, con diametro non superiore a 55 mm, di acciaio sinterizzato	1.7-31.12	1 000 000 pezzi	0 %»



ALLEGATO II

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
«09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 tonnellate	0 %
09.2687	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.1-31.12.2017	400 tonnellate	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (?)	1.1-31.12	1 500 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette (?)	1.1-31.12	350 000 pezzi	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette (?)	1.1-31.12	270 000 pezzi	0 %»

17CE1817



REGOLAMENTO (UE) 2017/1134 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2017****che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione unionale di 69 prodotti agricoli e industriali che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio ⁽¹⁾ è inadeguata o del tutto inesistente. Di conseguenza, è nell'interesse dell'Unione sospendere completamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune («TDC») per questi prodotti.
- (2) È necessario modificare le condizioni relative a 71 sospensioni dei dazi autonomi della TDC che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato. Talune classificazioni dei prodotti sono state modificate per consentire all'industria di beneficiare appieno delle sospensioni in vigore. Inoltre, l'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato a seguito della necessità di allineare o chiarire i testi in alcuni casi. Le condizioni modificate riguardano i cambiamenti della designazione delle merci, della loro classificazione o degli obblighi relativi all'uso finale. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni di cui all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni che richiedono modifiche e inserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (3) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della TDC per due dei prodotti che figurano attualmente nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (4) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare con un asterisco le voci modificate dal presente regolamento.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (6) Poiché le modifiche riguardanti le sospensioni per i prodotti interessati di cui al presente regolamento devono applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

—



ALLEGATO I

Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2818 30 00	30	Ossido idrossido di alluminio, sotto forma di böhmite o pseudo-böhmite (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2018
ex 2825 70 00	20	Acido molibdico (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2842 10 00	40	Silicato di alluminio (CAS RN 1318-02-1) con una struttura di zeolite a base di fosfato di alluminio-18 (AEI), destinato ad essere utilizzato nelle preparazioni catalitiche ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 2905 11 00	20	Metansolfonato di metile (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilott-6-en-1-olo (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	15	{{(2,2-Dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benzene (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenossietano (CAS RN 104-66-5), sotto forma di polvere o di dispersione acquosa contenente, in peso, tra il 30 % e il 60 % di 1,2-difenossietano	0 %	—	31.12.2021
*ex 2909 60 00	40	1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 2781-00-2) o miscela di isomeri 1,4-Di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene e 1,3-di-(2-terz-butilperossiisopropil)benzene (CAS RN 25155-25-3)	0 %	—	31.12.2017
ex 2912 19 00	10	Undecanale (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 12 00	10	Soluzione acquosa contenente, in peso, tra il 60 % e l'84 % di formiato di cesio (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2916 14 00	30	Metacrilato di allile (CAS RN 96-05-9) e i suoi isomeri aventi purezza, in peso, pari o superiore al 98 % e contenenti almeno: — 0,01 % o più ma non più di 0,02 % di alcole allilico (CAS RN 107-18-6), — 0,01 % o più ma non più di 0,1 % di acido metacrilico (CAS RN 79-41-4), e — 0,5 % o più ma non più di 1 % di 4-metossifenolo (CAS RN 150-76-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	4'-(Bromometil)bifenil-2-carbossilato di metile (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	73	Cloruro di (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2920 29 00	50	Fosetil-alluminio (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2018
ex 2920 90 70	50				
*ex 2920 29 00	60	Fosetil-sodio (CAS RN 39148-16-8) sotto forma di soluzione acquosa contenente 35 % o più, ma non più di 45 %, in peso, di fosetil-sodio, destinato alla produzione di pesticidi ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 90 70	40				




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 2922 19 00	40	4-Metilbenzenesulfonato di (R)-1-[(4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino]-3-(benzilossi)propan-2-olo (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	4-(4-Metil-3-nitrobenzoilamino)benzenesulfonato di sodio (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	50	Sale di N-benzilossicarbonil-L-ter-leucina e isopropilamina (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	30	4,5-Dicloro-3,6-diossocioles-1,4-dien-1,2-dicarbonitrile (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2931 90 00	05	Dietilmetossiborano (CAS RN 7397-46-8), anche sotto forma di soluzione in tetraidrofurano ai sensi della nota 1 al Capitolo 29 della NC	0 %	—	31.12.2020
*ex 2932 14 00	10	1,6-Dicloro-1,6-dideossi-β-D-frutto-furanosil 4-cloro-4-deossi-α-D-galattopiranoside (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2940 00 00	40				
ex 2932 99 00	13	(4-Cloro-3-(4-etossibenil)fenil)[(3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]diossol-5-il)]metanone (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-[(tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil]fenossi)benzonnitrile (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitrile (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	55	5-Metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-diidro-3H-pirazol-3-one (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	Dicloridrato di 2,2'-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propano] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	10	Cloridrato di 2-aminopiridin-4-olo (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-Clorofenil)-3-metossipiridin-2-carbonitrile (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	41	Acido 2-cloro-6- (3-fluoro-5-isobutossifenil) nicotínico (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	46	Fluopicolide (ISO) (CAS RN 239110-15-7) destinato alla produzione di pesticidi (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 59 95	88	Diquat dibromuro (ISO) (CAS RN 85-00-7) in soluzione acquosa per la fabbricazione di erbicidi (?)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	51				
ex 2933 99 80	42	Cloridrato di (S)-2,2,4-trimetilpirrolidina (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	4-metilbenzensulfonato di (2S,3S,4R)-3-etil-4-idrossipirrolinina-2-carbossilato di metile (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
*ex 2933 99 80	53	(S)-5-(ter-butossicarbonil)-5-azaspiro[2.4]eptano-6-carbossilato di potassio (CUS0133723-1) (?)	0 %	—	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7- triazaciclononano (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2018
ex 2934 99 90	46	4-Metossi-5-(3-morfolin-4-il-propossi)-2-nitro-benzonitrile (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) destinato alla produzione di pesticidi (²)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Citidina 5'-(fosfato disodico) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	53	4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonitrile (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridin-2-solfonammide (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 16 00	30	Preparazioni a base di colorante Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) contenenti, in peso, tra il 60 % e il 75 % di tale colorante e uno o più degli elementi seguenti: — colorante Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — sale disodico di 1-acido naftalensolfonico, 4-ammino-3-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]- (CAS RN 250688-43-8) oppure — sale disodico di acido 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azo]-2-[[2-solfo-4-[[2-(solfoossi)etil]solfonil]fenil]azobenzoico (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	22	Colorante C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 169	0 %	—	31.12.2021
*ex 3204 17 00	24	Colorante C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9), e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 50 % o più di colorante C.I. Pigment Red 57:1	0 %	—	31.12.2018
*ex 3215 90 70	30	Inchiostro in cartucce monouso con un contenuto, in peso: — pari o superiore all'1 %, ma non superiore al 10 %, di diossido di silicio amorfo oppure — pari o superiore al 3,8 % di colorante C.I. Solvent Black 7 in solventi organici utilizzato per marcare circuiti integrati (²)	0 %	—	31.12.2018
*ex 3506 91 10	50	Preparazione contenente in peso:	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	50	— tra 15 e 60 % di copolimeri di stirene-butadiene o di copolimeri di stirene- isoprene e — tra 10 e 30 % di polimeri di pinene o copolimeri di pentadiene disciolti in: — metiletilchetone (CAS RN 78-93-3), — eptano (CAS RN 142-82-5), e — toluene (CAS RN 108-88-3) o nafta solvente alifatica leggera (CAS RN 64742-89-8)			



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3811 21 00	11	Agente di dispersione e inibitore dell'ossidazione contenente: — o-ammino poliisobutilenfenolo (CAS RN 78330-13-9), — in peso, più del 30 % ma non più del 50 % di oli minerali, destinati alla produzione di miscele di additivi per oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3811 21 00	19	Additivi contenenti: — una miscela a base di poliisobutilene succinimide, e — in peso, più del 30 % ma non più del 50 % di oli minerali, con un totale di basicità superiore a 40, destinati ad essere utilizzati nella produzione di oli lubrificanti ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inibitore di ossidazione contenente principalmente una miscela di isomeri di: 1- (terz-dodeciltio)propan-2-olo (CAS RN 67124-09-8), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per oli lubrificanti ⁽²⁾	0 % ⁽²⁾	—	31.12.2021
ex 3811 90 00	50	Inibitore di corrosione, contenente: — acido poli-isobutenilsuccinico e — tra il 5 % e il 20 %, in peso, di oli minerali destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di miscele di additivi per combustibili ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2021
*ex 3815 90 90	40	Catalizzatore: — contenente ossido di molibdeno e altri ossidi di metalli, in una matrice di diossido di silicio, — sotto forma di cilindri cavi di lunghezza pari o superiore a 4 mm e pari o inferiore a 12 mm, destinato a essere utilizzato nella fabbricazione di acido acrilico ⁽²⁾	0 %	—	31.12.2018
ex 3824 99 92	25	Preparazione contenente in peso: — 25 % o più ma non più del 50 % di dietilcarbonato (CAS RN 105-58-8) — 25 % o più ma non più del 50 % di carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1) — 10 % o più ma non più del 20 % di esafluorofosfato di litio (CAS RN 21324-40-3) — 5 % o più ma non più del 10 % of etilmetilcarbonato (CAS RN 623-53-0) — 1 % o più ma non più del 2 % di carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) — 1 % o più ma non più del 2 % di 4-fluoro-1,3-diosolan-2-one (CAS RN 114435-02-8) — non più dell'1 % di 2,2,4,4-tetraossido di 1,5,2,4-diosaditiano (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3824 99 92	27	4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benzonnitrile (CAS RN 675126-28-0) in solvente organico	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	30	Soluzione acquosa di formiato di cesio e formiato di potassio, contenente, in peso: — tra l'1 % e l'84 % di formiato di cesio (CAS RN 3495-36-1), — tra l'1 % e il 76 % di formiato di potassio (CAS RN 590-24-1) e — con o senza, ma non più del 9 % di additivi	0 %	—	31.12.2021
*ex 3824 99 92	40	Soluzione di 2-cloro-5-(clorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) in un diluente organico	0 %	—	31.12.2020
*ex 3824 99 92	69	Preparazione contenente in peso: — almeno 80 % ma non più del 92 % di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A (CAS RN 5945-33-5) — almeno il 7 % ma non più del 20 % di oligomeri di bis(fosfato di difenile) di bisfenolo A e — al massimo l'1 % di fosfato di trifenile (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	45	3-Aminonaftalen-1,5-disolfonato (CAS RN 4681-22-5) di sodio e idrogeno contenente, in peso: — non più di 20 % di solfato di disodio, e — non più di 10 % di cloruro di sodio	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	70	Polvere, contenente, in peso: — 28 % o più, ma non più del 51 % di talco (CAS RN 14807-96-6) — 30,5 % o più, ma non più del 48 % di biossido di silicio (quarzo) (CAS RN 14808-60-7) — 17 % o più, ma non più del 26 % di ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	74	Miscela di composizione non stechiometrica: — con struttura cristallina, — con un contenuto di spinello di alluminio e magnesio fuso e con aggiunta di fasi di silicato e alluminati, di cui almeno il 75 %, in peso, consiste in frazioni con granulometria di 1-3 mm e non più del 25 % consiste in frazioni con granulometria di 0-1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	80	Miscela costituita da: — 64 % o più, ma non più del 74 %, in peso, di silice amorfa (CAS RN 7631-86-9) — 25 % o più, ma non più del 35 %, in peso, di butanone (CAS RN 78-93-3) e — non più dell'1 %, in peso, di 3-(2,3-epossipropossi)propiltrimetossisilano (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 3901 10 10 ex 3901 90 80	20 50	1-butene-polietilene lineare a bassa densità (LLDPE) e alta fluidità (CAS RN 25087-34-7) in polvere, con — un tasso di fusione (MFR 190 °C/2,16 kg) compreso fra 16 g/10 min e 24 g/10 min, — una densità (ASTM D 1505) compresa fra 0,922 g/cm ³ e 0,926 g/cm ³ e — una temperatura di rammollimento (vicat) di almeno 94 °C	0 %	m ³	31.12.2019
ex 3906 90 90	53	Polvere di poliacrilamide con una granulometria media inferiore a 2 micron e un punto di fusione superiore a 260 °C, con un contenuto in peso di: — 75 % o più, ma non più di 85 % di poliacrilamide e — 15 % o più, ma non più di 25 % di polietilenglicolo	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	63	Copolimero di metacrilato di (dimetossimetilsilil)propile, acrilato di butile, metacrilato di allile, metacrilato di metile e ciclosilossani (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Polimero di dimetilsilossano, con radicali ossidrilici terminali, con viscosità di 38-45 mPa · s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	55	Preparazione contenente in peso: — 55 % o più, ma non più del 65 % polidimetilsilossano con radicali vinilici terminali (CAS RN 68083-19-2), — 30 % o più, ma non più del 40 % di silice, dimetilvinilato e trimetilato (CAS RN 68988-89-6), e — 1 % o più, ma non più del 5 % di acido silicico, sale di sodio, prodotti di reazione con clorotrimetilsilano e alcool isopropilico (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3913 90 00	30	Proteine, modificate chimicamente o enzimaticamente per carbossilazione e/o aggiunta di acido ftalico, idrolizzate o meno, avente un peso molecolare medio ponderale (Mw) inferiore a 350 000	0 %	—	31.12.2018
ex 3920 99 59	70	Pellicola di tetrafluoroetilene, in rotoli, con: — spessore di 50 µm, — punto di fusione di 260 °C, e — peso specifico di 1,75 (ASTM D792) destinata alla produzione di dispositivi semiconduttori (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 3921 13 10	10	Foglio di schiuma di poliuretano, di spessore pari a 3 mm (± 15 %) e di densità pari a 0,09435 o più ma non superiore a 0,10092	0 %	m ³	31.12.2018




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 3921 19 00	50	Membrana porosa di politetrafluoretilene (PTFE) laminata a una tela non tessuta in poliestere ottenuta mediante filatura diretta (spunbonded), con — spessore totale superiore a 0,05 mm ma inferiore o uguale a 0,20 mm, — pressione di ingresso dell'acqua tra 5 e 200 kPa secondo la norma ISO 811, e — permeabilità all'aria di 0,08 cm ³ /cm ² /s o più secondo la norma ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
*ex 3923 10 90	10	Alloggiamenti per fotomaschere e piastrine: — composti di materiali antistatici o di miscele termoplastiche che dimostrano specifiche proprietà di scarica elettrostatica e di degasaggio; — aventi proprietà di superficie non porosa, resistente all'abrasione o ai colpi; — muniti di un sistema di fissaggio appositamente progettato che protegge la fotomaschera o la piastrina da danni superficiali o estetici, e — equipaggiati o meno con una guarnizione di tenuta, del tipo utilizzato nella produzione fotolitografica o negli altri tipi di produzione di semiconduttori per alloggiare fotomaschere o piastrine	0 %	—	31.12.2021
*ex 3926 30 00	10	Ricopertura in plastica con supporti di fissazione per il retrovisore esterno di veicoli a motore	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 29 10	10				
ex 8708 29 90	10				
*ex 3926 90 97	20	Alloggiamenti, parti di alloggiamento, tamburi, manopole di regolazione, telai, coperture e altre parti in acrilonitrile-butadiene-stirene del tipo usato nella fabbricazione di telecomandi	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	77	Anello di disaccoppiamento in silicone, con diametro interno di 15,4 mm (+ 0,0 mm/- 0,1 mm), del tipo utilizzato nei sistemi di sensori di parcheggio assistito	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8512 90 90	10				
ex 4016 99 57	10	Manichetta per la presa d'aria di alimentazione della parte di combustione del motore, comprendente almeno: — una manichetta flessibile in gomma, — un tubo di plastica, e — morsetti metallici, — con o senza risuonatore destinata alla produzione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Listello paraurti di gomma con rivestimento in silicone di lunghezza non superiore a 1 200 mm e con almeno cinque morsetti di plastica, destinato alla produzione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Elementi per la depurazione dell'acqua mediante osmosi inversa, costituiti essenzialmente di membrane su base di materia plastica rinforzate internamente con materie tessili o non, avvolte attorno ad un tubo perforato racchiuso in un contenitore cilindrico di materia plastica la cui parete ha uno spessore inferiore o uguale a 4 mm, anche inserite in un contenitore cilindrico la cui parete ha uno spessore di 5 mm o più	0 %	—	31.12.2018
*ex 5911 90 99	40	Tamponi lucidanti in poliestere non tessuto multistrato, impregnati di poliuretano	0 %	—	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Materiale di pulizia per punte di sonda costituito da una matrice polimerica, contenente particelle abrasive montate su sostrato, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di semiconduttori (²)	0 %	—	31.12.2021
ex 7318 19 00	30	Biella del cilindro principale del freno con filettatura in entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (²)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rotolo di foglio laminato di grafite e rame, con: — larghezza compresa tra 610 mm e 620 mm, e — diametro compreso tra 690 mm e 710 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²)	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Fogli di alluminio in rotoli: — con grado di purezza pari al 99,99 % in peso, — di uno spessore compreso tra 0,021 mm e 0,2 mm, — di una larghezza di 500 mm, — con uno strato di ossidi in superficie avente uno spessore da 3 a 4 nm, — e con tessitura cubica superiore al 95 %	0 %	—	31.12.2021
*ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Foglio in forma di rotolo composto da un laminato di litio e manganese unito ad un foglio di alluminio, con: — larghezza compresa tra 595 mm e 605 mm, e — diametro compreso tra 690 mm e 710 mm, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di catodi per batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²)	0 %	—	31.12.2021
*ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Supporto per motore in alluminio, avente le seguenti dimensioni: — altezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm — larghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm — lunghezza superiore a 10 mm ma non superiore a 200 mm	0 %	p/st	31.12.2019



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		provvisto di almeno due fori di fissazione, in lega di alluminio ENAC-46100 o ENAC-42100 (sulla base della norma EN:1706) con le seguenti caratteristiche: — porosità interna non superiore a 1 mm; — porosità esterna non superiore a 2 mm; — durezza Rockwell pari o superiore a 10 HRB del tipo utilizzato nella fabbricazione di sistemi di sospensione per i motori di autoveicoli			
*ex 8108 90 30	20	Barre, aste e cavi in lega di titanio e alluminio, contenenti un peso di alluminio pari o superiore all'1 % ma non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di marmitte e tubi di scappamento delle sottovoci 8708 92 o 8714 10 40 (?)	0 %	—	31.12.2017
*ex 8108 90 50	10	Lega di titanio e di alluminio, con tenore di alluminio, in peso, pari a 1 % o più ma non superiore a 2 %, in fogli o rotoli, di spessore pari a 0,49 mm o più ma non superiore a 3,1 mm, di larghezza pari a 1 000 mm o più ma non superiore a 1 254 mm, destinata alla fabbricazione di prodotti di cui alla sottovoce 8714 10 (?)	0 %	—	31.12.2018
*ex 8108 90 50	35	Piastre, fogli e strisce costituiti da una lega di titanio	0 %	—	31.12.2021
*ex 8301 60 00	20	Tastierini di silicone o plastica:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— con o senza parti in metallo, plastica, resina epossidica rinforzata con fibra di vetro o legno,			
ex 8419 90 85	30	— anche stampati o trattati in superficie,			
ex 8438 90 00	20	— con o senza conduttori elettrici,			
ex 8468 90 00	20	— con o senza foglio incollato sulla tastiera,			
ex 8476 90 90	20	— con o senza pellicola protettiva,			
ex 8479 90 70	83	— mono o multistrato			
ex 8481 90 00	30				
ex 8503 00 99	70				
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				
*ex 8409 91 00	30	Collettore di scarico con componente di turbine a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori:	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8409 99 00	50	— avente una resistenza al calore non superiore a 1 050 °C e — avente un diametro del foro lasciato per introdurre la ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm			
ex 8409 99 00	40	Coperchio testa cilindri in alluminio o materia plastica, dotato di: — un sensore di posizione dell'albero a camme,	0 %	p/st	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8411 99 00	65	— staffe metalliche per il montaggio su un motore, e — due o più anelli di tenuta, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8413 30 20	30	Componente di turbina a gas spiraliforme del tipo utilizzato nei turbocompressori con: — resistenza al calore non superiore a 1 050 °C; e — un diametro del foro per l'introduzione della ruota della turbina compreso fra 30 mm e 110 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8413 30 20	30	Pompa a pistoni radiali monocilindrica ad alta pressione per iniezione diretta della benzina con: — pressione di funzionamento compresa tra 200 bar e 350 bar, — controllo del flusso e — valvola di sicurezza, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8479 90 70	87	Tubo flessibile del carburante per motori a combustione interna a pistoni, con un sensore di temperatura del carburante, con almeno due tubi di ingresso e tre tubi di uscita, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di motori per autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8481 80 59	20	Valvola regolatrice della pressione destinata ad essere integrata nei compressori a stantuffo del sistema di aria condizionata degli autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8484 20 00	10	Dispositivo meccanico di tenuta dell'albero destinato ad essere integrato nei compressori rotativi utilizzati nella fabbricazione di sistemi di aria condizionata degli autoveicoli (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8501 10 99	56	Motore a corrente continua, caratterizzato da: — velocità di rotazione non superiore a 7 000 giri/min (senza carico), — tensione nominale di 12 V (± 4 V), — potenza massima di 13,78 W (a 3,09 A), — intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C, — connessione per ingranaggi, — interfaccia di connessione meccanica, — 2 collegamenti elettrici, — coppia massima di 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	58	Motore a corrente continua, caratterizzato da: — velocità di rotazione non superiore a 6 500 giri/min (senza carico), — tensione nominale di 12 V (± 4 V),	0 %	—	31.12.2021



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8501 10 99	65	<ul style="list-style-type: none"> — potenza massima inferiore a 20 W, — intervallo specificato di temperature da 40 °C a 160 °C, — riduttore con vite senza fine — interfaccia di connessione meccanica, — 2 collegamenti elettrici, — coppia massima di 75 Nm <p>Azionatore elettrico di turbocompressore, dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un motore a corrente continua, — un meccanismo di cambio integrato, — una forza (di trazione) non inferiore a 200 N a una temperatura ambiente minima di 140 °C, — una forza (di trazione) non inferiore a 250 N in ciascuna posizione della propria corsa, — una corsa effettiva non inferiore a 15 mm ma non superiore a 25 mm, — con o senza un'interfaccia diagnostica di bordo 	0 %	—	31.12.2020
*ex 8504 31 80	50	Trasformatori utilizzati per la fabbricazione di driver elettronici, dispositivi di comando e fonti di illuminazione a LED per l'industria dell'illuminazione (?)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8504 40 90	25	Convertitore di corrente continua in corrente continua <ul style="list-style-type: none"> — senza alloggiamento o — con alloggiamento munito di spinotti di connessione, bulloni di connessione, raccordi filettati, connessioni non protette, elementi di connessione che consentono il montaggio su un circuito stampato mediante saldatura o qualsiasi altra tecnologia, o altri cablaggi che richiedono un'ulteriore lavorazione 	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8504 50 95	70	Solenoidi dotati di: <ul style="list-style-type: none"> — potenza nominale compresa tra 10 W e 15 W, — una resistenza d'isolamento di almeno 100 Mohm, — resistenza in corrente continua non superiore a 34,8 ohm ($\pm 10\%$) a 20 °C, — corrente nominale non superiore a 1,22 A, — tensione nominale non superiore a 25 V, 	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8505 11 00	65	Calamite permanenti composte da una lega di neodimio, ferro e boro, a forma di rettangolo, arrotondato o no, con sezione rettangolare o trapezoidale, di <ul style="list-style-type: none"> — lunghezza non superiore a 140 mm, — larghezza non superiore a 90 mm, e — spessore non superiore a 55 mm, 	0 %	p/st	31.12.2018



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		oppure a forma di rettangolo curvato (tipo «coppo») di: — lunghezza non superiore a 75 mm, — larghezza non superiore a 40 mm, — spessore non superiore a 7 mm, e — raggio di curvatura superiore a 86 mm, ma inferiore o pari a 241 mm, oppure a forma di disco di diametro non superiore a 90 mm, con o senza foro al centro			
*ex 8505 11 00	75	Quarto di manicotto destinato a fungere da magnete permanente previa magnetizzazione, — composto almeno di neodimio, ferro e boro, — di larghezza compresa tra 9,1 mm e 10,5 mm, — di lunghezza compresa tra 20 mm e 30,1 mm, del tipo usato sui rotori per la fabbricazione di pompe di carburante	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8507 90 80	70	Piastra tagliata in foglio di rame placcato in nichel con: — larghezza di 70 mm (± 5 mm), — spessore di 0,4 mm (± 0,2 mm), — lunghezza non superiore a 55 mm, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di batterie elettriche ricaricabili agli ioni di litio (²)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8518 40 80	93	Amplificatore di potenza acustica di: — potenza in uscita di 50 W, — tensione di esercizio compresa tra 9 V e 16 V, — impedenza elettrica non superiore a 4 ohm, — sensibilità superiore a 80 dB — in un alloggiamento metallico destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli (²)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8522 90 80	30	Supporto, elemento di fissazione o di rinforzo interno di metallo, utilizzato nella fabbricazione di televisori, monitor e lettori video (²)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 92	57				
*ex 8529 90 65	65	Circuito stampato che distribuisce tensione di alimentazione e segnali di comando direttamente a un circuito di controllo sullo schermo di vetro TFT di un modulo LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	53				
*ex 8529 90 92	59	Moduli LCD con: — misura diagonale dello schermo uguale o superiore a 14,5 cm ma non superiore a 25,5 cm, — retroilluminazione LED,	0 %	p/st	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8529 90 92	63	<p>— scheda a circuiti stampati dotata di memoria EPROM, microcontrollore, controllore della temporizzazione, modulo driver del bus LIN (Local Interconnect Network) o APIX2 (Automotive Pixel Link) e altri componenti attivi e passivi,</p> <p>— spina a 6-8 poli per l'alimentazione elettrica e interfaccia LVDS (Low-voltage differential signalling) o APIX2 a 2-4 coppie,</p> <p>— con o senza alloggiamento,</p> <p>destinati ad essere incorporati o montati in modo permanente sugli autoveicoli del capitolo 87 (?)</p> <p>Modulo LCD con:</p> <p>— misura diagonale dello schermo compreso tra 14,5 cm e 20,3 cm,</p> <p>— con o senza schermo tattile,</p> <p>— retroilluminazione LED,</p> <p>— scheda a circuiti stampati dotata di memoria EEPROM, microcontrollore, ricevitore LVDS e altri componenti attivi e passivi,</p> <p>— spina per l'alimentazione elettrica e interfacce CAN e LVDS,</p> <p>— con o senza componenti elettronici per l'adattamento dinamico del colore,</p> <p>— in un alloggiamento, con o senza funzioni di controllo meccanico, tattile o senza contatto, e con o senza sistema di raffreddamento attivo,</p> <p>destinato ad essere installato sugli autoveicoli del capitolo 87 (?)</p>	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8529 90 92	67	<p>Schermo a colori LCD per monitor LCD della voce 8528:</p> <p>— con una misura diagonale dello schermo compresa tra 14,48 cm e 31,24 cm,</p> <p>— con o senza schermo tattile,</p> <p>— con retroilluminazione, microunità di comando,</p> <p>— con sistema di comando CAN (Controller area network) dotato di interfaccia LVDS (Low-voltage differential signaling) e una o più prese di alimentazione CAN/corrente elettrica o con un controller APIX con interfaccia APIX,</p> <p>— in un alloggiamento con o senza pozzo caldo sul retro dello stesso,</p> <p>— non dotato di modulo di elaborazione del segnale,</p> <p>— con o senza retroalimentazione tattile o acustica</p> <p>destinato alla fabbricazione degli autoveicoli di cui al capitolo 87 (?)</p>	0 %	p/st	31.12.2020



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8536 90 95	20	Alloggiamento per chip semiconduttori a forma di telaio di plastica contenente un telaio di piombo munito di contatti per voltaggio non superiore a 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8536 90 95	92	Nastro di metallo stampato, con contatti	0 %	p/st	31.12.2018
*ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Connettore elastomerico, di gomma o di silicone, costituito da uno o più elementi conduttori	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8537 10 98	65	Leva del modulo di controllo posto sotto il volante: — con uno o più interruttori elettrici a una o più posizioni (pulsante, a rotazione o di altro tipo), — dotata o no di schede a circuito stampato e cavi elettrici, — per tensione compresa tra 9 V e 16 V, del tipo utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Unità di controllo per accesso senza chiave e avviamento di autoveicolo, dotata di apparecchio elettrico di commutazione, in alloggiamento di plastica, per una tensione di 12 V, con o senza: — antenna, — connettore, — supporto metallico, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8537 10 98	92	Pannello tattile, formato da una griglia conduttiva posta fra due lastre o fogli di plastica o di vetro, fornito di conduttori ed elementi di contatto elettrici	0 %	p/st	31.12.2018
ex 8538 90 99	60	Pannello di controllo frontale, in forma di scatola di plastica, con guide luminose, interruttori a rotazione, a pressione o a pulsante o di altro tipo, senza alcun componente elettrico, del tipo utilizzato nel cruscotto degli autoveicoli del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8543 70 90	15	Pellicola elettrocromica laminata formata da: — due strati esterni di poliestere, — uno strato intermedio di polimero acrilico e silicone, e — due terminali di connessione elettrica	0 %	—	31.12.2021
*ex 8543 70 90	33	Amplificatore ad alta frequenza comprendente uno o più circuiti integrati e uno o più chip condensatori discreti, anche con elementi passivi (IPD), su flangia metallica, inserito in un contenitore	0 %	—	31.12.2021




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
ex 8544 42 90	80	Cavo di connessione di 12 fili contenente due connettori con — tensione di 5 V, — lunghezza non superiore a 300 mm destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 10	10	Copertura di plastica per riempire lo spazio tra i fari antinebbia e il paraurti, con o senza banda cromata, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 10 90	10				
*ex 8708 30 10	20	Unità di comando del freno dotata di	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	60	— una capacità pari a 13,5 V (± 0,5V)			
ex 8708 30 99	10	— un meccanismo di viti a sfere che consente di controllare la pressione del liquido del freno nel cilindro principale destinata alla fabbricazione di veicoli a motore elettrico ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	40	Freno a disco nella versione dotata di una rampa di sfere BIR (Ball in Ramp) o di un freno di stazionamento elettronico EPB (Electronic Parking Brake), o solamente con funzione idraulica, provvisto di aperture funzionali e di montaggio e di scanalature di guida, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	30				
*ex 8708 30 10	50	Freno di stazionamento di tipo a tamburo:	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 91	10	— funzionante all'interno del disco del freno di servizio, — con un diametro pari o superiore a 170 mm ma non superiore a 195 mm destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autoveicoli ⁽²⁾			
*ex 8708 30 10	60	Pastiglie dei freni organiche senza amianto dotate di un elemento di frizione montato sul pannello posteriore in acciaio della banda, destinate alla fabbricazione di merci del capitolo 87 ⁽²⁾	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 91	20				
*ex 8708 30 10	70	Ganascia/pinza del freno in ghisa duttile, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 30 91	40				
*ex 8708 40 20	20	Cambio idrodinamico automatico dotato di:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 50	10	— convertitore idraulico di coppia, — senza gruppo di rinvio e giunto cardanico, — con o senza differenziale frontale destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di veicoli a motore del capitolo 87 ⁽²⁾			
*ex 8708 50 20	10	Asse di trasmissione laterale per autoveicoli dotato di giunto omocinetico a ciascuna estremità, del tipo utilizzato nella fabbricazione di merci di cui alla voce 8703 NC	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 50 55	10				



Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Albero di trasmissione in plastica rinforzata con fibra di carbonio, costituito da un pezzo unico senza giunto centrale — avente una lunghezza di almeno 1 m ma non superiore a 2 m, — avente un peso non inferiore a 6 kg, ma non superiore a 9 Kg	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 20 20 70	Cambio (trasmissione) con un albero di entrata e due alberi di uscita, in un alloggiamento di alluminio pressofuso, avente dimensioni complessive di 273 mm (larghezza) × 131 mm (altezza) × 187 mm (lunghezza) e comprendente almeno: — due frizioni elettromagnetiche unidirezionali che funzionano su lati opposti, — un albero di entrata con un diametro esterno di 24 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti, e — una boccola coassiale con un diametro interno di 22 mm (± 1 mm), che termina con una ruota dentata da 22 denti utilizzato per la fabbricazione di veicoli fuoristrada o di veicoli utilitari (²)	0 %	—	31.12.2021
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Supporto superiore dell'ammortizzatore comprendente — un supporto in metallo con tre viti di fissaggio e — un cuscinetto di gomma del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Braccio di telaio posteriore con rivestimento protettivo in plastica provvisto di due involucri metallici in cui sono infilati silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
*ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Braccio di telaio posteriore provvisto di un perno sferico e di un involucro metallico in cui è infilato un silent block in gomma, del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Barra stabilizzatrice per asse anteriore provvista di perno sferico a entrambe le estremità destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (²)	0 %	p/st	31.12.2021
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Radiatore di alluminio ad aria compressa a superficie nervata del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
*ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Serbatoio d'aria in ingresso o uscita, in lega di alluminio, fabbricato in base alla norma EN AC 42100 con: — una planarità della superficie isolante non superiore a 0,1 mm, — una quantità ammissibile di particelle pari a 0,3 mg per serbatoio, — una distanza tra i pori pari o superiore a 2 mm,	0 %	p/st	31.12.2020




Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
		— dimensione dei pori non superiore a 0,4 mm, e — non più di 3 pori con larghezza superiore a 0,2 mm del tipo utilizzato negli scambiatori di calore per i sistemi di raffreddamento degli autoveicoli			
*ex 8708 94 20	10	Sterzo a cremagliera in carcassa di alluminio con giunti omocinetici del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 94 35	20				
*ex 8708 95 10	40	Airbag del passeggero anteriore costituito da:	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 95 99	10	— un alloggiamento metallico con almeno sei staffe di montaggio, — un cuscino di sicurezza incorporato, — una cartuccia contenente gas compresso del tipo utilizzato per la fabbricazione di merci del capitolo 87			
ex 8708 99 10	30	Supporto del radiatore anteriore con o senza cuscinetti di gomma destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	15				
ex 8708 99 10	40	Staffa di sostegno di ferro o di acciaio, con fori di montaggio, con o senza dadi di fissaggio, per collegare il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di merci del capitolo 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	25				
*ex 8714 91 30	25	Forcelle anteriori, tranne forcelle anteriori rigide (non telescopiche) interamente in acciaio, destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di biciclette (2)	0 %	—	31.12.2018
ex 8714 91 30	35				
ex 8714 91 30	72				
*ex 9013 80 90	20	Microspecchio semiconduttore elettronico in alloggiamento idoneo all'assemblaggio automatizzato delle schede dei circuiti stampati, costituito principalmente da una combinazione di: — uno o più circuiti integrati monolitici per applicazione specifica (ASIC, Application-Specific Integrated Circuit), — uno o più specchi microelettromeccanici (MEMS), fabbricati con tecnologia dei semiconduttori, con componenti meccanici disposti in strutture tridimensionali sul materiale semiconduttore del tipo utilizzato per l'integrazione nei prodotti dei capitoli 84-90 e 95	0 %	p/st	31.12.2019




ALLEGATO II

Codice NC	TARIC
ex 2818 30 00	30
ex 2842 10 00	40
ex 2905 11 00	20
ex 2909 60 00	20
ex 2916 14 00	30
ex 2920 90 70	40
ex 2920 90 70	50
ex 2931 90 00	05
ex 2933 59 95	88
ex 2933 99 80	53
ex 2933 99 80	72
ex 2940 00 00	40
ex 3204 16 00	20
ex 3204 17 00	67
ex 3215 90 70	30
ex 3506 91 10	50
ex 3506 91 90	50
ex 3811 21 00	57
ex 3815 90 90	40
ex 3824 99 92	21
ex 3824 99 92	24
ex 3824 99 92	69
ex 3901 10 10	20
ex 3901 90 80	50
ex 3913 90 00	92
ex 3921 13 10	10
ex 3923 10 00	10
ex 3926 30 00	10
ex 3926 90 97	20
ex 5911 90 90	30
ex 5911 90 90	40
ex 7410 11 00	10
ex 7607 11 90	40
ex 7607 19 90	10
ex 7616 99 10	30
ex 8108 90 30	20
ex 8108 90 50	10
ex 8108 90 50	25
ex 8301 60 00	20
ex 8409 91 00	65
ex 8409 99 00	30
ex 8411 99 00	70
ex 8413 91 00	40




Codice NC	TARIC
ex 8419 90 85	30
ex 8421 99 00	92
ex 8438 90 00	20
ex 8468 90 00	20
ex 8476 90 10	20
ex 8476 90 90	20
ex 8479 90 70	83
ex 8481 90 00	30
ex 8501 10 99	55
ex 8503 00 99	70
ex 8504 31 80	50
ex 8504 40 90	20
ex 8505 11 00	33
ex 8505 11 00	45
ex 8507 90 80	60
ex 8507 90 80	70
ex 8507 90 80	80
ex 8515 90 80	30
ex 8522 90 80	30
ex 8529 90 65	65
ex 8529 90 92	35
ex 8529 90 92	36
ex 8529 90 92	50
ex 8536 90 40	20
ex 8536 90 40	92
ex 8536 90 40	94
ex 8536 90 40	95
ex 8536 90 95	20
ex 8536 90 95	92
ex 8536 90 95	94
ex 8536 90 95	95
ex 8537 10 98	70
ex 8537 10 98	92
ex 8543 70 90	33
ex 8543 90 00	15
ex 8544 49 93	10
ex 8545 90 90	30
ex 8708 29 90	10
ex 8708 30 10	20
ex 8708 30 10	30
ex 8708 30 91	10
ex 8708 30 91	20
ex 8708 30 91	30
ex 8708 30 91	40
ex 8708 30 91	50



Codice NC	TARIC
ex 8708 40 20	20
ex 8708 40 50	10
ex 8708 50 55	10
ex 8708 50 99	10
ex 8708 50 99	20
ex 8708 80 35	10
ex 8708 80 91	10
ex 8708 80 91	20
ex 8708 91 35	10
ex 8708 91 99	20
ex 8708 91 99	30
ex 8708 94 35	20
ex 8708 95 99	10
ex 8708 99 10	20
ex 8708 99 97	40
ex 8708 99 97	50
ex 8708 99 97	70
ex 8714 91 30	24
ex 8714 91 30	34
ex 8714 91 30	71
ex 9013 80 90	10

17CE1818



REGOLAMENTO (UE) 2017/1135 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per il dimetoato (somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) In data 22 aprile 2016 la Francia ha informato la Commissione di una misura nazionale urgente adottata conformemente all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, volta a sospendere le importazioni e l'immissione sul mercato francese di ciliege fresche provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o da paesi terzi in cui l'uso di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimetoato è ammesso per il trattamento dei ciliegi. Conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento, in data 28 aprile 2016 durante una riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, si è convenuto di rendere prioritario il riesame degli LMR al fine di stabilirne di nuovi sulla base di un esame scientifico condotto dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità». Pertanto, conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all'Autorità di effettuare tale esame prioritario degli LMR vigenti per il dimetoato e l'ometoato. L'Autorità ha presentato il proprio parere motivato il 28 novembre 2016 ⁽³⁾.
- (3) L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo della «somma di dimetoato e ometoato, espressa in dimetoato» in due definizioni del residuo distinte per «dimetoato» e per «ometoato» e ha concluso che gli LMR per i meloni e le barbabietole da zucchero possono destare preoccupazioni in merito alla protezione dei consumatori. L'Autorità ha pertanto raccomandato di ridurre gli LMR vigenti per tali prodotti. Essa ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per la cicoria/Witloof e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per il cavolo cinese non era disponibile alcuna informazione su buone pratiche agricole sicure per i consumatori e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tale prodotto gli LMR dovrebbero pertanto essere fissati allo specifico limite di determinazione. Essa ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, ciliege, olive da tavola, bietole, carote, sedani, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefica, rutabaga, rape, aglio, cipolle, scalogni, cipolline, pomodori, melanzane, zucche, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, lattughe, asparagi, piselli, olive da olio, chicchi d'orzo, chicchi di avena, chicchi di segale, chicchi di frumento, barbabietole da zucchero e radici di cicoria, e ha concluso che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

⁽³⁾ Reasoned opinion on the prioritised review of the existing maximum residue levels for dimethoate and omethoate according to Article 43 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sull'esame prioritario dei livelli massimi di residui vigenti per il dimetoato e l'ometoato conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2016; 14(11):4647, 50 pagg.



- (4) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (5) Sulla base del parere motivato dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con l'LMR vigente, i limiti per il dimetoato e l'ometoato di 0,01 mg/kg per i meloni dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (9) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la sostanza attiva dimetoato in e su tutti i prodotti, ad esclusione dei meloni, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 17 gennaio 2018.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 17 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:


1) nell'allegato II, la colonna relativa al dimetoato è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Dimetoato
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	(+)
0110020	Arance dolci	(+)
0110030	Limoni	(+)
0110040	Limette/lime	(+)
0110050	Mandarini	(+)
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 (*)
0140020	Ciliege (dolci)	0,02 (+)




(1)	(2)	(3)
0140030	Pesche	0,01 (*)
0140040	Prugne	0,01 (*)
0140990	Altri	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzerruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	0,01 (*)
0161020	Fichi	0,01 (*)
0161030	Olive da tavola	3 (+)
0161040	Kumquat	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)
0161990	Altri	0,01 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,01 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	0,01 (*) (+)
0213020	Carote	0,03 (+)
0213030	Sedano rapa	0,03 (+)
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,03 (+)
0213050	Topinambur	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	0,03 (+)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,03 (+)
0213080	Ravanelli	0,03 (+)
0213090	Salsefrica	0,03 (+)
0213100	Rutabaga	0,03 (+)
0213110	Rape	0,03 (+)
0213990	Altri	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglio	0,01 (*) (+)
0220020	Cipolle	0,01 (*) (+)
0220030	Scalogni	0,01 (*) (+)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	2 (+)
0220990	Altri	0,01 (*)
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	(+)
0231020	Peperoni	




(1)	(2)	(3)
0231030	Melanzane	(+)
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	(+)
0233030	Cocomeri/angurie	(+)
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,02
0241010	Cavoli broccoli	(+)
0241020	Cavolfiori	(+)
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,1 (+)
0242020	Cavoli cappucci	0,01 (*) (+)
0242990	Altri	0,01 (*)
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	0,01 (*)
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,01 (*)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	(+)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	



(1)	(2)	(3)
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	(+)
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	




(1)	(2)	(3)
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	(+)
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,01 (*)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	3 (+)
0402020	Semi di palma	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)
0402040	Capoc	0,01 (*)
0402990	Altri	0,01 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,02 (*) (+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01 (*)
0500040	Miglio	0,01 (*)
0500050	Avena	0,02 (*) (+)
0500060	Riso	0,01 (*)
0500070	Segale	0,02 (+)
0500080	Sorgo	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,05 (+)
0500990	Altri	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	
0610000	Tè	0,05 (*)
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	0,05 (*)
0631020	Ibisco/rosella	0,05 (*)
0631030	Rosa	0,1 (+)
0631040	Gelsomino	0,05 (*)
0631050	Tiglio	0,05 (*)
0631990	Altri	0,05 (*)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	0,05 (*)
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	0,05 (*)
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	0,05 (*)
0640000	Semi di cacao	0,05 (*)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	5
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,5
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	



(1)	(2)	(3)
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,1
0840020	Zenzero	0,1
0840030	Curcuma	0,1
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,1
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,01 (*) (+)
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,03 (+)
0900990	Altri	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	



(1)	(2)	(3)
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	



(1)	(2)	(3)
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(^e) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Dimetoato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0140020 Ciliege (dolci)

0161030 Olive da tavola

0213010 Bietole

0213020 Carote

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213030 Sedano rapa

0213040 Barbaforte/rafano/cren

0213060 Pastinaca

0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080 Ravanelli

0213090 Salsefrica

0213100 Rutabaga


0213110 Rape

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010 Aglio



- 0220020 Cipolle**
- 0220030 Scalogni**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0231010 Pomodori**
- 0231030 Melanzane**
- 0233020 Zucche**
- 0233030 Cocomeri/angurie**
- 0241010 Cavoli broccoli**
- 0241020 Cavolfiori**
- 0242010 Cavoletti di Bruxelles**
- 0242020 Cavoli cappucci**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0251020 Lattughe**
- 0270010 Asparagi**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0300030 Piselli**
- 0402010 Olive da olio**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0500010 Orzo**
- 0500050 Avena**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0500070 Segale**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0500090 Frumento**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0631030 Rosa**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforte/rafano/cren**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0900010 Barbabietole da zucchero

0900030 Radici di cicoria»

- 2) nell'allegato II, è aggiunta la seguente colonna relativa all'omotoato:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (*)	Ometoato
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 (*)
0110010	Pompelmi	(+)
0110020	Arance dolci	(+)
0110030	Limoni	(+)
0110040	Limette/lime	(+)
0110050	Mandarini	(+)
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,01 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	
0140000	Drupacee	
0140010	Albicocche	0,01 (*)
0140020	Ciliege (dolci)	0,2 (+)



(1)	(2)	(3)
0140030	Pesche	0,01 (*)
0140040	Prugne	0,01 (*)
0140990	Altri	0,01 (*)
0150000	Bacche e piccola frutta	0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) <i>Fragole</i>	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	0,01 (*)
0161020	Fichi	0,01 (*)
0161030	Olive da tavola	1,5 (+)
0161040	Kumquat	0,01 (*)
0161050	Carambole	0,01 (*)
0161060	Cachi	0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan	0,01 (*)
0161990	Altri	0,01 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)
0163010	Avocado	




(1)	(2)	(3)
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	
0211000	a) <i>Patate</i>	0,01 (*)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	0,01 (*) (+)
0213020	Carote	0,02 (+)
0213030	Sedano rapa	0,02 (+)
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,02 (+)
0213050	Topinambur	0,01 (*)
0213060	Pastinaca	0,02 (+)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,02 (+)
0213080	Ravanelli	0,02 (+)
0213090	Salsefrica	0,02 (+)
0213100	Rutabaga	0,02 (+)
0213110	Rape	0,02 (+)
0213990	Altri	0,01 (*)
0220000	Ortaggi a bulbo	
0220010	Aglio	0,01 (*) (+)
0220020	Cipolle	0,01 (*) (+)
0220030	Scalogni	0,01 (*) (+)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,2 (+)
0220990	Altri	0,01 (*)
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	(+)
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	(+)



(1)	(2)	(3)
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	(+)
0233030	Cocomeri/angurie	(+)
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	(+)
0241020	Cavolfiori	(+)
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	(+)
0242020	Cavoli cappucci	(+)
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	
0251020	Lattughe	(+)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri	
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (*)
0252010	Spinaci	




(1)	(2)	(3)
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 (*)
0270010	Asparagi	(+)
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati	
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alge e organismi procarioti	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	




(1)	(2)	(3)
0300030	Piselli	(+)
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	
0401000	Semi oleaginosi	0,01 (*)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	1,5 (+)
0402020	Semi di palma	0,01 (*)
0402030	Frutti di palma	0,01 (*)
0402040	Capoc	0,01 (*)
0402990	Altri	0,01 (*)
0500000	CEREALI	
0500010	Orzo	0,02 (*) (+)
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)
0500030	Mais/granturco	0,01 (*)
0500040	Miglio	0,01 (*)
0500050	Avena	0,02 (*) (+)
0500060	Riso	0,01 (*)
0500070	Segale	0,01 (*) (+)
0500080	Sorgo	0,01 (*)
0500090	Frumento	0,01 (*) (+)
0500990	Altri	0,01 (*)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	




(1)	(2)	(3)
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	



(1)	(2)	(3)
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	
0900010	Barbabietole da zucchero	0,01 (*) (+)
0900020	Canne da zucchero	0,01 (*)
0900030	Radici di cicoria	0,02 (+)
0900990	Altri	0,01 (*)
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	



(1)	(2)	(3)
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	
1020040	Cavallo	
1020990	Altri	
1030000	Uova di volatili	
1030010	Galline	
1030020	Anatre	
1030030	Oche	



(1)	(2)	(3)
1030040 1030990	Quaglie Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	
1050000	Anfibi e rettili	
1060000	Animali invertebrati terrestri	
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Ometoato

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0140020 Ciliege (dolci)

0161030 Olive da tavola

0213010 Bietole

0213020 Carote

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0213030 Sedano rapa

0213040 Barbaforte/rafano/cren

0213060 Pastinaca

0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080 Ravanelli

0213090 Salsefrica

0213100 Rutabaga

0213110 Rape

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220010 Aglio

0220020 Cipolle

0220030 Scalogni

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0231010 Pomodori**
- 0231020 Peperoni**
- 0233020 Zucche**
- 0233030 Cocomeri/angurie**
- 0241010 Cavoli broccoli**
- 0241020 Cavolfiori**
- 0242010 Cavoletti di Bruxelles**
- 0242020 Cavoli cappucci**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0251020 Lattughe**
- 0270010 Asparagi**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0300030 Piselli**
- 0402010 Olive da olio**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0500010 Orzo**
- 0500050 Avena**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0500070 Segale**
- 0500090 Frumento**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforte/rafano/cren**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai dati tossicologici dei metaboliti vegetali. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 27 giugno 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0900010 Barbabietole da zucchero**
- 0900030 Radici di cicoria»**

3) nell'allegato III, parte B, la colonna relativa al dimetoato è soppressa.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1136 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con lettera del 23 novembre 2015, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 a un operatore stabilito nel loro territorio che soddisfaceva le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie» pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tale operatore, che ha legalmente commercializzato «Emmental de Savoie» in modo continuo durante almeno i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, aveva presentato un'opposizione relativa alla composizione della razione di base delle vacche da latte, che deve essere costituita per almeno il 50 % da foraggi grossolani verdi per almeno 150 giorni all'anno, indicando di aver bisogno di un termine entro il quale adeguare la propria azienda. L'operatore in questione è il GAEC Le Seyssel, Vallod, 74910 SEYSSSEL.
- (3) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (4) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Emmental de Savoie» (IGP).


Articolo 2

La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 29 ottobre 2015 sull'indicazione geografica protetta «Emmental de Savoie», pubblicata il 7 novembre 2015 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore dell'operatore che soddisfa le condizioni del suddetto articolo.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 64 del 28.2.2017, pag. 8.



Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

17CE1820



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1137 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 sono superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 431/2008 per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA


Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).


⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 (in %)
09.4003	35,489750

17CE1821



DECISIONE (UE) 2017/1138 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio per quanto riguarda l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 maggio 2017 la convenzione di Minamata sul mercurio ⁽¹⁾ («convenzione») è stata approvata, a nome dell'Unione, con la decisione (UE) 2017/939 ⁽²⁾.
- (2) La convenzione entrerà in vigore il 16 agosto 2017. La prima riunione della conferenza delle parti della convenzione («COP 1») si terrà a Ginevra dal 24 al 29 settembre 2017. L'Unione dovrebbe pertanto definire la posizione da adottare alla COP 1.
- (3) L'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che le parti che intendono importare mercurio proveniente da una non parte consentano tale importazione solo a condizione che la non parte esportatrice fornisca una certificazione che attesti che il mercurio importato non proviene dall'estrazione primaria di mercurio, né da eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali («certificazione»).
- (4) L'articolo 3, paragrafo 12, della convenzione prevede che la COP 1 adotti gli elementi necessari della certificazione e hanno pertanto effetti giuridici. Detti elementi necessari della certificazione avranno pertanto effetti giuridici.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è conforme alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 8, della convenzione, come integrato degli elementi necessari della certificazione proposti.
- (6) L'articolo 8, paragrafo 4, della convenzione impone alle parti di garantire che le nuove fonti puntuali che rientrano nelle categorie di fonti di cui all'allegato D facciano uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni di mercurio e di composti di mercurio nell'atmosfera.
- (7) L'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione prevede che le parti controllino e, ove possibile, riducano le emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera provenienti dalle fonti puntuali esistenti che rientrano nelle categorie di fonti elencate nell'allegato D, avvalendosi di una o più delle misure seguenti: l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali; la determinazione di obiettivi quantificati; la determinazione di valori limite di emissione; la determinazione di una strategia di controllo «multi-inquinanti»; misure alternative.

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.2017, pag. 6.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del 24.5.2017, pag. 1).



- (8) L'articolo 8, paragrafo 7, della convenzione impone alle parti di istituire e mantenere un inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
- (9) L'articolo 8, paragrafo 8, della convenzione stabilisce che la COP 1 adotti orientamenti sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti nonché della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati, e adotti altresì orientamenti volti a sostenere le parti nell'adempimento dei loro obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, in particolare per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi e la definizione dei valori limite di emissione.
- (10) L'articolo 8, paragrafo 9, della convenzione prevede che la conferenza adotti, non appena possibile, orientamenti sui criteri che le parti della convenzione possono elaborare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), qualora intendano applicare misure di controllo sulle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera unicamente alle fonti puntuali che rientrano in una determinata categoria di fonti elencate nell'allegato D, a condizione che sia coperto almeno il 75 % delle emissioni della categoria di fonti in questione, e orientamenti sulla metodologia da utilizzare per la preparazione dell'inventario delle emissioni di mercurio e dei composti di mercurio nell'atmosfera.
- (11) L'articolo 8, paragrafo 10, seconda frase, della convenzione precisa che le parti devono tenere conto degli orientamenti nell'attuazione di tali disposizioni pertinenti. Detti orientamenti avranno pertanto effetti giuridici.
- (12) Il comitato intergovernativo di negoziato della convenzione, nella sua settima sessione svoltasi dal 10 al 15 marzo 2016 in Giordania, ha adottato, a titolo provvisorio, i quattro documenti di orientamento di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione, in attesa dell'adozione formale da parte della COP 1.
- (13) La legislazione dell'Unione, in particolare la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e il regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, è conforme alle disposizioni dell'articolo 8 della convenzione, come integrata degli orientamenti proposti.
- (14) Gli elementi necessari della certificazione e i quattro documenti di orientamento proposti dovrebbero pertanto essere sostenuti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione»), sostiene l'adozione degli elementi necessari della certificazione di cui all'articolo 3, paragrafo 12, e degli orientamenti di cui all'articolo 8, paragrafi 8 e 9, della convenzione.


I rappresentanti dell'Unione europea, in consultazione con gli Stati membri durante le riunioni di coordinamento, possono concordare modifiche minori ai documenti di cui al primo comma senza una nuova decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione o le decisioni della conferenza delle parti della convenzione che adottano i documenti di cui all'articolo 1 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).




Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
J. HERRERA

17CE1822



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1139 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 4450]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date indicate nell'allegato della decisione di esecuzione per quelle zone.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato successivamente modificato dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/417 ⁽⁵⁾, (UE) 2017/554 ⁽⁶⁾, (UE) 2017/696 ⁽⁷⁾, (UE) 2017/780 ⁽⁸⁾, (UE) 2017/819 ⁽⁹⁾ e (UE) 2017/977 ⁽¹⁰⁾ per tenere conto delle modifiche delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2005/94/CE, in seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, a seguito di alcuni miglioramenti della situazione epidemiologica relativa al virus in questione nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).


⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁸⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).

⁽⁹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/819 della Commissione, del 12 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 122 del 13.5.2017, pag. 76).

⁽¹⁰⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).



- (4) Il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2017 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977, al fine di tener conto delle date per l'attuazione di misure nelle nuove aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/977.
- (5) La situazione complessiva dell'influenza aviaria ad alta patogenicità nell'Unione è in costante miglioramento. Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/977 solo il Belgio ha rilevato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende di volatili in cattività. Tale paese ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno alle aziende infette. Per quanto riguarda gli altri focolai comparsi in Belgio in piccole aziende non commerciali, l'autorità competente ha concesso una deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone, come previsto all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2005/94/CE, previa valutazione del rischio.
- (6) Anche la Francia ha istituito una zona di sorveglianza conformemente alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai confermati in Belgio in aziende di volatili in cattività al confine con la Francia.
- (7) La Commissione ha esaminato le misure che il Belgio e la Francia hanno adottato conformemente alla direttiva 2005/94/CE in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria del sottotipo H5N8 in Belgio e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Belgio e quelli della zona di sorveglianza istituita in Francia si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 e che la deroga alle disposizioni relative all'introduzione di zone concessa dall'autorità competente del Belgio è stata effettuata in conformità alle prescrizioni della direttiva 2005/94/CE.
- (8) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con il Belgio e la Francia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Belgio e la zona di sorveglianza istituita in Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai in Belgio. Le nuove aree relative al Belgio e alla Francia dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (9) È pertanto opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Belgio e la zona di sorveglianza istituita dalla Francia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (10) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

- 1) nella parte A la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria:

«Stato membro: Belgio


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.	7.7.2017
Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.	8.7.2017»

- 2) la parte B è così modificata:


- a) la seguente voce relativa al Belgio è inserita prima della voce relativa alla Bulgaria:

«Stato membro: Belgio


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
De zone omvat de gemeenten Zedelgem en Oostkamp en delen van de gemeenten Jabbeke, Brugge, Beernem, Wingene, Pittem, Lichtervelde, Torhout en Ichtegem. De zone omvat in wijzerzin: — de spoorweg Oostende — Brugge — Expresweg — Bevrijdingslaan — Hoefijzerlaan — Koning Albertlaan — Buiten Begijnvest — Buiten Katelijnevest — Buiten Gentpoortvest — Generaal Lemanlaan — Astridlaan — Bruggestraat — Beverhoutsveldstraat — Akkerstraat — Parkstraat — Stationstraat — Wingene Steenweg — Reigerlostraat — Torenweg — Vagevuurstraat — Bruggesteenweg — Predikherenstraat	16.7.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Rakestraat — Keukelstraat — Balgenhoekstraat — Ruiseledesteenweg — Tieltstraat — Kapellestraat — Kokerstraat — Egensestraat — Wingensesteenweg — Egemveldweg — Grootveldstraat — Schoolstraat — Marktplein — Lichterveldstraat — Zegwegestraat — Sprietstraat — Zwevezelestraat — Koolkampstraat — Ringlaan — Brugsebaan — Roeselaarseweg — Vredelaan — Oostendestraat — Wijnendale-Molenstraat — Smissestraat — Spoorwegstraat — Schoolstraat — Torhoutbaan — Korenstraat — Heuvelstraat — Zuidstraat — Mitswegestraat — Achterstraat — Bruggestraat — Barletegemweg — Aatrijksesteenweg — Dorpstraat — Stationsstraat — Expressweg — de spoorweg/le chemin de fer Oostende — Brugge 	
<p>Een 3 km zone rond de haard in Oostkamp (N51.115900 — E3.191884). De zone omvat straat (secties) in de gemeenten Zedelgem en Oostkamp.</p>	<p>Dall'8.7.2017 al 16.7.2017</p>



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>De zone omvat de gemeenten Mene en Wevelgem en delen van de gemeenten Wervik, Moorslede, Ledegem, Izegem, Lendeledede, Kuurne, Harelbeke, Deerlijke, Zwevegem, Kortrijk en Mouscron.</p> <p>De zone omvat in wijzerzin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — de Franse grens — Busbekestraat — Laagweg — Vagevuurstraat — Hoogweg — Calvariestraat — N58 — Geluwesesteenweg — Wervikstraat — Sint Denijsplaats — Beselarestraat — Magerheidstraat — A19 — Dadizelestraat — Geluwestraat — Beselarestraat — Plaats — Ledegemstraat — Dadizelestraat — Papestraat — Stationsstraat — Sint-Eloois-Winkelstraat — Rollegemstraat — Sint-Jansplein — Sint-Janstraat — Rollegemkapelsestraat — A17/E403 — Woestijnstraat — Meensesteenweg — Woestynestraat — Bosmolenstraat — Geitestraat — Roterijstraat — Beiaardstraat — Molenstraat — Kortrijksestraat — Winkelsestraat — Stationsstraat — Hulstemolenstraat — Rijksweg — Roeselaarseweg 	17.7.2017



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Marichaalstraat — N36 — Ringlaan — Stationsstraat — Pladijsstraat — Kleine Brandstraat — Deerlijkstraat — N391/Kanaalweg — Keiberg — Avelgemstraat — Kastanjeboomstraat — Hoogstraat — Perrestraat — Vinkestraat — Marquettestraat — Brucqstraat — Zandbeekstraat — Beerbosstraat — Doornikserijsweg — Kanadezenlaan — Lagestraat — Frankrijkstraat — Herseauxlaan — Rue de Roubaix — Chaussée d'Estampuis — de Franse grens 	
<p>Een 3 km zone rond de haard in Menen (N50.799130- E3.213860). De zone omvat straat(secties) in de gemeenten Menen, Wevelgem en Kortrijk.</p>	Dal 9.7.2017 al 17.7.2017»

b) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Francia

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Les communes suivantes dans le département du Nord:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bousbecque — Halluin — Ferrain Neuville en — Roncq — Tourcoing — Wattrelos 	17.7.2017»

17CE1823



RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1140 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2017

relativa ai dati personali che possono essere scambiati attraverso il sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») istituito a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero

[notificata con il numero C(2017) 4197]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito un sistema di allarme rapido e di reazione («SARR») sotto forma di una rete di costante comunicazione tra la Commissione e le autorità sanitarie degli Stati membri competenti per la prevenzione e il controllo di alcune categorie di malattie trasmissibili. Le procedure che disciplinano il funzionamento del SARR sono state stabilite nella decisione 2000/57/CE della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La decisione n. 2119/98/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La nuova decisione ha rilanciato il SARR e ha inoltre ampliato l'ambito di applicazione della rete di costante comunicazione per comprendere altre tipologie di minacce biologiche e altre categorie di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, incluse le minacce di origine chimica, ambientale o ignota. Essa ha altresì stabilito norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.
- (3) La decisione 2000/57/CE è stata abrogata e sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera i), della decisione n. 1082/2013/UE, la notifica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero attraverso il SARR dovrebbe comprendere i dati necessari all'identificazione delle persone che hanno contratto l'infezione e dei soggetti potenzialmente in pericolo («dati per la ricerca di contatti»). In linea con l'articolo 16, paragrafo 9, lettera b), di tale decisione, e con l'obiettivo di garantire l'efficacia e l'applicazione uniforme di tali notifiche, è opportuno raccomandare un elenco indicativo dei dati personali che possono essere comunicati dalle autorità competenti per il SARR.
- (5) Lo scambio dei dati personali attraverso il SARR dovrebbe svolgersi conformemente alle prescrizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾. Benché, di norma, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001 precludano il trattamento di categorie particolari di dati personali, compresi quelli relativi alla salute di una persona, tale trattamento è comunque autorizzato nella misura in cui è necessario per salvaguardare un interesse vitale della

⁽¹⁾ Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).


⁽²⁾ Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 32).

⁽³⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).

⁽⁵⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



persona interessata, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 95/46/EC e dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 45/2001, come pure per motivi di interesse pubblico rilevante purché siano previste le opportune garanzie, come disposto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri a norma rispettivamente dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, dei summenzionati atti.


- (6) Attraverso il SARR dovrebbero essere scambiati solo i dati personali necessari al conseguimento dei summenzionati fini, come determinato nei singoli casi, e la presente raccomandazione non dovrebbe costituire un'autorizzazione a scambiare tutte le tipologie di dati personali dalla stessa contemplati.
- (7) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 e ha espresso un parere il 24 agosto 2015 (C 2015-0629),

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE

1. Un elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti è stabilito nell'allegato della presente raccomandazione.
2. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Elenco indicativo dei dati personali che possono essere scambiati ai fini del coordinamento delle misure di ricerca di contatti

1. INFORMAZIONI A CARATTERE PERSONALE

- Nome e cognome;
- nazionalità, data di nascita, sesso;
- paese di residenza;
- tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;
- domicilio/residenza attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

2. SPECIFICHE RELATIVE AL VIAGGIO

- Dati relativi al trasporto (numero del volo, data del volo e lunghezza del tragitto, nome della nave, numero di targa);
- numero/i del posto a sedere;
- numero/i della cabina.

3. INFORMAZIONI DI CONTATTO

- Nomi delle persone visitate/luoghi di soggiorno;
- date e indirizzi dei luoghi di soggiorno (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

4. DATI DEGLI ACCOMPAGNATORI

- Nome e cognome;
- nazionalità;
- paese di residenza;
- tipo di documento di identità, numero e autorità che l'ha rilasciato;
- domicilio attuale (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

5. CHI CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA

- Nome della persona da contattare;
- indirizzo (strada e numero civico, città, paese, codice postale);
- numeri di telefono (cellulare, domicilio privato, lavoro);
- indirizzo e-mail (privato, lavoro).

17CE1824



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2017

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure in vigore

- (1) Nell'aprile 2011, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 ⁽²⁾ («regolamento definitivo») un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile (stainless steel bars — SSB) originarie dell'India, attualmente classificate sotto i codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.
- (2) Il regolamento definitivo ha istituito un dazio compensativo con aliquote comprese tra il 3,3 % e il 4,3 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 4,0 % per le società che hanno collaborato e non rientrano nel campione e del 4,3 % per tutte le altre società in India.
- (3) Nel luglio 2013, a seguito di un riesame intermedio parziale («riesame intermedio»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 721/2013 ⁽³⁾ («regolamento di modifica») il Consiglio ha modificato l'aliquota di dazio applicabile al produttore esportatore indiano Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra («Viraj») dal 4,3 % allo 0 % e ha rivisto l'aliquota per tutte le altre società portandola dal 4,3 % al 4,0 %.

1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (4) Nel giugno 2015 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di imminente scadenza delle misure compensative sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India ⁽⁴⁾.
- (5) Il 28 gennaio 2016 l'Associazione europea della siderurgia («Eurofer»), che rappresenta oltre il 25 % della produzione complessiva di barre di acciaio inossidabile nell'Unione europea («l'Unione»), ha presentato una domanda di riesame a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio ⁽⁵⁾.


⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 del Consiglio, del 19 aprile 2011, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (GUL 108 del 28.4.2011, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 721/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2011 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinate barre di acciaio inossidabile originarie dell'India (GUL 202 del 27.7.2013, pag. 2).

⁽⁴⁾ GU C 248 del 29.7.2015, pag. 4.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93). Tale regolamento è stato codificato dal regolamento di base.



- (6) Eurofer ha fondato la domanda sul presupposto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza delle sovvenzioni e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3. Apertura

- (7) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 27 aprile 2016 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura del riesame nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ («avviso di apertura»).

1.4. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta.
- (9) La Commissione ha inoltre informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza Eurofer, i produttori noti dell'Unione e le rispettive associazioni, gli utilizzatori e gli importatori noti di barre di acciaio inossidabile nell'Unione nonché il governo indiano e i produttori esportatori noti in India invitandoli a partecipare.
- (10) A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.4.1. Campionamento

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

1.4.1.1. Campionamento dei produttori dell'Unione

- (12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione.
- (13) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato il campione sulla base del massimo volume rappresentativo di vendite che potesse essere esaminato nel periodo disponibile, garantendo al contempo una distribuzione geografica.
- (14) Il campione selezionato in via provvisoria era composto da tre produttori dell'Unione rappresentanti circa il 50 % delle vendite complessive dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.
- (15) Alla Commissione è stato notificato che un produttore dell'Unione aveva dichiarato vendite effettuate tra membri del gruppo come vendite effettuate all'Unione e pertanto tale soggetto è stato sostituito con un altro produttore dell'Unione. Il campione definitivo copriva anch'esso circa il 50 % delle vendite complessive dei produttori dell'Unione che hanno collaborato.

1.4.1.2. Campionamento degli importatori

- (16) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori e le loro associazioni rappresentative a manifestarsi e a fornire informazioni specifiche necessarie a stabilire se fosse necessario il campionamento e, in tal caso, alla selezione del campione. Si sono manifestati due importatori.

1.4.1.3. Campionamento dei produttori esportatori

- (17) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dell'India a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità indiane di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

⁽¹⁾ GUC 148 del 27.4.2016, pag. 8.



- (18) Quattordici produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori, rappresentanti circa il 46 % delle importazioni complessive nell'Unione di barre di acciaio inossidabili dall'India, hanno fornito le informazioni richieste nell'Allegato I dell'avviso di apertura ai fini del campionamento. La Commissione ha inserito nel campione tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori con il più alto volume di vendite all'esportazione nell'Unione (rappresentanti il 62 % del volume delle esportazioni da parte delle società che hanno collaborato) che potesse essere ragionevolmente esaminato nel periodo disponibile.
- (19) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità indiane sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.4.1.4. Utilizzatori

- (20) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, nonché le organizzazioni che rappresentano i consumatori, a manifestarsi e collaborare. Nell'Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori.

1.4.2. Questionari e visite di verifica

- (21) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.
- (22) Tra questi il governo indiano, tre produttori esportatori indiani inseriti nel campione, tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, i due importatori di cui al considerando 16, Eurofer e un'altra associazione dei produttori dell'Unione.
- (23) Hanno risposto al questionario tre produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer, il governo indiano e tre produttori esportatori indiani inseriti nel campione.
- (24) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni, la persistenza o reiterazione del pregiudizio e se il mantenimento delle misure compensative non fosse contrario all'interesse dell'Unione.
- (25) Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo indiano a Delhi, in India, presso la sede di Eurofer a Bruxelles, in Belgio, e presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori dell'Unione:


- Ugitech SA, Ugine, Francia;
- Acerinox SA, Madrid, Spagna;
- A.I. Olarra SA, Bilbao, Spagna.

b) Produttori esportatori dell'India:

- Chandan Steel Limited, Mumbai, India;
- Isinox Steel Limited, Mumbai, India;
- Gruppo Venus:
 - Hindustan Inox Ltd., Mumbai, India;
 - Precision Metals, Mumbai, India;
 - Sieves Manufactures Pvt. Ltd., Mumbai, India;
 - Venus Wire Industries Pvt. Ltd., Mumbai, India.

1.5. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (26) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).



- (27) L'esame delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (28) Il prodotto in esame è identico al prodotto definito nell'inchiesta iniziale, ossia barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm («SSB» o «prodotto oggetto del riesame»), originarie dell'India e attualmente rientranti nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89 («prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

- (29) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (30) La Commissione ha concluso che detti prodotti sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

3. RISCHIO DELLA PERSISTENZA DELLE SOVVENZIONI

3.1. Introduzione

- (31) In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni.
- (32) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame sono stati esaminati i seguenti sistemi, che secondo i richiedenti comportano la concessione di sovvenzioni:

Sistemi nazionali

- a) Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)
- b) Sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS)
- c) Sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)
- d) Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)
- e) Esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi
- f) Sistema di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)
- g) Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)
- h) Garanzie sui prestiti e trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano
- i) Sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS)

Sistemi regionali

- j) Sistema d'incentivi (Package Scheme of Incentives — PSI)
- k) Sovvenzioni regionali



- (33) I sistemi di cui alle lettere a), c), d), g) e i) hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [Foreign Trade Act (Development and Regulation)] del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). Tale legge autorizza il governo indiano a rilasciare notifiche riguardanti le politiche di esportazione e importazione, sintetizzate in documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy) pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. Ai fini del periodo dell'inchiesta di riesame relativo alla presente inchiesta risultano pertinenti due documenti sulla politica del commercio estero: Foreign Trade Policy 2009-2014 («FTP 09-14») e Foreign Trade Policy 2015-2020 («FTP 15-20»). Quest'ultimo è entrato in vigore nell'aprile 2015. Il governo indiano ha inoltre definito procedure che disciplinano l'FTP 09-14 e l'FTP 15-20 rispettivamente nel manuale di procedure, vol. I, 2009-2014 («HOP I 04-09») e nel manuale di procedure, vol. I, 2015-2020 («HOP I 15-20»). Tali manuali di procedure vengono aggiornati periodicamente.
- (34) Il sistema DDS di cui alla lettera b) è basato sulla sezione 75 della legge doganale (Customs Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle norme relative al rimborso delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione dei dazi sono pubblicati periodicamente.
- (35) L'esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi di cui alla lettera e) è basata sulla legge sulla tassazione degli interessi del 1974.
- (36) Il sistema ECS di cui alla lettera f) si fonda sulle sezioni 21 e 35 A della legge bancaria del 1949 (Banking Regulation Act 1949), che permette alla Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India — RBI) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.
- (37) Le garanzie sui prestiti e i trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano di cui alla lettera h) sono disciplinati dalla politica sulle garanzie governative.
- (38) Il sistema PSI di cui alla lettera j), applicabile dal 1° aprile 2013, è basato sulla risoluzione n. PSI-2013/(CR-54)/IND-8, pubblicata dal dipartimento Industria, energia e lavoro del governo del Maharashtra.
- (39) I sistemi di sovvenzione regionali di cui alla lettera k) sono disciplinati dalle amministrazioni regionali.

3.2. Sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)

3.2.1. Base giuridica


- (40) La descrizione dettagliata del sistema si trova ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 09-14 nonché ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 15-20 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP I 15-20.

3.2.2. Ammissibilità


- (41) Il sistema AAS si compone di sei sottosistemi, descritti più dettagliatamente al successivo considerando 42. Tali sottosistemi differiscono, tra l'altro, per quanto riguarda l'ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni fisiche e del sottosistema AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare dell'AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per «presunte esportazioni» le categorie di cui al punto 7.02 del documento FTP 15-20, come i fornitori di un'unità orientata all'esportazione (export oriented unit — EOU), possono beneficiare del sottosistema AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi delle «esportazioni presunte» nel quadro dei sottosistemi per i buoni di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order) e della lettera di credito interna di compensazione (Back to back inland letter of credit).

3.2.3. Attuazione pratica

- (42) L'AAS può essere applicato per:
- a) esportazioni fisiche: si tratta del sottosistema principale, che permette l'importazione in esenzione da dazi dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto all'esportazione. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto all'esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto all'esportazione, sono specificate nella licenza;



- b) fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto all'esportazione, ma a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle sue esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi;
- c) forniture intermedie: questo sottosistema riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto all'esportazione dividendo il processo produttivo. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in esenzione da dazi e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito;
- d) esportazioni presunte: questo sottosistema permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi fattori produttivi necessari alla fabbricazione di prodotti che saranno venduti come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 7.02, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j) del documento FTP 15-20. Secondo il governo indiano per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte varie categorie di forniture, a condizione che le merci siano fabbricate in India, come la fornitura di prodotti a un'unità orientata all'esportazione (EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (special economic zone — SEZ);
- e) buono di approvvigionamento anticipato (advance release order — ARO): il titolare dell'AAS che intende procurarsi i fattori produttivi da fonti nazionali, invece di importarli direttamente, può farlo attraverso gli ARO. In questi casi le autorizzazioni preventive vengono convalidate come ARO e girate al fornitore nazionale all'atto della consegna dei prodotti specificati nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore nazionale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 7.03 del documento FTP 15-20 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece che all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso delle imposte o dei dazi è previsto sia per i fattori produttivi nazionali che per quelli importati;
- f) lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottosistema riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. La banca convaliderà l'autorizzazione a importazioni dirette solo per ciò che riguarda valore e volume delle merci acquistate in India e non importate. Il fornitore nazionale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto dal punto 7.03 del documento FTP 15-20 (vale a dire AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte).
- (43) La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori che hanno collaborato e che usufruivano del sistema hanno ottenuto concessioni nell'ambito del primo sottosistema, ossia l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottosistemi non utilizzati.
- (44) Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo di beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno attenendosi al formato richiesto (capitoli 4.47 e 4.51, nonché appendice 4H del manuale HOP I 15-20), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell'appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti.
- (45) Per quanto riguarda il sottosistema per le esportazioni fisiche utilizzato nel periodo dell'inchiesta di riesame dalle società interessate, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo indiano e sono specificati nell'autorizzazione. Al momento dell'importazione e dell'esportazione le operazioni corrispondenti devono inoltre essere specificate nell'autorizzazione da funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal governo indiano in base alle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame.
- (46) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il prodotto all'esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 18 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna.




purché siano state soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Per questo motivo, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i sistemi di restituzione del dazio non è applicabile e si applica la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (entrate non riscosse) invece di una presunta remissione eccessiva dei dazi. Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare tale remissione eccessiva dei dazi. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica.

- (55) Come spiegato al considerando 47, il diritto acquisito al vantaggio (cioè l'esportazione grazie alla licenza) e il conferimento del vantaggio (cioè l'importazione dei fattori produttivi in esenzione da dazi) non sono connessi strettamente. Non è necessario che avvengano in un ordine particolare o che siano vicini nel tempo. È quindi possibile che il diritto acquisito sia esercitato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre il conferimento del vantaggio può avvenire sia prima che dopo tale periodo. Inoltre, tramite l'unione di licenze, il diritto a un vantaggio acquisito grazie a una licenza per un prodotto può essere trasferito in modo da conferire alla fine un vantaggio per un altro prodotto.
- (56) Nel regolamento definitivo l'importo della sovvenzione derivante dall'AAS è stato calcolato in base ai dazi all'importazione non prelevati su tutti i materiali importati per tutte le barre di acciaio inossidabile nell'ambito del sistema durante il periodo dell'inchiesta iniziale. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
- (57) I due produttori esportatori che utilizzavano il sistema AAS hanno convenuto con la valutazione della Commissione di cui al precedente considerando 55 e hanno confermato che nel periodo dell'inchiesta di riesame del prodotto in questione le esportazioni hanno conferito loro un beneficio, che è stato o sarà in parte conferito al di fuori del periodo dell'inchiesta. Uno dei produttori esportatori ha confermato inoltre che, per le modalità con cui è stato condotto il processo di fusione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, non si può escludere che le importazioni di fattori produttivi nell'ambito delle licenze AAS per le barre di acciaio inossidabile siano confluite in altri prodotti e che le importazioni di fattori produttivi nell'ambito delle licenze AAS per altri prodotti siano confluite nelle barre di acciaio inossidabile. Il produttore esportatore pertanto ha convenuto che considerando soltanto il dazio non riscosso per le importazioni nell'ambito delle licenze AAS per le barre di acciaio inossidabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame non si ha un quadro dell'effettivo vantaggio conferito dal sistema per le esportazioni di barre di acciaio inossidabile in quel periodo. A causa della mancanza di dati appropriati, la Commissione non è stata in grado di calcolare l'importo della sovvenzione in base ai dazi all'importazione non riscossi su tutti i materiali importati per le barre di acciaio inossidabile nell'ambito di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come era avvenuto nell'inchiesta iniziale.
- (58) In tali circostanze, entrambe le società hanno convenuto di calcolare l'importo della sovvenzione in base al totale delle operazioni di esportazione compensate durante il periodo dell'inchiesta di riesame grazie alle licenze AAS per il prodotto in esame. Ciascuna società ha proposto un metodo adeguato alla propria situazione specifica (nel presente caso a seconda della varietà delle materie prime importate per la produzione del prodotto in esame). Applicando le norme SION o il valore aggiunto medio per tutte le licenze precedenti per il prodotto in esame è stato possibile effettuare un calcolo affidabile dell'entità dei dazi risparmiati per l'importazione dei fattori produttivi. Tali metodologie sono state ritenute idonee e sono state accettate dalla Commissione.
- (59) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato all'esportazione complessivo del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (60) La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari allo 0,88 % per Chandan Steel Limited e all'1,56 % per Isinox Steel Limited.

3.3. Sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS)

3.3.1. Base giuridica

- (61) La descrizione dettagliata del DDS si trova nelle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, quali successivamente modificate.



3.3.2. Ammissibilità


- (62) Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

3.3.3. Attuazione pratica

- (63) Gli esportatori ammissibili possono chiedere la restituzione del dazio, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob (free on board) dei prodotti esportati nell'ambito di tale sistema. Il governo indiano ha fissato i tassi di restituzione per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il tasso DDS è stato dell'1,9 % fino al 22 novembre 2015, poi del 2 % con un massimale di 3,2 INR/kg fino al 10 febbraio 2016, e successivamente del 2 % con un massimale di 4,3 INR/kg.
- (64) Per beneficiare di tale sistema, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l'esportazione avviene nel quadro del DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha consegnato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest — EGM) e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio mediante pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure a mezzo tratta.
- (65) L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo indiano procederà al recupero dell'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro i termini previsti.
- (66) L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità.
- (67) In base alle norme di contabilità dell'India l'importo della restituzione del dazio può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione.
- (68) La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno continuato a beneficiare del DDS.

3.3.4. Conclusioni sul DDS

- (69) Il sistema DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario del governo indiano, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell'India. Non esistono restrizioni per l'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
- (70) Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo indiano prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione venga definita una restituzione del dazio, il sistema non presenta le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime.
- (71) Durante la visita di verifica il governo indiano ha affermato che esiste un nesso adeguato tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime poiché, nel calcolo dei tassi di restituzione del dazio, il governo indiano tiene conto della quantità media o del valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione del prodotto nonché dell'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi.
- (72) La Commissione non ritiene però che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi pagati sulle materie prime sia sufficiente affinché il sistema sia conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l'entità del credito non è calcolata in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure che consentano di verificare quali fattori produttivi (e in che quantità e di quale origine) siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi




- (47) La Commissione ha constatato che non c'è una stretta connessione tra i fattori produttivi importati e i prodotti finiti esportati. I fattori produttivi ammissibili sono importati e utilizzati anche per prodotti diversi dal prodotto in esame. Inoltre, possono essere unite licenze per vari prodotti. Ciò significa che l'esportazione con una licenza AAS per un dato prodotto può dare diritto all'importazione di fattori produttivi in esenzione da dazi con una licenza AAS per un altro prodotto.
- (48) Durante la visita di verifica della Commissione un produttore esportatore ha confermato che, proprio per la mancanza di un chiaro nesso, il consumo dei fattori produttivi è registrato in base alle norme SION. L'altro produttore esportatore che usufruiva del sistema ha dichiarato di usufruire di un metodo di tracciabilità che consente di ricondurre al prodotto finale i fattori produttivi importati con il sistema. L'azienda non è stata tuttavia in grado di fornire una descrizione di tale metodo nell'ambito della propria documentazione interna. Il metodo non è mai stato oggetto di un controllo.
- (49) Uno dei produttori esportatori non è stato in grado di esibire alcuna appendice 4H per le proprie licenze AAS. L'altro produttore esportatore ha esibito un modulo dell'appendice 4H da cui non risultava alcuna remissione in eccesso. Tuttavia dalla formulazione della dichiarazione del perito contabile giurato nell'appendice 4H, e come confermato dal governo indiano in occasione della visita di verifica, l'indagine del perito si limitava a comprovare la corrispondenza tra i registri contabili della società e i dati di cui all'appendice 4H. Un produttore esportatore ha confermato inoltre che il contabile si concentra sulla verifica della corrispondenza tra l'obbligo di esportazione e le importazioni ammesse in base alle norme SION per le licenze pertinenti. Il perito non mette in discussione e non verifica se il consumo effettivo corrisponda alla norma SION pertinente, di conseguenza non controlla che i registri stessi riportino una contabilità corretta e accurata del consumo e dell'utilizzo dei beni importati in esenzione da dazi/acquistati sul mercato interno. Va rilevato inoltre che durante e dopo la visita di verifica il governo indiano non è stato in grado di fornire alla Commissione una copia di un modulo dell'appendice 4H presentato dai produttori esportatori inseriti nel campione. In sintesi, la Commissione ha concluso che entrambe le società che hanno usufruito del sistema non erano in grado di dimostrare il rispetto delle disposizioni pertinenti dell'FTP.

3.2.4. Conclusioni sull'AAS

- (50) L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario concesso dal governo indiano, poiché riduce le entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio all'esportatore oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità.
- (51) L'AAS per le esportazioni fisiche è inoltre condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo sistema.
- (52) Il sottosistema utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo indiano non ha applicato in modo efficace un sistema o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di sistemi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al governo indiano di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto all'esportazione. Il governo indiano non ha inoltre eseguito un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace tale esame sarebbe necessario (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base).
- (53) Il sottosistema risulta quindi compensabile.

3.2.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (54) In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella remissione dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base prevede la compensazione non solo per una remissione dei dazi «in eccesso». A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate solo le remissioni eccessive di dazi,



dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo indiano non ha condotto alcun esame ulteriore sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettive, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (73) Il pagamento sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo indiano in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori va pertanto considerato un sussidio diretto di tale governo condizionato all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato come una sovvenzione specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

3.3.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (74) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nel quadro di tale sistema. Da tale momento il governo indiano è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo della restituzione da concedere per tale operazione di esportazione, il governo indiano non ha più la facoltà di decidere a sua discrezione se concedere o meno la sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi affidabili che indichino il contrario, è opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del DDS corrisponda alla somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (75) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato all'esportazione complessivo del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (76) La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari all'1,02 % per Chandan Steel Limited, allo 0,66 % per Isinox Steel Limited e all'1,82 % per il gruppo Venus.

3.4. Sistema di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS)

- (77) Dall'inchiesta è emerso che tale sistema è stato abrogato e che non aveva conferito alcun vantaggio ai produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.5. Autorizzazione delle importazioni in franchigia (Duty Free Import Authorisation — DFIA)

- (78) Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha ricevuto alcun vantaggio da tale schema durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.6. Esenzione del credito all'esportazione dalla tassazione degli interessi

- (79) Dall'inchiesta è emerso che tale sistema è stato abrogato e che non aveva conferito alcun vantaggio ai produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.7. Sistema di crediti all'esportazione (Export Credit Scheme — ECS)

- (80) Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno usufruito di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché però gli incentivi percepiti risultavano trascurabili, ulteriori valutazioni della compensabilità sono inutili ai fini dell'inchiesta.



3.8. Sistema di esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)

- (81) Dall'inchiesta è emerso che tutti i produttori esportatori inseriti nel campione hanno usufruito di tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Poiché però gli incentivi percepiti risultavano trascurabili, ulteriori valutazioni della compensabilità sono inutili ai fini dell'inchiesta.

3.9. Garanzie sui prestiti e trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano

- (82) Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha beneficiato di garanzie sui prestiti o trasferimenti diretti di fondi da parte del governo indiano che potessero conferire un vantaggio durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pertanto ulteriori valutazioni della compensabilità di tali accordi risultano inutili ai fini dell'inchiesta.

3.10. Sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS)

3.10.1. Base giuridica


- (83) Il sistema per le esportazioni di merci dall'India (Merchandise Export from India Scheme — MEIS) è descritto in dettaglio al capitolo 3 del documento FTP 15-20 e al capitolo 3 del manuale HOP I 15-20.
- (84) Il MEIS è il sistema che ha sostituito altri cinque sistemi (Focus Market Scheme, Focus Product Scheme, Market Linked Focus Product Scheme, Agricultural Infrastructure Incentive Scrip e VKGUY).

3.10.2. Ammissibilità

- (85) Possono beneficiare di tale sistema tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.

3.10.3. Attuazione pratica

- (86) Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), gruppo B («mercati emergenti e mirati») e gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio erano specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 15-20. Verso la fine del periodo dell'inchiesta di riesame la distinzione tra i vari mercati è stata abolita e il sistema è diventato ammissibile per tutti.
- (87) Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. Nel caso delle barre di acciaio inossidabile all'inizio del periodo dell'inchiesta di riesame tale percentuale era del 2 % per le esportazioni nei paesi del gruppo B e dello 0 % per le esportazioni nei paesi dei gruppi A e C. Come già menzionato al considerando 86, alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame la distinzione tra i gruppi di paesi è stata abolita e la percentuale del 2 % è diventata applicabile per tutti i paesi. Sono esclusi da tale sistema alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.
- (88) I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) per il pagamento delle accise sugli acquisti interni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) per il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.
- (89) Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda on line sul sito Internet della direzione generale del Commercio estero. Alla domanda on line vanno aggiunti i link alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti l'autorità regionale competente del governo indiano concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere decisionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.
- (90) La Commissione ha riscontrato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i produttori esportatori inseriti nel campione hanno beneficiato del MEIS.



3.10.4. Conclusioni sul MEIS

- (91) Il MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo indiano in quanto sarà utilizzato successivamente per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del governo derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità.
- (92) Il MEIS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile secondo l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.
- (93) Questo sistema non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all'allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non è tenuto a utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo produttivo e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano utilizzati nel processo produttivo del prodotto esportato, o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del MEIS indipendentemente dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del MEIS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sul dazio concessi a titolo del MEIS per importare beni strumentali benché questi ultimi non rientrino nel campo d'applicazione dei sistemi ammissibili di restituzione del dazio di cui all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. Per di più, il governo indiano non ha condotto alcun esame ulteriore, sulla base dei fattori produttivi e delle operazioni effettive, al fine di determinare se fosse stato effettuato un pagamento eccessivo.

3.10.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (94) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato equiparato al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, il vantaggio è stato considerato conferito al beneficiario nel momento in cui è stata effettuata l'operazione di esportazione nel quadro di tale sistema.
- (95) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo di tali sovvenzioni è stato ripartito sul fatturato complessivo all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame (considerato il denominatore appropriato), in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (96) La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari all'1,31 % per Chandan Steel Limited, all'1,33 % per Isinox Steel Limited e all'1,00 % per il gruppo Venus.
- (97) Dopo la relativa notifica, una parte sosteneva che soltanto il vantaggio conferito rispetto alle vendite all'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame dovrebbe essere compensato. Tuttavia, come già menzionato al considerando 95, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base l'importo della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato complessivo all'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, ed è stato quindi compensato l'importo del vantaggio destinato al fatturato derivante dalle esportazioni verso l'Unione.

3.11. Sistema d'incentivi (Package Scheme of Incentives — PSI) di Maharashtra

- (98) Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha ricevuto alcun vantaggio da tale sistema durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.



3.12. Sovvenzioni regionali

- (99) Dall'inchiesta è emerso che nessun produttore esportatore inserito nel campione ha ricevuto alcun vantaggio da tali sistemi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, rendendo inutili ulteriori valutazioni della compensabilità ai fini dell'inchiesta.

3.13. Importo delle sovvenzioni compensabili

- (100) Per il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta l'importo *ad valorem* delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente:

Tabella 1

Sovvenzioni compensabili


SOCIETÀ \ SISTEMI	AAS (%)	DDS (%)	MEIS (%)	Totale (%)
Chandan Steel Limited	0,88	1,02	1,31	3,21
Isinox Steels Limited	1,56	0,66	1,33	3,55
Gruppo Venus	n.d.	1,82	1,00	2,82

Fonte: Inchiesta

- (101) L'importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.14. Conclusioni sul rischio di persistenza delle sovvenzioni

- (102) A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza delle sovvenzioni.
- (103) Come indicato nei precedenti considerando da 31 a 101, è stato stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame gli esportatori indiani del prodotto in esame hanno continuato a beneficiare della sovvenzione compensabile erogata dalle autorità indiane.
- (104) I sistemi di sovvenzioni conferiscono vantaggi continui e non vi è alcuna indicazione che tali sistemi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo. Le sovvenzioni nell'ambito del DDS e del MEIS hanno riportato un aumento durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'aliquota e il massimale del DDS sono aumentati e il MEIS, che all'inizio del periodo dell'inchiesta di riesame era disponibile per l'esportazione verso un gruppo di paesi (da cui erano esclusi gli Stati membri), successivamente è diventato applicabile per tutti i paesi. Per effetto di quest'ultimo cambiamento le esportazioni verso l'Unione sono risultate più appetibili.
- (105) Sebbene i prezzi delle barre di acciaio inossidabile applicati all'Unione siano simili a quelli applicati nei mercati terzi, tutti i produttori esportatori inclusi nel campione presentano notevoli capacità inutilizzate, che variano dal 14 % al 66 %. Il tasso di utilizzo degli impianti di tutti i produttori esportatori che hanno collaborato (rappresentanti circa il 46 % delle importazioni totali dell'Unione di barre di acciaio inossidabile dall'India) è di circa il 42 %. La capacità inutilizzata di tali produttori è, da sola, pari a circa 156 000 tonnellate metriche, ossia il 50 % del consumo complessivo dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Tenuto conto che in tale dato non rientra la capacità inutilizzata né dei produttori esportatori del restante 54 % delle importazioni totali dell'Unione di barre di acciaio inossidabile dall'India né dei produttori indiani che non esportano verso l'UE, si tratta di una stima prudente della capacità inutilizzata complessiva dell'India.
- (106) In base al progetto di politica nazionale dell'acciaio 2017, nel 2015 l'India è stata l'unica grande economia al mondo la cui domanda di acciaio ha continuato a mostrare un andamento positivo, con un aumento pari al 5,3 %. La produzione per il consumo interno tra i produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame varia tra l'1 % e il 17 % della produzione totale, invece la capacità in eccesso dei produttori esportatori che hanno collaborato si attesta intorno al 58 %. Pertanto, sebbene la crescita del consumo interno abbia mantenuto i livelli del 2015, ci vorrebbero molti anni perché tale domanda possa assorbire l'eccesso di capacità.



- (107) Il mercato dell'Unione è attraente, nonostante le misure. Tutti i produttori esportatori inseriti nel campione sono orientati all'esportazione, in cui confluisce tra l'83 % e il 99 % della loro produzione complessiva di barre di acciaio inossidabile. Nonostante le misure vigenti l'Unione è rimasta una destinazione importante per i produttori esportatori inseriti nel campione e ha rappresentato la meta delle loro esportazioni totali di barre di acciaio inossidabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame in una percentuale compresa tra il 35 % e il 53 %. Qualora le misure fossero abrogate, appare probabile che il volume delle esportazioni verso l'Unione, già considerevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame, aumenterebbe. Come indicato più dettagliatamente al considerando 183, tale eventualità è ben dimostrata dall'esempio di un produttore esportatore i cui dazi sono stati ridotti allo 0 % per effetto di un riesame intermedio nel 2013.
- (108) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che esiste il rischio di persistenza delle sovvenzioni.

4. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (109) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da 25 produttori, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2. Osservazioni preliminari

- (110) Il pregiudizio è stato valutato in base a tendenze relative a produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività e crescita registrate a livello dell'industria complessiva dell'Unione e tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e retribuzioni registrate a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (111) A eccezione del 2013, nel periodo in esame si è avuta una prevalenza di condizioni di mercato positive, con un incremento nel consumo di barre di acciaio inossidabile nell'Unione. Come già indicato al considerando 3, nel 2013 un riesame intermedio ha abbattuto allo 0 % l'aliquota di dazio applicabile a Viraj.

4.3. Consumo dell'Unione

- (112) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando:
- le vendite verificate nell'Unione dei tre produttori UE inseriti nel campione;
 - le vendite nell'Unione di produttori UE che hanno collaborato e che non rientravano nel campione, in base ai dati ricavati dalla domanda di riesame e previa verifica dei dati forniti da Eurofer; e
 - le importazioni come riferite da Eurostat.
- (113) Il consumo dell'Unione di barre di acciaio inossidabile ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in TM)

	2012	2013	2014	2015	PIR
Consumo totale dell'Unione (in TM)	270 254	259 213	301 309	310 418	314 305
Indice (2012 = 100)	100	96	111	115	116

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

- (114) Nel periodo in esame i consumi dell'Unione sono aumentati del 16 %. Un'analisi annuale denota un calo iniziale del 4 % tra il 2012 e il 2013 e un successivo aumento graduale di 20 punti percentuali, ossia oltre 55 000 tonnellate nel periodo dal 2014 alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame.



4.4. Importazioni dall'India

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall'India

- (115) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni di barre di acciaio inossidabile dall'India all'Unione in base ai dati Eurostat e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella Tabella 2.
- (116) Le importazioni di barre di acciaio inossidabile nell'Unione dall'India ha avuto il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni dall'India (in TM) e quote di mercato

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni dall'India (in TM)	27 138	27 053	42 631	44 494	44 636
Indice (2012 = 100)	100	100	157	164	164
Quota di mercato delle importazioni dall'India (%)	10	10	14	14	14
Indice (2012 = 100)	100	102	140	141	140

Fonte: Eurostat

- (117) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall'India nell'Unione ha registrato un aumento significativo del 64 % pari a quasi 18 000 tonnellate. Un'analisi annuale mostra un trascurabile calo iniziale nel 2013 e un successivo incremento di 57 punti percentuali nel 2014, con un successivo aumento di 7 punti percentuali fino al 2015 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (118) In un primo periodo, tra il 2012 e il 2013, le importazioni dall'India erano stabili mentre il consumo dell'Unione era sceso del 3 %. Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni dall'India hanno riportato un aumento del 64 %, mentre il consumo dell'Unione era cresciuto del 20 %. Poiché l'aumento delle importazioni dall'India era maggiore dell'aumento del consumo dell'Unione la quota di mercato di tali importazioni è salita dal 10 % al 14 %.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dall'India

- (119) La Commissione si è basata sui prezzi delle importazioni riportati da Eurostat.
- (120) I prezzi medi delle importazioni di barre di acciaio inossidabile nell'Unione dall'India ha avuto il seguente andamento:


Tabella 4

Prezzi all'importazione dall'India

	2012	2013	2014	2015	PIR
Prezzi all'importazione dall'India (EUR per TM)	2 509	2 233	2 095	2 225	2 165
Indice (2012 = 100)	100	89	84	89	86

Fonte: Eurostat

- (121) Nel periodo in esame i prezzi all'importazione dall'India hanno subito una flessione del 14 % e le variazioni più incisive sono state riscontrate tra il 2012 e il 2013. Vi è stata una contrazione dell'11 % nel 2013 e di ulteriori 5 punti percentuali nel 2014, con un aumento di 5 punti percentuali nel 2015 e un successivo calo di 3 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.



- (122) Sebbene tale contrazione seguisse la tendenza al ribasso dei prezzi delle materie prime, la Commissione ha rilevato che nel corso del periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni dall'India era molto più basso rispetto al prezzo di vendita unitario medio e del costo di produzione unitario medio dell'industria dell'Unione indicato nella Tabella 9, il che ha determinato forti pressioni sui prezzi di vendita nell'Unione.

4.4.3. Sottoquotazione dei prezzi

- (123) La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, con adeguamenti per precisare il livello franco fabbrica; e
 - la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni, per tipo di prodotto, praticati dai produttori indiani inseriti nel campione al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all'importazione.
- (124) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per ciascun tipo di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (125) Per i produttori esportatori che hanno collaborato il confronto ha mostrato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 12 % nel mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.


4.5. Importazioni da altri paesi

- (126) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni da altri paesi diversi dall'India in base ai dati Eurostat e alle quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell'Unione riportato nella Tabella 2.
- (127) Le importazioni di barre di acciaio inossidabile nell'Unione da altri paesi hanno avuto il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni di barre di acciaio inossidabile da altri paesi


		2012	2013	2014	2015	PIR
Totale altri paesi	Volume delle importazioni (in TM)	22 035	19 243	20 326	20 367	20 262
	Indice (2012 = 100)	100	87	92	92	92
	Quota di mercato (%)	8	7	7	7	6
	Prezzo medio (in EUR/TM)	4 395	4 171	4 178	4 236	4 145
	Indice (2012 = 100)	100	95	95	96	94
Svizzera	Volume delle importazioni (in TM)	9 911	10 122	10 921	10 268	10 578
	Indice (2012 = 100)	100	102	110	104	107
	Quota di mercato (%)	4	4	4	3	3
	Prezzo medio (in EUR/TM)	4 364	4 080	4 013	3 960	3 866
	Indice (2012 = 100)	100	93	92	91	89



		2012	2013	2014	2015	PIR
Ucraina	Volume delle importazioni (in TM)	4 276	3 344	2 891	3 773	3 573
	Indice (2012 = 100)	100	78	68	88	84
	Quota di mercato (%)	2	1	1	1	1
	Prezzo medio (in EUR/TM)	3 174	2 834	2 805	2 612	2 406
	Indice (2012 = 100)	100	89	88	82	76
Altri paesi	Volume delle importazioni (in TM)	7 849	5 777	6 514	6 327	6 111
	Indice (2012 = 100)	100	74	83	81	78
	Quota di mercato (%)	3	2	2	2	2
	Prezzo medio (in EUR/TM)	5 099	5 103	5 065	5 651	5 646
	Indice (2012 = 100)	100	100	99	111	111

Fonte: Eurostat

- (128) Il volume delle importazioni da paesi terzi diversi dall'India ha subito un calo dell'8 % contro l'aumento del 64 % del volume delle importazioni dall'India.
- (129) Nel periodo in esame la quota di mercato delle importazioni da altri paesi è scesa dall'8 % al 6 %, mentre la quota di mercato delle importazioni dall'India è aumentata dal 10 % al 14 %.
- (130) Le quote di mercato dei primi due paesi importatori dopo l'India nel periodo in esame sono scese: la quota di mercato della Svizzera è passata dal 4 % al 3 % e quella dell'Ucraina dal 2 % all'1 %.
- (131) Nel periodo in esame l'aumento del consumo dell'Unione del 16 % e la diminuzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione del 3 % dimostrano che le importazioni dall'India hanno acquisito quote di mercato a scapito non soltanto dell'industria dell'Unione, ma anche degli altri importatori.
- (132) Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito molto più lentamente rispetto ai prezzi di importazione dall'India, rispettivamente con un calo del 6 % e del 14 %.
- (133) I prezzi delle importazioni dalla Svizzera e dall'Ucraina in media sono molto più elevati rispetto ai prezzi di importazione dall'India nell'intero periodo considerato. Tali prezzi tuttavia non sono sempre direttamente confrontabili, dal momento che il prezzo medio è influenzato da un mix di prodotto differente.
- (134) Il volume delle importazioni dalla Svizzera (+ 7 %) e, in particolare, dall'Ucraina (- 16 %), o da tutti gli altri paesi terzi (- 8 %) in generale non ha riportato i notevoli aumenti riscontrati nel caso dell'India (+ 64 %).
- (135) Nel periodo in esame il volume delle importazioni dall'India ha riportato un aumento di 17 000 tonnellate, il volume delle importazioni dall'Ucraina è sceso di circa 700 tonnellate, nel caso della Svizzera si è avuto un aumento di circa 700 tonnellate mentre il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi (incluse Svizzera e Ucraina) ha riportato un incremento di circa 1 700 tonnellate.
- (136) Sulla base di quanto sopra e considerando che, rispetto all'India, i volumi delle importazioni dalla Svizzera e dall'Ucraina sono stati molto più contenuti, non vi è alcuna indicazione che le importazioni da questi due paesi abbiano arrecato pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (137) Le importazioni da altri paesi diversi dall'India (incluse Svizzera e Ucraina) presentano, in media, prezzi più elevati e hanno subito una contrazione della quota di mercato del 2 % nel periodo in esame.



4.6. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1. Osservazioni generali

- (138) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l'incidenza delle importazioni sovvenzionate sull'industria dell'Unione tenendo conto di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
- (139) Come già indicato al considerando 12, è stato usato il campionamento per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (140) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.
- (141) La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame, dei dati presentati da Eurofer e delle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati si riferivano a tutti i produttori dell'Unione.
- (142) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati verificati all'interno delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (143) Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (144) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità delle sovvenzioni compensabili e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
- (145) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali.

4.6.2. Indicatori macroeconomici

4.6.2.1. Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti

- (146) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità di produzione e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento:


Tabella 6

Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume di produzione (in TM)	285 000	269 000	314 000	325 000	326 000
Indice (2012 = 100)	100	94	110	114	114
Capacità di produzione (in TM)	475 000	470 000	491 000	494 000	493 500
Indice (2012 = 100)	100	99	103	104	104
Utilizzo degli impianti (%)	60	57	64	66	66
Indice (2012 = 100)	100	95	107	110	110

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

- (147) Nel periodo in esame il volume di produzione dell'industria dell'Unione è aumentato del 14 %. Da un'analisi annuale è emerso che, dopo un calo iniziale del 6 % nel 2013, si è avuto un aumento graduale di 16 punti percentuali nel 2014 e di ulteriori 4 punti percentuali nel 2015, per poi rimanere stabile nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (148) La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è diminuita del 4 % nel corso del periodo in esame.



- (149) Per effetto dell'incremento del volume della produzione l'utilizzo degli impianti da parte dell'industria dell'Unione è aumentato del 10 % nel periodo in esame.

4.6.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (150) Il volume delle vendite nell'Unione e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno avuto il seguente andamento nel periodo in esame:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite nell'Unione (in TM)	221 081	212 917	238 352	245 557	249 407
Indice (2012 = 100)	100	96	108	111	113
Quota di mercato (%)	82	82	79	79	79
Indice (2012 = 100)	100	99	96	96	96

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

- (151) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato UE ha riportato un aumento di circa il 13 %, ossia oltre 28 000 tonnellate, quindi inferiore alla crescita del mercato del 16 % riportata nella Tabella 2.
- (152) Un'analisi annuale denota una flessione iniziale del 4 % tra il 2012 e il 2013, a cui sono seguiti aumenti progressivi di 12 punti percentuali nel 2014, di 3 punti percentuali nel 2015 e di ulteriori 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (153) La quota di mercato dell'industria dell'Unione ha subito una contrazione del 3 % nel periodo in esame, passando dall'82 % nel 2012 e 2013 al 79 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.2.3. Crescita

- (154) Il consumo dell'Unione nel periodo in esame è aumentato del 16 %, ossia più di 44 000 tonnellate. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ha riportato un aumento del 13 %, ossia oltre 23 000 tonnellate, che tuttavia si è tradotto in una perdita di quota di mercato dell'industria dell'Unione pari a 4 punti percentuali.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

- (155) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 8

Occupazione e produttività dei produttori dell'Unione

	2012	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
Indice (2012 = 100)	100	100	100	100	100
Produttività (in TM per dipendente)	133	125	146	151	152
Indice (2012 = 100)	100	94	110	114	114

Fonte: Eurostat, Eurofer e risposte al questionario

- (156) L'occupazione nell'industria dell'Unione è rimasta costante durante il periodo in esame.



- (157) Per effetto dell'incremento della produzione del 14 % durante il periodo in esame, anche la produttività è aumentata del 14 % nel medesimo periodo. Un'analisi annuale denota una contrazione iniziale del 6 % tra il 2012 e il 2013, a cui sono seguiti progressivi aumenti di 16 punti percentuali nel 2014 e di ulteriori 4 punti percentuali nel 2015, per poi rimanere costante nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.2.5. Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

- (158) La Commissione ha accertato che le importazioni di barre di acciaio inossidabile dall'India hanno continuato a manifestarsi sul mercato dell'Unione a prezzi sovvenzionati. Il margine di sovvenzione accertato per l'India durante il periodo dell'inchiesta di riesame era notevolmente superiore al livello minimo, come già descritto al considerando 100.
- (159) Ciò ha coinciso con una riduzione dei prezzi delle importazioni indiane del 14 % nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione non ha potuto beneficiare appieno delle misure compensative in vigore, con una contrazione della quota di mercato del 4 % e della redditività di quasi 5 punti percentuali.

4.6.3. Indicatori microeconomici

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (160) Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi medi di vendita nell'Unione e costo unitario

	2012	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (in EUR/TM)	3 190	2 832	2 804	2 680	2 482
Indice (2012 = 100)	100	89	88	84	78
Costo unitario di produzione (in EUR/TM)	3 012	2 772	2 681	2 561	2 459
Indice (2012 = 100)	100	92	89	85	82

Fonte: Risposte al questionario

- (161) Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 22 % in modo costante nel corso del periodo in esame fino a raggiungere 2 482 EUR/tonnellata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'industria dell'Unione ha dovuto adeguare i propri prezzi al ribasso in risposta al calo generale dei prezzi di vendita nel mercato delle barre di acciaio inossidabile.
- (162) Nel periodo in esame il costo medio di produzione dell'industria dell'Unione ha registrato un calo meno incisivo, pari al 18 %. Il fattore che ha influito maggiormente sulla diminuzione del costo unitario di produzione è stato il calo dei prezzi delle materie prime, insieme all'aumento della produttività.

4.6.3.2. Costo del lavoro


- (163) Durante il periodo in esame i costi medi della manodopera dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	51 304	52 672	54 130	54 393	52 462
Indice (2012 = 100)	100	103	106	107	103

Fonte: Risposte al questionario



- (164) Il costo medio del lavoro per dipendente nell'industria dell'Unione nel corso del periodo in esame ha riportato un aumento marginale del 3 %.

4.6.3.3. Scorte

- (165) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

	2012	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (in TM)	6 857	9 336	8 493	6 331	5 778
Indice (2012 = 100)	100	136	124	92	84
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	6	8	7	5	5
Indice (2012 = 100)	100	134	114	85	77

Fonte: Risposte al questionario

- (166) Il livello delle scorte finali dell'industria dell'Unione ha registrato un calo del 16 % nel periodo considerato. Nel periodo dell'inchiesta di riesame il livello delle scorte rappresentava circa il 5 % della produzione.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali


- (167) La Commissione ha determinato la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
- (168) Durante il periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno mostrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'UE ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)	8,1	3,8	6,4	6,1	3,3
Indice (2012 = 100)	100	47	79	76	41
Flusso di cassa (in milioni di EUR)	28,4	9,6	26,8	28,4	16,5
Indice (2012 = 100)	100	34	94	100	58
Investimenti (in milioni di EUR)	7,7	6,9	6,8	7,1	7,0
Indice (2012 = 100)	100	90	88	92	91
Utile sul capitale investito (%)	44	20	34	38	23
Indice (2012 = 100)	100	46	78	86	53

Fonte: Risposte al questionario



- (169) La redditività dell'industria dell'Unione è gradualmente diminuita passando dall'8,1 % nel 2012 al 3,3 % nel periodo dell'inchiesta di riesame, ossia una flessione del 59 %. Un'analisi annuale denota un calo iniziale del 53 % tra il 2012 e il 2013, a cui sono seguiti aumenti progressivi di 32 punti percentuali nel 2014, un lieve calo di 3 punti percentuali nel 2015 e un ulteriore calo di 35 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (170) Il flusso di cassa netto, che rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, ha subito una contrazione del 42 % durante il periodo in esame. Da un'analisi annuale si osserva un andamento irregolare. Un impressionante calo iniziale del 66 % tra il 2012 e il 2013, con successivi incrementi di 60 punti percentuali nel 2014, un lieve aumento di 6 punti percentuali nel 2015 e successivamente un calo di 42 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (171) La pesante riduzione del flusso di cassa dell'industria dell'Unione si spiega principalmente con il forte calo della redditività, descritto al considerando 169.
- (172) Durante il periodo in esame gli investimenti annui nel prodotto simile da parte dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 %, ossia da 7,7 milioni di EUR nel 2012 a 7,0 milioni di EUR nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (173) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame l'utile sul capitale investito che l'industria dell'Unione ha ricavato dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile ha subito una flessione del 47 %.

4.6.4. Conclusioni in merito alla situazione dell'industria dell'Unione

- (174) L'inchiesta ha rivelato che, nonostante le misure in vigore, la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un'evoluzione negativa e la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione si è deteriorata durante il periodo in esame.
- (175) L'industria dell'Unione ha subito una contrazione della quota di mercato del 4 % e ha riportato profitti sempre più modesti e un calo del flusso di cassa, degli investimenti e dell'utile sul capitale investito.
- (176) Tali sviluppi negativi si sono manifestati parallelamente a un marcato incremento nei consumi dell'Unione pari al 16 % nel periodo in esame. Allo stesso tempo le importazioni dall'India hanno registrato un costante aumento in termini di volume e di quota di mercato dell'Unione.
- (177) Nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi delle importazioni sovvenzionate dall'India erano più bassi rispetto a quelli dell'industria dell'Unione nella misura del 12 %, con una conseguente pressione sui prezzi. Nel periodo dell'inchiesta di riesame tali pressioni erano più elevate rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, quando il vantaggio di prezzo delle importazioni indiane era inferiore al 2 %.
- (178) L'industria dell'Unione è stata pertanto costretta a ridurre i prezzi di vendita nel tentativo di arginare l'erosione della quota di mercato. Di conseguenza il suo profitto, sebbene ancora positivo (3,3 %) nel periodo dell'inchiesta di riesame, era inferiore rispetto al profitto di riferimento del 9,5 % stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (179) Al contempo, come già indicato al considerando 133, le importazioni di barre di acciaio inossidabile da altri paesi diversi dall'India presentavano prezzi più elevati rispetto alle importazioni indiane e, nel periodo in esame, hanno subito un'erosione della quota di mercato del 2 %.
- (180) La Commissione ha concluso pertanto che l'industria dell'Unione ha continuato a subire il pregiudizio durante in periodo in esame e durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.7. Rischio di persistenza del pregiudizio

- (181) Per definire il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti dell'India fossero revocate, la Commissione ha analizzato la capacità di produzione e la capacità inutilizzata dell'India, le esportazioni dall'India verso altri paesi e l'attrattiva del mercato dell'Unione.



- (182) Come precedentemente illustrato al considerando 105, secondo una stima prudentiale nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata dell'India era superiore a 156 000 tonnellate, che già rappresentavano il 50 % del consumo dell'Unione in tale periodo.
- (183) La Commissione ha osservato inoltre che, a seguito della riduzione dell'aliquota di dazio per Viraj allo 0 % nel 2013, conseguente al riesame di cui al considerando 3, questo produttore ha notevolmente intensificato la propria presenza sul mercato dell'Unione.
- (184) Tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta di riesame Viraj ha acquisito una quota di maggioranza nelle importazioni indiane verso l'Unione. In questo periodo le importazioni di Viraj sono quasi triplicate, con un incremento della quota superiore al 60 %.
- (185) Nel medesimo periodo il volume delle importazioni dall'India è aumentato del 64 % e la relativa quota del mercato dell'Unione è aumentata del 40 %. La grande maggioranza di tale incremento si deve al cospicuo aumento delle importazioni di Viraj. Tale condizione denota la maggiore attrattiva del mercato dell'Unione per i produttori indiani. Nello stesso periodo l'industria dell'Unione ha subito un calo di 3 punti percentuali per la quota di mercato e di quasi 5 punti percentuali per la redditività, con un conseguente deterioramento della propria situazione.
- (186) Il livello dei prezzi delle esportazioni indiane verso altri paesi era paragonabile a quello applicato all'Unione.
- (187) In considerazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione descritta nei precedenti considerando 105, 182 e 183, qualora le misure fossero abrogate almeno una parte della capacità produttiva inutilizzata con tutta probabilità sarebbe orientata verso il mercato dell'Unione. Inoltre, come già indicato al considerando 107, i produttori indiani sono fortemente orientati all'esportazione.
- (188) Le importazioni indiane presentano prezzi di vendita inferiori a quelli dell'Unione nella misura del 12 %. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dall'India se le misure fossero abrogate. Su questa base è probabile che la pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione aumenti significativamente qualora le misure fossero abrogate, il che peggiorerebbe ulteriormente la situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (189) Su questa base, in assenza di misure è probabile che i produttori esportatori indiani intensifichino la loro presenza sul mercato dell'Unione in termini di volume e di quote di mercato, applicando prezzi sovvenzionati che sarebbero nettamente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.
- (190) Ne seguirebbe una maggiore pressione sui prezzi nel mercato dell'Unione, con un impatto negativo sulla redditività e sulla situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, che determinerebbe un ulteriore peggioramento della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (191) La Commissione ha concluso pertanto che in caso di abrogazione delle misure vi è un elevato rischio di persistenza del pregiudizio.

5. INTERESSE DELL'UNIONE

- (192) In conformità dell'articolo 31 del regolamento di base la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure compensative in vigore nei confronti dell'India fosse contrario all'interesse generale dell'Unione.
- (193) Per determinare l'interesse dell'Unione la Commissione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (194) Partendo da tali premesse la Commissione ha valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio del persistere delle sovvenzioni e del pregiudizio, esistessero valide ragioni per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all'interesse dell'Unione.

5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (195) Come spiegato al considerando 153, le misure vigenti non hanno impedito una contrazione del 4 % della quota di mercato dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.



- (196) Al contempo, al considerando 188 la Commissione ha concluso che la situazione dell'industria dell'Unione probabilmente subirebbe un deterioramento se si lasciassero scadere le misure compensative nei confronti dell'India.
- (197) La Commissione ha concluso pertanto che la proroga delle misure nei confronti dell'India andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

5.2. Interesse degli importatori

- (198) La Commissione ha inviato questionari ai due importatori che hanno collaborato. Come precedentemente indicato al considerando 23, nessuno dei due ha fornito risposta né ha collaborato in altro modo all'inchiesta. Non si è manifestato nessun altro importatore.
- (199) La Commissione ha concluso pertanto che non vi sono elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un'incidenza negativa sugli importatori superiore all'impatto positivo delle misure stesse.

5.3. Interesse degli utilizzatori

- (200) Come già indicato al considerando 20, nessun utilizzatore dell'Unione si è manifestato dopo l'avvio dell'inchiesta o ha collaborato in alcun modo.
- (201) Le barre di acciaio inossidabile sono utilizzate per un'ampia serie di applicazioni tra cui l'industria automobilistica, gli apparecchi per uso domestico, strumentazione medica e di laboratorio.
- (202) Eppure, come riscontrato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale, gli utilizzatori sono solo attori intermedi che producono e forniscono gli elementi destinati alle applicazioni citate.
- (203) In quanto tali, gli utilizzatori sono in grado di trasferire tutti (o quasi tutti) gli aumenti di prezzo derivanti dal dazio compensativo agli utilizzatori finali, tenendo conto che per questi ultimi l'impatto è trascurabile.
- (204) Tali risultati sono stati confermati nel presente riesame, poiché l'inchiesta non ha mostrato alcun indicatore che possa confutare questo risultato iniziale per il periodo successivo all'imposizione delle misure vigenti.
- (205) Inoltre, sebbene le misure siano in vigore dal 2011, gli utilizzatori dell'Unione hanno continuato ad approvvigionarsi anche in India. Gli utilizzatori non hanno fornito informazioni che dimostrassero l'esistenza di difficoltà a reperire altre fonti di approvvigionamento e neanche dall'inchiesta è emersa alcuna informazione in merito.
- (206) Sulla base delle conclusioni tratte nel corso dell'inchiesta iniziale e in linea con esse la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrà un impatto negativo rilevante sugli utilizzatori.

5.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (207) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'applicazione delle misure compensative in vigore anche alle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India.

6. MISURE COMPENSATIVE

- (208) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva mantenere le misure compensative in vigore. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare osservazioni in merito a tale comunicazione e chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
- (209) Dalle considerazioni sopra esposte consegue che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le misure compensative applicabili alle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India, istituite con il regolamento definitivo come emendato dal regolamento di modifica, dovrebbero essere mantenute.



- (210) Le aliquote del dazio compensativo applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono applicabili unicamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle società in questione e, pertanto, dai soggetti giuridici specifici menzionati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome, completo di indirizzo, non sia menzionato specificamente nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati alle società specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (211) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo (per esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) vanno inviate alla Commissione ⁽¹⁾ al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l'esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote del dazio individuali.
- (212) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, diverse dalle barre di sezione circolare di diametro pari o superiore a 80 mm, originarie dell'India e attualmente rientranti nei codici NC 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81 e 7222 20 89.
2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Dazio (in %)	Codice addizionale TARIC
Chandan Steel Ltd., Mumbai	3,4	B002
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai	3,3	B003
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra	0	B004
Società elencate nell'allegato	4,0	B005
Tutte le altre società	4,0	B999

3. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

**Produttori esportatori indiani che hanno collaborato non inclusi nel campione
Codice addizionale TARIC B005**

Nome della società	Città
Ambica Steel Ltd	New Delhi
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd	Navi Mumbai
Chase Bright Steel Ltd	Navi Mumbai
D.H. Exports Pvt. Ltd	Mumbai
Facor Steels Ltd	Nagpur
Global Smelters Ltd	Kanpur
Indian Steel Works Ltd	Navi Mumbai
Jyoti Steel Industries Ltd	Mumbai
Laxcon Steels Ltd	Ahmedabad
Meltroll Engineering Pvt. Ltd	Mumbai
Mukand Ltd	Thane
Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd	Mumbai
Panchmahal Steel Ltd	Kalol
Raajratna Metal Industries Ltd	Ahmedabad
Rimjhim Ispat Ltd	Kanpur
Sindia Steels Ltd	Mumbai
SKM Steels Ltd	Mumbai
Parekh Bright Bars Pvt. Ltd	Thane
Shah Alloys Ltd	Gandhinagar

17CE1825



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1142 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 per quanto riguarda l'elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») ai punti di entrata nei territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico almeno semestrale, prendendo in considerazione almeno le fonti d'informazione indicate in detto articolo.
- (3) La frequenza e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi, i risultati degli audit effettuati nei paesi terzi dalla direzione Audit e analisi per la salute e la sicurezza alimentare della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione nonché le relazioni semestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate alla Commissione dagli Stati membri, in conformità all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009, evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) Le fonti d'informazione pertinenti indicano la comparsa di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali, in particolare per le partite di uve secche provenienti dalla Turchia e dall'Iran, di peperoni (*Capsicum* spp.) dello Sri Lanka, di arachidi e prodotti derivati del Senegal e di semi di sesamo della Nigeria e del Sudan. È pertanto opportuno inserire nell'elenco le voci relative a tali partite.
- (5) L'elenco dovrebbe inoltre essere modificato aumentando la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un livello più elevato di non conformità alla normativa pertinente dell'Unione, che giustifica un'intensificazione dei controlli ufficiali. La voce dell'elenco relativa alle albicocche secche provenienti dalla Turchia dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) È inoltre opportuno modificare l'elenco riducendo la frequenza dei controlli ufficiali sui prodotti per i quali le fonti d'informazione pertinenti indicano un miglioramento generale della conformità ai requisiti fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali il livello attuale dei controlli ufficiali non è quindi più adeguato. Le voci dell'elenco relative ai piselli con baccello del Kenya e alla *Brassica oleracea* («broccoli cinesi») proveniente dalla Cina dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.
- (7) È inoltre opportuno modificare l'elenco sopprimendo le voci concernenti i prodotti per i quali le informazioni disponibili indicano un grado generalmente soddisfacente di conformità ai relativi requisiti di sicurezza fissati dalla normativa dell'Unione e per i quali non è quindi più giustificato un livello accresciuto di controlli ufficiali. Le voci dell'elenco relative alle melanzane della Cambogia e agli enzimi provenienti dall'India dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (8) Per motivi di coerenza e chiarezza è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).



- (9) Il regolamento (CE) n. 669/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato


Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Ananas (Alimenti — freschi o refrigerati)	0804 30 00		Benin (BJ)	Residui di antiparassitari (2) (3)	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Bolivia (BO)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari (2) (4)	50
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di antiparassitari (2) (5)	50
Brassica oleracea (altri prodotti commestibili del genere Brassica, "broccoli cinesi") (6) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di antiparassitari (2)	20
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di antiparassitari (2) (7)	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Repubblica dominicana (DO)	Residui di antiparassitari (2) (8)	20
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10			
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)					




Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
Fragole (Alimenti — freschi o refrigerati)	0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari (2) (9)	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari (2) (10)	10
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum spp.</i>)	— ex 0709 60 99; ex 0710 80 59	20 20			
(Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)					
Uve da tavola (Alimenti — freschi o refrigerati)	0806 10 10		Egitto (EG)	Residui di antiparassitari (2) (3)	20
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Gambia (GM)	Aflatossine	50
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conser- vate	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
(Mangimi e alimenti)					
— Nocciole con guscio	— 0802 21 00		Georgia (GE)	Aflatossine	20
— Nocciole sgusciate	— 0802 22 00				
(Alimenti)					
Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90; 1511 90 11; ex 1511 90 19; 1511 90 99	90	Ghana (GH)	Coloranti Sudan (11)	50
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Iran (IR)	Ocratossina A	5
Piselli non sgranati (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0708 10 00	40	Kenya (KE)	Residui di antiparassitari (2) (13)	5
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Madagascar (MG)	Aflatossine	50



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		Nigeria (NG)	Salmonella (12)	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Senegal (SN)	Aflatossine	50
Lamponi (Alimenti — congelati)	0811 20 31; ex 0811 20 11; ex 0811 20 19	10 10	Serbia (RS)	Norovirus	10
Semi di cocomero (<i>Egusi</i> , <i>Citrullus</i> spp.) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	ex 2008 99 99; 0904 21 10; ex 0904 21 90; ex 0904 22 00	79 20 11; 19	Sri Lanka (LK)	Aflatossine	20
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Sudan (SD)	Aflatossine	50
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		Sudan (SD)	Salmonella (12)	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari (2) (14)	10
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i> , <i>vigna unguiculata</i> spp. <i>unguiculata</i>)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Thailandia (TH)	Residui di antiparassitari (2) (15)	20



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (1)	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Turchia (TR)	Ocratossina A	5
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Turchia (TR)	Solfiti (16)	20
Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2)	20
Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2) (17)	10
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2) (18)	50
Melagrane (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Turchia (TR)	Residui di antiparassitari (2) (19)	20
— Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) — Melanzane etiopi (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95 — ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 80 72	Uganda (UG)	Residui di antiparassitari (2)	20
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		Uganda (UG)	Salmonella (12)	50
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati (Alimenti)	— 0802 51 00 — 0802 52 00		Stati Uniti (US)	Aflatossine	10
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Uzbekistan (UZ)	Solfiti (16)	50
— Foglie di coriandolo — Basilico	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86	72 20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari (2) (20)	50



Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
— Menta	— ex 1211 90 86	30			
— Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	— ex 0709 99 90	40			
— Gombi (Okra)	— ex 0709 99 90	20	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²⁰⁾	50
— Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0709 60 99	20			
— Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0810 90 20	10	Vietnam (VN)	Residui di antiparassitari ⁽²⁾ ⁽²⁰⁾	10

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽³⁾ Residui di etefon.

⁽⁴⁾ Residui di clorbufam.

⁽⁵⁾ Residui di fentoato.

⁽⁶⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese kale", "Jie Lan".

⁽⁷⁾ Residui di trifluralin.

⁽⁸⁾ Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e relativi solfossido e solfone, espressa in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma di metiocarb e relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb).

⁽⁹⁾ Residui di esaflumuron, metiocarb (somma di metiocarb e relativi solfossido e solfone, espressa in metiocarb), fentoato e tiofanato-metile.

⁽¹⁰⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽¹¹⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le seguenti sostanze chimiche: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).

⁽¹²⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579-1 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento in conformità alla versione più recente della norma EN/ISO 16140 o altri protocolli analoghi accettati a livello internazionale.

⁽¹³⁾ Residui di acefato e diafentiuuron.

⁽¹⁴⁾ Residui di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato], protiofos e triforina.

⁽¹⁵⁾ Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforina.

⁽¹⁶⁾ Metodi di riferimento: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.

⁽¹⁷⁾ Residui di diafentiuuron e di formetanato [somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato] e metiltiofanato.

⁽¹⁸⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽¹⁹⁾ Residui di procloraz.

⁽²⁰⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/1143 DEL CONSIGLIO**del 26 giugno 2017****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica francese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo francese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Michel DUBROMEL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Arnaud SCHWARTZ, *Secrétaire national de France Nature environnement*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. MIZZI

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1144 DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 2017

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2017) 4136]

(I testi in lingua bulgara, danese, francese, greca, inglese, italiana, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio ⁽²⁾ e, dal 1° gennaio 2015, dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere atto delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni aventi in oggetto l'esito di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione devono tenere conto anche delle riduzioni e delle sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto dette riduzioni e sospensioni sono di natura provvisoria e lasciano impregiudicate le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento.
- (7) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi ⁽³⁾.
- (8) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 31 marzo 2017,

⁽¹⁾ G.U. 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (G.U. 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Ares(2017)2831484, 7 giugno 2017.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



ALLEGATO

Voce di bilancio: 05040501

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
RO	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	22 850 154,78	6 418 693,16	16 431 461,62
	Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)	2010	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	8 507 107,30	1 459 929,21	7 047 178,09
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	13 471 514,97	2 311 644,65	11 159 870,32
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	129 773,68	- 481,74	130 255,42
	Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 10 435,76	0,00	- 10 435,76
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	1 924 121,26	330 203,99	1 593 917,27
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 394 552,63	0,00	- 394 552,63



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR Pagamenti diretti complementari (2007-2013)	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORFETTARIO	10,00 %	EUR	- 60 445,30	0,00	- 60 445,30
					Totale RO:	EUR	46 417 238,30	10 519 989,27	35 897 249,03
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LT	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2010	Effetto finanziario della decisione C(2015)6810 del 9.10.2015 che ha ridotto i pagamenti intermedi relativi alle spese effettuate nei periodi tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2014, tra il 1° gennaio 2015 e il 31 marzo 2015 e tra il 1° aprile e il 30 giugno 2015.	UNA TANTUM		EUR	708 136,83	0,00	708 136,83
					Totale LT:	EUR	708 136,83	0,00	708 136,83

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	47 125 375,13	10 519 989,27	36 605 385,86

Voce di bilancio: 05070107

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
MT	Irregolarità	2016	Rimborso dell'importo addebitato per la liquidazione dei casi di irregolarità	UNA TANTUM		EUR	201 499,67	0,00	201 499,67
					Totale MT	EUR	201 499,67	0,00	201 499,67



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PL	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori prericognosciuti	2012	Rimborso relativo al periodo dal 16.10.2011 al 13.2.2012	FORETTA-RIO	25,00 %	EUR	12 517 258,69	5 006 903,48	7 510 355,21
					Totale PL:	EUR	12 517 258,69	5 006 903,48	7 510 355,21
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
RO	Aiuti diretti disaccoppiati	2010	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	60 723 392,19	2 629 950,76	58 093 441,43
	Altri aiuti diretti — Colture energetiche	2010	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	185 062,92	370,13	184 692,79
	Altri aiuti diretti	2010	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	83 561,22	7 140,83	76 420,39
	Aiuti diretti disaccoppiati	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	34 885 948,11	765 982,00	34 119 966,11
	Altri aiuti diretti	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	40 279,67	0,00	40 279,67
	Aiuti diretti disaccoppiati	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	14 498,34	29,00	14 469,34
	Altri aiuti diretti — Colture energetiche	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	23,62	0,05	23,57
	Altri aiuti diretti	2011	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 6,62	- 0,01	6,61



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccoppiati	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTARIO	5,00 %	EUR	40 874,57	0,00	40 874,57
	Aiuti diretti disaccoppiati	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 98 628,64	0,00	- 98 628,64
	Altri aiuti diretti — Colture energetiche	2012	Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-145/15	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 6,51	0,00	- 6,51
					Totale RO:	EUR	95 874 998,87	3 403 472,76	92 471 526,11

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	108 593 757,23	8 410 376,24	100 183 380,99

Voce di bilancio: 6701


Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
AT	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Mancata esecuzione di due controlli essenziali	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 677 033,31	- 677 033,31	0,00
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	Mancata esecuzione di due controlli essenziali	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 763 280,20	0,00	- 763 280,20
					Totale AT:	EUR	- 1 440 313,51	- 677 033,31	- 763 280,20



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Condizionalità	2013	Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2012	FORETTARIO	3,00 %	EUR	- 174 830,40	- 1 875,59	- 172 954,81
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2013	FORETTARIO	6,00 %	EUR	- 8 128,40	0,00	- 8 128,40
	Condizionalità	2014	Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2013	FORETTARIO	6,00 %	EUR	- 391 569,13	- 150,78	- 391 418,35
	Condizionalità	2013	Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli per i CGO 7 e 8, carenze nell'aumento della percentuale di controlli, anno di domanda 2014	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 21 192,88	0,00	- 21 192,88
	Condizionalità	2015	Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli per i CGO 7 e 8, carenze nell'aumento della percentuale di controlli, anno di domanda 2014	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 1 172 970,16	- 526,34	- 1 172 443,82
					Totale BG:	EUR	- 1 768 690,97	- 2 552,71	- 1 766 138,26
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Aiuti diretti disaccoppiati	2013	Anno di domanda 2012 Zone non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 23 056,56	0,00	- 23 056,56



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Anno di domanda 2013 Zone non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 23 513,46	0,00	- 23 513,46
	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	Anno di domanda 2014 Zone non ammissibili	UNA TANTUM		EUR	- 27 314,63	0,00	- 27 314,63
	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	Anno di domanda 2014 Recuperi retroattivi	UNA TANTUM		EUR	- 9 023,01	- 5 362,92	- 3 660,09
	Irregolarità	2011	Negligenza imputabile al mancato recupero del pagamento indebito	UNA TANTUM		EUR	- 1 298,67	0,00	- 1 298,67
	Irregolarità	2013	Decisione ingiustificata di non procedere al recupero.	UNA TANTUM		EUR	- 4 523,94	0,00	- 4 523,94
	Irregolarità	2011	Sospensione ingiustificata della procedura di recupero	UNA TANTUM		EUR	- 46 219,07	0,00	- 46 219,07
					Totale DE:	EUR	- 134 949,34	- 5 362,92	- 129 586,42
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DK	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	EF 2015 — Qualità del SIPA	UNA TANTUM		EUR	- 174 979,00	0,00	- 174 979,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	EF 2015 — Recuperi retroattivi	UNA TANTUM		EUR	- 736 162,00	0,00	- 736 162,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	EF 2016 — Controlli in loco — controllo di ammissibilità	UNA TANTUM		EUR	- 522 366,00	0,00	- 522 366,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	EF 2016 — Controlli in loco — Area di interesse ecologico	UNA TANTUM		EUR	- 54 849,00	0,00	- 54 849,00



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	EF 2016 — Qualità del SIPA	UNA TANTUM		EUR	- 174 587,00	0,00	- 174 587,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	EF 2016 — Recuperi retroattivi	UNA TANTUM		EUR	- 1 243 766,00	0,00	- 1 243 766,00
					Totale DK:	EUR	- 2 906 709,00	0,00	- 2 906 709,00
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Anno di domanda 2013: qualità dei controlli in loco insufficiente	UNA TANTUM		EUR	- 9 312,36	0,00	- 9 312,36
	Aiuti diretti disaccoppiati	2015	Anno di domanda 2013: qualità dei controlli in loco insufficiente	UNA TANTUM		EUR	- 26,35	0,00	- 26,35
	Condizionalità	2015	Carenze nella parte scelta in modo casuale del campione sul benessere degli animali, anno di domanda 2012-2014	UNA TANTUM		EUR	- 66 615,68	0,00	- 66 615,68
	Condizionalità	2014	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Primo pilastro — Anno di domanda 2013	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 240 657,88	- 11 564,21	- 229 093,67
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Vino — Anno di domanda 2013	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 30,18	0,00	- 30,18



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Primo pilastro — Anno di domanda 2014	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 222 425,22	0,00	- 222 425,22
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Vino — Anno di domanda 2014	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 10 385,58	0,00	- 10 385,58
	Condizionalità	2014	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Vino — Anno di domanda 2014	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 448,95	0,00	- 448,95
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi corrente — Primo pilastro — Anno di domanda 2012	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 247 147,90	- 15 410,19	- 231 737,71
	Condizionalità	2014	Carenze nella portata dei controlli dei CGO 2 e 4 e nell'esecuzione delle misure sul benessere degli animali e delle relative relazioni, anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 89 033,37	0,00	- 89 033,37
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata dei controlli dei CGO 2 e 4, nell'esecuzione delle misure sul benessere degli animali e delle relative relazioni e nel controllo in loco delle parcelle, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 316 430,95	0,00	- 316 430,95



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze in controllo essenziale con impatto finanziario calcolato — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 122 144,38	0,00	- 122 144,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze in controllo essenziale con impatto finanziario calcolato — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 122 144,38	0,00	- 122 144,38
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Pagamenti forfeitari degli aiuti per le spese di personale	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 97 958,68	- 97 958,68	0,00
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Pagamenti forfeitari degli aiuti per le spese di personale	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 112 555,18	- 91 488,65	- 21 066,53
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Numero insufficiente di controlli in loco nell'anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 5 707,30	0,00	- 5 707,30
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Numero insufficiente di controlli in loco nell'anno di domanda 2013 per superfici a pascolo permanente	UNA TANTUM		EUR	- 82 097,33	- 82 097,33	0,00
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Mancata esecuzione, nell'anno 2013, dell'analisi della retroattività in relazione agli anni dal 2010 al 2012	UNA TANTUM		EUR	- 12 884,58	0,00	- 12 884,58
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Mancata esecuzione, nell'anno 2013, dell'analisi della retroattività in relazione agli anni dal 2010 al 2012 (relativamente alle superfici a pascolo permanente)	UNA TANTUM		EUR	- 19 298,48	- 19 298,48	0,00



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Mancata esecuzione, nell'anno 2014, dell'analisi della retroattività in relazione agli anni dal 2011 al 2013	UNA TANTUM		EUR	- 9 603,76	0,00	- 9 603,76
	Certificazione	2012	superamento del massimale complessivo, EF 2012	UNA TANTUM		EUR	- 18 356 430,10	- 287 742,17	- 18 068 687,93
	Vino — Promozione sui mercati dei paesi terzi	2014	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, su tutte le domande di aiuto e di pagamento (articolo 59 del regolamento 1306/2013 e articolo 77 del regolamento 555/2008)	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 44 060,79	0,00	- 44 060,79
	Vino — Promozione sui mercati dei paesi terzi	2015	Esecuzione di controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati, su tutte le domande di aiuto e di pagamento (articolo 59 del regolamento 1306/2013 e articolo 77 del regolamento 555/2008)	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 19 149,42	0,00	- 19 149,42
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	OP indebitamente riconosciute — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 1 054 948,10	0,00	- 1 054 948,10
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	OP indebitamente riconosciute — Catalogna	UNA TANTUM		EUR	- 1 139 900,05	0,00	- 1 139 900,05
	Controllo delle operazioni	2012	carenze nel sistema di controllo	FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 798 575,83	- 35 460,70	- 763 115,13
	Controllo delle operazioni	2013	carenze nel sistema di controllo	FORFETTARIO	0,50 %	EUR	- 872 653,50	0,00	- 872 653,50



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze in un controllo essenziale	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 1 536 412,02	- 158 849,53	- 1 377 562,49
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze in un controllo essenziale	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 2 943 353,24	- 191 765,11	- 2 751 588,13
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Carenze in un controllo essenziale	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 3 103 864,90	- 135 618,25	- 2 968 246,65
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2011	Carenze nell'approvazione dei programmi — Valencia	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 27 829,89	0,00	- 27 829,89
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Carenze nell'approvazione dei programmi — Valencia	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 20 026,86	- 20 026,86	0,00
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Carenze nell'approvazione dei programmi — Valencia	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 27 546,54	- 27 546,54	0,00
	Controllo delle operazioni	2011	Carenza nel sistema di controllo	FORETTA-RIO	0,50 %	EUR	- 587 025,35	- 93 858,22	- 493 167,13
					Totale ES:	EUR	- 32 318 685,08	- 1 268 684,92	- 31 050 000,16




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Latte — latte nelle scuole	2013	controlli amministrativi incompleti	FORETTARIO	3,78 %	EUR	- 237 587,74	0,00	- 237 587,74
	Latte — latte nelle scuole	2014	controlli amministrativi incompleti	FORETTARIO	3,78 %	EUR	- 437 243,59	0,00	- 437 243,59
	Certificazione	2013	pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 646 948,97	0,00	- 646 948,97
	Certificazione	2012	carenze gestionali	UNA TANTUM		EUR	- 109 959,83	0,00	- 109 959,83
	Certificazione	2013	carenze gestionali nell'EF 2013	UNA TANTUM		EUR	- 137 612,96	0,00	- 137 612,96
	Latte — latte nelle scuole	2014	mancata applicazione di riduzioni dei pagamenti per presentazione tardiva	UNA TANTUM		EUR	- 1 281 052,48	- 374 599,36	- 906 453,12
	Latte — latte nelle scuole	2015	mancata applicazione di riduzioni dei pagamenti per presentazione tardiva	UNA TANTUM		EUR	- 846 946,00	0,00	- 846 946,00
	Restituzioni all'esportazione — altre	2011	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	94,00 %	EUR	- 11 000 810,21	0,00	- 11 000 810,21
	Restituzioni all'esportazione — altre	2012	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	94,00 %	EUR	- 52 202 377,67	0,00	- 52 202 377,67



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Restituzioni all'esportazione — altre	2013	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	94,00 %	EUR	- 27 340 769,48	0,00	- 27 340 769,48
	Restituzioni all'esportazione — altre	2011	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	83,33 %	EUR	- 3 507 120,69	0,00	- 3 507 120,69
	Restituzioni all'esportazione — altre	2012	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	83,33 %	EUR	- 16 247 139,77	0,00	- 16 247 139,77
	Restituzioni all'esportazione — altre	2013	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	83,33 %	EUR	- 10 103 631,00	0,00	- 10 103 631,00
	Restituzioni alle esportazioni (2014+)	2014	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	83,33 %	EUR	- 415 472,21	0,00	- 415 472,21
	Restituzioni alle esportazioni (2014+)	2014	Gravi carenze nei controlli sulla qualità sana, leale e mercantile del pollame esportato che beneficia di restituzioni all'esportazione	ESTRAPO-LATO	94,00 %	EUR	- 83 895,58	0,00	- 83 895,58
					Total FR:	EUR	- 124 598 568,18	- 374 599,36	- 124 223 968,82



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GR	Condizionalità	2014	Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 149 585,87	0,00	- 149 585,87
	Condizionalità	2015	Regime sanzionatorio poco rigoroso, anno di domanda 2014	UNA TANTUM		EUR	- 161 979,04	0,00	- 161 979,04
	Condizionalità	2013	Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 589 334,72	0,00	- 589 334,72
	Condizionalità	2014	Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	5 986,07	0,00	5 986,07
					Totale GR:	EUR	- 894 913,56	0,00	- 894 913,56
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Irregolarità	2009	Caso 2008000093: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TANTUM		EUR	- 541 621,44	0,00	- 541 621,44
	Irregolarità	2009	Caso 3099: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TANTUM		EUR	- 1 008 606,28	0,00	- 1 008 606,28
	Irregolarità	2009	Caso 3133: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TANTUM		EUR	- 539 514,05	0,00	- 539 514,05




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Irregolarità	2010	Caso 3690: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 1 378 239,16	0,00	- 1 378 239,16
	Irregolarità	2009	Caso 8002: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 2 673 871,96	0,00	- 2 673 871,96
	Irregolarità	2012	Casi 8194 e 8558: Negligenze imputabili allo Stato membro nei procedimenti di recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 1 809 767,13	0,00	- 1 809 767,13
	Irregolarità	2009	Caso 8522: Ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 739 489,65	0,00	- 739 489,65
	Irregolarità	2012	Caso 8802: ritardi nei procedimenti di recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 10 298,68	0,00	- 10 298,68
	Irregolarità	2009	Caso 9117: ritardi nei procedimenti di recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 585 884,28	0,00	- 585 884,28
	Irregolarità	2012	Caso 9172: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 743 929,98	0,00	- 743 929,98
	Irregolarità	2010	Caso 9298: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 152 704,50	0,00	- 152 704,50



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Irregolarità	2012	Caso OLAF OF/2010/0942: negligenze nei procedimenti di recupero imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 101 410,87	0,00	- 101 410,87
	Irregolarità	2009	Casi 11353, 11354, 11355, 14982: negligenze imputabili allo Stato membro nei procedimenti di recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 9 201 609,04	0,00	- 9 201 609,04
	Irregolarità	2012	Casi 3108 e 3109: ritardi nei procedimenti di recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 1 541 365,89	0,00	- 1 541 365,89
	Irregolarità	2012	Casi 8155 e 8187: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 1 694 447,20	0,00	- 1 694 447,20
	Irregolarità	2012	Casi 8316 e 8859: ritardi nei procedimenti di recupero e negligenze imputabili allo Stato membro	UNA TAN-TUM		EUR	- 6 812 811,90	0,00	- 6 812 811,90
	Irregolarità	2012	Casi 8433, 8434, 8435: ritardi nei procedimenti di recupero	UNA TAN-TUM		EUR	- 8 321 237,00	0,00	- 8 321 237,00
	Irregolarità	2012	Casi rettificati o dichiarati irrecuperabili tra l'EF 2010 e l'EF 2013: rettifica in base a negligenze nei procedimenti di recupero accertate nella gestione dei singoli fascicoli	FORFETTARIO	100,00 %	EUR	- 37 925 444,68	0,00	- 37 925 444,68



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2011	rettifica della contabilità B — sequestri imposti dal giudice	UNA TANTUM		EUR	- 45 285,89	0,00	- 45 285,89
	Certificazione	2011	rettifica della contabilità B: Pagamenti tardivi	UNA TANTUM		EUR	- 493 670,22	0,00	- 493 670,22
	Irregolarità	2009	Classificazione errata di caso gravato da procedimento giudiziario in corso, per cui all'importo non è stata applicata la regola 50/50	UNA TANTUM		EUR	- 1 106,60	0,00	- 1 106,60
	Certificazione	2007	Debiti UE registrati come debiti nazionali	UNA TANTUM		EUR	- 17 196,50	0,00	- 17 196,50
	Certificazione	2008	Debiti UE registrati come debiti nazionali	UNA TANTUM		EUR	- 364 988,16	0,00	- 364 988,16
	Certificazione	2009	Debiti UE registrati come debiti nazionali	UNA TANTUM		EUR	- 31 531,16	0,00	- 31 531,16
	Certificazione	2010	Debiti UE registrati come debiti nazionali	UNA TANTUM		EUR	- 99 765,05	0,00	- 99 765,05
	Certificazione	2011	Debiti UE registrati come debiti nazionali	UNA TANTUM		EUR	- 91 996,91	0,00	- 91 996,91
	Condizionalità	2013	Regime sanzionatorio poco rigoroso nel settore Animali, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 92 510,77	0,00	- 92 510,77
	Condizionalità	2015	Accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2014	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 1 148 562,11	0,00	- 1 148 562,11



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2007	Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti	UNA TANTUM		EUR	- 4 491 218,51	0,00	- 4 491 218,51
	Certificazione	2008	Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti	UNA TANTUM		EUR	- 95 324 148,63	0,00	- 95 324 148,63
	Certificazione	2009	Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti	UNA TANTUM		EUR	- 8 235 009,37	0,00	- 8 235 009,37
	Certificazione	2010	Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti	UNA TANTUM		EUR	- 26 055 691,76	0,00	- 26 055 691,76
	Certificazione	2011	Negligenza nella gestione dei recuperi e di altri crediti	UNA TANTUM		EUR	- 24 026 882,28	0,00	- 24 026 882,28
	Condizionalità	2014	Nessun controllo per una BCAA e controlli parziali per due CGO, Azienda senza animali, anno di domanda 2013	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 449 776,89	0,00	- 449 776,89
	Irregolarità	2011	Caso OLAF OF/2007/0889: Irregolarità dovuta alla negligenza delle autorità dello Stato membro	UNA TANTUM		EUR	- 13 189 041,35	0,00	- 13 189 041,35
	Condizionalità	2014	Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2013	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 237 679,39	0,00	- 237 679,39




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2014	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 240 761,35	0,00	- 240 761,35
	Condizionalità	2016	Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2015	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 199 521,76	0,00	- 199 521,76
	Condizionalità	2013	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 3 323 958,59	- 160,12	- 3 323 798,47
	Condizionalità	2014	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 7 033,28	0,00	- 7 033,28
	Condizionalità	2015	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 186,77	0,00	- 186,77
	Condizionalità	2014	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 3 271 891,50	0,00	- 3 271 891,50



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 10 760,16	0,00	- 10 760,16
					Totale IT:	EUR	- 257 232 428,65	- 160,12	- 257 232 268,53
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
PT	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): aiuto indebitamente versato all'OP «X»	UNA TANTUM		EUR	- 175 573,68	0,00	- 175 573,68
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): aiuto indebitamente versato all'OP «X»	UNA TANTUM		EUR	- 252 204,60	0,00	- 252 204,60
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2012	Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2012 e 2013	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 244 696,30	- 8 778,69	- 235 917,61
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2012 e 2013	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 366 164,35	- 12 610,23	- 353 554,12




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2014 e 2015	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 631,15	0,00	- 2 631,15
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	Controlli sul rispetto dei criteri di riconoscimento delle OP da parte degli uffici regionali (DRAP): carenze nel sistema di controllo — EF 2014 e 2015	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 8 500,96	0,00	- 8 500,96
	Certificazione	2011	Mancato rispetto dei termini di pagamento	UNA TANTUM		EUR	- 1 995 329,97	- 1 995 329,97	0,00
	Certificazione	2011	superamento del massimale	UNA TANTUM		EUR	- 112 617,66	- 112 617,66	0,00
	Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria	2012	superamento del massimale	UNA TANTUM		EUR	- 981 955,95	- 981 955,95	0,00
	Liquidazione dei conti — liquidazione finanziaria	2012	superamento del massimale — in più, ancora da detrarre	UNA TANTUM		EUR	- 584 114,93	0,00	- 584 114,93
					Totale PT:	EUR	- 4 723 789,55	- 3 111 292,50	- 1 612 497,05
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
RO	Irregolarità	2012	Errore noto accertato in seguito alla verifica sostanziale dell'allegato III A	UNA TANTUM		EUR	- 18 439,35	0,00	- 18 439,35




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori preiconosciti	2013	PC: mantenimento del riconoscimento e piani di riconoscimento. EF 2013 e 2014	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 778 261,88	0,00	- 778 261,88
	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori preiconosciti	2014	PC: mantenimento del riconoscimento e piani di riconoscimento. EF 2013 e 2014	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 589 910,80	0,00	- 589 910,80
	Ortofrutticoli — Gruppi di produttori preiconosciti	2015	PC: mantenimento del riconoscimento e piani di riconoscimento. EF 2013 e 2014	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 346 636,03	0,00	- 346 636,03
	Ortofrutticoli — Programmi operativi	2013	OP: Controlli sulle domande di aiuto — Ammissibilità della spesa — EF 2013	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 20 646,29	0,00	- 20 646,29
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2014	OP: Controlli sulle domande di aiuto — Ammissibilità della spesa — EF 2014	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 30 663,30	0,00	- 30 663,30
	Ortofrutticoli — Programmi operativi, compresi i ritiri	2015	OP: Controlli sulle domande di aiuto — Ammissibilità della spesa — EF 2015	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 47 987,50	0,00	- 47 987,50
					Totale RO:	EUR	- 1 832 545,15	0,00	- 1 832 545,15

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 427 851 592,99	- 5 439 685,84	- 422 411 907,15



Voce di bilancio: 6711

Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
AT	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC	2015	Misura 214: Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 5 958,97	0,00	- 5 958,97
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC	2015	misura 214 «Agricoltura biologica» — Procedure di supervisione adeguate	ESTRAPO-LATO	0,21 %	EUR	- 101 920,89	0,00	- 101 920,89
					Totale AT:	EUR	- 107 879,86	0,00	- 107 879,86
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
BG	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 2 793 872,47	- 2 793 872,47	0,00
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 1 074 263,60	- 1 074 263,60	0,00
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 780 941,24	- 780 941,24	0,00



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 637 751,75	0,00	- 1 637 751,75
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari pubblici	2014	Rettifica forfettaria del 5 % per carenze nei controlli in loco, verifica degli appalti pubblici, della ragionevolezza dei costi e delle spese non ammissibili	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 690 283,33	0,00	- 1 690 283,33
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Adeguamento dovuto al ritiro, da parte delle autorità nazionali, di importi precedenti rettificati	UNA TANTUM		EUR	259 643,71	0,00	259 643,71
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Adeguamento dovuto al ritiro, da parte delle autorità nazionali, di importi precedenti rettificati	UNA TANTUM		EUR	107 839,98	0,00	107 839,98
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Adeguamento dovuto al ritiro, da parte delle autorità nazionali, di importi precedenti rettificati	UNA TANTUM		EUR	51 063,74	0,00	51 063,74
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2012	FORFETTARIO	3,00 %	EUR	- 27 147,64	0,00	- 27 147,64



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2014	Carenze nella portata, estensione e qualità dei controlli in loco e nelle relazioni per i CGO 7 e 8, applicazione delle tolleranze, anno di domanda 2013	FORETTA- RIO	6,00 %	EUR	- 105 957,72	0,00	- 105 957,72
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2010	Rettifica extrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili	ESTRAPO- LATO	9,00 %	EUR	- 4 183 858,87	- 418 385,89	- 3 765 472,98
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2011	Rettifica extrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili	ESTRAPO- LATO	9,00 %	EUR	- 896 213,65	- 89 621,36	- 806 592,29
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Rettifica extrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili	ESTRAPO- LATO	9,00 %	EUR	- 556 147,52	- 55 614,76	- 500 532,76
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Rettifica extrapolata del 9 % — carenze relative alla ragionevolezza dei costi e alle spese non ammissibili	ESTRAPO- LATO	9,00 %	EUR	- 2 893 246,02	0,00	- 2 893 246,02
	Condizionalità	2015	Mancato raggiungimento della percentuale minima di controlli per i CGO 7 e 8, carenze nell'aumento della percentuale di controlli, anno di domanda 2014	FORETTA- RIO	10,00 %	EUR	- 350 314,96	0,00	- 350 314,96
					Totale BG:	EUR	- 16 571 451,34	- 5 212 699,32	- 11 358 752,02



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
DE	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari pubblici	2014	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	UNA TANTUM		EUR	- 351 787,61	- 349 181,08	- 2 606,53
		2015	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	UNA TANTUM		EUR	- 159 761,90	0,00	- 159 761,90
		2015	Certificazione	UNA TANTUM		EUR	- 511 727,53	0,00	- 511 727,53
					Totale DE:	EUR	- 1 023 277,04	- 349 181,08	- 674 095,96
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
ES	Condizionalità	2013	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Secondo pilastro — Anno di domanda 2013	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	2,40	0,00	2,40
		2014	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Secondo pilastro — Anno di domanda 2013	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 2 272,97	0,00	- 2 272,97
		2014	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Secondo pilastro — Anno di domanda 2014	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	1,06	0,00	1,06



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Carenze nelle relazioni sui controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Secondo pilastro — Anno di domanda 2014	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 2 493,06	0,00	- 2 493,06
	Condizionalità	2013	Carenze nella portata e nella qualità dei controlli in loco — Esecuzione tardiva dei controlli in loco — Campionamento carente delle parcelle per i controlli in loco — Analisi dei rischi carente — Secondo pilastro — Anno di domanda 2012	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 180,81	0,00	- 180,81
	Certificazione	2013	Errore rilevante nelle contabilità FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 903 456,80	- 17 985,15	- 885 471,65
					Totale ES:	EUR	- 908 400,18	- 17 985,15	- 890 415,03
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
FR	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 4 980 641,31	- 41 685,40	- 4 938 955,91
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 396 917,70	0,00	- 396 917,70
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2015	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 4 482 936,52	0,00	- 4 482 936,52



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2016	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi e delle domande di pagamento — Misure 121 e 123	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 1 595 408,44	0,00	- 1 595 408,44
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2015	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 3 184 129,20	- 1 592 064,61	- 1 592 064,59
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Investimenti — beneficiari privati	2016	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 1 279 291,51	- 639 645,75	- 639 645,76
	Sviluppo rurale FEASR assi 1 + 3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 344 907,12	- 171 577,47	- 173 329,65
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi: rettifica con ricorrenza per le misure 121C4 e 123A	FORETTA-RIO	10,00 %	EUR	- 2 802 935,54	- 1 404 390,37	- 1 398 545,17
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari pubblici	2014	Esclusione della spesa non ammissibile, M321	UNA TANTUM		EUR	- 68 062,01	0,00	- 68 062,01
	Certificazione	2012	carenze gestionali	UNA TANTUM		EUR	- 16 845 764,04	0,00	- 16 845 764,04



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Certificazione	2013	carenze gestionali nell'EF 2013	UNA TANTUM		EUR	- 10 359 335,40	0,00	- 10 359 335,40
					Totale FR:	EUR	- 46 340 328,79	- 3 849 363,60	- 42 490 965,19
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GB	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2014	misura 214 — EF 2014: carenze nel sistema di controllo della densità del bestiame (sia amministrativo che in loco)	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 538 979,08	0,00	- 538 979,08
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC	2015	misura 214 — EF 2015: carenze nel sistema di controllo della densità del bestiame (sia amministrativo che in loco)	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 543 702,51	0,00	- 543 702,51
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2014	misura 221 — EF 2014: carenze nel controllo dei criteri di ammissibilità	UNA TANTUM		EUR	- 12 204,00	0,00	- 12 204,00
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) misure forestali	2015	misura 221 — EF 2015: carenze nel controllo dei criteri di ammissibilità	UNA TANTUM		EUR	- 12 204,00	0,00	- 12 204,00
	Sviluppo rurale FEASR LEADER	2014	Carenza in un controllo essenziale e assenza di un controllo complementare	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 602 585,37	0,00	- 602 585,37
	Sviluppo rurale FEASR LEADER	2015	Carenza in un controllo essenziale e assenza di un controllo complementare	FORETTARIO	5,00 %	EUR	4 026,71	0,00	4 026,71




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR LEADER	2016	Carenza in un controllo essenziale e assenza di un controllo complementare	FORETTARIO	5,00 %	EUR	368,09	0,00	368,09
					Totale GB:	EUR	- 1 705 280,16	0,00	- 1 705 280,16
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
GR	Condizionalità	2013	Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 229 711,85	0,00	- 229 711,85
	Condizionalità	2014	Carenze nell'analisi dei rischi, nei requisiti minimi per i fertilizzanti e i fitosanitari e nel CGO1, anno di domanda 2012	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 57 428,76	0,00	- 57 428,76
					Totale GR:	EUR	- 287 140,61	0,00	- 287 140,61
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
IT	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Carenze nel controllo essenziale: «Valutazione appropriata della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato» relativamente ai costi generali	UNA TANTUM		EUR	- 26 409,49	0,00	- 26 409,49
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Carenze nel controllo essenziale: «Valutazione appropriata della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato» relativamente ai costi generali	UNA TANTUM		EUR	- 45 475,98	0,00	- 45 475,98
	Sviluppo rurale FEASR (2014-2020) — Gestione del rischio	2015	Carenze nel controllo essenziale: «Valutazione appropriata della ragionevolezza dei costi con un sistema di valutazione adeguato» relativamente ai costi generali	UNA TANTUM		EUR	- 133 118,88	0,00	- 133 118,88



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2013	Regime sanzionatorio poco rigoroso nel settore Animali, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 7 112,87	0,00	- 7 112,87
	Condizionalità	2015	Accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2014	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 175 426,91	0,00	- 175 426,91
	Condizionalità	2014	Nessun controllo per una BCAA e controlli parziali per due CGO, Azienda senza animali, anno di domanda 2013	FORFETTARIO	2,00 %	EUR	- 39 153,87	0,00	- 39 153,87
	Condizionalità	2014	Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2013	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 61 526,63	0,00	- 61 526,63
	Condizionalità	2015	Controllo parziale di due requisiti, uso di controlli settoriali senza la garanzia necessaria, aziende con animali, anno di domanda 2014	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 78 725,47	0,00	- 78 725,47
	Condizionalità	2013	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 280 745,26	- 41,98	- 280 703,28
	Condizionalità	2014	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012	UNA TANTUM		EUR	- 97 287,65	0,00	- 97 287,65




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Condizionalità	2015	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2012	FORETTA-RIO	2,00 %	EUR	- 13 600,21	0,00	- 13 600,21
	Condizionalità	2014	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013	UNA TANTUM		EUR	- 203 367,80	0,00	- 203 367,80
	Condizionalità	2015	CGO 1 e 5 non controllati al di fuori della zona Natura 2000, carenze nei controlli per CGO 7 e 16, accesso limitato alle relazioni di controllo veterinario, anno di domanda 2013	FORETTA-RIO	2,00 %	EUR	- 27 839,23	0,00	- 27 839,23
	Sviluppo rurale FEASR (2014 — 2020) Misure soggette al SIGC	2015	Due sottomisure agroambientali (214): Follow-up inadeguato dei risultati dei controlli incrociati, ove opportuno con i dati del SIGC	FORETTA-RIO	3,00 %	EUR	- 148 200,00	0,00	- 148 200,00
					Totale IT:	EUR	- 1 337 990,25	- 41,98	- 1 337 948,27
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LT	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2013	Carenze nei controlli essenziali: 1) qualità dei controlli in loco; 2) valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda; 3) ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura)	FORETTA-RIO	5,00 %	EUR	- 1 288 795,90	0,00	- 1 288 795,90



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2014	Carenze nei controlli essenziali: 1) Qualità dei controlli in loco; 2) Valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda; 3) Ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura)	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 1 530 512,90	0,00	- 1 530 512,90
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2015	Carenze nei controlli essenziali: 1) Qualità dei controlli in loco; 2) Valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda; 3) Ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura)	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 926 149,21	0,00	- 926 149,21
	Sviluppo rurale FEASR LEADER	2016	Carenze nei controlli essenziali: 1) Qualità dei controlli in loco 2) Valutazione della ragionevolezza dei costi in fase di domanda 3) Ammissibilità dei costi dell'operazione (contributi in natura). Periodo di rettifica: 16.10.2015-31.12.2015.	FORFETTARIO	5,00 %	EUR	- 462 436,92	0,00	- 462 436,92
					Totale LT:	EUR	- 4 207 894,93	0,00	- 4 207 894,93
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
LU	Liquidazione dei conti — Verifica di conformità	2010	Mancato rispetto dei criteri di ammissibilità	UNA TANTUM	0,00 %	EUR	- 1 469 939,00	0,00	- 1 469 939,00
					Totale LU:	EUR	- 1 469 939,00	0,00	- 1 469 939,00



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
MT	Certificazione	2015	Liquidazione dei conti — EF2015	UNATANTUM		EUR	- 131 903,31	0,00	- 131 903,31
					Totale MT	EUR	- 131 903,31	0,00	- 131 903,31
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
NL	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2014	carenze nei controlli essenziali e complementari	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 217 083,50	0,00	- 217 083,50
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2014	carenze nei controlli essenziali e complementari	FORETTARIO	7,00 %	EUR	- 89 804,68	0,00	- 89 804,68
	Sviluppo rurale FEASR, asse 4 LEADER (2007-2013)	2015	carenze nei controlli essenziali e complementari	FORETTARIO	7,00 %	EUR	- 314 873,64	0,00	- 314 873,64
	Sviluppo rurale FEASR LEADER	2016	carenze nei controlli essenziali e complementari	FORETTARIO	7,00 %	EUR	- 216 895,65	0,00	- 216 895,65
					Totale NL:	EUR	- 838 657,47	0,00	- 838 657,47
Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
RO	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2015	Controlli sulle condizioni artificiali	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 949 386,13	0,00	- 949 386,13



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Ammissibilità del beneficiario — verifica delle competenze e controlli sulle condizioni artificiali	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 2 661 268,10	0,00	- 2 661 268,10
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Ammissibilità del beneficiario — verifica delle competenze e controlli sulle condizioni artificiali	FORETTARIO	5,00 %	EUR	- 648 249,31	0,00	- 648 249,31
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2012	Ammissibilità dei costi — rispetto dei massimali/dell'intensità dell'aiuto	UNA TANTUM		EUR	- 1 478 707,10	- 73 935,36	- 1 404 771,74
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Ammissibilità dei costi — rispetto dei massimali/dell'intensità dell'aiuto	UNA TANTUM		EUR	- 1 335 193,08	0,00	- 1 335 193,08
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Ammissibilità dei costi — rispetto dei massimali/dell'intensità dell'aiuto	UNA TANTUM		EUR	- 1 041 006,91	0,00	- 1 041 006,91
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2010	Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione	UNA TANTUM		EUR	0,00	5 907,74	- 5 907,74
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione	FORETTARIO	2,00 %	EUR	0,00	2 731 143,60	- 2 731 143,60
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2011	Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione	UNA TANTUM		EUR	0,00	53 937,77	- 53 937,77




Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
	Sviluppo rurale FEASR, asse 2 (2007-2013, misure connesse alla superficie)	2012	Riscossione dell'importo risultante da sovrapposizione	UNA TANTUM		EUR	0,00	15 400,00	- 15 400,00
	Certificazione	2012	Errore più probabile per la popolazione FEASR SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 4 212 281,45	- 83 053,09	- 4 129 228,36
	Certificazione	2012	Errore più probabile per la popolazione FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 8 565 856,43	- 852 487,19	- 7 713 369,24
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Appalti — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 508 630,52	0,00	- 508 630,52
	Sviluppo rurale FEASR assi 1+3 — Misure orientate all'investimento (2007-2013)	2013	Appalti — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 1 533 681,75	0,00	- 1 533 681,75
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Appalto — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORETTARIO	2,00 %	EUR	- 220 258,09	0,00	- 220 258,09
	Sviluppo rurale FEASR — Investimenti — beneficiari privati	2014	Appalti — carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi	FORETTARIO	10,00 %	EUR	- 511 227,25	0,00	- 511 227,25
					Totale RO:	EUR	- 23 665 746,12	1 796 913,47	- 25 462 659,59



Stato membro	Misura	EF	Motivazione	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
SK	Certificazione	2015	Errore noto nella popolazione FEASR non SIGC	UNA TANTUM		EUR	- 204 053,34	0,00	- 204 053,34
					Totale SK:	EUR	- 204 053,34	0,00	- 204 053,34

Valuta	Importo	Detrazioni	Impatto finanziario
EUR	- 98 799 942,40	- 7 632 357,66	- 91 167 584,74

17CE1828



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1145 DELLA COMMISSIONE

del 8 giugno 2017

relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e della direttiva 82/471/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l'obbligo di adottare un regolamento per il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi che sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti e per i quali nessuna richiesta conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni, o per i quali è stata presentata una richiesta e successivamente ritirata. Tali additivi per mangimi devono quindi essere ritirati dal mercato. Poiché l'articolo 10, paragrafo 5, non distingue tra le autorizzazioni rilasciate per un periodo limitato e quelle rilasciate per un periodo illimitato, a fini di chiarezza è opportuno disporre il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi i cui periodi di autorizzazione limitati a norma della direttiva 70/524/CEE sono già scaduti.
- (3) A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano. I regolamenti della Commissione (CE) n. 2316/98 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1353/2000 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2188/2002 ⁽⁶⁾, (CE) n. 261/2003 ⁽⁷⁾, (CE) n. 1334/2003 ⁽⁸⁾, (CE) n. 1259/2004 ⁽⁹⁾, (CE) n. 1288/2004 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 1453/2004 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 2148/2004 ⁽¹²⁾, (CE) n. 255/2005 ⁽¹³⁾, (CE) n. 358/2005 ⁽¹⁴⁾, (CE) n. 521/2005 ⁽¹⁵⁾, (CE) n. 600/2005 ⁽¹⁶⁾, (CE) n. 833/2005 ⁽¹⁷⁾, (CE) n. 943/2005 ⁽¹⁸⁾, (CE) n. 1206/2005 ⁽¹⁹⁾, (CE) n. 1458/2005 ⁽²⁰⁾, (CE) n. 1810/2005 ⁽²¹⁾, (CE) n. 1811/2005 ⁽²²⁾, (CE) n. 2036/2005 ⁽²³⁾, (CE) n. 252/2006 ⁽²⁴⁾, (CE) n. 773/2006 ⁽²⁵⁾, (CE) n. 1284/2006 ⁽²⁶⁾ e (UE) n. 1270/2009 ⁽²⁷⁾ dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, e i regolamenti della Commissione (CE) n. 937/2001 ⁽²⁸⁾, (CE) n. 871/2003 ⁽²⁹⁾, (CE) n. 277/2004 ⁽³⁰⁾, (CE) n. 278/2004 ⁽³¹⁾, (CE) n. 1332/2004 ⁽³²⁾, (CE) n. 1463/2004 ⁽³³⁾, (CE) n. 1465/2004 ⁽³⁴⁾, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 492/2006 ⁽³⁵⁾, (CE) n. 1443/2006 ⁽³⁶⁾, (CE) n. 1743/2006 ⁽³⁷⁾, (CE) n. 757/2007 ⁽³⁸⁾ e (CE) n. 828/2007 ⁽³⁹⁾ dovrebbero essere abrogati.
- (4) Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate.



- (5) Per quanto riguarda gli additivi per mangimi la cui autorizzazione scade dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti degli additivi in questione o delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti con tali additivi, tenendo conto della data di scadenza di alcuni mangimi contenenti gli additivi in questione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ritiro

1. Gli additivi per mangimi di cui all'allegato I sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.
2. Gli additivi per mangimi di cui all'allegato II sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. Le scorte esistenti degli additivi elencati nell'allegato I possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 luglio 2018.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 ottobre 2018.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 19 luglio 2019.

Articolo 3

Abrogazioni


I regolamenti (CE) n. 937/2001, (CE) n. 871/2003, (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1463/2004, (CE) n. 1465/2004, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 492/2006, (CE) n. 1443/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 757/2007 e (CE) n. 828/2007 sono abrogati.

Articolo 4

Modifica del regolamento (CE) n. 2316/98

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2316/98 è così modificato:

- 1) alla voce E 4 relativa al rame — Cu, i termini «Metionato di rame» e tutto il contenuto relativo solo al metionato di rame sono soppressi;
- 2) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Ossido manganico» e tutto il contenuto relativo solo all'ossido manganico sono soppressi;
- 3) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Carbonato manganoso» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato manganoso sono soppressi;
- 4) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Fosfato acido di manganese, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al fosfato acido di manganese, triidrato sono soppressi;
- 5) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Solfato manganoso, tetraidrato» e tutto il contenuto relativo solo al solfato manganoso, tetraidrato sono soppressi;



- 6) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Carbonato di zinco» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato di zinco sono soppressi;
- 7) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Lattato di zinco, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al lattato di zinco, triidrato sono soppressi;
- 8) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Cloruro di zinco, monoidrato» e tutto il contenuto relativo solo al cloruro di zinco, monoidrato sono soppressi;

Articolo 5

Modifica del regolamento (CE) n. 1353/2000

Il regolamento (CE) n. 1353/2000 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso.

Articolo 6

Modifica del regolamento (CE) n. 2188/2002

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2188/2002, alla voce 11 relativa a «Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» i termini «Galline ovaiole» e tutto il contenuto relativo solo alle galline ovaiole sono soppressi.

Articolo 7

Modifica del regolamento (CE) n. 261/2003

Il regolamento (CE) n. 261/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente al gruppo «Enzimi», è autorizzato a essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»;

- 2) l'allegato II è soppresso.

Articolo 8

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003

L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 è così modificato:

- 1) alla voce E 4 relativa al rame — Cu, i termini «Metionato di rame» e tutto il contenuto relativo solo al metionato di rame sono soppressi;
- 2) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Ossido manganico» e tutto il contenuto relativo solo all'ossido manganico sono soppressi;
- 3) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Ossido manganoso manganico» e tutto il contenuto relativo solo all'ossido manganoso manganico sono soppressi;
- 4) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Carbonato manganoso» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato manganoso sono soppressi;
- 5) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Fosfato acido di manganese, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al fosfato acido di manganese, triidrato sono soppressi;



- 6) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Solfato manganoso, tetraidrato» e tutto il contenuto relativo solo al solfato manganoso, tetraidrato sono soppressi;
- 7) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Carbonato di zinco» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato di zinco sono soppressi;
- 8) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Lattato di zinco, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al lattato di zinco, triidrato sono soppressi;
- 9) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Cloruro di zinco, monoidrato» e tutto il contenuto relativo solo al cloruro di zinco, monoidrato sono soppressi.

Articolo 9

Modifica del regolamento (CE) n. 1259/2004

Il regolamento (CE) n. 1259/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» di cui agli allegati III e VI, sono autorizzati a tempo indeterminato a essere impiegati come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»;

- 2) l'allegato V è soppresso.

Articolo 10

Modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è così modificato:

- 1) la voce E 161 (z) relativa a «*Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC 74219)» è soppressa;
- 2) la voce E 1704 relativa a «*Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94)» per i vitelli è soppressa.

Articolo 11

Modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1453/2004 è così modificato:


- 1) la voce E 1609 relativa a «Endo-1,4- beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,4- beta-glucanasi EC 3.2.1.4» è soppressa;
- 2) la voce E 1610 relativa a «Endo-1,4- beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,4- beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa;
- 3) la voce E 1611 relativa a «Endo-1,3(4)- beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4- beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15» è soppressa.

Articolo 12

Modifica del regolamento (CE) n. 2148/2004

Il regolamento (CE) n. 2148/2004 è così modificato:

- 1) gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi;
- 2) nell'allegato I, alla voce E 567 relativa a «Clinoptilolite di origine vulcanica» il termine «Conigli» e tutto il contenuto relativo solo ai conigli sono soppressi;
- 3) nell'allegato II, la voce E 1706 relativa a «*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133» è soppressa;
- 4) gli allegati III, IV e V sono soppressi.



Articolo 13

Modifica del regolamento (CE) n. 255/2005

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005, la voce E 1618 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa.

Articolo 14

Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005

L'allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 è così modificato:

- 1) la voce E 1619 relativa a «ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa;
- 2) la voce E 1622 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 521/2005

Il regolamento (CE) n. 521/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso.

Articolo 16

Modifica del regolamento (CE) n. 600/2005

Il regolamento (CE) n. 600/2005 è così modificato:

- 1) gli articoli 1 e 2 sono soppressi;
- 2) gli allegati I e II sono soppressi.
- 3) nell'allegato III, la voce E 1709 relativa a «*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (Nel rapporto 1/1)» è soppressa.

Articolo 17

Modifica del regolamento (CE) n. 943/2005


L'allegato II del regolamento (CE) n. 943/2005 è così modificato:

- 1) la voce E 1630 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62» è soppressa;
- 2) la voce E 1631 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa;
- 3) la voce E 1632 relativa a «3-fitasi EC 3.1.3.8» è soppressa.

Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 1206/2005

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1206/2005, la voce E 1633 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62» è soppressa.



Articolo 19

Modifica del regolamento (CE) n. 1458/2005

Il regolamento (CE) n. 1458/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso;
- 3) nell'allegato II del regolamento, la voce 60 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-betaglucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa.

Articolo 20

Modifica del regolamento (CE) n. 1810/2005

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1810/2005, la voce E 15 relativa a «*Enterococcus faecium* NCIMB 11181» è soppressa.

Articolo 21

Modifica del regolamento (CE) n. 1811/2005

- 1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1811/2005, la voce E 1635 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa;
- 2) nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1811/2005, la voce 63 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa.

Articolo 22

Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005

Il regolamento (CE) n. 2036/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso.

Articolo 23

Modifica del regolamento (CE) n. 252/2006

Il regolamento (CE) n. 252/2006 è così modificato:


- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso;
- 3) nell'allegato III, la voce 28 relativa a «3-fitasi EC 3.1.3.8» è soppressa.

Articolo 24

Modifica del regolamento (CE) n. 773/2006

Il regolamento (CE) n. 773/2006 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è soppresso;
- 2) l'allegato III è soppresso.



Articolo 25

Modifica del regolamento (CE) n. 1284/2006

Il regolamento (CE) n. 1284/2006 è così modificato:

- 1) gli articoli 1 e 3 sono soppressi;
- 2) gli allegati I e III sono soppressi.

Articolo 26

Modifica del regolamento (UE) n. 1270/2009

Il regolamento (UE) n. 1270/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione del 26 ottobre 1998 che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo e l'autorizzazione temporanea di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati nell'alimentazione degli animali (GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione, del 9 dicembre 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria per nuovi impieghi di additivi negli alimenti per animali (GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5).


⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione provvisoria per nuovi impieghi di additivi negli alimenti per animali (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).


⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).



- (10) Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).
- (11) Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).
- (12) Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).
- (13) Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3).
- (14) Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).
- (15) Regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione, del 1° aprile 2005, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3).
- (16) Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5).
- (17) Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 138 del 1.6.2005, pag. 5).
- (18) Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).
- (19) Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).
- (20) Regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3).
- (21) Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).
- (22) Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12).
- (23) Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).
- (24) Regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 3).
- (25) Regolamento (CE) n. 773/2006 della Commissione, del 22 maggio 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 135 del 23.5.2006, pag. 3).
- (26) Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3).
- (27) Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28).
- (28) Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25).
- (29) Regolamento (CE) n. 871/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, relativo all'autorizzazione permanente dell'ossido manganoso manganico quale nuovo additivo per gli alimenti per animali (GU L 125 del 21.5.2003, pag. 3).
- (30) Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20).
- (31) Regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22).
- (32) Regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8).
- (33) Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).
- (34) Regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11).
- (35) Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6).
- (36) Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).
- (37) Regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, riguardante l'autorizzazione permanente di un additivo per l'alimentazione animale (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 16).



- (³⁸) Regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 43).
- (³⁹) Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12).




ALLEGATO I

Additivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1


PARTE A

Additivi per mangimi da ritirare per tutte le specie e categorie di animali

Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
Conservanti		
E 201	Sorbato di sodio	Tutte le specie
E 203	Sorbato di calcio	Tutte le specie
E 261	Acetato di potassio	Tutte le specie
E 283	Propionato di potassio	Tutte le specie
E 333	Citrati di calcio	Tutte le specie
E 334	Acido L-tartarico	Tutte le specie
E 335	L-Tartrati di sodio	Tutte le specie
E 336	L-Tartrati di potassio	Tutte le specie
E 337	L-Tartrato doppio di sodio e di potassio	Tutte le specie
E 507	Acido cloridrico	Tutte le specie
E 513	Acido solforico	Tutte le specie
Antiossidanti		
E 308	Gamma-tocoferolo di sintesi	Tutte le specie
E 309	Delta-tocoferolo di sintesi	Tutte le specie
E 311	Gallato d'ottile	Tutte le specie
E 312	Gallato di dodecile	Tutte le specie
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti		
E 330	Acido citrico	Tutte le specie



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
Coloranti compresi i pigmenti		
Altri coloranti		
Numero E pertinente	Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, <u>ad eccezione del</u> Rosso allura E 129; Nero brillante PN E 151; Blu brillante FCF E 133; Colori caramello E150b, E150c e E150d; Complesso rame-clorofilla E 141; Eritrosina E 127; Indigotina E 132; Ossido di ferro rosso, nero e giallo E 172; Ponceau 4 R E 124; Biossido di titanio (strutture anatasio e rutilo) E 171; Carbone vegetale E 153; Tartrazina E 102; Giallo tramonto FCF E 110;	Tutte le specie
E 142	Verde acido brillante BS/(verde lissamina)	Tutte le specie
Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti		
E322	Lecitine (solo come stabilizzanti, addensanti e gelificanti)	Tutte le specie
E 400	Acido alginico	Tutte le specie
E 402	Alginato di potassio	Tutte le specie
E 404	Alginato di calcio	Tutte le specie
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo (alginato di propilenglicole)	Tutte le specie
E 432	Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano	Tutte le specie
E 434	Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano	Tutte le specie
E 435	Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano	Tutte le specie
E 436	Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano	Tutte le specie
E 465	Metil-etil-cellulosa	Tutte le specie
E 473	Sucresteri degli acidi grassi (esteri del saccarosio e degli acidi grassi alimentari)	Tutte le specie
E 474	Sucrogliceridi (miscela di esteri del saccarosio e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)	Tutte le specie
E 475	Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati	Tutte le specie
E 477	Monoesteri del propilenglicol (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri	Tutte le specie
E 480	Acido stearoil-2-lattilico	Tutte le specie
E 481	Stearoil-2-lattilato di sodio	Tutte le specie
E 482	Stearoil-2-lattilato di calcio	Tutte le specie
E 483	Tartrato di stearile	Tutte le specie
E 486	Destrani	Tutte le specie



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
E 491	Monostearato di sorbitano	Tutte le specie
E 492	Tristearato di sorbitano	Tutte le specie
E 494	Monooleato di sorbitano	Tutte le specie
E 495	Monopalmitato di sorbitano	Tutte le specie
E 496	Polietilenglicol 6000	Tutte le specie
E 497	Polimeri del poliossipropilen-poliossietilene (M.W. 6 800-9 000)	Tutte le specie

Oligoelementi

E 1	Ferro — Fe , Cloruro ferroso, tetraidrato	Tutte le specie
E 1	Ferro — Fe , Citrato ferroso, esaidrato	Tutte le specie
E 1	Ferro — Fe , Lattato ferroso, triidrato	Tutte le specie
E 2	Iodio — I , Iodato di calcio, esaidrato	Tutte le specie
E 2	Iodio — I , Ioduro di sodio	Tutte le specie
E 4	Rame — Cu , Metionato di rame	Tutte le specie
E 5	Manganese — Mn , Ossido manganico	Tutte le specie
E 5	Manganese — Mn , Ossido manganoso manganico	Tutte le specie
E 5	Manganese — Mn , Carbonato manganoso	Tutte le specie
E 5	Manganese — Mn , Fosfato acido di manganese, triidrato	Tutte le specie
E 5	Manganese — Mn , Solfato manganoso, tetraidrato	Tutte le specie
E 6	Zinco — Zn , Carbonato di zinco	Tutte le specie
E 6	Zinco — Zn , Cloruro di zinco, monoidrato	Tutte le specie
E 6	Zinco — Zn , Lattato di zinco, triidrato	Tutte le specie
E 7	Molibdeno — Mo , Molibdato di ammonio	Tutte le specie
E 8	Selenio — Se , Seleniato di sodio	Tutte le specie

Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

	Betaina. Tutte le forme ad eccezione della betaina anidra e del cloridrato di betaina	Tutte le specie
	Biotina. Tutte le forme ad eccezione della D-(+)-biotina	Tutte le specie



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
	Carnitina. Tutte le forme ad eccezione della L carnitina e della L carnitina L-tartrato	Tutte le specie
	Colina. Tutte le forme ad eccezione del cloruro di colina	Tutte le specie
	Folato. Tutte le forme di folato ad eccezione dell'acido folico	Tutte le specie
	Niacina. Tutte le forme di niacina ad eccezione della niacina 99 % e del niacinamide	Tutte le specie
	Acidi grassi omega-3 insaturi essenziali	Tutte le specie
	Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (tutti ad eccezione dell'acido ottadecadienoico)	Tutte le specie
	Acido pantotenico. Tutte le forme ad eccezione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo	Tutte le specie
	Acido para-amino benzoico (PABA)	Tutte le specie
	Tiamina. Tutte le forme ad eccezione del cloridrato di tiamina e del mononitrato di tiamina	Tutte le specie
	Vitamina A. Tutte le forme ad eccezione dell'acetato di retinile, del palmitato di retinile e del propionato di retinile	Tutte le specie
	Vitamina B ₆ . Tutte le forme ad eccezione del cloridrato di piridossina	Tutte le specie
	Vitamina C. Tutte le forme ad eccezione dell'acido ascorbico, del sodio ascorbil fosfato e del sodio calcio ascorbil fosfato	Tutte le specie
	Vitamina E. Tutte le forme ad eccezione del <i>tutto-rac-alfa-tocoferile acetato</i> , <i>dell'RRR-alfa-tocoferile acetato</i> e <i>dell'RRR-alfa-tocoferolo</i>	Tutte le specie
	Vitamina K. Tutte le forme di vitamina K ad eccezione della vitamina K ₃ come menadione nicotinamide bisolfito e come L-menadione bisolfito di sodio	Tutte le specie animali


Aminoacidi, loro sali e analoghi

3.1.3.	Metionina/zinco-metionina, tecnicamente pura	Tutte le specie
3.2.1.	Lisina/L-lisina, tecnicamente pura	Tutte le specie
3.4.2.	DL-triptofano, tecnicamente puro	Tutte le specie


Additivi per l'insilaggio

Enzimi

	Xilanasi EC 3.2.1.8 da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> rifar IMI SD185	Tutte le specie
--	---	-----------------




Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
Microorganismi		
	<i>Enterococcus faecium</i> BIO 34	Tutte le specie
	<i>Lactobacillus salivarius</i> CNCM I-3238/ATCC 11741	Tutte le specie
	<i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30089	Tutte le specie
Sostanze		
	Formaldeide	Tutte le specie
	Bisolfato di sodio	Tutte le specie
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito		
Prodotti naturali — definiti su base botanica		
	Tintura di betulla bianca CoE 88	Tutte le specie
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti		
	n. CAS 16630-52-7/3-(metil)butanale/n. Flavis: 12.056	Tutte le specie
	n. CAS 2179-60-4/disolfuro di metile propile/n. Flavis: 12.019	Tutte le specie
	n. CAS 36431-72-8/teaspirano/n. Flavis: 13.098	Tutte le specie
	n. CAS 3738-00-9/1,5,5,9-tetrametil-13-ossatriciclo[8.3.0.0.(4.9)]tridecano/n. Flavis: 13.072	Tutte le specie
	n. CAS 40789-98-8/3-mercaptobutan-2-one/n. Flavis: 12.047	Tutte le specie
	n. CAS 43040-01-3/3-metil-1,2,4-tritiano/n. Flavis: 15.036	Tutte le specie
	n. CAS 495-62-5/1,4(8),12-bisabolatriene/n. Flavis: 01.016	Tutte le specie
	n. CAS 516-06-3/D,L-valina/n. Flavis: 17.023	Tutte le specie
	n. CAS 5756-24-1/tetrasolfuro di dimetile/n. Flavis: 12.116	Tutte le specie
	n. CAS 6028-61-1/trisolfuro di dipropile/n. Flavis: 12.023	Tutte le specie
	n. CAS 689-67-8/6,10-dimetil-5,9-undecadien-2-one/n. Flavis: 07.216	Tutte le specie
	n. CAS 78-98-8/2-ossopropanale/n. Flavis: 7.001	Tutte le specie



PARTE B

Additivi per mangimi da ritirare per alcune specie o categorie di animali

Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
Conservanti		
E 214	4-idrossibenzoato di etile	Animali da compagnia
E 215	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile	Animali da compagnia
E 216	4-idrossibenzoato di propile	Animali da compagnia
E 217	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile	Animali da compagnia
E 218	4-idrossibenzoato di metile	Animali da compagnia
E 219	Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile	Animali da compagnia
E 222	Bisolfito di sodio	Cani; Gatti
E 223	Metabisolfito di sodio	Cani; Gatti
E 285	Acido metilpropionico	Ruminanti dall'inizio della ruminazione
Regolatori dell'acidità		
E 210	Acido benzoico	Suini da ingrasso
E 340 iii)	Ortofosfato tripotassico	Gatti; Cani
E 350 i)	Malato di sodio (sale dell'acido DL-malico o dell'acido L-malico)	Gatti; Cani
E 507	Acido cloridrico	Gatti; Cani
E 513	Acido solforico	Gatti; Cani
Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti		
E 567	Clinoptilolite di origine vulcanica	Conigli
E 598	Aluminati di calcio sintetico	Vacche da latte; Bovini da ingrasso; Vitelli; Agnelli; Capretti; Pollame; Conigli; Suini
Coloranti compresi i pigmenti		
Carotenoidi e xantofille		
E 161b	Luteina	Cani e gatti
E 160c	Capsantina	Tacchini



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
E 161c	Criptoxantina	Pollame
E 160e	Beta-apo-8'-carotenale	Pollame
E 161g	Cantaxantina	Tutte le specie e gli impieghi ad eccezione di: — Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) ii) — Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) ii) — Uccelli ornamentali e pesci ornamentali per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) iii)
E 161j	Astaxantina	Tutte le specie ad eccezione di: — Salmoni e trote per impieghi appartenenti ai gruppi funzionali 2 a) i) e 2 a) iii) — Pesci ornamentali per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)
E 161z	<i>Phaffia rhodozyma</i> a forte tenore di astaxantina (ATCC 74219)	Salmoni; Trote

Altri coloranti


E 155	Bruno HT	Gatti; Cani
E 104	Giallo di chinolina	Animali destinati alla produzione di alimenti
E 122	Azorubina, carmoisina	Tutte le specie ad eccezione di gatti e cani
E 160b	Bissina	Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti

Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti


E 401	Alginato di sodio	Tutte le specie ad eccezione dei pesci; Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali da pelliccia non destinati alla produzione di alimenti)
E 403	Alginato di ammonio	Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei pesci da acquario
E 406	Agar-agar	Tutte le specie ad eccezione degli animali da compagnia e di altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali da pelliccia non destinati alla produzione di alimenti)




Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
E 407	Carragenina	Tutte le specie ad eccezione degli animali da compagnia e di altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali da pelliccia non destinati alla produzione di alimenti)
E 418	Gomma di gellano	Cani; Gatti
E 488	Esteri gliceropolietilenglicolici di acidi grassi del sego	Vitelli
E 489	Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico	Vitelli
E 498	Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati	Cani
Enzimi		
E 1600	3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)	Suinetti; Suini da ingrasso; Scrofe; Polli da ingrasso; Galline ovaiole
E 1600	3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)	Tacchini da ingrasso
E 1605	Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94)	Polli da ingrasso
E 1608	Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4 prodotte da <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442)	Polli da ingrasso
E 1609	Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4 prodotte dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) (confettato, solido e liquido)	Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso; Suinetti (svezziati)
E 1609	Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4 prodotte dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) (in granuli)	Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso; Suinetti (svezziati)
E 1610	Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4/Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotte dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)	Polli da ingrasso
E 1611	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)/Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135)/Poligalatturonasi/EC 3.2.1.15 prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)	Suini da ingrasso



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
E 1614	6-Fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall' <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)	Polli da ingrasso; Galline ovaiole; Tacchini da ingrasso; Suinetti; Suini da ingrasso; Scrofe
E 1615	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W)	Polli da ingrasso
E 1618	Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95)	Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso
E 1619	ALFA-amilasi/EC 3.2.1.1/Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotte da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)	Polli da ingrasso
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6/Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotte da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94)	Polli da ingrasso
E 1623	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	Polli da ingrasso
E 1624	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) e alfa-amilasi/EC 3.2.1.1 prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)	Suinetti (svezziati)
E 1625	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amilasi/EC 3.2.1.1 prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) e poligalatturonasi/EC 3.2.1.15 prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)	Suinetti (svezziati)
E 1626	Endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	Suinetti (svezziati)
E 1627	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanasasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105)	Suini da ingrasso



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
E 1628	Endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105)	Suinetti (svezziati); Suini da ingrasso; Polli da ingrasso
E 1629	Endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e endo-1,3(4)-beta-glucanasì/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)	Polli da ingrasso
E 1630	Endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	Polli da ingrasso
E 1631	Endo-1,3(4)-beta-glucanasì/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135)	Polli da ingrasso
E 1632	3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94)	Polli da ingrasso; Suinetti (svezziati); Suini da ingrasso
E 1633	Endo-1,3(4)-beta-glucanasì/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	Polli da ingrasso
E 1634	Endo-1,3(4)-beta-glucanasì/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 39199)	Polli da ingrasso
E 1635	Endo-1,3(4)-beta-glucanasì/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)	Polli da ingrasso
E 1636	Endo-1,3(4)-beta-glucanasì prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94/EC 3.2.1.6)	Suinetti (svezziati); Polli da ingrasso
E 1637	Endo-1,4-beta-xilanasì prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105)/EC 3.2.1.8 e endo-1,3(4)-beta-glucanasì/EC 3.2.1.6 e alfa-amilasi prodotte da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)/EC 3.2.1.1; subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)/EC 3.4.21.62 e poligalatturonasi prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)/EC 3.2.1.15	Polli da ingrasso



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
E 1638	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e alfa-amilasi/EC 3.2.1.1 prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)	Suinetti (svezzati)
E 1639	3-Fitasi prodotta da <i>Hansenula polymorpha</i> (DSM 15087)	Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso; Galline ovaiole; Suinetti; Suini da ingrasso; Scrofe
E 1640	6-Fitasi prodotta da <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233)/EC 3.1.3.26	Polli da ingrasso
E 1641	Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203)/EC 3.2.1.8	Polli da ingrasso

Microorganismi


E 1704	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94	Vitelli
E 1706	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134, <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 7133	Suinetti (svezzati)
E 1709	<i>Enterococcus faecium</i> ATCC 53519, <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 55593 (nel rapporto 1/1)	Polli da ingrasso
E 1714	<i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM MA 67/AR	Suinetti (svezzati)

Sostanze chimicamente ben definite con effetto biologico analogo alle vitamine

3a900	Inositolo	Tutte le specie ad eccezione dei pesci e dei crostacei
—	Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (come acido ottadecadienoico)	Tutte le specie ad eccezione di suini da ingrasso; Scrofe da riproduzione; Scrofe, a beneficio dei suinetti; Vacche da riproduzione; Vacche da latte per la produzione di latte
3a370	Taurina	Tutte le specie ad eccezione dei canidae, felidae, mustelidae e pesci carnivori
E 670	Vitamina D ₂	Suini; Suinetti; Bovini; Ovini; Vitelli; Equini; Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame e dei pesci

Urea e suoi derivati

2.1.2.	Biureto, tecnicamente puro	Ruminanti dall'inizio della ruminazione
--------	----------------------------	---



Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
2.1.3.	Fosfato di urea, tecnicamente puro	Ruminanti dall'inizio della ruminazione
2.1.4.	Diureidoisobutano, tecnicamente puro	Ruminanti dall'inizio della ruminazione
Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito		
Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti		
	n. CAS 134-20-3/antranilato di metile/n. Flavis: 09.715	Specie avicole
	n. CAS 85-91-6/N-metilantranilato di metile/n. Flavis: 09.781	Specie avicole
	n. CAS 93-28-7/acetato di eugenile/n. Flavis: 09.020	Pollame e pesci
	n. CAS 97-53-0/eugenolo/n. Flavis: 04.003	Pesci
	n. CAS 107-85-7/3-metilbutilammina/n. Flavis: 11.001	Galline ovaiole
	n. CAS 75-50-3/trimetilammina/n. Flavis: 11.009	Galline ovaiole
	n. CAS 6627-88-9/4-allil-2,6-dimetossifenolo/n. Flavis: 04.051	Pesce e pollame
	n. CAS 593-81-7/cloridrato di trimetilammina/n. Flavis: 11.024	Galline ovaiole




ALLEGATO II

Additivi per mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2

Numero di identificazione	Additivo	Specie o categoria di animali
Enzimi		
11	Endo-1,4-betaglucanasi/EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 e endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotte da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252)	Galline ovaiole
28	3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94)	Galline ovaiole
30	Endo-1,3(4)-betaglucanasi/EC 3.2.1.6/Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotte da <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101)	Suinetti (svezzati); Anatre da ingrasso
37	Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	Galline ovaiole
51	Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136)	Suini da ingrasso
60	Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)	Tacchini da ingrasso
63	Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94)	Tacchini da ingrasso; Polli da ingrasso
64	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) e endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10287)	Polli da ingrasso; Suinetti (svezzati)
Microrganismi		
15	<i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181	Polli da ingrasso
24	<i>Kluyveromyces marxianus</i> var. <i>lactis</i> K1 BCCM/MUCL 39434	Vacche da latte
25	<i>Lactobacillus acidophilus</i> DSM 13241	Cani, gatti
Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose		
E 764	Bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol)	Pollastre allevate per la produzione di uova
E 766	Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120) (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)	Conigli da ingrasso
E 766	Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G) (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA)	Polli da ingrasso

17CE1829



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1146 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2017****che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (nel seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 ⁽²⁾ (nel seguito «il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo a tassi compresi tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. I componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio.

Sentenza del Tribunale dell'Unione europea

- (2) Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd. (nel seguito «Jinan Meide» o «la ricorrente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea (nel seguito «il Tribunale») chiedendo l'annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applica alla ricorrente ⁽³⁾.
- (3) Nella sentenza del 30 giugno 2016 il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa della Jinan Meide erano stati violati in quanto la domanda di quest'ultima, intesa ad ottenere la comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati utilizzando dati riservati del produttore del paese di riferimento, era stata respinta. Il produttore del paese di riferimento aveva autorizzato in via esclusiva la comunicazione dei suddetti dati, revocandone in tal modo la riservatezza. In particolare, il Tribunale ha concluso che la Commissione si è fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della ricorrente e ha sostenuto che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda non fosse stata respinta. Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide.


2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE

- (4) A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GUL 129 del 13.5.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Causa T-424/13 Jinan Meide Casting Co., Ltd/Consiglio.



- (5) Nella sentenza nella causa T-2/95 ⁽¹⁾ («causa IPS») il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. La procedura antidumping è un esempio di procedura in più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P ⁽²⁾.
- (6) Occorre osservare che, a parte la constatazione secondo la quale la Commissione si era fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della Jinan Meide, tutte le altre constatazioni esposte nel regolamento controverso, non contestate entro i termini stabiliti o contestate ma respinte o non esaminate nella sentenza del Tribunale e che dunque non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.
- (7) In seguito alla sentenza della Corte del 30 giugno 2016, la Commissione ha pubblicato un avviso ⁽³⁾ di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide.
- (8) La Commissione ha informato ufficialmente la Jinan Meide, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria dell'Unione in merito alla parziale riapertura dell'inchiesta. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (9) Dopo aver ricevuto le prime osservazioni, sono state contattate tutte le parti notoriamente interessate all'inchiesta iniziale dando loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore.

2.1. Osservazioni delle parti interessate

- (11) La Commissione ha ricevuto osservazioni su vari aspetti dell'inchiesta dalla Jinan Meide, da altri produttori esportatori cinesi, da un produttore esportatore thailandese, da cinque produttori dell'Unione e da otto importatori indipendenti.


2.1.1. Osservazioni sulla riapertura

- (12) Secondo la Jinan Meide l'illecito commesso dalle istituzioni dell'Unione che ha condotto all'annullamento del regolamento controverso non può essere sanato e il procedimento dovrebbe essere chiuso senza reistituire alcun dazio antidumping a suo carico.
- (13) Come precedentemente affermato al considerando 4, nella causa IPS il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, come i procedimenti antidumping, l'annullamento di una delle fasi non comporta l'annullamento di tutto il procedimento. Dal momento che le istituzioni dell'Unione sono tenute a conformarsi alla sentenza della Corte, ciò implica la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno determinato l'annullamento lasciando immutate le parti non contestate. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (14) Un importatore non collegato ha sostenuto che dal punto di vista procedurale non fosse possibile riaprire un'indagine già conclusa in quanto si sarebbero prodotti errori sostanziali, per esempio l'accettazione di nuove informazioni dopo la chiusura di un caso, che costituirebbe una discriminazione nei confronti di tutte le altre parti interessate all'inchiesta i cui margini di dumping sarebbero diversi se quello della Jinan Meide venisse modificato. L'importatore ha sostenuto altresì che in tal modo si violerebbero il diritto dell'UE e le norme dell'OMC in quanto una misura antidumping non può essere applicata con effetto retroattivo;

⁽¹⁾ Causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

⁽²⁾ Causa C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS)/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

⁽³⁾ GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.



- (15) inoltre ha preteso che una riapertura non sarebbe ammissibile in virtù del regolamento di base.
- (16) La stessa parte ha inoltre affermato che la Commissione non può intervenire per dare esecuzione a una sentenza della Corte riguardante un regolamento del Consiglio in quanto la Commissione non era parte nella causa T-424/13. A suo dire la Commissione dovrebbe ricevere istruzioni formali dal Consiglio per riavviare il procedimento.
- (17) Emerge chiaramente dalla sentenza nelle cause riunite C-283/14 e C-284/14 ⁽¹⁾ che le istituzioni dell'UE possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità riscontrate dai tribunali europei, anche se ciò non è esplicitamente previsto nel regolamento di base. Le istituzioni dell'UE infatti sono tenute ad adottare le misure necessarie per porre rimedio alle irregolarità. Nel caso di specie la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta, ha provveduto alla riapertura per dare esecuzione alla sentenza della Corte. La riapertura della presente inchiesta si attiene alle procedure giuridiche imposte dal regolamento di base, secondo il quale è la Commissione che provvede all'adozione dell'atto, previa consultazione degli Stati membri nel quadro della procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base. Le argomentazioni sono state quindi respinte.
- (18) Un importatore ha affermato che non era chiaro in quale misura una riapertura potesse essere svolta a norma dell'attuale regolamento di base poiché sembrava che la Commissione volesse proseguire l'inchiesta come se si riprendesse dal momento in cui il regolamento (CE) n. 1225/2009 ⁽²⁾ del Consiglio era ancora in vigore.
- (19) Il diritto applicabile alla presente nuova inchiesta è il regolamento (CE) n. 1225/2009, che era il diritto sostanziale vigente al momento dell'adozione del regolamento annullato dalla Corte. In ogni caso, il regolamento (UE) 2016/1036 costituisce una codificazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e successive modifiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (20) Un produttore esportatore della Thailandia ha sostenuto che la Commissione deve istituire nuovamente il dazio del 40,8 % a carico della Jinan Meide senza modifiche, in quanto il Tribunale non ha censurato le constatazioni sostanziali, ma ha rilevato un'irregolarità procedurale. Tale produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il riesame sostanziale può riguardare soltanto il calcolo del valore normale per la Jinan Meide e che tutte le altre constatazioni espone nel regolamento controverso dovrebbero sussistere in quanto, nella sentenza del Tribunale, nulla indica che il rimedio del vizio procedurale debba comportare modifiche sostanziali al calcolo del valore normale per la Jinan Meide.
- (21) Nella sentenza che ha portato alla presente riapertura, il Tribunale ha statuito che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda di divulgazione dei dati riservati del produttore del paese di riferimento non fosse stata respinta. La riapertura deve pertanto esaminare le possibili ripercussioni sulla sostanza dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (22) Un importatore indipendente ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha presentato osservazioni in merito alla riapertura e che il fatto induce a supporre che non vi sia interesse dell'Unione alla riapertura dell'inchiesta.
- (23) L'assenza di osservazioni da parte di una data categoria di operatori non può di per sé condurre a conclusioni sul merito di un'inchiesta. Ad ogni modo, cinque produttori dell'Unione hanno chiesto alla Commissione di restituire senza indugio il dazio antidumping a carico della Jinan Meide e addirittura di registrare le importazioni per un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi, onde limitare il danno che la situazione attuale comporta per i produttori dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.1.2. Osservazioni sul calcolo del valore normale

- (24) La Jinan Meide ha sostenuto che avrebbe dovuto ottenere un totale accesso a tutte le informazioni trasmesse dal produttore del paese di riferimento e tutto il tempo necessario per presentare le proprie osservazioni. Tutte le informazioni in questione sono state messe a disposizione della Jinan Meide, alla quale è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni oltre i termini previsti nel regolamento di base, oltre a numerose audizioni con il gruppo incaricato del caso e con il consigliere-auditore. Una volta a conoscenza delle informazioni riservate e dei calcoli del dumping, la Jinan Meide ha inviato osservazioni oltre i termini fissati a tal fine e tuttavia tali osservazioni sono state prese in considerazione.

⁽¹⁾ Sentenza del 28 gennaio 2016, cause riunite C-283/14 e C-284/14, *Grünwald Logistik Service GmbH*, punto 52.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).



- (25) La Jinan Meide ha sostenuto che si sarebbe dovuto procedere ad una verifica delle normali operazioni commerciali, poiché il produttore del paese di riferimento non era stato in grado di fornire un costo di produzione attendibile per ogni tipo di prodotto simile. Un importatore ha sostenuto tale punto di vista, poiché una ripartizione dei costi sulla base del volume d'affari presuppone che lo stesso margine di profitto sia generato per tutti i tipi di prodotto, cosa che, ad opinione dell'importatore, condurrebbe a un risultato inattendibile.
- (26) La Commissione però verifica sempre le normali operazioni commerciali nelle sue indagini e proprio il caso esposto dalla Jinan Meide è previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base nel quale si precisa che di preferenza, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata in funzione del volume d'affari. A tale proposito si osserva che i costi sono stati ripartiti sulla base del volume d'affari e nessuna delle parti interessate ha proposto un altro metodo più adatto. La decisione di ripartire i costi sulla base del volume d'affari e di procedere ad una verifica delle normali operazioni commerciali è stata pertanto mantenuta.
- (27) La Jinan Meide aveva chiesto che i tipi di prodotto venduti dal produttore del paese di riferimento in quantità inferiori a 200 kg fossero esclusi dal calcolo del valore normale a motivo dell'inattendibilità dei loro prezzi. Si osserva che la Jinan Meide durante l'inchiesta iniziale aveva sostenuto che il test di rappresentatività del 5 % non va effettuato quando il valore normale è stabilito in un paese di riferimento. La Commissione, all'epoca, aveva accolto tale obiezione. La richiesta di non prendere in considerazione le vendite dei tipi di prodotto venduti in quantità inferiori a 200 kg è respinta. Il prezzo di vendita per tipo di prodotto simile venduto in quantità inferiori a 200 kg infatti non può essere ritenuto inattendibile essendo stato verificato e giudicato attendibile quanto qualunque altro prezzo di vendita.
- (28) Un importatore ha appoggiato il punto di vista della Jinan Meide sostenendo che la volatilità dei prezzi dei tipi di prodotto a vendita difficile sarebbe elevata. Ciò significherebbe che determinati tipi di prodotto avrebbero una qualità molto simile e una struttura di costo analoga, ma sarebbero venduti a prezzi molto diversi. La Commissione ha stabilito tuttavia che, rispetto al produttore del paese di riferimento, la volatilità dei prezzi è elevata per tutti i tipi di prodotto, anche per quelli a vendita facile. L'elevata volatilità dei prezzi addotta, pertanto, non può essere utilizzata come ragione per escludere i tipi di prodotto a vendita difficile dal calcolo del dumping. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (29) La Jinan Meide ha inoltre asserito che, avendo la Commissione ripartito i costi del produttore del paese di riferimento sulla base del volume d'affari, nel caso in cui i tipi comparabili del prodotto simile nel paese di riferimento erano venduti in quantitativi inferiori a 200 kg, il valore normale non si sarebbe dovuto calcolare, bensì, in quel caso, il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito sulla base dei prezzi di altri tipi simili venduti in quantità maggiori. Tale asserzione è stata parimenti respinta, dato che la ripartizione dei costi totali sulla base del volume d'affari è conforme all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e le argomentazioni della Jinan Meide non erano sufficienti per giustificare una diversa metodologia nel caso di specie.

2.1.3. Osservazioni relative al confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione

- (30) La Jinan Meide ha richiesto adeguamenti riguardanti i dati del produttore del paese di riferimento relativi a crediti, spese d'imballaggio, stadio commerciale, spese bancarie, trasporti interni, note di credito, imposte indirette, assistenza tecnica, uso di materie prime diverse e diversa produttività della manodopera.
- (31) La Commissione ha accettato l'obiezione per quanto riguarda il trasporto interno e i costi del credito relativi a un unico cliente del produttore del paese di riferimento e ha applicato i debiti adeguamenti nel calcolo del dumping praticato dalla Jinan Meide.
- (32) Per quanto riguarda le affermazioni circa la differenza nella produttività della manodopera e l'impiego di materie prime diverse, la Jinan Meide sosteneva che la minore produttività per lavoratore e l'utilizzo di materie prime diverse risultassero in un moderato aumento dei costi del produttore del paese di riferimento rispetto ai suoi. Va notato a tal riguardo innanzitutto che, nonostante le differenze di efficienza o di produttività che possono esistere tra imprese, il principio guida nei calcoli dei dazi antidumping è garantire la comparabilità tra i prezzi all'esportazione e il valore normale e ciò non richiede una perfetta simmetria tra la situazione di un produttore di un paese di riferimento e quella di un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato. In effetti, è necessario un adeguamento solo per le differenze riguardanti fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi esistenti tra un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato.
- (33) Le altre asserzioni non erano avvalorate da elementi di prova raccolti in loco e presenti nel fascicolo e sono state pertanto respinte.



2.2. Altri fatti rilevanti

- (34) Durante la preparazione delle conclusioni definitive riguardanti la Jinan Meide, la Commissione ha individuato un errore materiale nel calcolo del dumping relativo alla Jinan Meide. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel testo del regolamento provvisorio ⁽¹⁾ e di quello definitivo ⁽²⁾, a causa di un errore materiale l'adeguamento per imposte indirette non è stato applicato al momento delle conclusioni definitive per quanto riguarda la Jinan Meide, ma solo in fase provvisoria. Per ragioni di buona amministrazione, questo errore è stato corretto.

2.3. Comunicazioni ai soggetti interessati

- (35) Il 12 aprile 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle conclusioni di cui sopra, sulla base delle quali si intendeva proporre di restituire il dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio provenienti dalla Jinan Meide, sulla base dei dati raccolti e trasmessi in relazione all'inchiesta iniziale.
- (36) La Jinan Meide e tre importatori indipendenti hanno asserito che la Commissione non poteva procedere alla rettifica dell'errore materiale (per quanto concerne l'adeguamento per le imposte indirette nel calcolo del margine di dumping) nell'ambito dell'attuale riapertura, poiché l'errore non era connesso all'esecuzione della sentenza del Tribunale. La Jinan Meide ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore. Due importatori indipendenti hanno sostenuto che alla Commissione è impedito mettere il produttore esportatore in una posizione peggiore di quella inizialmente constatata.
- (37) La Jinan Meide ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto trattare i tipi di prodotto venduti dal paese di riferimento in un volume di vendite inferiore a 200 kg come tipi di prodotto quasi corrispondenti o non corrispondenti e che essa non può basarsi su costi inattendibili per escludere le vendite dalla determinazione del valore normale.
- (38) La Jinan Meide ha contestato la decisione della Commissione di respingere le sue richieste di adeguamento per quanto riguarda lo stesso stadio commerciale, le spese d'imballaggio, i costi del credito, le spese di assicurazione nazionali e le differenze di materie prime e produttività.
- (39) La Jinan Meide ha sostenuto che non deve esserle imposto alcun dazio a causa delle presunte violazioni procedurali e di altre irregolarità in tali procedimenti. In tale contesto la società ha sostenuto che un errore nella comunicazione del 23 dicembre 2016 poneva il dubbio se la Commissione avesse comunicato la versione riservata del calcolo effettuato nella fase definitiva dell'inchiesta iniziale e ha sostenuto che la comunicazione non spiegava le asserite differenze rispetto al calcolo effettuato nel corso dell'inchiesta iniziale. La società ha inoltre sostenuto che la Commissione si è rifiutata di rivelare certi elementi nonostante le sue ripetute richieste. Essa inoltre ha affermato che le obiezioni sollevate nella causa T-424/13, ma non trattate dal Tribunale, restavano valide e che continuavano ad inficiare le misure nel caso in cui fossero nuovamente applicate.
- (40) La Commissione ribadisce che durante la preparazione delle conclusioni definitive per quanto riguarda la Jinan Meide, essa ha individuato un errore materiale relativo all'adeguamento per le imposte indirette nel calcolo del dumping riguardante la Jinan Meide e che, per ragioni di buona amministrazione, ha proposto di correggere questo errore in quella fase e ha dato comunicazione della proposta a tutte le parti interessate nelle debite modalità.
- (41) Dopo aver esaminato tutte le argomentazioni avanzate, la Commissione ha deciso di accogliere l'obiezione della Jinan Meide e di non correggere l'errore materiale. La Commissione, a seguito del parere del consigliere-auditore, ha ritenuto che non sussiste un divieto di *reformatio in peius* nell'ambito della riapertura di una procedura di difesa commerciale, vale a dire che un soggetto interessato parte in causa nella riapertura di una procedura di difesa commerciale può trovarsi in una posizione meno favorevole di quella in cui si trovava precedentemente alla riapertura. La Commissione ha tuttavia concluso che, nel caso di specie, l'ambito della riapertura doveva essere limitato alla comunicazione dei dati del paese di riferimento, al ricevimento delle osservazioni di tutte le parti interessate e, se necessario, alla conseguente revisione dei dazi. Poiché l'errore di calcolo relativo al rimborso IVA per le vendite all'esportazione, e in particolare all'aliquota per il rimborso IVA, non è connesso ai dati del produttore del paese di riferimento, si ritiene che la suddetta correzione esuli dell'ambito della nuova inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 10, considerando 67).

⁽²⁾ Cfr. il considerando 19 che conferma il considerando 67 del regolamento provvisorio.



- (42) Il 29 maggio 2017 la Commissione ha inviato il documento di informazione aggiuntivo che informa le parti interessate della sua decisione di non correggere l'errore materiale di cui al considerando 34. La Commissione ha ricevuto osservazioni da un solo importatore, il quale ha ribadito di non essere in grado di esprimersi sugli adeguamenti data la limitata comunicazione dei dati agli importatori. Di conseguenza, in assenza di argomenti in senso contrario, le conclusioni relative agli adeguamenti sono confermate.
- (43) Per quanto riguarda i tipi di prodotto venduti in quantitativi inferiori a 200 kg, la Jinan Meide menziona le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa Goldstar ⁽¹⁾ le quali recitano quanto segue: «l'argomento [...] secondo cui prezzi praticati sul mercato interno consentono un valido confronto solo se le vendite effettuate in questo mercato hanno raggiunto un volume adeguato in termini assoluti, è dettato dalla circostanza che i prezzi interni possono variare da un punto all'altro di vendita. Per di più, questi prezzi possono fluttuare nel corso di un solo e stesso periodo di riferimento.» e «[...] per essere rappresentativa, tale media ponderata deve riposare su un quantitativo minimo di vendite.»
- (44) A tale proposito si osserva che l'Avvocato generale nella frase successiva prosegue le sue conclusioni affermando che «[q]uesto però non significa che, oltre al limite d'irrelevanza (5 %) relativo, soprammenzionato — calcolato, nel caso in esame, modello per modello — le istituzioni comunitarie debbano utilizzare anche un limite d'irrelevanza assoluto. La fissazione di un limite assoluto a carattere generale non avrebbe molto senso, dato che un valore assoluto è strettamente legato alla natura del prodotto di cui trattasi [...]» Le conclusioni dell'Avvocato generale quindi confermano di fatto che non è necessario fissare un limite assoluto, analogo a quello preteso dalla Jinan Meide di 200 kg.
- (45) Per quanto riguarda la questione delle fluttuazioni dei prezzi, di cui al considerando 28, tale fenomeno colpisce tutti i tipi di prodotto e non solo i tipi di prodotto venduti in quantitativi inferiori a 200 kg.
- (46) Un importatore indipendente ha appoggiato l'argomentazione della Jinan Meide in merito alla rappresentatività dei prodotti a basso volume d'affari ribadendo le proprie osservazioni al riguardo e affermando genericamente che la posizione della Commissione contraddice la comune esperienza di mercato. L'affermazione della Commissione si basa su dati ottenuti dal produttore del paese di riferimento. Dal momento che questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata e alla luce dei precedenti considerando 28 e 42 e ss., la richiesta è respinta.
- (47) Per quanto riguarda l'affermazione relativa all'inattendibilità dei costi, la Jinan Meide ha sostenuto che la Commissione abbia infine fatto ricorso alla prima serie di dati presentati sui costi benché inizialmente considerasse che tale serie non fosse conforme alle norme. Tale affermazione non è confermata dai dati dell'inchiesta. La Commissione in realtà non ha mai ritenuto che la prima serie di dati sui costi non fosse conforme alle norme. Viste le circostanze quindi non è opportuno ignorare completamente i costi dichiarati dal produttore del paese di riferimento, come preteso dalla Jinan Meide.
- (48) Un importatore indipendente ha ribadito il punto di vista secondo il quale una ripartizione dei costi sulla base del volume d'affari presuppone che lo stesso margine di profitto sia generato per tutti i tipi di prodotto, cosa che contraddirebbe la logica di mercato osservata. Questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata. Come affermato nel precedente considerando 26, in conformità del regolamento di base, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata in funzione del volume d'affari. I costi sono stati ripartiti sulla base del volume d'affari e nessuna delle parti interessate ha proposto un altro metodo più adatto. L'obiezione è pertanto respinta.
- (49) Per quanto riguarda l'adeguamento per transazione allo stesso stadio commerciale, la Jinan Meide ha ribadito che, per determinare se un adeguamento dello stadio commerciale sia giustificato, è sufficiente stabilire che esiste una differenza tra i prezzi medi per le diverse categorie di clienti. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera d, punto i, del regolamento di base impone che vi siano «costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali» Un semplice confronto tra prezzi medi non è pertanto ritenuto sufficiente per stabilire una costante ed evidente differenza di prezzi. Al contrario, l'analisi del fascicolo mostra che tutti i tipi di clienti si trovano in tutti i segmenti della fascia di prezzo.
- (50) Un importatore indipendente ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un adeguamento per lo stadio commerciale, ma di non essere in grado di formulare ulteriori osservazioni per mancanza di accesso ai dati. Ha inoltre affermato di non poter formulare ulteriori osservazioni per mancanza di accesso al calcolo del margine di dumping. A tale riguardo si rammenta che incombe alla Commissione l'obbligo di proteggere le informazioni riservate trasmesse dalle parti interessate. Tutte le comunicazioni non riservate sono tuttavia

⁽¹⁾ Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-105/90, Goldstar Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Racc. I-704, punto 11.



a disposizione delle parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni. La Commissione osserva comunque che, come affermato al considerando 49, le informazioni disponibili hanno dimostrato nel caso di specie l'assenza di una costante ed evidente differenza dei prezzi applicati ai diversi tipi di clienti. Pertanto, un adeguamento dello stadio commerciale non sarebbe appropriato.

- (51) Per quanto riguarda la deduzione per il costo dei crediti, essa è stata concessa sulla base delle informazioni ricavabili dai documenti di vendita, sia nella sezione del prezzo all'esportazione sia in quella del valore normale. La Jinan Meide ha sostenuto che la deduzione a titolo del costo del credito nella sezione valore normale avrebbe dovuto essere effettuata in base al numero effettivo di giorni che intercorrono tra l'emissione della fattura e il saldo, in quanto la Commissione avrebbe effettuato una deduzione a titolo del costo del credito nella sezione delle vendite all'esportazione, anche quando sui documenti di vendita non era indicato alcun termine di pagamento. Visto il fascicolo dell'inchiesta, tale argomentazione non è stata avvalorata da alcun elemento di prova e nemmeno la Jinan Meide, dal canto suo, è stata in grado di fornire elementi di prova a sostegno della sua tesi. Si è stabilito inoltre che sia nella sezione valore normale che in quella prezzo all'esportazione, il saldo effettivo è spesso avvenuto dopo la scadenza del termine di pagamento indicato sui documenti di vendita. Calcolare la deduzione a titolo del costo del credito in base alla data del saldo effettivo nella sezione valore normale e in base alle informazioni contenute nei documenti di vendita nella sezione prezzo all'esportazione non sarebbe quindi un confronto equo. La Commissione ha pertanto ritenuto valido il metodo da lei adottato per stabilire la deduzione a titolo del costo del credito in base alle informazioni ricavabili dai documenti di vendita, sia per il valore normale sia per il prezzo all'esportazione.
- (52) Per quanto riguarda la deduzione per i costi d'imballaggio, la Jinan Meide ha ribadito che la ripartizione dei costi d'imballaggio non era corretta e quindi la deduzione era irrisoria e irragionevole. La società non ha tuttavia ulteriormente suffragato la propria argomentazione, in particolare non ha specificato perché la detrazione sarebbe irragionevolmente irrisoria. La Commissione ha pertanto ritenuto valido il proprio metodo riguardo la deduzione per i costi d'imballaggio.
- (53) La Commissione infine respinge le affermazioni della Jinan Meide in merito a presunte violazioni procedurali e altre irregolarità dei procedimenti in parola. La Commissione ha osservato tutti i principi e ha rispettato tutte le fasi procedurali. Ha riaperto l'inchiesta, ha comunicato i dati del paese di riferimento in esecuzione della sentenza della Corte e ha rivisto di conseguenza l'aliquota del dazio a carico della Jinan Meide. In tutte le fasi dell'inchiesta, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite nel corso di un'audizione. Di fatto, nel corso dell'intera procedura, la Commissione ha dato prova di trasparenza e buona volontà, organizzando riunioni a richiesta della Jinan Meide per chiarimenti e audizioni. La Commissione ha chiarito il problema tecnico relativo a un file Excel errato con calcoli che hanno comportato le incoerenze riportate dalla Jinan Meide. Tale errore, in ogni caso, non ha inciso in alcun modo sul margine di dumping ed è stato immediatamente corretto. La Commissione ha comunicato alla Jinan Meide tutte le informazioni riservate, compreso il fascicolo riservato con le cifre utilizzate nel 2013 per il calcolo del margine di dumping. Per quanto riguarda le domande formulate dinanzi al Tribunale, ma non trattate nella sentenza, la Commissione contesta tutte le presunte illegittimità indicate da Jinan Meide. La Commissione ha adempiuto il suo obbligo di esecuzione della sentenza risolvendo le illegittimità rilevate dal Tribunale e su tale base nega la sussistenza delle violazioni procedurali asserite da Jinan Meide e ribadisce di aver rispettato tutti i principi e gli obblighi procedurali, consentendo alla Jinan Meide (e alle altre parti interessate) di esercitare i suoi diritti procedurali nel corso dell'inchiesta.
- (54) La Jinan Meide ha inoltre risollevato la questione della differenza di produttività della manodopera e dell'impiego di materie prime diverse, senza tuttavia fornire ulteriori argomentazioni o nuovi elementi di prova a tale riguardo. Questa posizione è stata condivisa da un importatore indipendente. Tali argomenti sono oggetto del considerando 32.
- (55) Un importatore indipendente ha ribadito che la riapertura non era compatibile con le disposizioni del regolamento di base. Come affermato nel considerando 17, emerge chiaramente dalla sentenza nelle cause riunite C-283/14 e C-284/14 ⁽¹⁾ che le istituzioni dell'UE possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità riscontrate dai giudici europei, anche se ciò non è esplicitamente previsto nel regolamento di base. Le istituzioni dell'UE infatti sono tenute ad adottare le misure necessarie per porre rimedio alle illegittimità. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (56) Un altro importatore indipendente ha sottolineato gli effetti negativi dei dazi antidumping (ripercussioni sulla redditività e sul volume d'affari nonché nuove condizioni di mercato, vale a dire nuovi prezzi, nuove fonti di approvvigionamento). Come indicato al considerando 41, l'ambito della presente riapertura era limitato all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide, nella fattispecie la comunicazione alla Jinan Meide dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.

⁽¹⁾ Sentenza del 28 gennaio 2016, cause riunite C-283/14 e C-284/14, *Grünwald Logistik Service GmbH* ECLI:EU:C:2016:57, punto 52.



- (57) Un importatore indipendente ha asserito che la modifica (un presunto aumento) dell'aliquota del dazio rendeva necessaria una rivalutazione delle ripercussioni del dazio antidumping su importatori e utilizzatori. Come indicato nel considerando 41, la Commissione non ha corretto l'errore materiale relativo al rimborso IVA perché si è ritenuto che esulasse dell'ambito della riapertura dell'inchiesta. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (58) La stessa parte ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un riesame intermedio poiché il periodo dell'inchiesta iniziale risaliva a più di cinque anni addietro. L'ambito della riapertura è stato chiaramente definito nell'avviso di riapertura ⁽¹⁾. Una riapertura e un riesame intermedio sono strumenti con scopi diversi e nello specifico l'obiettivo della suddetta riapertura era l'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide. Un riesame intermedio invece è uno strumento con condizioni giuridiche chiaramente definite, in particolare è volto al riesame delle misure in vigore a causa di un mutamento di circostanze di carattere duraturo. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (59) Infine, una parte ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare le domande formulate nel procedimento giurisdizionale anche se non erano state trattate dal Tribunale, per evitare ulteriori controversie. La Commissione osserva che l'ambito della presente riapertura era limitato all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide, nella fattispecie la comunicazione alla Jinan Meide dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.

2.4. Conclusione

- (60) Il confronto tra il il prezzo all'esportazione medio ponderato e il valore normale medio ponderato ricalcolato per tipo di prodotto franco fabbrica ha dimostrato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 39,2 %.
- (61) La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e ha concluso che l'esecuzione della sentenza del Tribunale doveva assumere la forma di una nuova comunicazione alla Jinan Meide delle conclusioni definitive del 15 marzo 2013, corredata di ulteriori informazioni sui calcoli relativi al valore normale effettuati utilizzando i dati riservati del produttore del paese di riferimento. A seguito della nuova comunicazione, la Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni della Jinan Meide e di altre parti interessate. Sulla base di tale valutazione e delle considerazioni richiamate ai precedenti considerando da 40 a 58, la Commissione ritiene opportuno reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio, fabbricati dalla Jinan Meide.


3. RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

- (62) L'industria dell'Unione, rappresentata dai cinque produttori dell'Unione ancora attivi, ha dichiarato che la situazione verificatasi dopo l'annullamento del dazio antidumping a carico della Jinan Meide giustifica una registrazione delle importazioni. La richiesta è stata reiterata in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive.
- (63) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, l'unico scopo di tale registrazione è comunque l'eventuale riscossione retroattiva dei dazi. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi non sono tuttavia soddisfatte nel caso di specie. Una registrazione delle importazioni non è pertanto giustificata.

4. CONCLUSIONE

- (64) In base a quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati dalla Jinan Meide ad un'aliquota del 39,2 %

⁽¹⁾ GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.



Durata delle misure

- (65) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento controverso, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (66) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese (PRC) e fabbricati dalla Jinan Meide (codice addizionale TARIC B336)
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 39,2 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1830



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1147 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.
- (2) Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e sulle imprese dell'Unione.
- (3) I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporre l'amministrazione.
- (4) Gli obblighi e i poteri aggiuntivi delle autorità competenti degli amministratori degli indici di riferimento critici richiedono un processo formale per la determinazione di tali indici. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione⁽²⁾ ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011. L'analisi dei dati e i contributi della Banca centrale europea hanno dimostrato che il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'EONIA (*Euro OverNight Index Average*) nell'Unione supera la soglia di 500 miliardi di EUR di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
- (6) L'EONIA rappresenta la media delle operazioni di prestito *overnight* non coperte da garanzie di un gruppo di banche nel mercato interbancario dell'Unione e dei paesi dell'EFTA. È il tasso d'interesse di riferimento per gli *swap* di tasso di interesse in euro. Riveste quindi un'importanza cruciale per il funzionamento del mercato degli *swap* in euro e per la stabilità finanziaria nell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 217 del 12.8.2016, pag. 1).



- (7) Secondo i calcoli effettuati dalla Banca centrale europea sulla base delle relazioni giornaliere delle 52 maggiori banche europee nell'ambito delle segnalazioni statistiche sul mercato monetario, gli importi in sospeso degli strumenti del mercato monetario che fanno riferimento all'EONIA possono essere stimati in circa 450 miliardi di EUR per il mercato non garantito e 400 miliardi di EUR per il mercato garantito considerando solo questo campione di banche. Inoltre si stima che la grande maggioranza delle operazioni sul mercato degli *swap* su indici *overnight* (OIS) in euro, con importo nozionale di circa 5 200 miliardi di EUR, siano collegate all'indice EONIA. Pertanto l'EONIA è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze.
- (8) L'EONIA è fornito dallo stesso amministratore di indici di riferimento dell'EURIBOR e il gruppo di banche che forniscono i dati per l'EURIBOR è in effetti un sottogruppo del gruppo di banche che forniscono i dati per l'EONIA. L'EURIBOR riguarda i prestiti a lungo termine, mentre l'EONIA riguarda quelli *overnight*. È pertanto essenziale per la stabilità dei mercati finanziari che anche l'EONIA sia considerato come indice di riferimento critico.
- (9) L'elenco degli indici di riferimento critici stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo l'EONIA.
- (10) Considerata l'importanza cruciale dell'EONIA per il mercato interbancario e l'elevato numero di derivati ad esso collegati nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011

N°	Indice di riferimento	Amministratore	Sede
1	<i>Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR ®)</i>	European Money Markets Institute (EMMI)	Bruxelles, Belgio
2	<i>Euro OverNight Index Average (EONIA®)</i>	European Money Markets Institute (EMMI)	Bruxelles, Belgio»

17CE1831



DECISIONE (PESC) 2017/1148 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2017

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015.
- (3) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2017 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.
- (4) Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2018».


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

*Per il Consiglio**Il president*

H. DALLI

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (G.U. L. 229 del 31.7.2014, pag. 13).



DECISIONE (UE) 2017/1149 DELLA COMMISSIONE**del 27 settembre 2016****relativa all'aiuto di stato SA.30931 (11/C) (ex N 185/10) cui la Romania ha dato esecuzione a favore degli aeroporti regionali rumeni**

[notificata con il numero C(2016) 6031]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,


visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Tramite comunicazione elettronica del 17 maggio 2010, la Romania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti di Stato a favore di alcuni piccoli ⁽²⁾ aeroporti regionali. La notifica è stata protocollata con il numero N 185/2010.
- (2) Il 23 giugno 2010, il 7 ottobre 2010, il 3 dicembre 2010 e il 17 marzo 2011 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive in merito alla misura notificata. Il 22 luglio 2010, il 27 ottobre 2010, il 20 gennaio 2011 e il 5 aprile 2011 le autorità rumene hanno fornito le informazioni richieste.
- (3) Il 15 settembre 2010 le autorità rumene hanno informato la Commissione in merito ad alcune modifiche del regime notificato, riguardanti in particolare il numero dei beneficiari.
- (4) Con lettera del 24 maggio 2011, la Commissione ha comunicato alla Romania la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, relativamente agli aiuti notificati e ad altre misure in favore degli aeroporti non contemplate dalla notifica ma portate all'attenzione della Commissione da parte della Romania nella fase di valutazione preliminare (di seguito «la decisione di avvio del procedimento») ⁽³⁾. In particolare, nella fase di valutazione preliminare le autorità rumene hanno informato la Commissione in merito al fatto che gli aeroporti regionali avevano ricevuto finanziamenti pubblici nel periodo 2007–2009 per la copertura delle perdite di esercizio.
- (5) Il 23 giugno 2011 la Commissione ha adottato una rettifica della decisione di avvio del procedimento.
- (6) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽⁴⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni.
- (7) Con lettere del 27 giugno 2011, 5 luglio 2011 e 19 agosto 2011, la Romania ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

⁽¹⁾ GU C 207 del 13.7.2011, pag. 3.⁽²⁾ Aeroporti di «categoria D», ossia con un traffico inferiore a 1 milione di passeggeri, come definito dagli orientamenti del 2005 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).⁽³⁾ Il procedimento di indagine formale si riferisce tanto al regime notificato relativo ai finanziamenti pubblici sotto forma di aiuti allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali di piccoli aeroporti regionali, quanto ai finanziamenti pubblici concessi ad alcuni aeroporti per la copertura delle perdite di esercizio.⁽⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 1.

- (8) La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: la compagnia aerea Carpatair, l'aeroporto di Cluj-Napoca e l'associazione degli aeroporti rumeni (di seguito «AAR»).
- (9) Con lettera del 16 settembre 2011, la Commissione ha trasmesso alla Romania le osservazioni delle parti interessate.
- (10) Con lettera del 25 luglio 2011, la Romania ha ritirato la sua notifica del regime di finanziamento pianificato per gli investimenti nelle infrastrutture dei piccoli aeroporti regionali rumeni. La Romania si è impegnata a finanziare tali aeroporti conformemente alla decisione della Commissione 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE [ora articolo 106, paragrafo 2, del TFUE] (di seguito «la decisione SIEG 2005») ⁽⁵⁾. Di conseguenza, il 31 ottobre 2011, la Commissione ha chiuso la propria indagine riguardo a quella misura. Il procedimento di indagine formale è rimasto aperto per quanto riguarda i finanziamenti pubblici concessi agli aeroporti regionali rumeni nel periodo 2007-2009.
- (11) Gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (di seguito gli «orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione») sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 4 aprile 2014 ⁽⁶⁾. Essi hanno sostituito gli orientamenti del 2005 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (di seguito «gli orientamenti del 2005 per il settore dell'aviazione»).
- (12) Il 15 aprile 2014 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una comunicazione che invitava gli Stati membri e i soggetti interessati a trasmettere, entro un mese dalla data di pubblicazione, le loro osservazioni sull'applicazione degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione al presente caso. La Commissione non ha ricevuto risposte a quell'invito.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AUTO

2.1. LE MISURE CONTESTATE

- (13) Come esposto sopra, nel quadro della notifica degli investimenti nelle infrastrutture dei piccoli aeroporti regionali, la Romania ha comunicato alla Commissione che la maggior parte degli aeroporti regionali rumeni registrava perdite e che le loro perdite d'esercizio erano coperte da finanziamenti pubblici su base annua.
- (14) La tabella 1 elenca i finanziamenti pubblici messi a disposizione degli aeroporti di categoria D ⁽⁷⁾ nel periodo 2007-2009, trasmessi dalla Romania.

Tabella 1

Finanziamenti pubblici concessi a 13 aeroporti regionali (migliaia di RON)

Aeroporto	2007	2008	2009	Totale
Arad	2 900	3 400	4 041	10 341
Bacău	3 730,99	1 765,52	394,14	5 890,65
Baia Mare	2 620	6 977	6 135	15 732
Cluj-Napoca	34 927	43 500	44 500	122 927
Craiova	6 505,33	8 377,08	25 099	39 981,38

⁽⁵⁾ Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

⁽⁶⁾ GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

⁽⁷⁾ Cfr. nota a piè di pagina 2.



Aeroporto	2007	2008	2009	Totale
Iași	19 843,12	12 314,89	7 812,15	39 970,16
Oradea	3 160	6 021	5 450	14 631
Satu Mare	3 890	3 460	2 676	10 026
Sibiu	13 889	66 818	13 545	94 252
Suceava	5 812,43	5 464,52	4 614,07	15 918,02
Targu Mureș	4 083,30	18 175,60	15 573,65	37 832,55
Tulcea	11 651	16 921	2 069	30 641
Costanza	25 054,85	17 042,27	10 161,42	52 258,54
TOTALE	138 067,02	210 236,88	142 070,43	490 401,3

- (15) Nella fase di indagine preliminare la Romania ha affermato che questo finanziamento sarebbe stato in gran parte costituito da aiuti esenti dall'obbligo di notifica in base alla decisione SIEG 2005. I finanziamenti pubblici accordati all'aeroporto di Timișoara costituirebbero l'unica eccezione. Quel finanziamento è attualmente oggetto di indagine da parte della Commissione con il numero di caso SA.31662 ⁽⁹⁾.
- (16) In particolare, la Romania ha affermato che i finanziamenti pubblici accordati su base annua agli aeroporti regionali rappresentavano una compensazione per la prestazione di un servizio di interesse economico generale (di seguito «SIEG»). In tal senso, la misura avrebbe cumulativamente rispettato le condizioni fissate dalla decisione SIEG 2005, ossia:
- La gestione del servizio di interesse economico generale è stata affidata ai gestori aeroportuali con decisione governativa 398/1997, che fissa tra l'altro gli obblighi di servizio pubblico (di seguito: «OSP»), i parametri per calcolare la compensazione e le modalità per evitare sovracompensazioni;
 - Il traffico annuo degli aeroporti non superava 1 000 000 di passeggeri.
- (17) La decisione governativa 398/1997 fa riferimento al passaggio di proprietà degli aeroporti regionali dal ministero dei Trasporti ai consigli delle contee locali e quindi alla modifica del loro statuto da «regii autonome» con caratteristiche speciali d'interesse nazionale a «regii autonome» con caratteristiche speciali d'interesse locale. La decisione include tra l'altro disposizioni inerenti al loro patrimonio, al loro bilancio e al loro personale. Gli allegati della decisione prevedono una serie di disposizioni relative alla struttura organizzativa e al finanziamento degli aeroporti. Gli allegati elencano anche le attività dei gestori aeroportuali (ad esempio la gestione delle infrastrutture aeroportuali, l'organizzazione e la fornitura di servizi di handling, la sicurezza degli aeromobili, dei passeggeri, delle attività aeroportuali, nonché lo sviluppo, la manutenzione e l'ammodernamento delle piste di volo, delle vie di rullaggio, delle aree di stazionamento degli aeromobili, delle apparecchiature ecc.), ma non presentano queste attività come OSP imposti ai gestori aeroportuali. L'elenco delle attività si applica indiscriminatamente a tutti gli aeroporti interessati, non esiste infatti un elenco distinto per i singoli aeroporti. La Romania ha affermato che queste attività, ossia la gestione generale degli aeroporti in questione, dovrebbero essere considerate un SIEG e che bisognerebbe valutare la compatibilità della misura a norma dell'articolo 106 del trattato.
- (18) Riguardo al finanziamento degli aeroporti, la decisione governativa 398/1997 stabilisce che i costi di esercizio e di capitale degli aeroporti in questione sarebbero stati coperti con risorse proprie integrate con finanziamenti pubblici. Le autorità rumene sostengono che questo meccanismo previene una sovracompensazione, nella misura in cui gli aeroporti possono soltanto ricevere l'importo utile a coprire tutti i costi evitando quindi una sovracompensazione.
- (19) Le autorità rumene hanno inoltre sottolineato che le attività non direttamente legate alle attività di base degli aeroporti non vengono attualmente sovvenzionate, conformemente ai punti 34 e 53 iv) degli orientamenti del 2005 per il settore dell'aviazione.

⁽⁹⁾ Aiuti di Stato — Romania — Aiuto di Stato SA.31662 (11/C) (ex CP 237/10) — Aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (GU C 270 del 13.9.2011, pag. 11).



- (20) Uno degli aeroporti riportati nella tabella 1, l'aeroporto di Costanza, non è disciplinato dalla decisione governativa 398/1997. Le autorità rumene hanno chiarito che i finanziamenti pubblici a questo aeroporto costituiscono una compensazione per l'assolvimento degli OSP a norma della decisione governativa 523/1998. Questa decisione sancisce che la «Societatea Națională 'Aeroportul Internațional Constanța» è una società in partecipazione di proprietà dello Stato e che il precedente soggetto giuridico (Regia Autonomă Aeroportul Internațional Constanța — Mihail Kogalniceanu) è abolito. La decisione e i suoi allegati includono disposizioni inerenti al patrimonio, alla struttura organizzativa e al finanziamento, ed elencano le attività che incombono al gestore aeroportuale (ad esempio la gestione delle infrastrutture aeroportuali, l'organizzazione e la fornitura dei servizi di handling, la sicurezza dei passeggeri, degli aeromobili ecc., la manutenzione delle piste di volo, delle vie di rullaggio, delle aree di stazionamento ecc.). Queste attività non sono presentate come OSP imposti al gestore aeroportuale. Riguardo al finanziamento, la decisione governativa 523/1998 sancisce che, a seconda del tipo di attività e dei costi da finanziare, i costi verrebbero finanziati con risorse e crediti propri o con risorse proprie integrate da finanziamenti pubblici oppure solo mediante finanziamenti pubblici⁽⁹⁾. Le autorità rumene hanno inoltre precisato che questo aeroporto è una base militare Romania-USA, pertanto il suo mantenimento è ritenuto un obiettivo strategico per la sicurezza nazionale.

2.2. AUTORITÀ CHE CONCEDONO GLI AIUTI

- (21) Per l'aeroporto di proprietà dello Stato (Costanza) il finanziamento in questione proviene dal bilancio dello Stato. Per i restanti aeroporti, la cui proprietà è stata trasferita alle autorità locali per decisione governativa 398/1997, il finanziamento pubblico viene erogato dalle autorità locali mediante risorse locali.

2.3. I BENEFICIARI


- (22) I beneficiari sono i gestori degli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureș, Tulcea e Costanza.
- (23) La tabella 2 mostra il traffico registrato negli aeroporti interessati, nel periodo in esame 2007-2009, nonché negli ultimi anni (2013-2015).

Tabella 2

Traffico nei 13 aeroporti

Aeroporto	2007	2008	2009	2013	2014	2015
Arad	67 183	128 835	88 147	40 855	28 405	8 623
Bacău	114 323	119 657	195 952	307 488	313 376	364 727
Baia Mare	15 334	22 468	24 983	16 568	21 560	19 228
Cluj Napoca	390 434	752 181	834 400	1 035 438	1 179 161	1 485 937
Craiova	5 113	13 021	13 977	40 291	138 886	116 947
Iași	126 334	145 933	148 538	231 933	273 047	381 603
Oradea	35 805	38 913	39 108	38 805	36 501	8 118

⁽⁹⁾ La decisione governativa 523/1998 prevede che: i) le spese in conto capitale relative alle attività proprie verrebbero finanziate con risorse e crediti propri e altre fonti; ii) i costi relativi alla creazione di nuovi beni pubblici e all'estensione e all'ammodernamento di quelli esistenti verrebbero coperti dal bilancio statale; iii) il finanziamento degli investimenti aeroportuali approvati dal governo fino alla data di costituzione della nuova entità giuridica verrebbe assicurato con risorse proprie integrate da finanziamenti pubblici; iv) gli obblighi di pagamento per investimenti relativi a beni privati non scaduti fino alla costituzione della nuova entità giuridica verrebbero coperti con risorse proprie integrate da finanziamenti pubblici; v) gli obblighi di pagamento relativi alla creazione di nuovi beni pubblici o all'ammodernamento di quelli esistenti non scaduti fino alla costituzione della nuova entità giuridica verrebbero coperti dal bilancio statale.



Aeroporto	2007	2008	2009	2013	2014	2015
Satu Mare	5 883	7 298	11 101	16 195	12 644	17 375
Sibiu	105 654	141 032	154 160	189 152	215 951	278 403
Suceava	20 909	23 591	32 590	20 054	219 (1)	2 359
Targu Mureş	157 531	70 349	84 120	356 699	343 521	335 993
Tulcea	1 029	4 032	854	1 894	1 311	394
Costanza	48 705	67 227	73 664	70 090	154 320	71 165

(1) L'aeroporto è stato aperto solo a gennaio.

- (24) Dei 13 aeroporti, solo cinque (Arad, Baia Mare, Satu Mare, Costanza e Oradea) avevano un altro aeroporto dell'UE situato nel raggio di 100 km o a sessanta minuti di percorrenza. L'aeroporto di Arad si trova a 50 km e quaranta minuti di percorrenza da quello di Timișoara. Gli aeroporti di Baia Mare e di Satu Mare si trovano a 76 km e un'ora e dieci minuti di percorrenza. L'aeroporto di Costanza si trova a 45 km e a trenta minuti di percorrenza da quello di Tuzla. L'aeroporto di Oradea si trova a 80 km e a circa un'ora e trenta minuti di percorrenza dall'aeroporto ungherese di Debrecen.

Tabella 3

Distanze con gli aeroporti più vicini e tempi di percorrenza

Aeroporto	Aeroporto limitrofo più vicino	Distanza km	Tempi di percorrenza
Arad	Timișoara	50	40 minuti
Bacău	Iași	138	2 ore
Baia Mare	Satu Mare	76	1 ora e 10 minuti
Cluj Napoca	Târgu Mureş	104	1 ora e 27 minuti
Craiova	Sibiu	223	3 ore e 28 minuti
Iași	Bacău	128	2 ore
Satu Mare	Baia Mare	76	1 ora e 10 minuti
Sibiu	Târgu Mureş	124	1 ora e 46 minuti
Suceava	Iași	170	2 ore e 45 minuti
Targu Mureş	Cluj-Napoca	107	1 ora e 45 minuti
Tulcea	Costanza	111	1 ora e 30 minuti
Costanza	Tuzla	45	30 minuti
Oradea	Debrecen (Ungheria)	80	1 ora e 30 minuti



- (25) Per quanto riguarda gli aeroporti situati a meno di 100 chilometri o sessanta minuti di percorrenza da un altro aeroporto, le autorità rumene sono state invitate a elencare le loro eventuali specificità, che potrebbero giustificare l'ipotesi secondo la quale tali aeroporti sono situati in bacini di utenza diversi, come definiti dagli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione ⁽¹⁰⁾.
- (26) In risposta all'invito della Commissione, la Romania ha chiarito quanto segue ⁽¹¹⁾:

ARAD-TIMIȘOARA


- (27) L'aeroporto di Arad è aperto al traffico passeggeri e merci, nazionale e internazionale, e disponeva di una pista di volo lunga 1 800 metri e larga 45 metri. La capacità dell'aeroporto è di 200 passeggeri l'ora. L'aeroporto è dotato di apparecchiature tecniche di buona qualità. Secondo la Romania, all'epoca della trasmissione delle informazioni, le autorità locali hanno approvato il finanziamento per l'estensione e l'ammodernamento dell'aeroporto di Arad anche in considerazione dell'obiettivo strategico di convertire l'aeroporto in un hub intermodale di trasporto passeggeri e merci che potesse contribuire allo sviluppo della regione.
- (28) Nel periodo 2007-2009 l'aeroporto veniva utilizzato principalmente da compagnie low cost. Blueair volava verso numerose destinazioni europee (Verona, Valencia, Stoccarda, Barcellona, Treviso), mentre nel periodo aprile-giugno 2008 Ryanair serviva una destinazione (Milano).
- (29) Le autorità rumene hanno presentato alla Commissione un'analisi dell'attività di quel periodo e del traffico passeggeri relativo al periodo 2009-2020, realizzata dall'aeroporto nel 2008.
- (30) Dall'analisi sono emersi:
- Una crescita dei ricavi non aeronautici, da 0,7 milioni di RON del 2007 a 1,3 milioni di RON del 2008;
 - Una crescita dei ricavi aeronautici, da 1,7 milioni di RON del 2007 a 2,3 milioni di RON del 2008;
 - Una crescita dei ricavi derivanti dalle attività di handling, da 0,2 milioni di RON del 2007 a 1 milione di RON del 2008;
 - Un aumento dei finanziamenti pubblici accordati all'aeroporto, dai 2,4 milioni di RON del 2007 ai 3,4 milioni di RON del 2008.
- (31) Secondo l'analisi, l'aeroporto puntava in gran parte sui collegamenti low cost quali principali motori di crescita: nel 2008 l'88 % del traffico passeggeri complessivo era costituito da voli di linea operati da Blue Air, l'11 % da voli Ryanair. L'analisi ipotizzava una diversificazione dei collegamenti aerei attirando una nuova compagnia low cost, la EasyJet.
- (32) L'analisi stimava, in uno scenario ottimistico, un incremento del traffico dell'aeroporto di Arad nella misura seguente: dai 128 834 passeggeri del 2008 a 1 064 116 passeggeri nel 2020.
- (33) Per quanto riguarda l'aeroporto di Timișoara, il traffico passeggeri è aumentato, passando da 859 329 persone nel 2007, a 886 083 passeggeri nel 2008 e 991 758 passeggeri nel 2009. Tra il 2007 al 2009 l'aeroporto è stato un hub regionale per Carpatair, un vettore aereo regionale full-service che serviva 32 destinazioni nazionali ed europee. Altre compagnie aeree quali Tarom, Lufthansa, Austrian Airlines, Malev, Alitalia, Moldavian Airlines, Alpi Eagles, SkyEurope Airlines e Wizzair servivano l'aeroporto.

BAIA MARE-SATU MARE

- (34) Le caratteristiche della pista di volo dell'aeroporto di Baia Mare consentono di gestire su base regolare aeromobili dotati di una capacità massima di 75 passeggeri, per voli a breve distanza.
- (35) Le caratteristiche della pista di volo dell'aeroporto di Satu Mare consentono di gestire aeromobili con una capacità massima di 180 passeggeri, per voli a media distanza. La capacità dell'aeroporto è di 100 passeggeri l'ora.

⁽¹⁰⁾ Lettera della Commissione del 19 febbraio 2015.

⁽¹¹⁾ Lettere della Romania del 19 marzo 2015 e del 24 giugno 2016.



COSTANZA-TUZLA

- (36) L'aeroporto di Tuzla è dotato di una pista di volo erbosa utilizzata da aerei di piccole dimensioni (con un peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 5 700 kg ⁽¹²⁾) e non dispone di un sistema di radionavigazione. Nel periodo 2007-2009 il numero dei movimenti di aeromobili con MTOW massimo di 5 700 kg dall'aeroporto di Costanza è stato di gran lunga inferiore rispetto all'aeroporto di Tuzla (da 5 a 16 volte inferiore nel periodo in esame). L'aeroporto di Tuzla offre principalmente voli specializzati, mentre nell'aeroporto di Costanza transitano aeromobili di medie e grandi dimensioni per il traffico commerciale.

ORADEA-DEBRECEN

- (37) L'aeroporto ungherese di Debrecen è situato a 80 km dall'aeroporto di Oradea, ma i tempi di percorrenza sono di almeno un'ora e trenta minuti perché il viaggio include il controllo dei passaporti alla frontiera tra un paese non Schengen (la Romania) e un paese Schengen (Ungheria). L'aeroporto di Debrecen ha registrato 42 900 passeggeri nel 2007, 42 650 passeggeri nel 2008 e 25 060 passeggeri nel 2009. I due aeroporti seguivano modelli commerciali diversi nel periodo 2007-2009, infatti l'aeroporto di Debrecen offriva principalmente voli charter (il traffico low cost si è sviluppato solo negli ultimi anni), mentre quello di Oradea offriva perlopiù voli nazionali operati da vettori full-service regionali e nazionali.

2.4. BILANCIO

- (38) Il bilancio complessivo della misura oggetto di valutazione è di 490 401,3 migliaia di RON, come figura nella tabella 1.

2.5. ALTRI PROCEDIMENTI DI INDAGINE IN CORSO

- (39) Il 31 luglio 2015 la Commissione ha avviato due procedimenti di indagine formale che riguardavano, tra l'altro, finanziamenti pubblici concessi all'aeroporto di Cluj-Napoca nel periodo 2010-2014 ⁽¹³⁾ e all'aeroporto di Târgu Mureș ⁽¹⁴⁾ nel periodo 2011-2014, diversi da quelli contemplati dalla presente decisione.

3. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE


- (40) Come illustrato sopra al considerando 4, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale relativamente agli aiuti notificati e ai finanziamenti pubblici nel periodo 2007-2009 per coprire le perdite d'esercizio. Successivamente, in seguito al ritiro da parte della Romania della notifica del regime di finanziamento pianificato per gli investimenti nelle infrastrutture, il procedimento di indagine formale è rimasto aperto per quanto riguarda il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti regionali rumeni nel periodo 2007-2009 (cfr. sopra il considerando 10).
- (41) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, in questo caso, le condizioni affinché la compensazione dei SIEG non costituisse un vantaggio, ai sensi dell'articolo 107 del trattato, non erano cumulativamente soddisfatte.
- (42) In effetti, secondo la quarta condizione della sentenza Altmark ⁽¹⁵⁾, la compensazione deve essere limitata al minimo necessario per un'impresa gestita in modo efficiente, affinché possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato. Questo criterio è ritenuto soddisfatto se i beneficiari della compensazione sono stati selezionati nell'ambito di una procedura d'appalto pubblico. In caso contrario, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

⁽¹²⁾ A titolo comparativo, un Embraer ERJ 135 ER ha una capacità di 37 posti e un MTOW di 19 000 kg.

⁽¹³⁾ Caso SA. 32963 (2012/NN) (ex 2011/CP) Romania — Aiuto di Stato a favore di Wizz Air e dell'aeroporto Cluj-Napoca (GU C 104 del 18.3.2016, pag. 77).

⁽¹⁴⁾ Caso SA. 33769 (2015/NN) (ex-2011/CP) — Romania — Presunto aiuto a favore dell'aeroporto di Târgu-Mureș Transilvania, Wizz Air, Ryanair e altre compagnie aeree (GU C 104 del 18.3.2016, pag. 45).

⁽¹⁵⁾ Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg C-280/00EU:C:2003:415, punto 93. Cfr. anche l'analisi ai considerando 84-85 della presente decisione.



- (43) La Commissione ha ritenuto in via preliminare che questa condizione non fosse soddisfatta perché gli operatori degli aeroporti beneficiari non erano stati selezionati nell'ambito di una procedura d'appalto pubblico. Né la Romania aveva affermato che la compensazione era stata determinata sulla base di un'analisi dei costi di un operatore aeroportuale medio, gestito in modo efficiente e adeguatamente dotato di mezzi di trasporto al fine di fornire il servizio pubblico.
- (44) La Commissione ha quindi ritenuto che la misura conferisse un vantaggio economico ai beneficiari ed è giunta alla conclusione preliminare che le sovvenzioni annuali d'esercizio costituissero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato.
- (45) La Commissione ha anche osservato che la Romania non aveva contestato la qualificazione della misura come aiuto.
- (46) Per quanto concerne la compatibilità della misura, la Commissione dubitava che i criteri fissati dalla decisione SIEG 2005 fossero soddisfatti e che quindi le sovvenzioni d'esercizio concesse su base annua agli aeroporti fossero esentate dall'obbligo di notifica, come inizialmente sostenuto dalla Romania.
- (47) In tal senso, la Commissione ha innanzitutto osservato che per poter applicare la decisione SIEG 2005 in casi specifici i servizi in questione devono costituire dei veri e propri SIEG ed essere chiaramente definiti tali dallo Stato membro.
- (48) La Commissione ha ritenuto in via preliminare che, in questo caso, informazioni insufficienti erano state fornite dalla Romania per giustificare che la gestione dei tredici aeroporti regionali dovrebbe essere considerata un SIEG, nel senso che le aree servite da questi aeroporti sarebbero collegate al resto del paese in maniera insufficiente se lasciate alle sole forze di mercato.
- (49) La Commissione ha inoltre ritenuto che i servizi aeroportuali non fossero stati definiti chiaramente come SIEG da parte dello Stato membro. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che l'apparente duplicazione di aeroporti regionali in Romania all'interno dello stesso bacino di utenza potrebbe spiegare le perdite di quegli aeroporti. A tal fine la Commissione ha osservato che molti di questi aeroporti registravano meno di 50 000 passeggeri l'anno e si trovavano a una distanza lineare inferiore a 100 km.
- (50) La Commissione ha pertanto ritenuto che la definizione di servizio pubblico non fosse sufficientemente chiara e che potesse contenere errori manifesti, nella misura in cui sarebbe stato possibile qualificare la gestione degli aeroporti come SIEG senza l'effettivo bisogno di garantire un adeguato collegamento del bacino di utenza di ciascun aeroporto con il resto del paese.
- (51) La Commissione dubitava inoltre che i requisiti di cui all'articolo 4 della decisione SIEG 2005 riguardo al contenuto dell'atto d'incarico fossero pienamente soddisfatti.
- (52) Infine, la Commissione ha osservato che, nonostante le autorità rumene avessero confermato che solo le attività di base degli aeroporti ricevevano sovvenzioni, non era sufficientemente chiaro se di fatto erano stati sovvenzionati solo i costi delle attività ammissibili. Nessuna disposizione specifica che limitasse i costi ammissibili alle attività di base degli aeroporti era inclusa negli atti d'incarico.

4. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA ROMANIA

- (53) Le osservazioni della Romania sulla decisione di avvio del procedimento riguardavano principalmente i dubbi sollevati dalla Commissione in merito al regime di aiuti di Stato per il finanziamento delle infrastrutture degli aeroporti con un traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri, la cui notifica è stata ritirata.
- (54) Per quanto concerne i finanziamenti pubblici agli aeroporti regionali rumeni, in risposta a quanto sostenuto dalla Commissione, ovvero che l'apparente sovrabbondanza di aeroporti in alcune regioni potrebbe ostacolare lo sviluppo degli aeroporti in questione, la Romania ha affermato che la situazione degli aeroporti regionali (traffico limitato che impedisce loro di raggiungere un livello di redditività) era principalmente dovuta allo stato di sviluppo delle regioni in cui sorgevano tali aeroporti, piuttosto che alla loro distanza rispetto agli aeroporti vicini.
- (55) Per quanto riguarda il finanziamento pubblico concesso sulla base della decisione governativa 398/1997, la Romania ha chiarito che gli importi non vengono erogati all'inizio dell'anno in base a stime dei costi e che le eventuali eccedenze non vengono restituite allo Stato al termine dell'esercizio finanziario, come indicato nella decisione di avvio del procedimento, ma che tale finanziamento viene concesso al momento di avviare le attività sulla base di giustificazioni ed entro i limiti del bilancio approvato.



5. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE PARTI INTERESSATE

5.1. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA CARPATAIR

- (56) Le osservazioni della Carpatair riguardano in parte il finanziamento pubblico concesso all'aeroporto di Timișoara e alla Wizz Air. Come illustrato al considerando 15, il finanziamento pubblico all'aeroporto di Timișoara e alla Wizz Air è oggetto di un altro procedimento di indagine formale⁽¹⁶⁾. Pertanto, di seguito, la Commissione riassume solo le osservazioni della Carpatair pertinenti al presente caso.
- (57) La Carpatair osserva che l'aiuto al funzionamento è generalmente considerato illegale e contrario agli interessi dell'UE, e dev'essere concesso solo in circostanze eccezionali. Inoltre, la Carpatair sostiene che la concessione di aiuti al funzionamento agli aeroporti avrebbe un effetto perturbante sul settore per i seguenti motivi:
- a) creerebbe una concorrenza sleale tra gli aeroporti dell'UE e consentirebbe a un aeroporto beneficiario di aiuti statali di attirare vettori aerei offrendo sconti sulle tasse aeroportuali. Gli aeroporti che non beneficiano di un aiuto non riuscirebbero a contendersi efficacemente i vettori aerei;
 - b) la misura spingerebbe gli aeroporti che beneficiano di aiuti al funzionamento a concedere forti sconti sulle tasse aeroportuali, mentre tali sconti non verrebbero concessi se gli aeroporti agissero a condizioni di mercato.
- (58) Carpatair precisa che l'aiuto al funzionamento ha un effetto negativo sul mercato dei servizi di trasporto aereo e sul mercato dei servizi aeroportuali poiché genera una concorrenza sleale tra gli aeroporti e, in ultima analisi, una concorrenza sleale tra le compagnie aeree che operano in quegli aeroporti. L'aiuto al funzionamento, in quanto tale, genera una concorrenza sleale tra gli aeroporti rumeni e influisce negativamente anche sugli aeroporti di paesi vicini quali l'Ungheria.

5.2. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALL'AAR

- (59) L'AAR è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro che rappresenta gli aeroporti civili rumeni.
- (60) Le osservazioni dell'AAR in merito alla decisione di avvio del procedimento riguardano in particolare gli aspetti inerenti al regime di aiuti di Stato per il finanziamento delle infrastrutture. L'AAR afferma sostanzialmente che l'infrastruttura della maggior parte degli aeroporti regionali in Romania necessita di un ammodernamento ed è nettamente inferiore a quella degli aeroporti di altri Stati membri dell'UE. Secondo l'AAR, i finanziamenti pubblici per rimodernare l'infrastruttura aeroportuale sarebbero giustificati dall'assenza, in Romania, di un'alternativa di trasporto realizzabile e affidabile (autostrade o treni ad alta velocità).


5.3. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALL'AEROPORTO DI CLUJ-NAPOCA

- (61) L'aeroporto di Cluj-Napoca ha osservato che il finanziamento pubblico ottenuto dal consiglio comunale era servito per sovvenzionare unicamente attività non economiche e che quindi tale finanziamento non rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (62) In particolare, gli importi in questione intendevano coprire presumibilmente i costi di alcune attività non economiche svolte all'interno delle aree aeroportuali (pattuglia di confine, brigata delle Forze speciali, dogana, polizia, unità speciale dell'aviazione), come pure i costi delle infrastrutture e apparecchiature di sostegno, ivi inclusa la manutenzione, l'aggiornamento, la gestione dell'infrastruttura, i costi relativi ai servizi ausiliari forniti dall'aeroporto, la prevenzione degli incendi, l'assistenza di emergenza, le misure di sicurezza. Secondo l'aeroporto di Cluj-Napoca, quei costi competono allo Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici e non sono pertanto soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (63) L'aeroporto ha inoltre precisato di non aver registrato perdite d'esercizio nel periodo 2007-2009.

6. COMMENTI DELLA ROMANIA SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE PARTI INTERESSATE

- (64) Con lettera del 17 ottobre 2011 la Romania ha presentato alla Commissione i propri commenti in merito alle osservazioni pervenute dalle parti interessate all'indagine.

⁽¹⁶⁾ Cfr. la nota 8.



- (65) Benché questi commenti riguardassero esclusivamente il regime di aiuti di Stato notificato per gli investimenti nelle infrastrutture, alcuni di essi hanno rilevanza per la valutazione delle sovvenzioni d'esercizio esaminate nella presente decisione. Di seguito se ne riporta una sintesi.
- (66) La Romania sostiene che la maggior parte degli aeroporti regionali rumeni abbia un traffico annuo inferiore a 50 000 passeggeri e che nessuno di questi aeroporti supererà i 300 000 passeggeri entro il 2015. Su questa base, la Romania ritiene improbabile che il sostegno pubblico a questi aeroporti si ripercuota sulla concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.
- (67) Secondo la Romania, inoltre, la distanza tra quegli aeroporti non influirebbe in nessun modo sul loro sviluppo. Questo perché, anche nei casi in cui la distanza lineare tra gli aeroporti sia inferiore a 100 km, i tempi di percorrenza sono generalmente superiori a due ore, il che impedisce agli aeroporti in questione di esercitare una pressione concorrenziale reciproca.

7. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (68) Come precisato al considerando 10, in seguito al ritiro da parte della Romania della notifica riguardante il regime di finanziamento pianificato degli investimenti nelle infrastrutture, il procedimento di indagine formale è rimasto aperto per quanto concerne il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti regionali rumeni nel periodo 2007-2009. La valutazione di seguito riportata riguarda pertanto quella misura.
- (69) In considerazione delle decisioni di avviare un procedimento di indagine formale per gli aeroporti di Cluj-Napoca e Târgu Mureș, adottate il 31 luglio 2015 (cfr. sopra il punto 39), la Commissione ritiene opportuno chiudere la presente indagine per tutti gli aeroporti interessati, salvo per gli aeroporti di Cluj-Napoca e Târgu Mureș. La Commissione intende chiudere l'indagine SA.30931 in relazione a questi due aeroporti insieme alle indagini avviate il 31 luglio 2015. Ne consegue che la valutazione di seguito riportata si applica unicamente alle misure concesse agli altri 11 aeroporti.


7.1. ESISTENZA DI UN AIUTO

- (70) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (71) I criteri sanciti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Ne consegue che le misure sottoposte a indagine costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra. In particolare, il sostegno finanziario:
- viene concesso dallo Stato o mediante risorse statali,
 - favorisce talune imprese o talune produzioni,
 - falsa o minaccia di falsare la concorrenza,
 - incide sugli scambi tra Stati membri.

7.1.1. Attività economica e nozione di impresa

- (72) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire se i gestori aeroportuali siano imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento⁽¹⁷⁾. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato.
- (73) Nella sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle, il Tribunale ha dichiarato che, a partire dalla data della sentenza Aéroports de Paris (12 dicembre 2000), l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali non poteva più essere esclusa.

⁽¹⁷⁾ Sentenza del 23 aprile 1991, Höfner e Elser/Macrotron C-41/90 EU:C:1991:161, punto 21; sentenza del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre/AGF e Cancava C-160/91EU:C:1993:63, punto 17; sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia C-35/96, EU:C:1998:303, punto 36.



- (74) La Commissione sostiene che, almeno a partire dal 12 dicembre 2000, il gestore aeroportuale abbia esercitato un'attività economica e che quindi costituisca un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (cfr. anche il punto 29 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).

7.1.2. *Competenze pubbliche*

- (75) Benché i gestori aeroportuali debbano essere considerati imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, almeno dal 12 dicembre 2000, occorre ricordare che le attività poste in essere da un gestore aeroportuale non sono necessariamente tutte di natura economica (cfr. anche il punto 34 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione) ⁽¹⁸⁾.
- (76) Come osservato dalla Corte di giustizia, le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici ufficiali non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.
- (77) Ne consegue che il finanziamento delle attività che ricadono nelle competenze pubbliche, o delle infrastrutture direttamente collegate a tali attività, non costituisce in linea di principio un aiuto di Stato ⁽¹⁹⁾. In un aeroporto, attività quali il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle apparecchiature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerate di carattere non economico (cfr. anche il punto 35 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione) ⁽²⁰⁾.
- (78) Tuttavia, il finanziamento pubblico di attività non economiche non deve comportare indebite discriminazioni tra compagnie aeree e gestori aeroportuali. In effetti, la giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere che si sia in presenza di un vantaggio competitivo quando le autorità pubbliche sollevano determinate imprese dai costi connessi alle loro attività economiche ⁽²¹⁾. Pertanto, se in un determinato sistema giuridico è considerato normale che alcune compagnie aeree o alcuni gestori aeroportuali debbano sostenere i costi inerenti a determinati servizi mentre altre compagnie aeree o altri gestori aeroportuali che forniscono gli stessi servizi per conto delle stesse autorità pubbliche non hanno tale onere, è possibile che i secondi beneficino di un vantaggio, indipendentemente dalla circostanza che tali servizi siano considerati in sé di natura non economica (cfr. anche il punto 37 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).
- (79) In nessun caso la Romania ha affermato che il finanziamento concesso a uno qualsiasi degli aeroporti regionali oggetto della presente decisione coprisse costi configurabili come ricadenti nelle competenze pubbliche. Né alcun operatore aeroportuale, a parte l'aeroporto di Cluj-Napoca, ha sollevato tale ipotesi nel corso dell'indagine. In effetti, il meccanismo di compensazione è inteso a coprire la differenza tra i ricavi e le perdite degli aeroporti, senza operare una distinzione tra i costi ricadenti nelle competenze pubbliche e gli altri tipi di costo. Questa questione può essere lasciata aperta per quanto concerne gli aeroporti di Cluj-Napoca e Târgu Mureș, dal momento che la presente decisione non chiude l'indagine in corso relativa a questi aeroporti. Per quanto riguarda gli altri aeroporti, la Commissione conclude che le misure non costituiscono una compensazione per i costi ricadenti nelle competenze pubbliche.

7.1.3. *Risorse statali e imputabilità allo Stato*

- (80) La nozione di aiuto di Stato si applica a ogni eventuale vantaggio concesso, direttamente o indirettamente, attraverso risorse statali dallo Stato stesso o da organismi intermedi che agiscono nell'esercizio di poteri loro conferiti. Si applica quindi anche a tutti i vantaggi concessi dalle autorità regionali o locali degli Stati membri, a prescindere dal loro status e dalla loro descrizione ⁽²²⁾.
- (81) In questo caso il finanziamento è concesso direttamente dallo Stato o dalle autorità locali tramite risorse proprie. La Commissione conferma quindi che tutte le misure oggetto di valutazione sono concesse mediante risorse statali e sono imputabili allo Stato.

⁽¹⁸⁾ Sentenza del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol C-364/92, EU:C:1994:7

⁽¹⁹⁾ Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, N 309/2002, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi al seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7).

⁽²⁰⁾ Cfr. in particolare la sentenza del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol C-364/92, EU:C:1994:7, punto 30, e la sentenza del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione C-113/07 P, EU:C:2009:191, punto 71.

⁽²¹⁾ Cfr. la sentenza del 3 marzo 2005, Heiser C-172/03, EU:C:2005:130, punto 36, e la giurisprudenza citata.

⁽²²⁾ Sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, C-248/84, EU:C:1987:437 e sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, cause riunite Région Nord-Pas-de-Calais, T-267/08 EU:T:2011:209 e Communauté d'agglomération du Douaisis contro Commissione europea, T-279/08, EU:T:2011:209, punto 108.



7.1.4. **Vantaggio economico selettivo**

- (82) Il finanziamento pubblico concesso ai gestori aeroportuali mirava a compensare le perdite subite nell'ambito delle loro attività ordinarie. Tra gli elementi di fatto a disposizione della Commissione o le osservazioni pervenute dalla Romania o da terze parti nulla fa pensare che le autorità che hanno concesso gli aiuti potessero attendersi un ritorno finanziario da quelle misure di finanziamento quando hanno deciso di accordarle. Le misure in questione non rispettano quindi il principio dell'operatore in un'economia di mercato.
- (83) Nel corso dell'indagine la Romania ha affermato che il finanziamento pubblico contestato rappresenterebbe una compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.
- (84) Nel caso di imprese incaricate della prestazione di un SIEG, per valutare se le misure in esame costituiscono o no un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare il rispetto delle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza pronunciata nella causa Altmark⁽²³⁾. Tali condizioni possono essere sintetizzate come segue:
- a) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (di seguito «primo criterio Altmark»);
 - b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo in modo obiettivo e trasparente (di seguito «secondo criterio Altmark»);
 - c) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento (di seguito «terzo criterio Altmark»);
 - d) quando l'impresa incaricata di adempiere gli obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non viene selezionata nell'ambito di una procedura d'appalto pubblico, che consentirebbe di selezionare l'offerente capace di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (di seguito «quarto criterio Altmark»).
- (85) Queste quattro condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Pertanto, se una di esse non è soddisfatta, non è possibile affermare che le misure in questione non comportino un vantaggio economico ai sensi della sentenza Altmark.


7.1.4.1. **Primo criterio Altmark**

- (86) Il requisito della prima condizione Altmark coincide con il requisito di chiaro affidamento e definizione dei SIEG postulato dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato⁽²⁴⁾.
- (87) L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato si applica esclusivamente alle «imprese incaricate della gestione» di un SIEG. La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato la necessità di un atto di incarico⁽²⁵⁾. Pertanto, la necessità di una definizione chiara del SIEG è parte integrante ed essenziale del concetto di affidamento e scaturisce quindi direttamente dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

⁽²³⁾ Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415.

⁽²⁴⁾ Paragrafo 47 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

⁽²⁵⁾ Sentenza della Corte del 27 marzo 1974, Belgische Radio en Televisie/SV SABAM e NV Fonior, C-127/73, EU:C:1974:6 ai punti 19-20; sentenza dell'11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V., C-66/86, EU:C:1989:140 ai punti 55-57; sentenza del 2 marzo 1983, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Commissione, C-7/82, EU:C:1983:52; sentenza della Corte del 14 luglio 1981 Gerhard Züchner/Bayerische Vereinsbank AG, C-172/80, EU:C:1981:178.



- (88) Nella comunicazione sui servizi d'interesse generale del 2001, la Commissione sottolineava già il nesso tra la definizione chiara, l'affidamento e la necessità e proporzionalità della compensazione dei SIEG ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato ⁽²⁶⁾. Il punto 22 della comunicazione chiarisce che «in ogni caso, affinché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, la missione di servizio pubblico deve essere chiaramente definita e essere affidata esplicitamente con atto pubblico [...]. Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il rispetto del criterio di proporzionalità». Affidamento e definizione sono pertanto presupposti logici essenziali per qualsivoglia valutazione significativa della proporzionalità della compensazione. Infatti, i giudici dell'Unione hanno ripetutamente sottolineato la necessità di una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico per l'applicazione sia della deroga contemplata dalla sentenza *Altmark* sia dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato ⁽²⁷⁾.
- (89) Anche la Comunicazione della Commissione del 2011 ⁽²⁸⁾ sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale chiarisce che il SIEG e gli obblighi di servizio pubblico devono essere previamente definiti con chiarezza. Secondo il punto 51 di tale comunicazione, affinché possa applicarsi l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, la gestione di un SIEG deve essere affidata a una o più imprese. Le imprese interessate devono pertanto essere state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato. Anche il primo criterio *Altmark* prevede che l'impresa debba adempiere ad obblighi di servizio pubblico. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza *Altmark*, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi per l'impresa che fornisce il SIEG in questione e quelli dell'autorità pubblica che affida il SIEG in questione. Il successivo punto 52 stabilisce che la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante uno o più atti che devono precisare almeno gli obblighi di servizio pubblico; l'impresa e, se del caso, il territorio interessati; la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa dall'autorità in questione.
- (90) In questo caso, la Romania ha affermato che il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti in questione nel periodo 2007-2009 costituiva una compensazione per la fornitura dei SIEG. Secondo la Romania la decisione governativa 398/1997 precisava in maniera chiara e trasparente gli obblighi di servizi pubblico, i parametri per il calcolo della compensazione e le disposizioni necessarie a prevenire le sovracompenzioni.
- (91) Tuttavia, anche se la decisione governativa 398/1997 stabiliva che i costi d'esercizio e di capitale degli aeroporti ivi elencati sarebbero stati coperti con risorse proprie integrate con fondi pubblici, ed elencava le attività spettanti ai gestori aeroportuali di tutti gli aeroporti interessati (quindi non dei singoli aeroporti), essa non imponeva OSP chiari ad alcun gestore aeroportuale.
- (92) Per quanto concerne l'aeroporto di Costanza, sebbene la decisione governativa 523/1998 stabilisse quali costi dovessero essere integrati o interamente coperti con fondi pubblici, ed elencasse le attività spettanti al gestore aeroportuale, essa non imponeva OSP chiari ad alcun gestore aeroportuale.
- (93) L'affermazione della Romania secondo la quale i servizi aeroportuali sarebbero fondamentali per lo sviluppo economico delle rispettive regioni o punterebbero a soddisfare un obiettivo di sicurezza strategico non è sufficiente per ritenere che i beneficiari siano stati correttamente incaricati del SIEG nel quadro degli OSP.
- (94) Riguardo al fatto se si possa o meno definire gli aeroporti in esame come SIEG reali, la Commissione lascia aperta questa questione, infatti una valutazione a questo proposito non è necessaria visto che, come illustrato sopra, gli OSP non sono definiti con chiarezza in un atto d'incarico. La Commissione non deve quindi adottare una posizione su questo aspetto.
- (95) Le misure in questione non rispettano quindi il primo criterio *Altmark*.

⁽²⁶⁾ Comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa o «comunicazione SIEG 2001» (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4).

⁽²⁷⁾ Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 87; sentenza del 7 novembre 2012, *CBI/Commissione*, T-137/10, non ancora pubblicata, punti 97 e 98.

⁽²⁸⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.



7.1.4.2. Quarto criterio Altmark

- (96) Il quarto criterio della sentenza Altmark stabilisce che per non costituire aiuto di Stato, la compensazione deve limitarsi al minimo necessario. Questo criterio si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico, che permette di selezionare l'offerente in grado di fornire il SIEG richiesto al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (97) Nel caso in questione, i beneficiari non sono stati selezionati attraverso una procedura di appalto pubblico. Non esistono inoltre prove del fatto che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (non correttamente definiti — cfr. i considerando 86-95). Pertanto, secondo la Commissione, non è possibile concludere che il finanziamento pubblico in questione sia stato determinato sulla base dei costi di un'impresa efficiente.
- (98) Le misure oggetto d'indagine non rispettano quindi il quarto criterio Altmark.

7.1.4.3. Conclusione — Esistenza di un vantaggio economico selettivo

- (99) Poiché i criteri Altmark 1 e 4 non sono soddisfatti, secondo la Commissione i quattro criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark non erano cumulativamente soddisfatti nel presente caso. Dal momento che neanche il principio dell'operatore in un'economia di mercato è soddisfatto, come indicato sopra al considerando 82, le misure oggetto di valutazione hanno conferito un vantaggio economico ai gestori aeroportuali.
- (100) Inoltre, quel vantaggio economico è selettivo perché interessa talune imprese appartenenti a uno settore economico specifico, ossia quello aeroportuale.

7.1.5. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (101) La concorrenza tra gli aeroporti può essere valutata alla luce dei criteri selezionati dalle compagnie aeree e, in particolare, confrontando fattori quali il tipo di servizi aeroportuali forniti e i clienti interessati, la popolazione o l'attività economica, la congestione, l'esistenza di un accesso via terra nonché il livello delle tariffe e le condizioni commerciali complessive per l'uso delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali (cfr. il punto 43 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).
- (102) Inoltre, gli operatori aeroportuali sono in concorrenza tra loro per la gestione delle infrastrutture aeroportuali, anche per quanto riguarda gli aeroporti locali e regionali. Il finanziamento pubblico di un aeroporto può quindi falsare la concorrenza sui mercati per quanto riguarda il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali. Inoltre, i finanziamenti pubblici agli aeroporti possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nei mercati unionali del trasporto aereo. Infine, anche la concorrenza intermodale può subire un'influenza negativa dal finanziamento pubblico concesso agli aeroporti (cfr. il punto 44 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).
- (103) Ne consegue che le misure oggetto di valutazione hanno falsato la concorrenza o hanno almeno minacciato di falsare la concorrenza e hanno inciso sugli scambi tra Stati membri.

7.1.6. Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

- (104) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure in esame costituiscono aiuti di Stato agli aeroporti in questione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

7.2. TIPO DI AIUTO: ESISTENTE O NUOVO?

- (105) La valutazione effettuata al paragrafo 3.2.2 «Tipo di aiuto: esistente o nuovo» (punti 93-95) della decisione di avvio del procedimento, in merito alla possibilità di considerare l'aiuto un aiuto esistente o nuovo a norma dell'allegato V dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania resta valida. Pertanto le misure non rivestono il carattere di aiuti esistenti.




7.3. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (106) Le misure in esame sono state attuate prima dell'approvazione formale da parte della Commissione. Esse costituiscono quindi un aiuto illegale a meno che non soddisfino le condizioni pertinenti di un atto dell'Unione che prevede un'esenzione per categoria dall'obbligo di notifica sancito dall'articolo 108 del TFUE per alcune categorie di aiuti. In questo caso, l'unico atto che avrebbe eventualmente potuto prevedere tale esenzione è la decisione SIEG 2005.
- (107) Nel corso dell'indagine la Romania ha sostenuto che l'aiuto ai tredici aeroporti in questione sarebbe conforme alle condizioni sancite dalla decisione SIEG 2005, che era in vigore quando le misure in esame sono state accordate.
- (108) La decisione SIEG 2005 si applicava agli aeroporti:
- a) con un traffico annuo inferiore a 1 000 000 di passeggeri;
 - b) con un fatturato annuo lordo inferiore a 100 milioni nei due esercizi precedenti a quello in cui è stato assegnato il servizio d'interesse economico generale, che ricevono una compensazione annua inferiore a 30 milioni di EUR ⁽²⁹⁾.
- (109) La decisione SIEG 2005 si applicava unicamente agli aiuti concessi sotto forma di compensazione di servizio pubblico per servizi SIEG reali. Per beneficiare di questa esenzione, la compensazione di servizio pubblico per la prestazione di un SIEG deve anche rispettare le condizioni dettagliate di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione ⁽³⁰⁾.
- (110) L'articolo 4 della decisione SIEG 2005 prevede che il servizio di interesse economico generale venga affidato all'impresa in questione mediante uno o più atti ufficiali, indicanti, tra le altre cose, la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico, i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, nonché le modalità necessarie per prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. L'articolo 5 della decisione SIEG 2005 stabilisce che l'importo della compensazione debba limitarsi a quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto. Infine, l'articolo 6 della decisione SIEG 2005 prevede che gli Stati membri effettuino controlli regolari per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccedente l'importo determinato conformemente all'articolo 5.
- (111) Come illustrato al paragrafo 7.1.4.1, la Romania non ha dimostrato il conferimento ai gestori aeroportuali di OSP chiaramente definiti mediante i presunti atti d'incarico su cui si basava, ossia le decisioni governative 398/1997 e 523/1998. Ne consegue che i requisiti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti.
- (112) Pertanto, l'aiuto agli undici gestori aeroportuali non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno né esente dall'obbligo di notifica sulla base della decisione SIEG 2005.
- (113) A norma dell'articolo 10 della decisione della Commissione 2012/21/UE (di seguito «la decisione SIEG 2011») ⁽³¹⁾, qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima della sua entrata in vigore, che non sia conforme alla decisione SIEG 2005 ma che soddisfi le condizioni ivi sancite, è compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica preventiva. Per ragioni analoghe a quelle indicate al paragrafo 7.1.4.1, l'aiuto non soddisfa

⁽²⁹⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione SIEG 2005.

⁽³⁰⁾ Cfr. articolo 10 della medesima decisione per informazioni sulla data di entrata in vigore della decisione SIEG 2005 e, in particolare, sulla data di applicazione dell'articolo 4, lettere c), d) ed e), e dell'articolo 6 della medesima.

⁽³¹⁾ Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).



le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione SIEG 2011, che sono in gran parte simili agli articoli 4, 5 e 6 della decisione SIEG 2005. Pertanto, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno né esente dall'obbligo di notifica sulla base della decisione SIEG 2011.

- (114) Le misure in oggetto costituiscono quindi un aiuto di Stato illegale.

7.4. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO


- (115) Per le ragioni illustrate sopra, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno in conformità della decisione SIEG 2005 e della decisione SIEG 2011. Pertanto, la Commissione valuterà la compatibilità delle misure in questione sulla base dei criteri fissati rispettivamente nella disciplina SIEG 2011 e negli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, che sembrano essere le uniche basi giuridiche possibili in virtù delle quali tali misure potrebbero eventualmente essere ritenute compatibili con il mercato interno.

7.4.1. *Compatibilità ai sensi della Disciplina SIEG del 2011*

- (116) L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato stabilisce che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».
- (117) Tale articolo prevede una deroga al divieto di aiuto di Stato previsto dall'articolo 107 del trattato, nella misura in cui l'aiuto è necessario e proporzionale per garantire la prestazione del SIEG a condizioni economiche accettabili. Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del trattato, la Commissione vigila sull'applicazione di questo articolo indicando tra le altre cose a quali condizioni essa consideri soddisfatti i criteri di necessità e proporzionalità.
- (118) Prima del 31 gennaio 2012 la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (di seguito «la disciplina SIEG 2005») ⁽³²⁾ e la decisione SIEG 2005 rappresentavano la politica della Commissione di applicare la deroga di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
- (119) Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo pacchetto SIEG che include la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (di seguito «la disciplina SIEG 2011») ⁽³³⁾ e «la decisione SIEG 2011».
- (120) Il punto 69 della disciplina SIEG 2011 prevede che «la Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data».
- (121) Il punto 16 della Disciplina SIEG del 2011 stabilisce i requisiti necessari affinché l'affidamento di un SIEG possa essere ritenuto valido. In particolare, la successiva lettera a) del punto 16 stabilisce che l'atto d'affidamento deve indicare chiaramente l'oggetto e la durata degli OSP. Pertanto, per gli stessi motivi già esposti ai precedenti paragrafi 7.1.4.1 e 7.3, in questo caso l'aiuto non può essere ritenuto compatibile ai sensi della Disciplina SIEG del 2011.
- (122) La Commissione ritiene pertanto che la misura di aiuto in questione non possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

⁽³²⁾ GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

⁽³³⁾ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.



7.4.2. **Compatibilità ai sensi degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione**

- (123) Gli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione si applicano agli aiuti al funzionamento concessi agli aeroporti prima del 4 aprile 2014 ⁽³⁴⁾. Le condizioni di compatibilità stabilite negli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione per gli aiuti al funzionamento concessi agli aeroporti differiscono a seconda che l'aiuto sia stato concesso prima o dopo il 4 aprile 2014, data di entrata in vigore degli orientamenti ⁽³⁵⁾.
- (124) Gli aiuti al funzionamento concessi prima dell'entrata in vigore degli orientamenti del 2014, ossia il 4 aprile 2014, possono essere dichiarati compatibili purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) *Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune*: questa condizione viene soddisfatta, tra l'altro, se l'aiuto accresce la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività regionale o facilita lo sviluppo regionale ⁽³⁶⁾;
 - b) *Adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico*: gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi per i quali è stato deciso l'aiuto ⁽³⁷⁾;
 - c) *Necessità dell'intervento pubblico*: l'aiuto deve riguardare situazioni nelle quali tale aiuto può portare ad un miglioramento sostanziale che il mercato non è in grado di produrre ⁽³⁸⁾;
 - d) *Presenza di un effetto di incentivazione*: questa condizione viene soddisfatta se è probabile che, in assenza dell'aiuto, e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione si ridurrebbe notevolmente ⁽³⁹⁾;
 - e) *Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario)*: per essere proporzionati, gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti devono limitarsi al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto ⁽⁴⁰⁾;
 - f) *Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi* ⁽⁴¹⁾.

7.4.2.1. **Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune**

- (125) Gli interventi di sostegno al funzionamento concessi agli aeroporti regionali rumeni erano volti a far sì che gli aeroporti disponessero di un capitale sufficiente per poter continuare ad operare. Secondo la Romania, gli aeroporti regionali sono utili per favorire l'accessibilità del territorio del bacino di utenza e i finanziamenti in questione migliorano la sicurezza tecnica dello scalo, la protezione contro atti ostili e l'efficienza, contribuendo altresì al conseguimento di obiettivi di sviluppo regionale più ampi. Inoltre, il modo di trasporto più agevole da/per quelle regioni è il trasporto aereo, se si escludono i collegamenti stradali/ferroviari, i quali pur essendo situati in Romania, richiedono tempi di percorrenza decisamente più lunghi viste le cattive condizioni delle infrastrutture.
- (126) La Commissione osserva tuttavia che, vista la vicinanza di alcuni degli aeroporti oggetto dell'indagine, una possibile duplicazione di infrastrutture aeroportuali potrebbe ostacolare il reperimento di fondi per quegli aeroporti che soddisfano un obiettivo di interesse comune chiaramente definito. La Commissione deve pertanto valutare se il finanziamento di quegli aeroporti non porti a una duplicazione di infrastrutture aeroportuali nello stesso bacino di utenza.
- (127) Gli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione definiscono il «bacino di utenza di un aeroporto» come il mercato geografico i cui limiti si trovano a circa 100 chilometri o a circa sessanta minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. La definizione di bacino di utenza di un dato aeroporto deve tenere conto delle specificità di ogni singolo aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza dipendono da varie caratteristiche dell'aeroporto, ivi incluso il suo modello commerciale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.
- (128) Come illustrato al precedente considerando 24, gli unici aeroporti oggetto della presente valutazione per i quali esiste un altro aeroporto all'interno del bacino di utenza di 100 km o sessanta minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità, come indicato al paragrafo 25, punto 12, degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, sono Arad, Baia Mare, Satu Mare, Costanza e Oradea. Per tutti gli altri

⁽³⁴⁾ Punto 172 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

⁽³⁵⁾ Punto 137 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

⁽³⁶⁾ Punti 137 e 113 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.


⁽³⁷⁾ Punti 137 e 120 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

⁽³⁸⁾ Punti 137 e 116 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

⁽³⁹⁾ Punti 137 e 124 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

⁽⁴⁰⁾ Punti 137 e 125 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

⁽⁴¹⁾ Punti 137 e 131 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.



aeroporti, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia contribuito a mantenere operativa l'infrastruttura necessaria alla mobilità dei cittadini e all'accessibilità delle regioni dove sorgono quegli aeroporti, viste in particolare le cattive condizioni in cui versano le infrastrutture stradali e ferroviarie. Pertanto, per quegli aeroporti, l'aiuto ha contribuito al conseguimento di un obiettivo di interesse comune per l'Unione. Quanto ai restanti aeroporti, la Commissione osserva quanto segue.


Aeroporto di Arad

- (129) L'aeroporto di Arad è situato a soli 50 km da Timișoara, con tempi di percorrenza su strada di quaranta minuti.
- (130) Gli aeroporti di Timișoara e Arad seguivano diversi modelli commerciali nel periodo 2007-2009. Timișoara era un aeroporto operativo da tempo che perseguiva un modello commerciale notevolmente diverso da quello dell'aeroporto di Arad. L'aeroporto di Timișoara offriva principalmente voli di linea con vettori full-service regionali e internazionali che collegavano Timișoara con diverse città rumene ed europee ⁽⁴²⁾ mentre, come menzionato ai precedenti considerando 28 e 31, il modello commerciale di Arad si basava sul traffico low cost. Dal 2009 in poi i due aeroporti hanno continuato a operare con modelli diversi: l'aeroporto di Arad ha drasticamente ridotto e successivamente eliminato il traffico low cost (nel 2015 l'aeroporto ha servito soltanto 8 632 passeggeri e, stando alle informazioni rese pubbliche, nel 2016 non ha registrato alcun traffico commerciale passeggeri), mentre l'aeroporto di Timișoara si è orientato verso il traffico low cost. Il fatto che, nel periodo in esame e successivamente, i modelli commerciali degli aeroporti di Timișoara e di Arad fossero diversi, sta a indicare che i due aeroporti sono sostituiti imperfetti l'uno dell'altro.
- (131) Secondo il punto 85 degli orientamenti per il settore dell'aviazione, la duplicazione di aeroporti non redditizi o la creazione di ulteriore capacità inutilizzata non contribuisce a un obiettivo di interesse comune. A tal riguardo, la Commissione osserva che l'aeroporto di Timișoara era redditizio nel periodo oggetto di valutazione. Inoltre, l'aeroporto di Timișoara ha effettuato investimenti in diversi terminal nel periodo 2007-2010 per ampliare la propria capacità e sopperire all'aumento del traffico aereo (ad esempio nel 2007 ha ampliato e rimodernato il terminal dei voli internazionali e ha ampliato il terminal delle partenze nazionali nel periodo 2008-2010). Pertanto, l'aeroporto di Timișoara, già molto più grande, ha dovuto investire per crescere; è quindi improbabile che in assenza degli aiuti ad Arad, Timișoara avrebbe potuto assorbire il traffico di Arad senza ulteriori investimenti. Questo è un ulteriore segno del grado imperfetto di sostituibilità tra i due aeroporti.
- (132) Alla luce delle argomentazioni addotte nei precedenti considerando 130 e 131, la Commissione ritiene che non vi sia una duplicazione di infrastrutture tra i due aeroporti, nonostante l'aeroporto di Arad si trovi nel medesimo bacino di utenza dell'aeroporto di Timișoara.
- (133) In base a quanto esposto sopra, la Commissione può concludere che l'aiuto all'aeroporto di Arad abbia contribuito alla mobilità dei cittadini e all'accessibilità della propria regione, e quindi al conseguimento di un obiettivo di interesse comune ben definito.

Aeroporti di Baia Mare e Satu Mare

- (134) Per quanto riguarda gli aeroporti di Baia Mare e Satu Mare, essi si trovano a una distanza di 76 km l'uno dall'altro ed entrambi gli aeroporti hanno offerto soprattutto voli di linea verso Bucarest operati dal vettore di bandiera rumeno TAROM. Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, nel periodo 2007-2009 la TAROM offriva, dall'aeroporto di Baia Mare, diversi voli settimanali per Bucarest, mentre nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 la Austrian Airlines serviva una destinazione (Vienna) e la Blueair, solo per pochi mesi (da ottobre a dicembre 2009), serviva tre destinazioni europee. La TAROM offriva anche diversi voli settimanali per Bucarest dall'aeroporto di Satu Mare. Tuttavia, viste le cattive condizioni delle infrastrutture stradali della zona, i tempi di percorrenza su strada tra i due aeroporti sono di un'ora e dieci minuti, il che supera il criterio di sessanta minuti di percorrenza usato per delineare il bacino di utenza di un aeroporto negli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.
- (135) Inoltre, come indicato ai precedenti considerando 34 e 35, le dimensioni degli aeromobili che potevano essere operati regolarmente nei due aeroporti differivano per via delle diverse infrastrutture.

⁽⁴²⁾ La compagnia aerea a basso costo Wizz Air ha iniziato a essere operativa dall'aeroporto di Timișoara soltanto alla fine del 2008.



- (136) Di conseguenza, alla luce delle argomentazioni addotte ai precedenti considerando 134 e 135, anche se i due aeroporti si trovano a una distanza inferiore ai 100 km previsti dagli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione per definire il bacino di utenza di un aeroporto, la Commissione ritiene che non vi sia una duplicazione tra i due aeroporti.
- (137) In base a quanto esposto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto ricevuto da ciascuno dei due aeroporti abbia contribuito al conseguimento di un obiettivo di interesse comune ben definito, aumentando la mobilità e l'accessibilità nelle regioni in cui sorgono i due aeroporti.

Aeroporto di Costanza

- (138) L'aeroporto di Costanza si trova a 45 km e trenta minuti di percorrenza da quello di Tuzla. Nel periodo 2007-2009 l'aeroporto di Costanza offriva voli di linea verso diverse destinazioni europee e quindi seguiva un modello commerciale differente rispetto all'aeroporto di Tuzla, il quale non offriva servizi aeroportuali di aviazione commerciale ma voli specializzati (ad esempio per fini agricoli, fini pubblicitari, nonché voli turistici, di addestramento e di emergenza). Pertanto, anche se l'aeroporto di Tuzla si trova nel medesimo bacino di utenza di Costanza, esso non può essere considerato un «aeroporto» ai sensi del punto 25, paragrafo 6, degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione e quindi non può essere ritenuto una duplicazione dell'infrastruttura aeroportuale di Costanza.
- (139) Su tali basi, la Commissione conclude che l'aiuto concesso all'aeroporto di Costanza abbia contribuito a raggiungere un obiettivo di interesse comune ben definito, aumentando la mobilità e l'accessibilità nell'area in cui sorge l'aeroporto.

Aeroporto di Oradea

- (140) Oradea è situata a 80 km di distanza da Debrecen (Ungheria), ma il viaggio è di almeno un'ora e trenta minuti (poiché è necessario attraversare una frontiera non Schengen).
- (141) Inoltre, nel periodo 2007-2009, gli aeroporti seguivano un modello commerciale diverso: Oradea offriva voli nazionali operati da vettori regionali e nazionali full-service, mentre l'aeroporto di Debrecen all'epoca offriva soprattutto voli charter (il traffico low cost si è sviluppato soltanto negli ultimi anni). Ciò indica che i due aeroporti, nel periodo in esame, sono stati imperfetti sostituti l'uno dell'altro. Di conseguenza, anche se i due aeroporti si trovano a una distanza inferiore ai 100 km previsti dagli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione per definire il bacino di utenza di un aeroporto, la Commissione conclude che non vi sia una duplicazione tra i due aeroporti.
- (142) Su tali basi, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso all'aeroporto di Oradea abbia contribuito a raggiungere un obiettivo di interesse comune ben definito, aumentando la mobilità e l'accessibilità nell'area in cui sorge l'aeroporto.

7.4.2.2. Necessità dell'intervento pubblico, adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico, presenza di un effetto di incentivazione, proporzionalità dell'importo dell'aiuto

- (143) Quanto alla necessità dell'aiuto, il punto 116 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione chiede che l'aiuto al funzionamento porti a un miglioramento concreto che il mercato stesso non sia in grado di produrre. Ai sensi del punto 120 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto sia adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi per i quali è stato deciso l'aiuto. Ciò avviene se, in assenza dell'aiuto in questione, gli aeroporti rumeni interessati sarebbero stati probabilmente costretti a uscire dal mercato o a ridurre la loro attività in misura considerevole, privando le regioni rumene di un'infrastruttura di trasporto che riveste un ruolo significativo per la loro accessibilità e il loro sviluppo. Secondo gli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, gli aeroporti più piccoli possono avere difficoltà a finanziare le loro attività in assenza di fondi pubblici. Il punto 118 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione indica che gli aeroporti con un traffico annuo inferiore a 200 000 passeggeri possono non essere in grado di coprire gran parte dei loro costi di esercizio. In tal senso, la Commissione osserva che, nel periodo 2007-2009, il traffico degli undici aeroporti oggetto della presente valutazione era inferiore a 200 000 passeggeri.
- (144) Ai sensi del punto 124 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, gli aiuti al funzionamento hanno un effetto di incentivazione se è probabile che in assenza dell'aiuto e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione



diminuirebbe sensibilmente. Nel presente caso, in assenza dell'aiuto, l'attività dei beneficiari sarebbe notevolmente diminuita, o sarebbe addirittura cessata totalmente, a causa di perdite non coperte. Ai sensi del punto 125 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, per essere proporzionati, gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti devono limitarsi al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto. Le misure in esame erano limitate al minimo necessario per compensare le perdite e consentire agli aeroporti di continuare a operare.

- (145) La Commissione conclude quindi che tutti gli aiuti al funzionamento erano necessari e limitati al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto.

7.4.2.3. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi


- (146) Come illustrato al precedente considerando 24, gli unici aeroporti oggetto della presente valutazione per i quali esiste un altro aeroporto entro 100 km o sessanta minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità, sono Arad, Baia Mare, Satu Mare, Costanza e Oradea. Come illustrato al precedente considerando 128, per tutti gli altri aeroporti, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia contribuito a mantenere operativa l'infrastruttura necessaria alla mobilità dei cittadini e all'accessibilità delle regioni in cui sorgono quegli aeroporti, viste in particolare le cattive condizioni in cui versano le infrastrutture stradali e ferroviarie. Pertanto, per quegli aeroporti, l'aiuto ha contribuito al conseguimento di un obiettivo di interesse comune per l'Unione e non ha prodotto indebite distorsioni della concorrenza. Quanto ai restanti aeroporti, la Commissione osserva quanto segue.

Aeroporto di Arad

- (147) La Commissione osserva che nel periodo in esame, l'aeroporto di Arad registrava un traffico molto limitato, sia in termini assoluti che rispetto all'aeroporto di Timișoara (situato a 50 km di distanza e a quaranta minuti di percorrenza). Nel periodo oggetto della valutazione il numero annuo di passeggeri dell'aeroporto di Arad si aggirava tra 67 183 e 128 835 persone, mentre il traffico registrato nell'aeroporto di Timișoara variava tra 859 329 e 991 758 passeggeri l'anno. Nel 2007 il traffico registrato all'aeroporto di Arad era pari solo al 7,8 % di quello di Timișoara, nel 2008 al 14,5 % e nel 2009 all'8,8 %. L'impatto concorrenziale dell'aiuto ricevuto dall'aeroporto di Arad sull'aeroporto di Timișoara è stato molto limitato visto il diverso livello di traffico dei due aeroporti ⁽⁴³⁾. Più in generale, gli effetti concorrenziali complessivi dell'aiuto sono stati necessariamente modesti se si considera il traffico limitato dell'aeroporto. Inoltre, l'evoluzione del traffico nei due aeroporti non sembra essere correlata. Il traffico dell'aeroporto di Arad è cresciuto, passando da 67 183 passeggeri nel 2007 a 128 835 passeggeri nel 2008 e calando a circa 88 147 passeggeri nel 2009, mentre l'aeroporto di Timișoara ha registrato una crescita costante del suo traffico (859 329 passeggeri nel 2007, 886 083 passeggeri nel 2008 e 991 758 passeggeri nel 2009) ⁽⁴⁴⁾. Quest'assenza di correlazione suggerisce che i due aeroporti servivano necessità e segmenti di mercato diversi e quindi non erano una semplice duplicazione l'uno dell'altro.
- (148) Inoltre, visto che l'aeroporto di Timișoara è stato redditizio tra il 2007 e il 2009 e che lo scalo ha effettuato investimenti per accrescere la sua capacità, è improbabile che l'aiuto all'aeroporto di Arad abbia avuto un impatto concreto sulle operazioni dell'aeroporto di Timișoara.
- (149) Alla luce di quanto esposto sopra, secondo la Commissione le distorsioni della concorrenza prodotte dall'aiuto erano limitate e non superavano il contributo dell'aiuto a favore della mobilità e dell'accessibilità.

⁽⁴³⁾ Nel caso SA 33961 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della camera di commercio e industria di Nîmes-Uzès-Le Vigan, di Veolia Transport Aéroport de Nîmes, di Ryanair Limited e di Airport Marketing Services Limited (GU L 113 del 27.4.2016, pag. 32), la Commissione sostiene che anche l'impatto concorrenziale dell'aiuto all'aeroporto di Nîmes sul vicino aeroporto di Montpellier sia stato ritenuto limitato a causa della differenza di traffico tra i due aeroporti, considerando che il traffico di Nîmes era di sei volte inferiore a quello di Montpellier.

⁽⁴⁴⁾ Il criterio dell'assenza di correlazione nell'evoluzione del traffico degli aeroporti vicini è stato anche utilizzato nel caso SA.22614 (C 53/07), cui la Francia ha dato esecuzione in favore della camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, della società Airport Marketing Services e di Transavia (GU L 201 del 30.7.2015, pag. 109), per argomentare la compatibilità dell'aiuto all'aeroporto di Pau.



Aeroporti di Baia Mare e Satu Mare

- (150) Visto il livello di traffico estremamente basso nei due aeroporti nel periodo in esame (15 334 passeggeri nel 2007 e 24 983 passeggeri nel 2009 a Baia Mare, 5 883 passeggeri nel 2007 e 11 101 passeggeri nel 2009 a Satu Mare) nonché le diverse dimensioni dei tipi di aeromobili utilizzati, come indicato ai precedenti considerando 34 e 35, la Commissione conclude che le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti erano estremamente limitate e non superavano il contributo positivo dell'aiuto stesso alla mobilità e all'accessibilità.

Aeroporto di Costanza

- (151) Come illustrato al precedente considerando 138, l'aeroporto di Costanza gestiva un traffico commerciale e seguiva un modello commerciale diverso dal vicino aeroporto di Tuzla, il quale non offriva servizi aeroportuali per l'aviazione commerciale. L'aeroporto di Tuzla non è neanche un «aeroporto» ai sensi del paragrafo 25, punto 6, degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione. Inoltre, Costanza aveva registrato un traffico molto contenuto nel periodo in esame, il che limita le distorsioni della concorrenza dovute all'aiuto. La Commissione ritiene pertanto che il contributo a favore della mobilità e dell'accessibilità offerto dall'aiuto all'aeroporto di Costanza nel periodo 2007-2009 superi qualsiasi distorsione della concorrenza dovuta all'aiuto.

Aeroporto di Oradea

- (152) Come illustrato ai precedenti considerando 37 e 140, Oradea è situata a 80 km di distanza da Debrecen (Ungheria), ma il viaggio è di almeno un'ora e trenta minuti (poiché è necessario attraversare una frontiera non Schengen). Inoltre, nel periodo 2007-2009, Oradea registrava un traffico molto basso (inferiore a 40 000 passeggeri) e seguiva un modello commerciale diverso da quello dell'aeroporto di Debrecen (cfr. il considerando 141).
- (153) Su tali basi, la Commissione ritiene che il contributo a favore della mobilità e dell'accessibilità offerto dagli aiuti all'aeroporto di Oradea superi qualsiasi distorsione della concorrenza dovuta all'aiuto.

7.4.3. Conclusioni sulla compatibilità dell'aiuto

- (154) Sulla base della valutazione esposta sopra, la Commissione conclude che l'aiuto concesso agli aeroporti nel periodo 2007-2009 agli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (155) Questa valutazione non influisce in alcun modo su eventuali potenziali valutazioni future, da parte della Commissione, di eventuali potenziali aiuti concessi ai suddetti aeroporti dopo il 4 aprile 2014, dal momento che un simile aiuto dovrebbe essere valutato sulla base di criteri diversi da quelli applicabili alle misure in oggetto ⁽⁴⁵⁾.

8. CONCLUSIONE

- (156) I finanziamenti concessi dalle autorità pubbliche rumene tra il 2007-2009 agli aeroporti di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza costituiscono un aiuto di Stato illegale compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (157) Per i motivi illustrati al considerando 69, l'indagine per il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti di Cluj-Napoca e di Târgu Mureș tra il 2007-2009 resta aperta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il finanziamento pubblico che la Romania ha accordato nel periodo 2007-2009 agli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza, per un importo pari a 490 401,3 migliaia di RON, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽⁴⁵⁾ In particolare, per gli aiuti concessi dopo aprile del 2014, il punto 115 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione prevede che occorre dimostrare la capacità di un aeroporto non redditizio di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio al termine del periodo transitorio (cfr. i paragrafi da 128 a 130 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione); inoltre, il punto 132 degli orientamenti per il settore dell'aviazione stabilisce che gli Stati membri devono dimostrare che tutti gli aeroporti nel bacino di utenza saranno in grado di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio al termine del periodo transitorio.



2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE1833



DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 469/15/COL

del 4 novembre 2015

di chiudere il procedimento d'indagine formale riguardante i presunti aiuti di Stato concessi a Innovation Norway per le sue attività nel mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi, nonché gli eventuali aiuti a favore degli enti regionali del turismo e delle organizzazioni di gestione della destinazione (Norvegia) [2017/1150]

L'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61, paragrafo 1,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, (di seguito «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (di seguito «il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 1, della parte II,

DOPO aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alle suddette disposizioni e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 luglio 2013 ⁽¹⁾, la società tellUs IT AS (successivamente fusasi con New Mind ⁽²⁾), in appresso denominata «New Mind | tellUs» o «il denunciante», ha presentato una denuncia all'Autorità riguardo alle attività commerciali di Innovasjon Norge («Innovation Norway» o «IN») sul mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi nel settore del turismo. L'Autorità ha ricevuto e registrato la denuncia l'8 luglio 2013.
- (2) Dopo un esame preliminare della denuncia, il 16 luglio 2014, l'autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, adottando la decisione n. 300/14/COL («la decisione di avvio del procedimento») ⁽³⁾. Con questa decisione l'Autorità ha invitato le autorità norvegesi e le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

⁽¹⁾ Documento n. 678002 e gli allegati dei documenti dal n. 678003 al n. 678007, dal n. 678010 al n. 678013, e n. 678017.

⁽²⁾ Nell'ottobre 2013 il denunciante iniziale, la società tellUs IT AS, si è fuso con la società New Mind, costituendo la New Mind | tellUs. Cfr. www.newmind.co.uk

⁽³⁾ Pubblicata nella GU C 334 del 25.9.2014, pag. 8 e Supplemento SEE n. 53 del 25.9.2014, pag. 1.



- (3) Con lettera del 1° settembre 2014 ⁽⁴⁾ le autorità norvegesi hanno inviato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 settembre 2014 l'Autorità ha incontrato le autorità norvegesi e IN. In tale occasione le autorità norvegesi hanno fornito nuove informazioni e chiarimenti su quanto inviato il 1° settembre 2014. L'Autorità ha altresì chiesto ulteriori informazioni a IN e le ha ricevute tramite posta elettronica nel messaggio del 17 ottobre 2014 ⁽⁵⁾.
- (4) Con messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 ⁽⁶⁾ l'Autorità ha ricevuto le osservazioni da una parte interessata, il denunciante. Con lettera del 10 ottobre 2014 ⁽⁷⁾ l'Autorità le ha inoltrate alle autorità norvegesi. L'Autorità ha tenuto un'audioconferenza con IN il 27 ottobre 2014 e il 5 novembre 2014.
- (5) Con lettera del 24 novembre 2014 ⁽⁸⁾ le autorità norvegesi hanno presentato i loro commenti sulle osservazioni del denunciante e ulteriori informazioni sul caso.
- (6) Successivamente, l'Autorità ha ricevuto ulteriori informazioni sul caso dal denunciante e da IN ⁽⁹⁾. Le informazioni ricevute dal denunciante sono state inoltrate alle autorità norvegesi.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

- (7) La presente decisione riguarda le attività di IN nel settore del turismo.
- (8) IN è un'impresa pubblica con il mandato di sostenere l'innovazione e lo sviluppo delle imprese e dell'industria norvegesi. IN sostiene l'industria nazionale del turismo. Ha creato e gestisce *visitnorway.com*, il sito Internet più visitato sul turismo norvegese ⁽¹⁰⁾.
- (9) Attraverso il sito *visitnorway.com* IN fornisce servizi agli enti regionali del turismo (ERT) ⁽¹¹⁾ e alle organizzazioni di gestione della destinazione (OGD) ⁽¹²⁾. Tali enti e organizzazioni sono imprese locali/regionali di promozione turistica nelle rispettive aree geografiche.
- (10) Tali servizi includono i) infrastrutture web e servizi connessi, e ii) servizi di marketing e promozione nel settore del turismo ⁽¹³⁾.
- (11) Il denunciante e la decisione di avvio del procedimento fanno riferimento a presunte misure di aiuto in relazione alle infrastrutture web e ai servizi connessi. Nello specifico, l'articolo 1 della decisione di avvio del procedimento fa riferimento a tre presunte misure di aiuto di Stato.
- (12) La prima presunta misura di aiuto riguarda gli aiuti di Stato a favore di IN sotto forma di mancato guadagno nel quadro della fornitura di infrastrutture web e dei servizi connessi agli ERT e alle OGD.
- (13) La seconda misura è la presunta mancanza di una separazione contabile nonché di un metodo trasparente di imputazione dei costi che separi le attività economiche di IN da quelle non economiche. In particolare, si tratta di valutare se la fornitura da parte di IN delle infrastrutture web e dei servizi connessi sia stata oggetto di un sovvenzionamento incrociato con fondi pubblici ricevuti per offrire un servizio non economico, vale a dire la promozione generale della Norvegia come destinazione turistica.

⁽⁴⁾ Documento n. 720775, insieme a 12 allegati (documenti dal n. 720776 al n. 720788).

⁽⁵⁾ Documento n. 726058.

⁽⁶⁾ Documento n. 725167.

⁽⁷⁾ Documento n. 725174.

⁽⁸⁾ Documenti n. 730559, 730560 e 730561.


⁽⁹⁾ L'Autorità ha ricevuto una serie di messaggi di posta elettronica dal denunciante e da IN che contenevano informazioni aggiuntive. TellUs ha inviato un messaggio di posta elettronica in data 1° gennaio 2015 (documento n. 734800). IN ha inviato diversi messaggi di posta elettronica, documenti n. 742759 (e-mail del 16 gennaio 2015), n. 744264 (e-mail del 5 febbraio 2015), n. 753927 (e-mail del 14 aprile 2015), n. 754218 (e-mail del 17 aprile 2015), n. 757843 (e-mail del 20 maggio 2015) e n. 758656 (e-mail del 29 maggio 2015), e ha tenuto un'audioconferenza con IN il 16 aprile 2015.

⁽¹⁰⁾ In particolare *visitnorway.com* ha registrato 22,5 milioni di visite e 50 milioni di visualizzazioni di pagine nel 2013 e 21,3 milioni di visite e 50,3 milioni di visualizzazioni di pagine nel 2014. Cfr. le informazioni disponibili all'indirizzo <http://www.slideshare.net/hanspeteraalm/new-structure-for-destinations-on-visitnorwayvom> e il documento n. 758656.

⁽¹¹⁾ In norvegese «Regionalt selskap».

⁽¹²⁾ In norvegese «Destinasjonsselskap».

⁽¹³⁾ L'Autorità fornisce una descrizione di questi servizi ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3.



- (14) La terza presunta misura di aiuto riguarda l'aiuto di Stato a favore degli ERT e delle OGD, nella misura in cui i prezzi applicati per le infrastrutture web e i servizi connessi non sono sufficienti per generare per IN un utile ragionevole sui suoi investimenti.

2.1. BENEFICIARI DEL PRESUNTO AIUTO DI STATO

- (15) IN è stata istituita nel 2003 dal governo norvegese con la legge su Innovation Norway ⁽¹⁴⁾ («la legge su IN»). Lo Stato detiene il 51 % della società, mentre i distretti ne detengono il restante 49 % ⁽¹⁵⁾.
- (16) La società è stata concepita quale strumento del governo norvegese per promuovere uno sviluppo economico creatore di valore in tutto il paese ⁽¹⁶⁾. IN gestisce e attua diversi regimi di aiuto norvegesi e sostiene il settore del turismo nazionale. Secondo le autorità norvegesi: «IN ha tra l'altro il compito di offrire servizi di marketing su Internet al pubblico internazionale e nazionale sul sito web ufficiale visitnorway.com» ⁽¹⁷⁾.
- (17) La promozione del turismo a livello locale e regionale è assicurata dagli ERT e dalle OGD. Stando alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi ⁽¹⁸⁾, in Norvegia si contano circa 300 organizzazioni turistiche regionali e locali, ovverosia ERT e OGD. Il loro obiettivo principale è organizzare attività legate al turismo e offrire informazioni turistiche. Gli ERT si occupano primariamente di lanciare la regione a livello internazionale, mentre le OGD operano sia a livello internazionale che nazionale per promuovere determinate destinazioni ⁽¹⁹⁾. In generale, tra i loro azionisti si annoverano società sia pubbliche che private ⁽²⁰⁾. Gli ERT sono generalmente società a responsabilità limitata il cui pacchetto azionario è detenuto dalle autorità locali del distretto e dai rappresentanti del settore turistico. Le OGD sono locali e la loro struttura azionaria varia. Tuttavia, sono generalmente di proprietà degli enti locali e delle imprese turistiche locali.
- (18) Gli ERT e le OGD non cercano di massimizzare i profitti dei loro proprietari. Il loro obiettivo è piuttosto quello di stimolare l'attività economica del settore turistico nelle loro rispettive aree geografiche ⁽²¹⁾.

2.2. LE INFRASTRUTTURE WEB E I SERVIZI CONNESSI

- (19) Le infrastrutture web e i servizi connessi nel settore del turismo vengono forniti tramite «sistemi di gestione delle destinazioni» («DMS») ⁽²²⁾.

⁽¹⁴⁾ LOV-2003-12-19-130 (in norvegese «Lov om Innovasjon Norge»), consultabile all'indirizzo: <http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=lov+om+innovasjon+norge>.

⁽¹⁵⁾ Paragrafo 2 della legge su IN.

⁽¹⁶⁾ I compiti attualmente assolti da IN venivano generalmente svolti in precedenza dai suoi quattro predecessori, ossia: il Fondo norvegese di sviluppo industriale e regionale («SND»), l'Ufficio governativo di consulenza per inventori («SVO»), il Consiglio norvegese del turismo («NTC») e il Consiglio delle esportazioni norvegese («NEC»). In norvegese: «Statens nærings- og distriktsutviklingsfond», «Statens Veiledningsskontor for Oppfinnerne», «Norges Turistråd» e «Norges Eksportråd». Nel 2004 queste quattro organizzazioni si sono sciolte per fondersi nella società IN.

⁽¹⁷⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

⁽¹⁸⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).


⁽¹⁹⁾ Cfr. «The Government's tourism strategy. Destination Norway. National strategy for the tourism industry» (La strategia del governo per il turismo. Destinazione Norvegia. Strategia nazionale per il settore del turismo). Ministero norvegese del Commercio e dell'industria. 10 aprile 2012, pagina 44. Questo documento è stato inviato all'Autorità come allegato 4 (documento n. 688216) alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

⁽²⁰⁾ Ibid.

⁽²¹⁾ Per esempio, stando a quanto pubblicato nel profilo aziendale dell'ente regionale del turismo «Visit Trondheim AS», l'azienda non perseguiva un beneficio economico diretto per i suoi azionisti (traduzione libera). In norvegese: «Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte» (corsivo aggiunto). Cfr. le informazioni pubblicate nel registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund. Il link è disponibile al seguente indirizzo: <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209>

Per quanto riguarda l'ente regionale del turismo «Visit Sørlandet AS», il suo profilo aziendale indica che la società non persegue il conseguimento di profitti per i suoi azionisti. In norvegese: «Områdemarkedsføring, profilering og merkevarbygging via tilrettelegging for salg og markedsføring for reiselivet på Sørlandet. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap» (corsivo aggiunto). Cfr. il profilo pubblicato nel registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund, all'indirizzo: <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282>.

⁽²²⁾ Definiti come «[s]istemi che consolidano e distribuiscono una vasta gamma di prodotti turistici attraverso una varietà di canali e piattaforme, in genere per una determinata regione e a sostegno delle attività di un'organizzazione di gestione della destinazione insediata in quella regione. I DMS cercano di adottare un approccio cliente centrico nel gestire e commercializzare la destinazione come entità olistica, fornendo generalmente informazioni approfondite sulla destinazione, prenotazioni in tempo reale, strumenti di gestione della destinazione, nonché prestando particolare attenzione al sostegno delle piccole attività turistiche indipendenti». Definizione di «DMS» tratta dal sito Internet <http://www.newmind.co.uk/technology-platform/destination-management-system>.



- (20) Tramite un DMS una società informatica sta offrendo un servizio che consente ai suoi clienti (le società di gestione delle destinazioni⁽²³⁾) di pubblicare e aggiornare regolarmente informazioni su località turistiche, alberghi, ristoranti, eventi, nonché altre informazioni simili, simultaneamente sul loro sito Internet e su canali esterni quali *visitnorway.com*, Google Maps, chioschi di informazione turistica, portali mobili e giornali stampati. Le informazioni vengono utilizzate dal grande pubblico per prenotazioni o per altre finalità.
- (21) Un DMS può offrire varie funzionalità: i) una funzionalità *destinatore* (la creazione di una banca dati dei luoghi di interesse o di informazioni flash riguardo a eventi, alberghi, ristoranti, esposizioni d'arte ecc.); ii) una funzionalità *distribuzione* (le informazioni archiviate nella banca dati vengono distribuite ai vari canali e alle varie piattaforme); e iii) una funzionalità *ricerca* (utilizzata sui siti web per cercare e presentare prodotti turistici).
- (22) Una rappresentazione grafica di questi servizi è riportata al successivo considerando 43.

2.3. SERVIZI DI MARKETING E DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO

- (23) I servizi di marketing e di promozione nel settore turistico possono riguardare la promozione generale di un'area geografica oppure la promozione di imprese specifiche.
- (24) La promozione generale implica l'offerta ai visitatori di informazioni turistiche generali su paesaggi, tradizioni culinarie, condizioni meteorologiche ecc. La promozione di imprese specifiche implica invece la commercializzazione di contenuti specifici (informazioni su alberghi, ristoranti, eventi culturali ecc.).
- (25) Inoltre, quando si promuovono contenuti specifici su *visitnorway.com* esistono due possibilità: le informazioni vengono pubblicate direttamente sul sito Internet (i contenuti sono ospitati all'interno del sito) oppure un link rimanda a un sito esterno dove tali contenuti specifici sono pubblicati.

2.4. ATTIVITÀ DI IN NEL SETTORE TURISTICO

- (26) Il compito di IN prevede la promozione del settore turistico a livello nazionale. Il governo nazionale è un soggetto interessato attivo nel settore del turismo dal 1903⁽²⁴⁾. Come indicato nel precedente considerando 17, ai livelli regionale e locale la promozione del turismo viene effettuata dagli ERT e dalle OGD. Le lettere annuali sul bilancio dello Stato, nel capitolo dedicato a IN, forniscono istruzioni per le attività di IN nel settore del turismo⁽²⁵⁾.
- (27) Nel 2007 le autorità norvegesi hanno adottato una strategia nazionale per il turismo che fissa i principali obiettivi del governo in tale settore⁽²⁶⁾. Uno di questi obiettivi era quello di rafforzare il riconoscimento della Norvegia come destinazione turistica. A tal fine, nel 2007, IN ha sviluppato e pubblicato il sito Internet *visitnorway.com*. Secondo la strategia per il turismo «[i]l sito Internet dovrà attirare visitatori in Norvegia e fornire informazioni valide e complete sul paese e su ciò che il settore del turismo ha da offrire»⁽²⁷⁾.


⁽²³⁾ Il termine «società di gestione delle destinazioni» (*destination management companies* o DMC) sta a indicare nel settore turistico società di servizi professionali con una conoscenza approfondita della realtà locale, competenze settoriali e risorse, specializzate nella progettazione e nell'attuazione di eventi, attività, tour, trasporti ecc. In generale, questo termine si riferisce a società di servizi professionali legati alla vendita di viaggi.

⁽²⁴⁾ Lettera di IN del 20 dicembre 2013 (documento n. 694258). L'Associazione nazionale per il turismo, che era l'organismo congiunto dei soggetti interessati a livello nazionale, municipale e privato nel settore del turismo, è stata istituita nel 1903 e ha proseguito la sua attività fino al 1984. Da allora, le attività di marketing dell'Associazione nazionale per il turismo sono proseguite attraverso la fondazione NORTRA, che nel 1999 ha cambiato il proprio nome in NTC. Dal 2004 i compiti della NTC vengono assolti da IN, in seguito alla fusione di questi due enti. Ulteriori informazioni sugli enti che hanno tradizionalmente avuto il compito di promuovere la Norvegia come destinazione turistica figurano anche nella lettera di IN del 20 dicembre 2013 (documento n. 694258).

⁽²⁵⁾ Statsbudsjettet 2013 — oppdragsbrev Innovasjon Norge. Pagina 14. Disponibile all'indirizzo: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/brev/2013_oppdragsbrev_innovasjon norge.pdf
Statsbudsjettet 2014 — oppdragsbrev Innovasjon Norge. Disponibile all'indirizzo: https://www.regjeringen.no/contentassets/ab7b70cc80924f038a26a89417d0eb66/in_oppdragsbrev_2014.pdf
Statsbudsjettet 2015 — oppdragsbrev Innovasjon Norge. Disponibile all'indirizzo: [http://www.innovasjon norge.no/PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20\(2\).pdf](http://www.innovasjon norge.no/PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20(2).pdf)

⁽²⁶⁾ Cfr. «The Governments' tourism strategy. Valuable experiences. National Strategy for the Tourism Industry» (La strategia dei governi per il turismo. Esperienze di valore. Strategia nazionale per il settore del turismo). Ministero norvegese del Commercio e dell'Industria. 18 dicembre 2007. Allegato 1 (documento n. 688214) alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

⁽²⁷⁾ *Ibid.*, sottoparagrafo 7.5. «Visitnorway.com», pagina 68.



- (28) Da quando *visitnorway.com* è stato istituito, IN fornisce contenuti generali sulla Norvegia (attività non economica), ma offre anche la possibilità agli ERT e alle OGD di promuovere su questo sito i loro contenuti turistici (ossia informazioni sugli eventi, sugli alberghi, sui trasporti ecc.). IN ha siglato accordi quadro con gli ERT e le OGD in virtù dei quali i loro contenuti turistici specifici vengono pubblicati sul sito *visitnorway.com* (direttamente o tramite link a siti esterni) dietro pagamento di un contributo annuo d'iscrizione, calcolato sulla base del fatturato annuo dei rispettivi ERT o delle rispettive OGD. Tali enti e organizzazioni hanno tradizionalmente anche un proprio sito Internet dove pubblicano informazioni generali sulle rispettive aree geografiche e dove promuovono prodotti turistici specifici, ossia servizi economici per conto dei loro soggetti interessati e dei loro proprietari.
- (29) Nel 2012 il governo norvegese ha adottato una nuova strategia per il turismo volta a migliorare l'assetto del turismo nazionale ⁽²⁸⁾. L'obiettivo della nuova strategia era quello di rendere più efficiente il sostegno pubblico al settore, ridurre il numero degli attori coinvolti e garantire un migliore coordinamento fra di loro. Le autorità norvegesi miravano altresì a evitare una diversificazione dei siti Internet dedicati al turismo norvegese, con differenti strutture, layout, motori di prenotazione, lingue e via dicendo, tutti in parte finanziati da vari enti pubblici, distretti o municipalità.
- (30) Successivamente, nel 2013, il ministro del Commercio, dell'industria e della pesca ha adottato una «nuova struttura per il turismo» con l'obiettivo di promuovere la scelta della Norvegia come destinazione turistica da parte dei turisti ⁽²⁹⁾.
- (31) La lettera sul bilancio 2013 per IN (la «lettera sul bilancio 2013» ⁽³⁰⁾) afferma che: «*Innovation Norway deve garantire un'adeguata diffusione delle esperienze di viaggio in Norvegia tramite visitnorway.com e contribuire ad accrescere la capacità degli operatori del settore di [...]»*. Il sito *visitnorway.com* è stato quindi identificato quale elemento chiave della strategia di promozione del turismo norvegese ⁽³¹⁾. A IN è stato chiesto di ampliare il sito Internet e di accrescere il suo sostegno al settore del turismo. L'obiettivo era quello di offrire servizi di marketing su Internet destinati a un pubblico sia nazionale che internazionale sul sito ufficiale *visitnorway.com* ⁽³²⁾.
- (32) Alla luce di questo obiettivo, IN ha avviato un progetto denominato «*la nuova struttura di visitnorway*» (la «nuova struttura» ⁽³³⁾). La nuova struttura offriva agli ERT e alle OGD non solo servizi di marketing e di promozione (come avveniva in virtù degli accordi quadro, cfr. sopra il considerando 28, ma anche servizi aggiuntivi.
- (33) IN ha apportato una serie di modifiche alle caratteristiche e alle funzionalità della piattaforma *visitnorway.com*, in quanto necessarie per mantenerla aggiornata sul piano tecnologico e per poterla gestire in modo funzionale nel tempo. Nel 2013 IN ha iniziato a offrire alcune funzionalità dei DMS (in questo documento definite collettivamente «*infrastrutture web e servizi connessi*») agli ERT e alle OGD norvegesi che desideravano migrare il contenuto dei loro siti Internet nel sito *visitnorway.com*. Questa integrazione di contenuti nella piattaforma *visitnorway.com* è in linea con gli obiettivi fissati dalle autorità norvegesi nella nuova strategia per il turismo, fra cui quello di evitare una diversificazione dei siti web dedicati al turismo in Norvegia (cfr. sopra il considerando 29).
- (34) Di conseguenza, nel 2014, sono stati proposti a tutti gli ERT e alle OGD accordi di partnership che prevedevano la possibilità di far diventare il sito *visitnorway.com* la loro homepage anziché sviluppare o mantenere un loro sito.

⁽²⁸⁾ Cfr. «*The Government's tourism strategy. Destination Norway. National strategy for the tourism industry*» (La strategia del governo per il turismo. Destinazione Norvegia. Strategia nazionale per il settore del turismo). Ministero norvegese del Commercio e dell'industria. 10 aprile 2012. Allegato 4 (documento n. 688216) alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213). Disponibile all'indirizzo: https://www.regjeringen.no/contentassets/1ce1d6cdbc47739b3320a66817a2dd/lenke_til_strategien-engelsk.pdf


⁽²⁹⁾ Per ulteriori informazioni cfr. il piano del progetto per una nuova struttura del turismo nazionale, redatto dal ministero del Commercio, dell'industria e della pesca (versione 1.2 del 20 giugno 2013): <http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Temasider/Reiseliv/Riktigprosjektplan.pdf>

⁽³⁰⁾ Cfr. nota a piè pagina n. 25.

⁽³¹⁾ La lettera sul bilancio 2014 afferma che: «*Innovation Norway svilupperà ulteriormente il portale Internet del turismo nazionale visitnorway.com [...]»*.

⁽³²⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

⁽³³⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).



La migrazione verso *visitnorway.com* comportava la rinuncia ai loro siti Internet. Questi servizi erano offerti soltanto agli ERT e alle OGD, non al mercato generale, quindi non a tutti i potenziali utilizzatori, inclusi gli azionisti o i clienti esterni di detti enti e organizzazioni ⁽³⁴⁾.

- (35) Una volta avvenuta la migrazione, alcuni dei servizi che gli ERT e le OGD avevano precedentemente acquistato da società quali il denunciante, erano diventati superflui. In particolare, la funzionalità di *ricerca* sarebbe superflua per gli ERT e le OGD, e i contratti di licenza con società quali New Mind | tellUs verrebbero normalmente rescissi. Per contro, altre funzionalità, ad esempio la funzionalità *destinatore*, erano ancora necessarie per creare e aggiornare i luoghi di interesse o le informazioni flash da pubblicare su *visitnorway.com*.
- (36) Benché siano stati offerti accordi di partnership premium a tutti gli ERT e a tutte le OGD, solo alcuni erano/sono interessati ai nuovi servizi, dal momento che la migrazione in *visitnorway.com* comportava, tra le altre cose, l'accettazione delle condizioni e restrizioni editoriali imposte da IN ⁽³⁵⁾. Pertanto, alcuni ERT e alcune OGD mantengono accordi quadro in virtù dei quali IN fornisce loro servizi di promozione e di marketing (cfr. qui sopra il considerando 28).
- (37) Il progetto relativo alla «nuova struttura» del turismo nel quadro di *visitnorway.com* (cfr. sopra il considerando 32) prevedeva anche la realizzazione, nel 2013, di due progetti pilota — «ALFA» e «Beta», prima della firma degli accordi di partnership premium nel 2014, come descritto qui sopra al considerando 34. Questo verrà descritto qui di seguito più in dettaglio.

Progetto «Pilota ALFA»

- (38) A marzo 2013 IN ha avviato un progetto denominato «Pilota ALFA» insieme a due clienti pilota — *VisitSørlandet* e *VisitTrondheim*. Tale progetto si occupava della migrazione dei siti Internet di *Visit Sørlandet AS* ⁽³⁶⁾ (ERT) e di *Visit Trondheim AS* ⁽³⁷⁾ (OGD) nella piattaforma *visitnorway.com*.
- (39) Le due imprese sono state selezionate come partecipanti al progetto pilota e hanno firmato un accordo di partnership premium con IN per poter utilizzare *visitnorway.com*. In conseguenza di tali accordi, ambedue le società hanno reindirizzato il loro URL ⁽³⁸⁾ al sito *visitnorway.com* e interrotto l'utilizzo della loro homepage. Le informazioni disponibili su tali pagine (informazioni turistiche generali e contenuti turistici specifici) sono migrate nel sito *visitnorway.com*.

⁽³⁴⁾ A differenza dei servizi di banca dati offerti da IN, la soluzione di New Mind | tellUs viene offerta a tutte le società operanti nel settore del turismo (non solo agli ERT e alle OGD) e distribuisce le informazioni inserite nella banca dati contemporaneamente a diversi canali mediatici.


⁽³⁵⁾ IN ha chiarito, nella sua risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775), che IN offre a tutti gli ERT e a tutte le OGD lo stesso accordo (esiste un modello di accordo, una copia del quale è stata inviata all'Autorità). Ciononostante, diversi ERT e OGD non sono interessati a siglare accordi premium a causa delle restrizioni imposte da IN. Ad esempio: i) molte OGD ritengono che la presentazione della loro regione nell'ambito del quadro nazionale comune di *visitnorway.com* sia alienante, ii) il direttore di IN ha facoltà di bloccare o modificare i contenuti pubblicati da un partner premium sul sito, se esiste un conflitto di interessi o se il contenuto non è adatto al profilo di *visitnorway.com*, iii) se un'OGD chiude i propri siti Internet, essa perde il nome del proprio dominio ecc.

⁽³⁶⁾ L'ERT è stato istituito come impresa regionale per Aust-Agder e Vest-Agder nel 2010. La società è di proprietà del distretto e delle autorità locali nonché di alcune società private quali Color Line, Fjord Line, Amusement Park ecc. Cfr. «La strategia del governo per il turismo. Destinazione Norvegia. Strategia nazionale per il settore del turismo». Cfr. la nota a piè pagina 19. Ulteriori informazioni sulla società figurano nel Registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund, consultabile all'indirizzo <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282>.


⁽³⁷⁾ *Visit Trondheim AS* è stata fondata nel 1989 con l'obiettivo di sviluppare il settore turistico di Trondheim. I suoi azionisti sono: *Rezidor Hotels Norway AS* (12,77 %), *Bo-hotell AS* (7,34 %), *Realinvest AS* (6,78 %) e altri (73,11 %).

Nel profilo aziendale si legge: «*Visit Trondheim* è la società di promozione turistica per le organizzazioni, istituzioni, società e amministrazioni pubbliche con interessi legati al settore del turismo di Trondheim e dell'omonima regione. Lo sviluppo di questa destinazione turistica avverrà in coordinazione con lo sviluppo della comunità, del commercio e del turismo. *Visit Trondheim* dovrà definire e fornire servizi di hosting e di profile marketing, nonché vendere, commercializzare e contribuire allo sviluppo di Trondheim e dell'omonima regione come destinazioni turistiche, congressuali, culturali e di eventi. *Visit Trondheim* dovrà fare in modo che tutte le parti interessate operino per la stessa causa affinché Trondheim possa raggiungere, in qualità di meta turistica, la posizione desiderata nonché gli obiettivi prefissati in termini di attrattiva e reputazione. L'obiettivo della società non è quello di garantire ai proprietari un beneficio economico diretto. Alla liquidazione della società gli eventuali profitti saranno destinati alle finalità dell'oggetto sociale» (traduzione libera). Ulteriori informazioni sulla società figurano nel Registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund: <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209>.

⁽³⁸⁾ La sigla URL sta per *Uniform Resource Locator*. Un URL è una stringa di testo formattata utilizzata dai browser, dai client di posta elettronica e da altro software per identificare una risorsa di rete su Internet.



- (40) Quando le due società avevano il proprio sito Internet erano clienti del denunciante. Pertanto, utilizzavano le funzionalità *destinatore tellUs* e *ricerca tellUs* e pagavano diritti di licenza al denunciante per tale utilizzo. Tuttavia, dopo aver reindirizzato il loro URL al sito *visitnorway.com* e chiuso i loro siti Internet, queste società hanno disdetto il loro contratto per la funzionalità di ricerca, dal momento che per motivi tecnici solo la funzionalità di ricerca di IN può essere utilizzata sul sito *visitnorway.com* (l'unico motore di ricerca sul sito è quello sviluppato da IN e installato sulla piattaforma).
- (41) Entrambe le società dovevano ancora stipulare un contratto con il denunciante, o con una società analoga, per la funzionalità *destinatore*. IN non fornisce questa funzionalità. Il denunciante era l'unico fornitore di servizi DMS sul mercato norvegese. Tuttavia, nel 2012-2013 un concorrente internazionale fece ingresso sul mercato offrendo la funzionalità *destinatore*, ossia consentendo agli operatori turistici di creare una banca dati dei luoghi di interesse ⁽³⁹⁾.
- (42) Gli ERT e le OGD che sono migrati nel sito *visitnorway.com* hanno quindi avuto la possibilità di scegliere tra diverse società che offrivano la funzionalità *destinatore* (New Mind | tellUs oppure CityBreak o eventuali nuovi operatori sul mercato), mentre i clienti che utilizzavano i servizi di *ricerca tellUs* potevano utilizzare soltanto funzionalità *destinatore tellUs*. Quando New Mind | tellUs era l'unico fornitore di servizi web e di infrastrutture, tutti gli ERT e le OGD erano obbligati a stipulare contratti con New Mind | tellUs per entrambe le funzionalità *ricerca* e *destinatore*.
- (43) Nel grafico sottostante vengono illustrati gli utilizzi delle diverse funzionalità prima e dopo il progetto «Pilota ALFA»:



Fonte: l'Autorità, in base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi (documento n. 688213).

- (44) I servizi offerti da IN agli ERT e alle OGD prima di attuare il progetto per la nuova struttura (ovverosia i servizi di marketing e di promozione on line sul sito *visitnorway.com*), venivano offerti a una tariffa calcolata in base al loro fatturato annuo, anziché in base al prezzo di mercato dei servizi (cfr. più sopra il considerando 28). Questo regime di prezzi è stato applicato anche per il progetto «Pilota ALFA», senza l'applicazione di costi supplementari per i servizi aggiuntivi forniti da IN (infrastrutture web e servizi connessi).

⁽³⁹⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).




- (45) Le autorità norvegesi hanno spiegato ⁽⁴⁰⁾ che non sono stati applicati costi supplementari per i servizi aggiuntivi, poiché i nuovi servizi erano in fase di sviluppo; inoltre, le due società coinvolte nel progetto pilota avevano investito notevole tempo ed energie per aiutare a sviluppare le nuove funzionalità di IN, e avevano quindi compensato IN con il loro prezioso feedback e contributo sui nuovi servizi.

Progetto «Pilota Beta»

- (46) Da luglio 2013 a novembre 2013 IN ha realizzato il progetto «Pilota Beta». Nel corso di questo progetto IN ha studiato nuovi modelli di business, inclusa la possibilità di offrire nuovi accordi di partnership premium a tutti gli ERT e le OGD.
- (47) A partire dal 1° gennaio 2014 IN ha offerto accordi di partnership premium a tutte le OGD e agli ERT interessati, su base non discriminatoria. IN ha introdotto un nuovo modello di prezzi per questi servizi. Secondo le autorità norvegesi, il prezzo applicato in base a tale modello rispecchiava i costi dei servizi forniti da IN, più un ragionevole utile. Il nuovo modello di prezzi è stato applicato a partire dal 1° gennaio 2014 anche ai due progetti pilota VisitSørlandet e VisitTrondheim.
- (48) Di conseguenza, come illustrato nella figura 2 riportata sotto, IN offriva due diverse possibilità agli ERT e alle OGD ⁽⁴¹⁾: i) servizi nel quadro degli accordi di partnership premium ⁽⁴²⁾ e ii) promozione nel quadro di accordi non premium ⁽⁴³⁾. Indipendentemente dal rapporto instaurato con gli ERT e le OGD, *visitnorway.com* promuove la Norvegia come destinazione turistica fornendo informazioni generali sul paese ⁽⁴⁴⁾.
- (49) Accordi di partnership premium sono stati firmati con gli ERT e le OGD che intendevano migrare in *visitnorway.com*. Agli ERT e alle OGD che non intendevano migrare i loro siti in *visitnorway.com* (partner non premium), IN offriva gli stessi servizi di promozione e di marketing di prima attraverso accordi quadro.

Figura 2

Struttura attuale di visitnorway.com



(Fonte: IN)


⁽⁴⁰⁾ Seconda lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215). Cfr. anche la risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

⁽⁴¹⁾ Definite nella figura 2 «DMO specific» (specifiche dell'OGD).

⁽⁴²⁾ Definiti nella figura 2 come «nuova struttura».

⁽⁴³⁾ Definita nella figura 2 come «presentazione standard».

⁽⁴⁴⁾ Definite nella figura 2 come «marketing generico».



3. LA DENUNCIA

- (50) New Mind | tellUs afferma nella sua denuncia che le attività di promozione di IN e i suoi compiti in relazione a *visitnorway.com*, quale portale del turismo nazionale, possono essere considerati un servizio d'interesse economico generale («SIEG») in linea con le norme sugli aiuti di Stato del SEE.
- (51) Nel 2013, tuttavia, IN ha fatto ingresso in un nuovo mercato ⁽⁴⁵⁾ offrendo nuovi servizi economici agli ERT e alle OGD che hanno permesso loro di migrare i rispettivi siti in *visitnorway.com* (vale a dire le infrastrutture web e i servizi connessi). Secondo New Mind | tellUs tali servizi non rientrano nel mandato ricevuto da IN e non sono offerti in linea con la giurisprudenza *Altmark* ⁽⁴⁶⁾.
- (52) Il denunciante sottolinea che IN non dovrebbe ricevere aiuti di Stato quando offre servizi economici ⁽⁴⁷⁾.
- (53) In particolare, la denuncia fa riferimento a quattro diverse forme di presunto aiuto di Stato:
- la mancata attuazione da parte di IN di una separazione contabile per le attività commerciali,
 - il mancato guadagno dovuto all'orientamento non a scopo di lucro delle attività economiche di IN,
 - il presunto aiuto concesso da IN agli ERT e alle OGD sotto forma di prezzi inferiori ai prezzi di mercato per le infrastrutture web e i servizi connessi offerti, e
 - l'esenzione generale dall'imposta sul reddito concessa a IN, applicabile anche alle attività economiche di IN.
- (54) Infine, secondo New Mind | tellUs, IN incoraggia i suoi clienti a rescindere dai contratti precedentemente conclusi con New Mind | tellUs, offrendo servizi di traduzione gratuiti agli ERT e alle OGD che migrano nella piattaforma *visitnorway.com* ⁽⁴⁸⁾.

4. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (55) Il 16 luglio 2014 l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.
- (56) L'Autorità ha tuttavia limitato l'indagine formale a tre delle misure identificate dal denunciante: i) la mancata attuazione da parte di IN di una separazione contabile per le attività commerciali e l'assenza di un meccanismo di imputazione dei costi, ii) il mancato guadagno dovuto all'orientamento non a scopo di lucro delle attività economiche e iii) il presunto aiuto concesso da IN agli ERT e alle OGD sotto forma di prezzi non sufficienti per ottenere un ragionevole utile sugli investimenti, nel quadro dell'offerta di infrastrutture web e di servizi connessi.
- (57) L'esenzione generale dall'imposta sul reddito, concessa a IN, è stata esclusa dalla decisione di avvio del procedimento ⁽⁴⁹⁾. Su questa tematica è stato avviato un procedimento sugli aiuti esistenti.
- (58) Con riguardo alle misure contemplate dalla decisione di avvio del procedimento, l'Autorità ha ritenuto, in via preliminare, che la fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi costituisca un'attività economica separabile dalla semplice promozione della Norvegia come destinazione turistica. Questi nuovi servizi sono stati offerti a tutti gli ERT e alle OGD solo a partire dal 1° gennaio 2014. Pertanto, l'Autorità ha concluso che, qualora le misure dovessero costituire un aiuto di Stato, esse andrebbero considerate come nuovi aiuti ⁽⁵⁰⁾.
- (59) Inoltre, secondo l'Autorità, qualora si accertasse che IN non ha applicato un prezzo di mercato concorrenziale per i servizi offerti agli ERT e alle OGD, l'esistenza di un nuovo aiuto di Stato a favore di tali enti non potrebbe essere esclusa.

⁽⁴⁵⁾ Secondo il denunciante: «IN non ha mai offerto, prima d'ora, servizi quali piattaforme e infrastrutture informatiche al settore del turismo». Denuncia (documento n. 678002), pag. 8.


⁽⁴⁶⁾ La Corte afferma nella sentenza sulla causa *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, procedimento C-280/00, EU:C:2003:415, che la compensazione dei servizi che sia conforme ai quattro criteri di cui ai punti 89-93 della sentenza non costituisce un aiuto di Stato.

⁽⁴⁷⁾ Per ulteriori dettagli sulla denuncia si rimanda alla decisione di avvio del procedimento di cui al precedente considerando 2.

⁽⁴⁸⁾ Messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2013 (documento n. 690346).

⁽⁴⁹⁾ Per ulteriori dettagli cfr. i considerando 61 e 62 della decisione di avvio del procedimento.

⁽⁵⁰⁾ Per ulteriori dettagli cfr. i considerando da 115 a 126 della decisione di avvio del procedimento.



- (60) Infine, l'Autorità dubitava che le presunte misure di aiuto di Stato potessero essere ritenute compatibili con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), quali aiuti per promuovere le attività turistiche ⁽⁵¹⁾.
- (61) Alla luce di tali conclusioni preliminari, l'Autorità ha ritenuto di non avere informazioni sufficienti per escludere l'esistenza di aiuti di Stato o la loro incompatibilità con l'accordo SEE. È stato quindi avviato il procedimento d'indagine formale.

5. OSSERVAZIONI DI TERZI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (62) Soltanto New Mind | tellUs, il denunciante, ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.
- (63) Nel merito, il denunciante sottolinea che IN ha fatto ingresso su un mercato già pienamente funzionante delle infrastrutture web e dei servizi connessi, che sono servizi economici. L'ingresso su questo mercato non è avvenuto in risposta a una disposizione dello Stato e sarebbe in conflitto con il compito principale di IN di promuovere l'imprenditoria privata.
- (64) New Mind | tellUs è d'accordo con i risultati preliminari dell'Autorità sull'esistenza di risorse statali, imputabilità, selettività e potenziale distorsione della concorrenza.
- (65) Per quanto riguarda il conferimento di un vantaggio, il denunciante ritiene che IN abbia effettuato un sovvenzionamento incrociato della loro infrastruttura web e dei servizi connessi. Ciò si spiega con il fatto che IN non ha una contabilità separata adeguata e che essa rinuncia a profitti quando fornisce tali servizi economici agli ERT e alle OGD. Il denunciante ribadisce anche che IN offre servizi di traduzione a titolo gratuito (cfr. sopra il considerando 54).
- (66) Per quanto riguarda il presunto aiuto a favore degli ERT e delle OGD, il denunciante sostiene che le autorità norvegesi non li ha informati sulla decisione di avvio del procedimento.
- (67) Inoltre, si sostiene che durante i progetti pilota, i clienti selezionati per il progetto non pagavano i servizi ottenuti. Il modello di prezzo introdotto successivamente da IN non copre tutti i costi pertinenti né offre un profitto ragionevole. In particolare, IN non ha incluso nei suoi calcoli tutti i costi di sviluppo delle infrastrutture create per la nuova struttura (18 milioni di NOK) e IN non sta calcolando il ROI («la redditività degli investimenti»). Pertanto, agli ERT e alle OGD viene conferito un vantaggio.
- (68) Per quanto riguarda la compatibilità, il denunciante sostiene che non vi sia un fallimento del mercato nel mercato in questione. Inoltre, il fatto che IN offra servizi di traduzione gratuiti o sovvenzionati agli ERT e alle OGD che migrano i loro contenuti nella piattaforma *visitnorway.com* costituisce una condizione di vendita abbinata in violazione delle norme antitrust, e quindi il presunto aiuto di Stato non può essere dichiarato compatibile.
- (69) Il 13 gennaio 2015 il denunciante ha inviato all'Autorità una copia della lettera sul bilancio di Stato del 2015 ⁽⁵²⁾. A suo parere, questa lettera conferma che le attività di IN nell'infrastruttura web e nei servizi connessi non rientrano nel suo mandato, il quale è limitato alla promozione generale della Norvegia come destinazione turistica.


6. COMMENTI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI

- (70) Le autorità norvegesi hanno risposto alla decisione di avvio del procedimento ⁽⁵³⁾ affermando che le misure in questione non costituiscono aiuti di Stato e che, qualora alcune di esse costituissero un aiuto di Stato, tale aiuto dovrebbe essere classificato come aiuto esistente, dal momento che la promozione del turismo norvegese era uno dei compiti dei predecessori di IN prima che venisse firmato l'accordo SEE.
- (71) In subordine, qualora dovesse essere riscontrata la presenza di un nuovo aiuto, esso dovrebbe essere considerato compatibile con l'accordo SEE in quanto compensazione per un SIEG oppure, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, in quanto aiuto per promuovere il settore del turismo.

⁽⁵¹⁾ Per ulteriori informazioni sulle argomentazioni dell'Autorità in merito alla compatibilità, cfr. i considerando da 129 a 137 della decisione di avvio del procedimento.

⁽⁵²⁾ Informazioni supplementari del denunciante (messaggio di posta elettronica del denunciante del 13 gennaio 2015 (documento n. 734800)).

⁽⁵³⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).



- (72) Le autorità norvegesi affermano che «se un'attività economica può essere separata dal compito dell'ente pubblico, l'ente può essere considerato un'impresa in questa funzione. Tuttavia, tutte le attività devono essere considerate non economiche se non possono essere separate»⁽⁵⁴⁾. Fatta tale premessa, le autorità norvegesi ritengono che l'Autorità abbia equivocato i fatti, poiché i servizi in questione, ossia le infrastrutture web e i servizi connessi, non vengono forniti su base individuale, ma soltanto come parte integrante dei servizi offerti tramite *visitnorway.com* i quali, nel loro insieme, vanno considerati come un'attività non economica. La fornitura di questi servizi agli ERT e alle OGD rientra nel compito di IN di promuovere la Norvegia come destinazione turistica, che fa parte della strategia nazionale per il turismo di promuovere le imprese. Di conseguenza, le infrastrutture web e i servizi connessi non possono essere valutati da soli, bensì soltanto nel quadro delle attività promozionali di IN.
- (73) In ogni caso, quando IN conclude accordi per la fornitura di servizi a pagamento, essa utilizza un modello di costo di base per garantire che vengano considerati tutti i costi pertinenti dei servizi per IN. Questo metodo è stato codificato negli «Orientamenti per i pagamenti degli utenti» estratti dalla lettera sul bilancio 2011 per IN⁽⁵⁵⁾, e IN lo ha applicato dal 2011. IN ha anche utilizzato questo metodo di imputazione dei costi negli accordi premium, il che le ha permesso di coprire tutti i costi relativi agli accordi premium. IN ha inoltre incluso nel proprio bilancio e nei prezzi una prospettiva di profitto pari al [dal... % al ... %]. Le autorità norvegesi hanno altresì spiegato che il settore del turismo, in particolare il mercato dei servizi di infrastrutture web, è un settore molto dinamico. Di conseguenza, IN e *visitnorway.com* devono adattare i servizi forniti in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.
- (74) Per quanto riguarda la compatibilità, le autorità norvegesi invocano l'applicazione delle norme SIEG. Secondo le autorità norvegesi, se i servizi valutati in questo caso fossero considerati attività economiche e se si dovesse riscontrare l'esistenza di un aiuto, tale aiuto dovrebbe essere valutato con riferimento alle norme di compatibilità SIEG⁽⁵⁶⁾. Le autorità norvegesi sono del parere che la fornitura di questi servizi sia conforme allo spirito della decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale⁽⁵⁷⁾.
- (75) Le autorità norvegesi ritengono anche che le misure in questione dovrebbero essere dichiarate compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, in quanto aiuti di Stato per promuovere il settore del turismo.
- (76) Le autorità norvegesi sottolineano che l'apertura della piattaforma agli ERT e alle OGD ha fatto crescere la concorrenza nel mercato a valle dei servizi «destinatore». Di ciò si deve tenere conto per compensare gli eventuali effetti negativi del presunto aiuto. Le autorità norvegesi spiegano che, poiché *visitnorway.com* aggrega informazioni sui prodotti turistici di tutti i possibili concorrenti, ad esempio New Mind | tellUs o Citybreak o qualsiasi altra società che faccia ingresso sul mercato, la pressione concorrenziale su questo mercato è aumentata. In passato, New Mind | tellUs era l'unico fornitore sul mercato. Inoltre, IN offre la piattaforma agli ERT e alle OGD, che non concorrono con imprese al di fuori dei confini norvegesi.
- (77) Le autorità norvegesi contestano il fatto che IN offre servizi di traduzione gratuiti agli ERT e alle OGD che hanno siglato accordi premium e hanno illustrato come IN sopperisce ai costi di traduzione in diversi scenari. In generale, IN copre una quota dei costi di traduzione degli ERT e delle OGD per quanto riguarda le informazioni di interesse generale nel quadro del suo mandato di promuovere la Norvegia come destinazione turistica. Tuttavia, IN copre solo il 50 % dei costi di traduzione per i punti di interesse specifici degli ERT e delle OGD⁽⁵⁸⁾. Questa è la regola generale per tutti gli ERT e le OGD. Tuttavia, con riferimento agli ERT e alle OGD che sono


⁽⁵⁴⁾ *Ibid.*

⁽⁵⁵⁾ Le autorità norvegesi hanno inviato all'Autorità, come allegato 2 alla loro risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720777) una traduzione in inglese del documento «Riesame dell'imputazione dei costi per lo sviluppo dell'attività commerciale e l'amministrazione in seno a IN» (*Review of the allocation for business development and administration in IN*) (capitolo 2421, voce 70). Il modello di costo si basa sul numero di ore impiegate da IN per fornire servizi a pagamento.

⁽⁵⁶⁾ Per decretare la compatibilità delle presunte misure di aiuto di Stato, le autorità norvegesi non rivendicano l'assenza di un aiuto di Stato invocando l'applicazione delle condizioni *Altmark*, ma piuttosto lo spirito della decisione SIEG.

⁽⁵⁷⁾ Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

⁽⁵⁸⁾ Le autorità norvegesi hanno spiegato che *visitnorway.com* offre informazioni generali e informazioni relative a prodotti. Le prime riguardano informazioni di interesse pubblico, quali notizie sulle aurore boreali ecc. Le seconde riguardano attività commerciali specifiche quali alberghi, attività legate al turismo ecc. Cfr. sopra il considerando 48.



migrati in *visitnorway.com* (ossia i partner premium), IN non copre alcun costo di traduzione. In altre parole, i partner premium perdono i servizi di traduzione. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non vi sono incentivi a firmare accordi di partnership premium per ottenere una compensazione dei costi di traduzione.

- (78) In risposta ai commenti del denunciante, le autorità norvegesi sottolineano che IN non è un concorrente di New Mind | tellUs. Se è vero che l'apertura della piattaforma *visitnorway.com* agli ERT e alle OGD ha reso in parte superflui i servizi precedentemente offerti da aziende informatiche esterne, IN non è in concorrenza diretta con il denunciante. In altre parole, IN non si sta sostituendo a New Mind | tellUs quale fornitore di servizi informatici; semplicemente, alcune funzionalità (ad esempio *ricerca TellUs*) non sono più necessarie o tecnicamente realizzabili.
- (79) Le autorità norvegesi hanno inoltre presentato all'Autorità le prove del fatto che IN ha informato gli ERT e le OGD in merito alla decisione di avvio del procedimento. IN ha inviato messaggi di posta elettronica a tutti i partner premium (i presunti beneficiari degli aiuti di Stato) e anche il suo sito Internet vi faceva riferimento ⁽⁵⁹⁾.
- (80) Infine, in risposta all'ultimo messaggio di posta elettronica ricevuto dal denunciante ⁽⁶⁰⁾ (citato al precedente considerando 69), le autorità norvegesi hanno ritenuto che la questione evidenziata da New Mind | tellUs avesse già ricevuto una risposta adeguata. Non erano pertanto necessari ulteriori chiarimenti ⁽⁶¹⁾.

II. VALUTAZIONE

1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

- (81) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

- (82) Una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se soddisfa quattro condizioni. In primo luogo, la misura deve essere finanziata dallo Stato o mediante risorse statali e deve essere imputabile allo Stato. In secondo luogo, essa deve concedere un vantaggio. In terzo luogo, deve favorire determinate imprese o attività economiche. Infine, la misura deve poter incidere sugli scambi fra parti contraenti e falsare la concorrenza nel SEE.
- (83) Perché sussista un aiuto di Stato devono essere soddisfatte tutte le condizioni cumulative previste dall'articolo 61, paragrafo 1 ⁽⁶²⁾.

1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE


- (84) La decisione di avvio del procedimento riguarda il presunto aiuto di Stato a favore di IN nonché degli ERT e delle OGD. Le preoccupazioni dell'Autorità, in seguito alle informazioni ricevute dal denunciante e dalle autorità norvegesi, riguardavano in particolare le infrastrutture web e i servizi connessi forniti da IN agli ERT e alle OGD attraverso gli accordi di partnership premium.
- (85) Tuttavia, durante il procedimento formale, l'Autorità ha concluso che per valutare la condotta di IN sul mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi, sia necessario valutare anche gli altri servizi commerciali che IN offre agli ERT e alle OGD, ossia i servizi di promozione e di commercializzazione di contenuti specifici. Ciò è necessario in quanto il piano aziendale di IN per la nuova struttura fa riferimento a entrambi i tipi di servizi.

⁽⁵⁹⁾ Allegato I alla lettera di IN del 24 novembre 2014. Commenti alle osservazioni di New Mind | tellUs (documento n. 730560).

⁽⁶⁰⁾ Informazioni supplementari ricevute dal denunciante. Messaggio di posta elettronica del denunciante del 13 gennaio 2015 (documento n. 734800).

⁽⁶¹⁾ Risposta delle autorità norvegesi al messaggio di posta elettronica inviato dal denunciante il 13 gennaio 2015, cfr. la nota a piè pagina di cui sopra (documento n. 742759).

⁽⁶²⁾ Sentenze nella causa *Belgio/Commissione (Tubemeuse)*, C-142/87, EU:C:1990:125, punto 25, e nella causa *France Télécom (Bowgues)*, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, EU:T:2015:450, punto 186.



- (86) Di conseguenza, anche se i servizi specifici di promozione e di commercializzazione non rientravano nel campo di applicazione della decisione di avvio del procedimento e non rientrano in quello della presente decisione, l'Autorità intende farvi riferimento nella misura necessaria per decidere sulle presunte misure di aiuto di Stato tramite le infrastrutture web e i servizi connessi.

1.2. POSSIBILI MISURE DI AIUTO DI STATO A FAVORE DI IN

1.2.1. Sulla possibilità di considerare IN un'«impresa»

- (87) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula che, per essere considerate aiuto di Stato, le misure devono favorire talune imprese o produzioni. Tale articolo si applica soltanto nel caso in cui il beneficiario di un aiuto sia un'impresa. Di conseguenza, è necessario valutare se IN possa essere considerata un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (88) Le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e il modo in cui sono finanziate ⁽⁶³⁾. Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi su un mercato ⁽⁶⁴⁾. Tutte le entità giuridicamente distinte dallo Stato, che esercitano attività economiche, sono considerate «imprese». L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE disciplina tutte le imprese pubbliche e private ⁽⁶⁵⁾.
- (89) Se un'entità esercita attività economiche, essa va considerata un'impresa unicamente in relazione a quei servizi specifici, a prescindere dal modo in cui andrebbero classificate le sue altre attività ⁽⁶⁶⁾.
- (90) Secondo le autorità norvegesi la fornitura di infrastrutture web e dei servizi connessi non può essere definita un'attività economica. A loro avviso, tali servizi non sono separabili dai servizi offerti agli ERT e alle OGD per promuovere la Norvegia come destinazione turistica tramite il sito *visitnorway.com*. Poiché lo sviluppo e la gestione di questa piattaforma rispondono all'obiettivo di promuovere la Norvegia come destinazione turistica, e visto che questo compito generale non può essere definito come un'attività economica, nemmeno i servizi informatici in oggetto, in questo caso, possono essere definiti tali.
- (91) L'Autorità appoggia la conclusione opposta, confermando il suo parere preliminare espresso nella decisione di avvio del procedimento.
- (92) L'Autorità osserva, in primo luogo, che la lettera sul bilancio 2013 ⁽⁶⁷⁾ consente a IN di fornire attività sia economiche che non economiche, visto che il finanziamento di tali attività differisce: le attività economiche devono essere fornite alle condizioni di mercato e devono quindi essere finanziate dai clienti. Di conseguenza, per IN esiste la possibilità giuridica di fornire contemporaneamente servizi economici e non economici.
- (93) In secondo luogo, secondo l'Autorità, il fatto che IN in talune circostanze agisca come strumento dello Stato per garantire una promozione generale della Norvegia, e quindi non fornisca servizi o beni sul mercato, non è una ragione sufficiente per concludere che IN non stia offrendo altri servizi economici nel settore del turismo.
- (94) In terzo luogo, l'Autorità è d'accordo sul fatto che la promozione della Norvegia come destinazione turistica non sia un'attività economica. Tuttavia, sulla piattaforma, IN offre diversi tipi di servizi: pubblicità e promozione di contenuti generali sulla Norvegia, ossia informazioni generali sulle aurore boreali, le previsioni metereologiche, le caratteristiche geografiche del paese ecc., ma anche contenuti turistici specifici, come la promozione di alberghi, ristoranti o altre attività commerciali. Pubblicizzare informazioni generali sulla Norvegia non è un'attività economica, ma promuovere specifiche imprese turistiche costituisce un'attività economica.


⁽⁶³⁾ Sentenze nella causa *Höfner ed Elser/Macroton*, C-41/90, EU:C:2011:732, punti 21-23; *Pavlov e a.* da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, e nella causa E-5/07 *Private Barnehagers Landsforbund* (Raccolta Corte EFTA 2008, pag. 62, punto 78).

⁽⁶⁴⁾ Sentenza nella causa ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA, C-222/04, EU:C:2006:8, punto 108.

⁽⁶⁵⁾ Sentenza nella causa *Banco Exterior de España*, C-37/92, EU:C:1993:836, punto 11.

⁽⁶⁶⁾ Le attività economiche e quelle non economiche possono coesistere nello stesso settore e talvolta essere esercitate dalla stessa organizzazione. In tale caso, l'entità va considerata un'impresa solo in relazione alle sue attività economiche. Cfr. la sentenza nella causa *Commissione/Repubblica italiana*, C-118/85, EU:C:1987:283, punto 7. Cfr. anche la decisione 2006/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa al regime di aiuti messo in atto dall'Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 25), considerando 43.

⁽⁶⁷⁾ Disponibile all'indirizzo: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Brev/2013_oppdragsbrev_innovasjon Norge.pdf#search=OPPDRAGBREV®j_oss=1



- (95) L'Autorità non accetta la tesi secondo cui la fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi agli ERT e alle OGD non costituisce un'attività economica dal momento che l'obiettivo ultimo è fornire un'attività non economica, ossia promuovere in generale la Norvegia come destinazione turistica. Secondo l'Autorità l'obiettivo delle autorità norvegesi non è rilevante quando si tratta di stabilire se IN eserciti o meno un'attività economica. L'Autorità ritiene che la promozione di imprese turistiche private implichi un'attività economica.
- (96) La giurisprudenza ha ammesso in taluni casi che «*al fine di valutare la natura di tale attività di acquisto, non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzo successivo che ne è fatto, e che il carattere economico o non economico dell'utilizzo successivo del prodotto acquistato determina necessariamente il carattere dell'attività di acquisto*»⁽⁶⁸⁾. L'Autorità ricorda, tuttavia, che anche i beneficiari dei servizi informatici offerti da IN, gli ERT e le OGD, utilizzano questi servizi per prestare servizi sia economici che non economici. Gli ERT e le OGD promuovono in generale il turismo nelle loro rispettive aree geografiche, ma pubblicizzano anche specifiche attività turistiche per conto dei loro azionisti e clienti. L'Autorità conclude quindi che IN fornisce servizi economici.
- (97) In quarto luogo, l'Autorità ritiene che, contrariamente alla tesi avanzata dalle autorità norvegesi, illustrata al precedente considerando 90, non sia necessario fornire anche infrastrutture web e servizi connessi per promuovere la Norvegia come destinazione turistica. Infatti, IN ha promosso con successo il turismo in Norvegia fino al 2013, anche se solo da tale data offre i suddetti servizi web tramite gli accordi di partnership premium. L'Autorità sottolinea che le autorità norvegesi non hanno dimostrato in alcun modo che IN possa promuovere efficacemente il turismo nel paese solo se i servizi web in oggetto vengono offerti tramite il sito *visitnorway.com*. Pertanto, l'Autorità non accetta la tesi secondo la quale per promuovere la Norvegia come destinazione turistica sia necessario fornire anche le infrastrutture web e i servizi connessi. L'Autorità non riconosce quindi che i servizi sono inseparabili.
- (98) In quinto luogo, l'Autorità ricorda che per poter definire economico un servizio è fondamentale che sul mercato in questione esista una concorrenza, ovvero sia altre entità che offrano prodotti e servizi uguali o intercambiabili⁽⁶⁹⁾. Le infrastrutture web e i servizi connessi vengono anche forniti da operatori privati, quali il denunciante, pertanto l'Autorità conclude che nel presente caso questa condizione è soddisfatta.
- (99) Nella sua giurisprudenza, la CGUE ha sottolineato che le attività economiche vengono normalmente offerte dietro corrispettivo⁽⁷⁰⁾. Sia il denunciante sia IN forniscono le infrastrutture web e i servizi connessi dietro compenso; pertanto, secondo l'Autorità, questo è un altro motivo per cui i suddetti servizi dovrebbero essere definiti economici.
- (100) Secondo l'Autorità questa conclusione è valida anche se IN non fornisce le infrastrutture web e i servizi connessi come servizio individuale; quando i siti web degli ERT e delle OGD sono integrati in *visitnorway.com*, gli ERT e le OGD ricevono dalla piattaforma servizi che in precedenza essi acquistavano da operatori privati dietro corrispettivo. Di conseguenza, è irrilevante se questi servizi sono offerti solo agli ERT e alle OGD, e non ad altre società di gestione della destinazione.
- (101) L'Autorità conclude pertanto che quando fornisce infrastrutture web e servizi connessi, IN è un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.


1.2.2. **Vantaggio economico**

- (102) Come già affermato, le autorità norvegesi sostengono che la fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi debba essere valutata nel contesto delle attività di promozione turistica di IN, come parte dell'obiettivo norvegese

⁽⁶⁸⁾ Cfr. la sentenza nella causa *Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)/Commissione*, C-205/03, EU:C:2006:453, punto 26.

⁽⁶⁹⁾ Conclusioni dell'avvocato generale nella causa *Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)/Commissione*, C-205/03, EU:C:2005:666, punto 31.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. le sentenze nella causa *Pavel Pavlov e al.*, da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, punto 76, e nella causa *Ambulanz Glöckner*, C-475/99, EU:C:2001:577, punto 20.



di ridurre il numero di ERT e di OGD e di rendere più efficiente l'industria turistica. L'Autorità rammenta che l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non differenzia gli interventi statali in base alle loro cause o ai loro obiettivi, ma li definisce in base ai loro effetti ⁽⁷¹⁾. Secondo la CGUE «Ne consegue che la nozione di aiuto è una nozione obiettiva e funzione soltanto della questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese» ⁽⁷²⁾. Pertanto, gli obiettivi della nuova struttura per il turismo della Norvegia non sono rilevanti per stabilire se le presunte misure implicino un vantaggio e un aiuto di Stato.

- (103) Nel presente caso l'esistenza di un vantaggio dipende dai seguenti fattori: i) se IN abbia effettuato una sovvenzione incrociata finanziando le sue attività economiche con i fondi pubblici ricevuti per compensare le sue attività non economiche, e ii) se IN abbia richiesto un'adeguata remunerazione del capitale (margine ragionevole di profitto) per i servizi economici forniti agli ERT e alle OGD.
- (104) Queste due tematiche verranno esaminate nelle due successive sottosezioni. Ai fini della valutazione, l'Autorità stabilirà se gli ERT e le OGD abbiano acquistato i servizi da IN a un prezzo inferiore al livello che prevarrebbe in un mercato competitivo (cioè in assenza di potere di mercato). Secondo l'Autorità, un indicatore ragionevole di un simile livello competitivo è un prezzo sufficiente per coprire i costi incrementali, ossia i costi variabili direttamente imputabili e una congrua quota di costi comuni (fissi), oltre a un'adeguata remunerazione del capitale ⁽⁷³⁾.

1.2.2.1. Sovvenzione incrociata delle infrastrutture web e dei servizi connessi

- (105) Quando un soggetto svolge attività sia economiche che non economiche, è opportuno introdurre un sistema di contabilità dei costi che garantisca che le attività economiche non siano sovvenzionate attraverso risorse statali assegnate alle attività non economiche di tale soggetto ⁽⁷⁴⁾.
- (106) È opportuno introdurre meccanismi di imputazione dei costi obiettivi e trasparenti per garantire che le risorse statali assegnate alle attività non economiche di tale soggetto non coprano i costi incrementali delle attività economiche. In assenza di tali meccanismi, le attività economiche possono trarre vantaggi dai fondi pubblici stanziati per le attività non economiche. Inoltre, i conti interni dovrebbero consentire di identificare i costi e i ricavi corrispondenti ai diversi servizi ⁽⁷⁵⁾.
- (107) Di conseguenza, l'Autorità verificherà se IN abbia utilizzato un metodo per separare i costi e i ricavi delle sue attività economiche e delle sue attività non economiche, al fine di escludere il rischio di una sovvenzione incrociata tra le diverse attività di IN. L'Autorità controllerà inoltre i conti di IN riguardo ai servizi economici forniti agli ERT e alle OGD.


⁽⁷¹⁾ Causa E-6/98, *Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA*, Relazione 1998, pag. 242, punto 34. Cfr. anche le sentenze nella causa *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, C-106/09 e C-107/09, EU:C:2011:732 e *Francia/Commissione*, C-241/94, EU:C:1996:353, punti 19 e 20.

⁽⁷²⁾ Sentenza nella causa *Ladbroke Racing/Commissione*, T-67/94, EU:T:1998:7, punto 52, e nella causa *SIC/Commissione*, T-46/97, EU:T:2000:123, punto 83.

⁽⁷³⁾ Sentenza nella causa *Chronopost SA/Commissione*, C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, EU:C:2003:388, punto 40.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. ad esempio le decisioni dell'Autorità n. 84/15/COL sul presunto sovvenzionamento incrociato dei corsi marittimi erogati da *Redningsselskapet e dall'Università di Tromsø* (GU C 193 dell'11.6.2015, pag. 9), consultabili all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/media/esadocs/physical/84-15-COL.pdf>; n. 142/03/COL riguardante la riorganizzazione e il trasferimento di fondi pubblici all'Istituto di ricerche sul lavoro (GU C 248 del 16.10.2003, pag. 6); n. 343/09/COL sulle operazioni immobiliari relative agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32 effettuate dal comune di *Time* (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 72); n. 496/13/COL riguardo al finanziamento di *Harpa Concert Hall and Conference Centre* (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 36), considerando 56 e le decisioni ivi citate; e n. 174/13/COL sul finanziamento di imprese di raccolta dei rifiuti (GU C 263 del 12.9.2013, pag. 5). In senso analogo, la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) afferma che: «Laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità» (punto 18, corsivo aggiunto).

⁽⁷⁵⁾ Queste condizioni sono stipulate dalla direttiva sulla trasparenza (direttiva della Commissione 2006/111/CE, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17), integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 55/2007 dell'8 giugno 2007 (GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15 e Supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 12).



Meccanismo di imputazione dei costi

- (108) Come già illustrato, un'impresa pubblica che eserciti attività economiche e non economiche deve utilizzare sistemi e procedure contabili che le consentano di attribuire tutti i costi incrementali sostenuti per la fornitura del servizio economico ai conti inerenti alle attività economiche ⁽⁷⁶⁾.
- (109) Sulla base delle informazioni fornite da IN, l'Autorità ha concluso che i costi comuni sono i seguenti: i) costi per lo sviluppo del progetto «nuova struttura», ii) costi di esercizio generali, ossia follow-up e amministrazione, assistenza del webmaster ecc. e iii) spese per la gestione tecnica della piattaforma, ossia consulenti informatici, diritti annuali per le licenze software, manutenzione di hardware e software ecc. ⁽⁷⁷⁾.
- (110) Le autorità norvegesi hanno spiegato che i **costi di sviluppo** rappresentano i costi per la gestione del progetto, per lo sviluppo dell'idea, per lo sviluppo e le migliorie a livello tecnico, per il collaudo e le attività dei consulenti finalizzate a preparare *visitnorway.com* al progetto di nuova struttura. Nel 2013 i costi di sviluppo ammontavano a circa 18 milioni di NOK ⁽⁷⁸⁾.
- (111) Stando alla risposta delle autorità norvegesi alla decisione di avvio del procedimento ⁽⁷⁹⁾, 4 milioni di NOK sono stati assegnati ai servizi economici erogati tramite la piattaforma. Secondo le informazioni fornite, considerando una ripartizione dei costi basata su una piena trasparenza tra marketing generico e marketing specifico ⁽⁸⁰⁾, la stragrande maggioranza dei costi d'esercizio e tecnici della nuova struttura (circa l'89 %) è legata al marketing generico della Norvegia (attività non economica). Pertanto, il modello commerciale di IN includeva 4 milioni di NOK dei costi di sviluppo come costi di investimento. Le autorità norvegesi hanno presentato informazioni che confermano la ragionevolezza di tale imputazione dei costi di sviluppo. In particolare, IN ha informato l'Autorità che, in seguito all'analisi di 15 766 pagine editoriali e di 19 000 listati, è emerso che nel periodo 23 marzo 2014-23 marzo 2015 l'84,3 % di tutte le visualizzazioni di pagine viene definito come marketing generico, mentre il 15,7 % di tutte le visualizzazioni si riferisce a listati relativi ad attività commerciali ⁽⁸¹⁾. Ne consegue che la maggior parte dei costi di sviluppo dovrebbe essere imputata ai servizi non economici della piattaforma.
- (112) Sulla base delle informazioni fornite di cui sopra, l'Autorità osserva che la percentuale dei costi di sviluppo attribuiti ai servizi economici di IN supera il 20 %, una percentuale maggiore rispetto alla quota reale dei costi inerenti alla promozione dei contenuti specifici di cui sopra. L'Autorità conclude quindi che l'attribuzione di 4 milioni di NOK al modello di business degli accordi di partnership premium sia ragionevole e giustificata.
- (113) Il denunciante sostiene tuttavia che i costi di sviluppo dovrebbero anche includere parte dei costi inerenti alla creazione della piattaforma stessa avvenuta nel 2007.
- (114) IN conferma che questi costi non sono stati inclusi nel calcolo dei costi e sostiene inoltre che la piattaforma esisteva già prima che fossero conclusi gli accordi premium, e che gli ERT e le OGD avevano già accordi di cooperazione, nell'ambito dei quali pagavano una quota annuale, che hanno contribuito alla creazione della piattaforma ⁽⁸²⁾. Inoltre, i costi iniziali non erano inclusi perché non erano capitalizzati ⁽⁸³⁾, come prevedono le norme contabili norvegesi (NRS 19) ⁽⁸⁴⁾. La norma NRS 19 riguarda i costi diretti pertinenti e la capitalizzazione dei costi. Essa prevede che i beni immateriali, ossia gli attivi non monetari senza carattere fisico, utilizzati da una società per produrre o vendere beni e servizi, non debbano essere capitalizzati. In base a tali regole, nel caso di *visitnorway.com*, nessun costo di sviluppo è stato quindi capitalizzato.
- (115) Le autorità norvegesi spiegano inoltre che nel 2015 verrà implementata per *visitnorway.com* una nuova piattaforma DMS basata sul cloud computing. L'attuale piattaforma con tutti i contenuti, le routine, le licenze software ecc. resterà attiva fino alla fine del 2015, dopodiché verrà chiusa. Nella nuova piattaforma verranno trasferiti solo i testi e le foto, mentre la precedente piattaforma tecnica perderà il suo valore a causa dei progressi tecnici intervenuti sul mercato. Secondo IN, non vi è quindi alcuna ragione economica per capitalizzare i progetti informatici quali *visitnorway.com*.

⁽⁷⁶⁾ Sentenza nella causa *Chronopost SA/Commissione*, C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, EU:C:2003:388, punto 40.

⁽⁷⁷⁾ Si fa riferimento al grafico incluso nella lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215).

⁽⁷⁸⁾ L'Autorità precisa che i costi di sviluppo sono stati considerati nel bilancio di IN per il 2013, anno in cui sono stati sostenuti i costi. Cfr. i considerando da 113 a 115 per ulteriori dettagli.

⁽⁷⁹⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).


⁽⁸⁰⁾ Allegato al messaggio di posta elettronica inviato da IN all'Autorità in data 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

⁽⁸¹⁾ Allegato 2 al messaggio di posta elettronica di IN del 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

⁽⁸²⁾ Allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720778).

⁽⁸³⁾ Un costo capitalizzato viene rilevato come parte di un attivo fisso nel bilancio di una società, anziché essere iscritto nella spesa nel periodo in cui è stato sostenuto. Di conseguenza, un costo non capitalizzato è una spesa soltanto per l'anno in cui viene sostenuto.

⁽⁸⁴⁾ Una copia della norma NRS 19 è stata inviata all'Autorità come allegato II alla lettera del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).



- (116) L'Autorità accoglie questa tesi, considerato che le norme contabili norvegesi consentono la non capitalizzazione di questo tipo di costi. L'Autorità ritiene che, nella misura in cui tutte le società norvegesi hanno facoltà di non capitalizzare questo tipo di costi, anche se tale fatto potrebbe essere considerato un vantaggio, esso non è selettivo. La misura (la possibilità di non capitalizzare un costo) è aperta a tutti settori economici, a tutte le forme societarie e a tutti i tipi di produzione. Pertanto, nel caso di spese che rientrano nella regola NRS 19, la misura non costituirebbe né un vantaggio selettivo né un aiuto di Stato ⁽⁸⁵⁾.
- (117) Per quanto riguarda i **costi generali di esercizio**, per il periodo 2013-2018 IN applica un metodo del costo orario pieno per imputare i vari costi ⁽⁸⁶⁾. Questo metodo si basa sugli orientamenti citati nel precedente considerando 73, adottati nel 2011 e da allora applicati. Secondo questo metodo, il prezzo dei servizi si basa sul numero di ore che i dipendenti hanno impiegato per fornire detti servizi ⁽⁸⁷⁾. I costi orari di IN includono i costi diretti di personale per la persona che svolge il lavoro e i costi generali necessari per garantire che tale persona sia in grado di svolgere il proprio lavoro ⁽⁸⁸⁾. I costi generali includono il canone d'affitto, l'ufficio, la telefonia, la gestione e i servizi congiunti come quelli finanziari, informatici e inerenti alle risorse umane. Dal 2014 IN incrementa annualmente il costo orario del 3 % per garantire che tutti i costi continuino a essere coperti ⁽⁸⁹⁾.
- (118) Applicando questo metodo, IN garantisce che i vari progetti siano finanziati mediante i corrispettivi pagati dai singoli clienti, coprendo i costi sostenuti da IN per fornire loro il servizio.
- (119) Di conseguenza, l'Autorità ritiene che tale metodo, almeno nel presente caso, sia sufficientemente adeguato per imputare i costi comuni.
- (120) L'Autorità osserva che, durante lo studio pilota (2012-2013), il costo orario attribuito ai conti dei due studi pilota era inferiore alla tariffa oraria del costo pieno standard fissata da IN ⁽⁹⁰⁾. Tuttavia, questa tariffa oraria ridotta è stata compensata tenendo conto del tempo che gli ERT e le OGD hanno dedicato alla fornitura di contenuti, feedback e assistenza per lo sviluppo della nuova struttura ⁽⁹¹⁾.
- (121) Per quanto riguarda l'imputazione dei **costi tecnici**, IN utilizza un metodo basato sul «costo per visualizzazione di pagina» ⁽⁹²⁾. In base a tale metodo, IN calcola il costo per visualizzazione di pagina sulla piattaforma e quindi calcola la quota dei costi tecnici che gli ERT/le OGD dovrebbero pagare in base alla loro quota effettiva di visualizzazioni di pagine. L'Autorità ritiene che questo metodo consenta a IN di imputare correttamente i costi tra il marketing generico e i servizi commerciali. Il piano commerciale di IN prevede l'utilizzo di questo metodo fino al 2018 per imporre diritti sui servizi economici forniti agli ERT e alle OGD.
- (122) L'Autorità ritiene quindi che sia stato adottato un meccanismo di imputazione dei costi obiettivo e trasparente che consente a IN di garantire la copertura dei costi delle sue attività (inclusi i costi incrementali e una congrua parte dei costi comuni) solo attraverso le entrate provenienti dalle attività economiche.

⁽⁸⁵⁾ Stando alla giurisprudenza, una misura potenzialmente accessibile a tutte le imprese non è selettiva. Cfr. anche la sentenza nella causa *Germania/Commissione*, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 22.

⁽⁸⁶⁾ L'Autorità precisa che questo metodo è stato applicato dal 2013 in maniera coerente a tutti gli accordi premium, inclusi gli accordi riguardanti i due primi progetti pilota, VisitSørlandet e VisitTrondheim. Nell'Allegato 4 alla risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720779), IN ha fornito all'Autorità una copia di tutti gli accordi di partnership premium firmati.

⁽⁸⁷⁾ Il modello del costo orario *pieno* differisce dal modello del costo *di base*, dove alcuni costi comuni possono essere detratti dal costo totale. Questo modello non è stato applicato da IN nel quadro degli accordi di partnership. IN ha spiegato che da quando sono stati pubblicati gli Orientamenti sui pagamenti degli utenti nel 2011 questo modello è stato accantonato. Il metodo del costo pieno viene utilizzato per tutti i servizi di IN, se lo stesso servizio può essere fornito da soggetti privati (documento n. 720775, risposta alla decisione di avvio del procedimento).


⁽⁸⁸⁾ Anche la percentuale del tempo dedicato al progetto da parte dei dipendenti è prestabilita (documento n. 720778, allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento).

⁽⁸⁹⁾ L'Autorità osserva che nel 2013 sono stati firmati solo i progetti pilota.

⁽⁹⁰⁾ Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

⁽⁹¹⁾ Nella risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775), IN spiega nel dettaglio che gli ERT e le OGD partecipano al progetto per la nuova struttura dal 2013. Anche gli ERT e le OGD hanno investito tempo e risorse. Il loro coinvolgimento diretto e la loro partecipazione al progetto giustificano una tariffa oraria inferiore a quella generale calcolata da IN. Un elenco completo dei costi extra dei progetti pilota è stato trasmesso all'Autorità come allegato 6 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720781).

⁽⁹²⁾ Questo metodo di determinazione del prezzo è stato utilizzato da altre aziende private operanti sul mercato. Per ulteriori informazioni su questo metodo di imputazione dei costi si rimanda al sito: https://www.adspeed.com/Knowledges/1104/Blog/How_much_charge_advertising_website.html o <http://www.quora.com/What-is-an-industry-accepted-cost-per-page-view-of-dynamic-content-not-cacheable>. Ad esempio, questo è il metodo utilizzato da Google per alcuni dei suoi servizi (cfr. i dettagli sul sito <https://support.google.com/adwords/answer/2472735?hl=it>).



Separazione contabile

- (123) Nel corso del procedimento d'indagine formale le autorità norvegesi hanno trasmesso all'Autorità ulteriori informazioni sul sistema contabile adottato da IN.
- (124) I conti annuali di IN contengono il bilancio consolidato della società, inclusi il conto profitti e perdite, il bilancio e le note secondo quanto previsto dalla legge sulla contabilità norvegese. Questi conti vengono verificati da un revisore contabile esterno, approvato dall'Assemblea generale di IN e iscritto al registro nazionale norvegese delle imprese. Il bilancio consolidato può essere disaggregato in otto diversi sottoconti, uno per ciascuna attività o ciascun programma realizzato da IN (prestiti, fondi, progetti ecc.). I sottoconti hanno il proprio conto profitti e perdite e i propri conti di bilancio.
- (125) *Visitnorway.com* figura nel conto per le attività di progetto. Inoltre, IN ha spiegato che ogni singolo progetto, come *visitnorway.com*, dispone di un sottoconto specifico. In particolare, i progetti hanno numeri di progetto separati per le attività commerciali esterne ⁽⁹³⁾. In questo modo è possibile assicurare un'adeguata classificazione e imputazione dei ricavi e dei costi di tutte le attività di IN.
- (126) *Visitnorway.com* ha quattro conti di progetto nei quali IN ripartisce tutti i costi e i ricavi relativi alla gestione della piattaforma ⁽⁹⁴⁾. I quattro sottoconti di progetto sono: i) consulenti esterni per i servizi operativi editoriali, ii) consulenti esterni per i servizi di aggiornamento e manutenzione, iii) servizi esterni per la gestione tecnica e iv) servizi esterni per la nuova struttura ⁽⁹⁵⁾. I costi e i ricavi degli accordi premium sono codificati nel conto di progetto dei servizi esterni per la nuova struttura ⁽⁹⁶⁾.
- (127) Questi quattro sottoconti di progetto contengono i costi e i ricavi per la piattaforma *visitnorway.com* nel suo insieme. I costi e i ricavi relativi ai servizi economici e non economici sono chiaramente identificati, ma codificati insieme. L'Autorità non ha rilevato casi di scorretta identificazione dei costi e dei ricavi come economici o non economici. Si può pertanto concludere che non è stata attuata una separazione contabile *formale*, ma che i costi e i ricavi dei diversi tipi di servizio possono comunque essere individuati con chiarezza.
- (128) Durante il procedimento d'indagine formale ⁽⁹⁷⁾ IN si è impegnata a migliorare la trasparenza del suo sistema contabile riguardo alle attività economiche nel settore del turismo e a tenere conti più dettagliati a partire dal 1° gennaio 2014.
- (129) Per garantire ulteriore trasparenza al suo attuale sistema contabile, IN intende rivedere i quattro conti già esistenti all'interno del conto di progetto *visitnorway.com*. I costi e i ricavi in ognuno dei quattro conti verranno ulteriormente suddivisi per attività economica e non economica. Di conseguenza, da gennaio 2014, verrà attuata la separazione formale dei conti.
- (130) L'Autorità è del parere che una separazione accurata e formale dei conti, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà sufficiente per prevenire il sovvenzionamento incrociato dei servizi economici forniti in virtù degli accordi di partnership premium. L'Autorità precisa inoltre che, prima del 2014, IN forniva servizi economici soltanto ai clienti del progetto pilota e che, a partire dal 1° gennaio 2014, IN ha offerto ai clienti del progetto pilota prezzi uguali a quelli applicabili al resto degli accordi premium.
- (131) Secondo l'Autorità, il fatto che sia in effetti possibile creare otto conti, indica che i conti attuali sono già sufficientemente trasparenti. L'Autorità ritiene quindi che il sistema contabile adottato da IN fino alla data attuale permetta di separare i costi dei servizi economici da quelli non economici in maniera sufficientemente accurata, anche in assenza di una separazione *formale* dei conti tra i servizi economici e quelli non economici.


⁽⁹³⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

⁽⁹⁴⁾ Messaggio di posta elettronica di IN inviato all'Autorità il 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

⁽⁹⁵⁾ Messaggio di posta elettronica di IN inviato all'Autorità il 20 maggio 2015 (documento n. 757843). Una copia del conto è stata trasmessa all'Autorità in allegato alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215) e allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720778).

⁽⁹⁶⁾ Messaggio di posta elettronica di IN inviato all'Autorità il 20 maggio 2015 (documento n. 757843).

⁽⁹⁷⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775). Cfr. anche il messaggio di posta elettronica di IN del 14 aprile 2015 (documento n. 753927).



- (132) In conclusione, l'Autorità prende atto della proposta avanzata dalle autorità norvegesi e conclude che l'attuale sistema di contabilità permette già di identificare i vari costi e ricavi dei servizi economici e non economici forniti tramite il sito *visitnorway.com* e che non è stata riscontrata alcuna sovvenzione incrociata da attività non economiche a favore di attività economiche.

1.2.2.2. Il presunto mancato guadagno

- (133) Le imprese pubbliche devono operare sul mercato come qualsiasi operatore economico ⁽⁹⁸⁾. Nessun vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE è stato concesso dallo Stato, se ci si può attendere lo stesso tipo di condotta da un investitore privato, ossia quando un'impresa pubblica agisce conformemente al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato ⁽⁹⁹⁾.
- (134) Qualsiasi titolare di un'impresa o investitore si attende normalmente un rendimento dal capitale che ha investito in un'impresa commerciale ⁽¹⁰⁰⁾. Tale prospettiva di redditività rappresenta un costo d'esercizio normale e previsto per l'impresa. Pertanto, nessun vantaggio finanziato da risorse statali viene conferito quando un'impresa pubblica copre i costi (variabili e un contributo adeguato ai costi comuni), oltre a una remunerazione adeguata dei capitali propri ⁽¹⁰¹⁾.
- (135) L'Autorità ha già precisato nei suoi Orientamenti sull'industria manifatturiera che: «[N]el caso di un'impresa pubblica che presentasse un'insufficiente redditività, l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe riscontrare elementi di aiuto suscettibili di essere analizzati alla luce dell'articolo 61. L'impresa pubblica ottiene di fatto capitali ad un tasso inferiore a quello di mercato, il che equivale ad una sovvenzione» ⁽¹⁰²⁾.
- (136) Tuttavia, l'Autorità rammenta anche che secondo i medesimi Orientamenti l'investitore dispone di un ampio margine di discrezione e che «entro tale ampio margine di giudizio la valutazione operata dall'investitore pubblico non può essere considerata come afferente ad aiuti di Stato». Ne consegue che «[s]olo quando non vi sono motivi obiettivi per attendersi ragionevolmente da un investimento un saggio di rendimento adeguato, quale sarebbe accettabile per un investitore privato in un'impresa privata comparabile operante in normali condizioni di mercato, si tratta di un aiuto di Stato, anche se l'investimento è finanziato in tutto o in parte con fondi pubblici» ⁽¹⁰³⁾.
- (137) Di conseguenza, l'Autorità ha valutato la politica dei prezzi di IN con riguardo ai servizi economici forniti nel quadro dei progetti pilota e degli accordi di partnership premium tramite la piattaforma *visitnorway.com*. L'obiettivo era valutare se il modello commerciale di IN per i servizi informatici forniti nel contesto della nuova struttura di *visitnorway.com* (ossia gli accordi di partnership premium) includesse una ragionevole prospettiva di profitto.
- (138) Le autorità norvegesi hanno spiegato ⁽¹⁰⁴⁾ che la politica dei prezzi di IN garantisce la copertura di tutti i costi pertinenti e il conseguimento di un profitto ragionevole sui ricavi derivanti dalle attività economiche ⁽¹⁰⁵⁾. Anche se sostengono che le attività di IN in questo settore non siano di natura economica, gli accordi commerciali sono destinati a coprire tutti i costi e a generare un profitto per IN.

⁽⁹⁸⁾ Sentenza nella causa EPAC/Commissione, T-204/97 e T-270/97, EU:T:2000:148, punto 122.

⁽⁹⁹⁾ Sentenza nella causa *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, (West-LB) T-228/99 e T-233/99, EU:T:2006:405, punto 207.

⁽¹⁰⁰⁾ Sentenza nella causa *West-LB*, cfr. sopra, punto 314 e nella causa *Italia/Commissione (Eni-Lanerossi)*, C-303/88, EU:C:1991:136, punto 22.

⁽¹⁰¹⁾ Sentenza nella causa *Chronopost SA/Commissione*, C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P EU:C:2003:388, punto 40.

⁽¹⁰²⁾ La sezione 1, paragrafo 2 degli Orientamenti sull'industria manifatturiera stipula che «[l]'attenzione di questo capitolo è incentrata sull'atto di cui al punto 1 dell'allegato XV all'accordo SEE, denominato in appresso «direttiva sulla trasparenza»; esso sviluppa inoltre il principio ormai ben stabilito secondo il quale si concreta un aiuto di Stato quando lo Stato fornisce un finanziamento ad un'impresa in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato». I suddetti orientamenti sono consultabili sul sito: <http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkId=16995&1=1> (GU L 274 del 26.10.2000, Supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000).

⁽¹⁰³⁾ *Ibid.*, paragrafo 1 della sezione intitolata «Funzionalità del principio dell'investitore in economia di mercato».

⁽¹⁰⁴⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

⁽¹⁰⁵⁾ Ciò è in linea con i mandati definiti relativamente ai servizi pubblici. Ad esempio, negli orientamenti sull'emittenza radiotelevisiva, l'Autorità ritiene che non sia ragionevole chiedere un profitto per l'erogazione di un servizio pubblico. Al contrario, per quanto riguarda le attività economiche, è ragionevole un elemento di profitto che rappresenti un'equa retribuzione del capitale tenuto conto del rischio. Cfr. il punto 72 degli orientamenti.



- (139) In base al metodo di imputazione dei costi descritto sopra (cfr. i considerando da 108 a 122), le autorità norvegesi hanno illustrato il modello di prezzi utilizzato durante i progetti pilota e gli accordi di partnership premium per mostrare che i prezzi per la fornitura delle infrastrutture web e dei servizi connessi agli ERT e alle OGD sono sufficienti per generare un rendimento ragionevole.
- (140) Questa redditività non viene misurata sulla piattaforma *visitnorway.com* nel suo insieme ⁽¹⁰⁶⁾, ma piuttosto sulla redditività delle attività economiche (servizi economici forniti agli ERT e alle OGD mediante gli accordi premium e gli accordi quadro). Il piano commerciale iniziale di IN per la nuova struttura includeva i ricavi derivanti dai servizi forniti agli ERT e alle OGD nel quadro dei due tipi di accordo: i) accordi premium e ii) accordi quadro.
- (141) In seguito a una valutazione dettagliata delle informazioni fornite, non è dimostrato che IN non cerchi di ottenere un profitto ragionevole dagli accordi commerciali, inclusi gli accordi premium. Al contrario, vi sono prove del fatto che, in pratica, IN prevedesse un profitto da queste attività economiche nel periodo 2013-2018. IN ha presentato all'Autorità un'analisi della redditività sulla base dei costi e dei ricavi stimati, associati agli accordi commerciali, con un valore attuale netto positivo ⁽¹⁰⁷⁾, utilizzando un tasso di sconto del 7 %. In particolare, il modello commerciale di IN stimava un utile netto compreso tra [il ... % e il ... %] ⁽¹⁰⁸⁾.
- (142) Durante il procedimento formale, IN ha anche spiegato ⁽¹⁰⁹⁾ che sta migrando verso un nuovo sistema di gestione delle destinazioni (DMS) basato sul cloud computing, in cui ha [...].
- (143) L'Autorità osserva che il raffronto tra il comportamento di un operatore pubblico e di un operatore privato va fatto esaminando l'atteggiamento di un operatore privato al momento dell'investimento o al momento della definizione del piano commerciale «tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data dei detti conferimenti» ⁽¹¹⁰⁾. Le modifiche apportate al sito *visitnorway.com* in seguito all'elaborazione del modello commerciale per la nuova struttura sono pertanto irrilevanti per valutare l'esistenza di un aiuto di Stato. La questione rilevante è se il modello commerciale originale mirasse al conseguimento di un profitto dalla fornitura dei servizi agli ERT e alle OGD.
- (144) Nell'analisi dei due progetti pilota — durante la fase «Pilota ALFA» — le autorità norvegesi sottolineano che VisitSørlandet e VisitTrondheim hanno contribuito significativamente a sviluppare il modello e hanno dedicato molto tempo ai progetti. L'allegato 6 della risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento ⁽¹¹¹⁾ offre un elenco concreto dei tipi di lavori supplementari realizzati durante i progetti pilota nel 2013, mentre veniva pianificata una nuova struttura per *visitnorway.com*. Tra questi lavori supplementari realizzati dai clienti dei progetti pilota, IN cita: i) individuazione del contenuto da mantenere nella piattaforma, ii) pianificazione della transizione dei collegamenti dalle soluzioni esistenti per mantenere il posizionamento nei motori di ricerca del contenuto esistente, iii) configurazione/valutazione della struttura di base, della prima pagina, delle pagine secondarie e della struttura delle cartelle per i contenuti che esulano dalle proprie pagine ecc.
- (145) Di conseguenza, la redditività dei progetti pilota non può essere valutata isolatamente, ma soltanto quale parte di un progetto a lungo termine. La questione da valutare non è se IN otterrebbe profitti dai progetti pilota nel breve

⁽¹⁰⁶⁾ IN fornisce tramite la piattaforma *visitnorway.com* servizi non economici ed economici. La gestione generale della piattaforma non prevede necessariamente un profitto. Tuttavia, la presente decisione si limita a valutare se IN ottenga un profitto ragionevole dai servizi economici. Le cifre sui servizi non economici non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.


⁽¹⁰⁷⁾ Allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720778). Fogli Excel dettagliati sono stati trasmessi all'Autorità per quanto riguarda i costi degli accordi dei partner premium e il modello economico per l'imputazione dei costi (documento n. 727330).

⁽¹⁰⁸⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

⁽¹⁰⁹⁾ Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

⁽¹¹⁰⁾ Sentenza nella causa *Repubblica francese/Commissione (Stardust Marine)*, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 70. Secondo la Corte, «[o]ccorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (punto 71).

⁽¹¹¹⁾ Documento n. 720781.



termine, ma piuttosto se la nuova struttura e gli accordi di partnership premium garantirebbero una redditività nel lungo termine ⁽¹¹²⁾. Infatti, i progetti pilota, per loro natura, non vengono realizzati dalle imprese pubbliche o private con la prospettiva di un profitto immediato, ma piuttosto per valutare la loro razionalità economica e commerciale ⁽¹¹³⁾. La giurisprudenza ammette che non vi sia automaticamente aiuto di Stato ogniqualvolta lo Stato rinunci a entrate. Infatti, secondo la prassi corrente in seno alla CGUE ⁽¹¹⁴⁾ e alla Commissione ⁽¹¹⁵⁾, l'Autorità ritiene che i prezzi ridotti non implicino aiuti di Stato se sono oggettivamente giustificati da motivi economici.

- (146) L'Autorità osserva inoltre che, dal 2014, ai clienti dei due progetti pilota è stata offerta per l'accordo di partnership premium una struttura di prezzi identica a quella offerta agli altri ERT e alle altre OGD ⁽¹¹⁶⁾. Di fatto, questo spiega il riferimento del denunciante a un «aumento di prezzo» tra i vecchi accordi premium e quelli nuovi. Certamente, gli accordi di partnership firmati a partire dal 2014 prevedono tariffe superiori rispetto a quelle richieste durante le fasi pilota (cfr. sopra il considerando 44) ⁽¹¹⁷⁾.
- (147) I dati inviati all'Autorità ⁽¹¹⁸⁾ dimostrano che il profitto medio, inizialmente previsto dagli accordi dei partner premium per il periodo 2013-2018 (tra [il ... % e il ... %]) è in linea con il margine ottenuto dagli operatori privati che offrono servizi web agli ERT e alle OGD ⁽¹¹⁹⁾.
- (148) IN ha spiegato nella sua risposta alla decisione di avvio del procedimento ⁽¹²⁰⁾ che, anche se non conosce i modelli tariffari del suo concorrente, essa ha tuttavia raccolto i conti annuali disponibili delle principali società di sviluppo di siti Internet che offrono servizi agli ERT e alle OGD. Secondo IN gli operatori privati che offrono servizi web agli ERT e alle OGD hanno un margine di profitto medio del [...] ⁽¹²¹⁾. IN ritiene quindi che il suo margine di profitto, stimato tra [il... % e il ... %], sia conforme ai margini ottenuti sul mercato ⁽¹²²⁾.
- (149) L'Autorità rammenta che, secondo la giurisprudenza, il rendimento medio del settore può essere utilizzato come un indicatore dell'assenza di aiuto ⁽¹²³⁾. Secondo l'Autorità, poiché un margine di profitto del [...] % per l'offerta di infrastrutture web e di servizi connessi sarebbe accettabile per un investitore di mercato, il modello commerciale di IN era in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
- (150) Infine, IN ha fornito alcune informazioni ⁽¹²⁴⁾ sulla tesi avanzata dal denunciante, secondo cui *visitnorway.com* ha di per sé un valore dovuto al marchio e al dominio (si tratta di una delle piattaforme sul turismo più visitate in Norvegia), che non è stato preso in considerazione. Secondo le informazioni in possesso dell'Autorità, il denunciante ritiene che, poiché il marchio *visitnorway.com* ha un valore economico, gli ERT e le OGD dovrebbero pagare anche per il profitto indiretto ottenuto dall'utilizzo di questo marchio.
- (151) Secondo IN questo valore è trascurabile. Per corroborare la sua tesi, IN si è rivolta a un consulente esterno, NetNames, che ha stimato il valore del dominio a 20 000 USD ⁽¹²⁵⁾. Il valore del dominio si basa su un confronto con vari domini comparabili. Considerando i costi di *visitnorway.com*, l'esperto esterno ha confermato la tesi di IN, secondo la quale il valore del dominio è trascurabile. L'Autorità non ha alcun argomento per mettere in discussione questa conclusione.

⁽¹¹²⁾ La giurisprudenza ammette che le imprese pubbliche possano mirare a massimizzare i profitti nel lungo termine. Cfr. le sentenze nella causa *Italia/Commissione (Lanerossi)*, C-303/88, EU:C:1991:136, punto 22, *Italia/Commissione (ALFA-FIAT)*, C-305/89, EU:C:1991:142, punto 20 e *Ciudad de la Luz/Commissione*, T-319/12 e T-321/12, EU:T:2014:604, punto 41.

⁽¹¹³⁾ Il Tribunale ha sottolineato l'esigenza per le imprese pubbliche di dimostrare la razionalità economica dei loro progetti. Cfr. la sentenza nella causa *Corsica Ferries*, T-565/08, EU:T:2012:415, punto 84.

⁽¹¹⁴⁾ Sentenza nella causa *van der Kooy BV*, 67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punti 29 e 30, e nella causa *Belgio/Commissione*, C-56/93, EU:C:1996:64, punto 10.

⁽¹¹⁵⁾ Nella decisione SFMI-Chronopost, secondo la Commissione non era anomalo il fatto che nel periodo iniziale i pagamenti effettuati da una nuova impresa per l'assistenza logistica e commerciale fornita dalla casa madre coprissero solo i costi variabili (decisione della Commissione 98/365/CE del 1º ottobre 1997 riguardante il presunto aiuto di Stato concesso dalla Francia a SFMI-Chronopost (G.U.L. 164 del 9.6.1998, pag. 37).

⁽¹¹⁶⁾ Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

⁽¹¹⁷⁾ Cfr. la risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

⁽¹¹⁸⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215) e risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

⁽¹¹⁹⁾ Allegato 7 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720782).

⁽¹²⁰⁾ Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).


⁽¹²¹⁾ Allegato 7 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720782).

⁽¹²²⁾ Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215).

⁽¹²³⁾ Sentenze nella causa *WestLB/Commissione*, punto 254, e nella causa *Ciudad de la Luz/Commissione*, punto 44.

⁽¹²⁴⁾ Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730559).

⁽¹²⁵⁾ Una copia della risposta di NetNames (allegato III alla lettera di IN del 24 novembre 2014) è stata trasmessa all'Autorità (documento n. 730560).



- (152) L'Autorità ritiene pertanto che IN abbia agito correttamente, poiché non ha imposto agli ERT e alle OGD il costo supplementare dell'utilizzo del marchio *visitnorway.com*.
- (153) L'Autorità conclude quindi che gli accordi commerciali di IN, inclusi gli accordi premium, vengono conclusi con la prospettiva di una redditività a lungo termine e in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

1.2.3. **Conclusioni**

- (154) Nel quadro della fornitura delle infrastrutture web e dei servizi connessi agli ERT e alle OGD, l'Autorità conclude che IN dispone di un meccanismo di imputazione dei costi e di un sistema contabile adeguati, che consentono all'impresa di identificare con precisione i costi e i ricavi associati a tali servizi.
- (155) Si è inoltre appurato che IN non ha rinunciato a profitti nell'ambito dell'offerta di tali servizi e che ha agito in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
- (156) L'Autorità conclude quindi che IN non ha ottenuto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE nel quadro della fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi agli ERT e alle OGD tramite gli accordi di partnership premium.

1.2.4. **Presunto aiuto di Stato a favore degli ERT e delle OGD**

1.2.5. **Sulla possibilità di considerare gli ERT e le OGD «imprese»**


- (157) Come già illustrato sopra, cfr. il considerando 87, l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE si applica soltanto nei casi in cui i beneficiari di un aiuto di Stato siano imprese.
- (158) Come già precisato al citato considerando 18, l'Autorità osserva che gli ERT e le OGD non vengono istituiti per massimizzare i profitti per l'ente stesso o per i suoi azionisti, ma piuttosto per accrescere e promuovere le attività commerciali dei loro azionisti e dei loro clienti.
- (159) L'Autorità rammenta tuttavia che l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non dipende dall'orientamento a scopo di lucro dell'ente. Sulla base della giurisprudenza, anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi sul mercato ⁽¹²⁶⁾. In tal caso, gli operatori senza scopo di lucro restano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
- (160) L'Autorità sostiene che, in maniera analoga a IN, gli ERT e le OGD forniscono servizi economici e non economici. La promozione di servizi turistici specifici costituisce un'attività economica, cfr. sopra il considerando 28. Pertanto, tali enti vengono considerati imprese in relazione a detti servizi.

1.2.6. **Esistenza di un vantaggio a favore degli ERT e delle OGD**

- (161) IN ha dimostrato che, pur essendo un'organizzazione senza scopo di lucro, gli accordi di partnership premium vengono firmati con prospettive ragionevoli di redditività a lungo termine. Il modello di determinazione del prezzo di IN prevede un rendimento del [tra il ... % e il ... %] (cfr. sopra il paragrafo 1.2.2.2.). I dati forniti da IN dimostrano che, nella pratica, la redditività attesa è stata anche raggiunta. I dati indicano che l'investimento di IN nella nuova struttura *visitnorway.com* ha generato un profitto nel 2013. Nel 2014 e nel 2015 è previsto un profitto negativo, ma per il periodo 2016-2018 è atteso un profitto stabile e ragionevole. Il profitto medio è in linea con quello dell'operatore privato che offre servizi web agli ERT e alle OGD ⁽¹²⁷⁾.

⁽¹²⁶⁾ Sentenze nella causa *Van Landewyck*, da 209/78 a 215/78 e 218/78, EU:C:1980:248, punto 88; nella causa *FFSA e al.*, C-244/94, EU:C:1995:392, punto 21, e nella causa *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punti 27 e 28.

⁽¹²⁷⁾ Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica inviato da IN il 17 aprile 2015 (documento n. 754218) e alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775), capitolo 4.3.3.2.



- (162) L'autorità conclude pertanto che gli ERT e/o le OGD non hanno ottenuto un vantaggio attraverso l'offerta di infrastrutture web e servizi connessi a un prezzo inferiore a quello di mercato.
- (163) Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, cfr. sopra i considerando 54 e 65, l'Autorità è stata rassicurata sul fatto che nessun servizio gratuito di traduzione viene offerto agli ERT e alle OGD che migrano verso IN.
- (164) Le autorità norvegesi hanno spiegato che i partner premium non ottengono servizi gratuiti di traduzione ma, al contrario, per la traduzione, ricevono un'assistenza inferiore a quella offerta ai partner non premium, ossia agli ERT e alle OGD che non migrano nel sito *visitnorway.com*, cfr. sopra il considerando 77.
- (165) In base a quanto esposto sopra, l'Autorità conclude che la presunta condizione di vendita abbinata per aderire ad accordi premium non esiste.

1.2.7. *Conclusioni*

- (166) Su tali premesse, l'Autorità conclude che gli ERT e le OGD non hanno ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE nel quadro della fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi da parte di IN.

2. CONCLUSIONE

- (167) Poiché l'Autorità ha concluso che non esiste un vantaggio a favore di IN, degli ERT e delle OGD, non è necessario valutare se le restanti condizioni dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, siano soddisfatte.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Innovation Norway non ha ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE attraverso un sovvenzionamento incrociato della sua infrastruttura web e dei servizi connessi nel settore del turismo con i fondi pubblici ricevuti per compensare i suoi servizi non economici nello stesso settore, ossia la promozione generale della Norvegia come destinazione turistica. Innovation Norway ha adottato un meccanismo di imputazione dei costi e un metodo contabile che le ha consentito di identificare in maniera adeguata i costi e i ricavi legati alla sua infrastruttura web e ai servizi connessi.


2. Innovation Norway non ha ottenuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE mediante un mancato guadagno nel quadro della fornitura di infrastrutture web e servizi connessi agli enti regionali del turismo e alle organizzazioni di gestione della destinazione.

Articolo 2

Gli enti regionali del turismo e le organizzazioni di gestione della destinazione non hanno ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE ottenendo infrastrutture web e servizi connessi a prezzi inferiori a un prezzo di mercato concorrenziale.

Articolo 3

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.



Articolo 4

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per l'Autorità di vigilanza EFTA


Sven Erik SVEDMAN

Presidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membro del collegio

17CE1834



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 5 maggio 2017)

Pagina 5, allegato, punto 2), lettera d), punto iii) che modifica la parte 1, sezione 1.1.3.2, dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, Nota 9:

anziché: «Nota 9:

La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»

leggasi: «Nota 9:


La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore all'1 %».

17CE1835

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-067) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 8 2 8 *

€ 15,00

